INTRODUZIONE

AI

PRINCIPÎ DELLE UMANE SOCIETA'

Natura juris explicanda est nobis, eaque ab hominis repetenda natura: considerandæ leges, quibus civitates regi debent: tum hæc tractanda quæ composita sunt, et descripta jura et jussa populorum. Cic. de Leg. l. 1.

INTRODUZIONE

AI

PRINCIPÎ DELLE UMANE SOCIETA'

Opera da servire di Prolegomeni al commento dello Statuto Sardo

del Barone

VITO D'ONDES REGGIO

DA PALERMO

già Ministro d' Istruzione Pubblica, e Membro del Parlamento nel Regno di Sicilia

Professore di Dritto Constituzionale, e Dritto Internazionale Pubblico e Privato

nella R. Università di Genova.

GENOVA

Stabilimento Tipografico di Lodovico Lavagnino

Strada S. Donato N.° 39.

1857

AVVERTENZA

Questo libro è ritratto dalle lezioni di Diritto Constituzionale per la prima volta da me dettate nella R. Università di Genova l' ultima metà dell' anno scolastico 1853-54. Vi ho fatte alcune addizioni, delle quali mi hanno porto il destro alcune opere, che dopo quel tempo hanno veduta la luce. Questo libro mentre è un' opera da per sè de' principj più essenziali e fondamentali della scienza che risguarda le umane società, è altresì parte del commento dello Statuto sardo, che ricavato parimente dalle mie susseguenti lezioni sarò per pubblicare. Questi principj veramente sono i prolegomeni di quel commento, perchè contengono le norme, che tutto lo diriggono e l' informano in guisa tale, che il medesimo sarà quale una ampia e particolareggiata applicazione di questi principj.

Senza conoscere i principj o i primi veri dell' umane società non sarà dato mai di conoscere profondamente ed esattamente la legge che costituisce un politico reggimento, la quale non è, o almeno non dovrebbe essere che la formula di quei veri; e però non sarà dato tampoco di valutare i suoi pregi o vizii, bisognevole studio agli avanzamenti della scienza e de'consorzii umani. Nè io ebbi potuto nelle mie lezioni cennare, e quasi supporre que' primi veri, ma fui necessitato a farne larga dimostrazione; imperocchè quelli, che io come tali reputo, non sono gli stessi che al presente in Germania originati, con facilità altrove vengono accolti, nè gli stessi che predominano in Italia, e specialmente in questo Piemonte, quantunque io creda che sieno i tradizionali dell' antica sapienza italiana. Pure mandando la materia alla stampa primieramente divisava

di restringerla e farne come una breve introduzione, e non altro, del commento allo Statuto; ma ciò mi conduceva a trasandare varii capitali argomenti con soffrirne detrimento la somma intiera delle dottrine. Di più ho pensato, che un libro di scienza politica, qualunque sieno i suoi difetti, sarà per tornare utile agl' Italiani, se non altro per richiamare le menti loro alla coltura di quella; conciossiachè al presente non corrono libri di scienza politica ma libercoli di parte, aperto scempio della medesima scienza, cagione certa di danni e non di bene alla patria.

Siccome questo libro si è pubblicato di mano in mano a fascicoli, così il primo, in cui si discorre del principio della giustizia, diede luogo ad una polemica tra me ed il marchese Gustavo di Cavour valoroso uomo nelle speculazioni morali e giuridiche, ed altresì ad un articolo nell' opera settimanale l' Economista, che è da lamentare d' essere poco tempo durata; diretta quell' opera era da Francesco Ferrara professore d' Economia politica nell' Università di Torino, e quell'articolo fu scritto da Emerico Amari, già professore di Dritto penale nell' Università di Palermo; i quali sono venuti qui, come me, da Sicilia, miei carissimi congiunti, e non secondi ad alcuno per la virtù dell' ingegno, e la copia del sapere nelle morali e politiche discipline. Quella polemica e quell' articolo quale Appendice aggiungo a questo libro, perchè stimo che lume ne verrà all' importante subbietto di che trattano. Ed ho voluto significare le attinenze mie con Ferrara ed Amari, affinchè le lodi tributatemi nell' articolo su di nuno facciano peso, nè si giudichi da chi non mi conosce abbastanza, che per quelle io lo pubblichi in fine del mio libro.

PARTE PRIMA

CAPITOLO PRIMO

SEZIONE I. — DEL VERO PRIMO E CERTO D' OGNI SCIENZA UMANA.

§ I. Le origini delle grandi cose nella stessa fonte diceva Leibniz. E tra le grandi cose umane ogni generazione di scienza ha nello spirito umano la sua fonte, onde sgorga, vive, si moltiplica, e si spande.

Il primo e certo Vero per l' uomo è la coscenza della propria esistenza. Celebri le parole di Cartesio: io penso dunque io sono. Egli dal dubbio metodico fu condotto a quell'assioma; al suo dubbio ed al suo metodo per la sterminata generalità alcuni rimproveri di Vincenzo Gioberti sono meritati; e tra' molti concetti, che il Leibniz lo accagionò d'avere da altri improntati, è d' uopo che io noveri quello

assioma, col quale egli dal dubbio passò a fabbricare la sua filosofia. Conciossiachè S. Agostino speculando sul libero arbitrio della cristiana dottrina lo aveva con pari anzi maggiore chiarezza stabilito. « Prius abs te quæro utrum tu ipse sis, an tu fortasse metuis ne in hac interrogatione fallaris, cum utique si non esses, falli omnino non posses? » Pria ti chieggo se tu stesso sii. o forse tu temi che in questa interrogazione sii ingannato; ma al certo se tu non fossi, non potresti affatto essere ingannato? (1) E l'Ipponense andò più avanti nella sua città di Dio; imperocchè replicando quella sentenza disse: « Me et esse et hoc nosse certus sum, et hoc amo atque amare me similiter certus sum ». Sono certo che io sono e che io conosco ciò, e sono certo che queste cose io amo, e similmente che io amo me (2). Egli così l'essere proprio, la conoscenza dell'essere proprio, e l'amare sè e la sua conoscenza pose quali coesistenze e pari certezze. E Tommaso Campanella in ciò seguendo Agostino disse: Nos esse, et posse scire, et velle est certissimum principium primum. » Essere noi, e potere sapere, e volere, è il certissimo principio primo (3). Dell' ultima coesistenza e certezza l'amare di Agostino, ed il volere di Campanella vedremo noi qual'è l'altissima portata.

Se la coscenza della propria esistenza è il primo e certissimo vero, un fatto dunque osservato dalla mente umana è il principio di tutta la umana scienza. » Verum ipsum factum ». Verum ipsum factum è la dottrina degli antichi sapienti italiani, che i successori loro, cui lo spirito non è stato preso da foresterie, hanno come religione de'padri costantemente osservata. Vico quindi ottimamente congetturò i giudizi degli antichi sapienti d'Italia dicendo, che

(1) De libero Arbit. lib. II c. 3.
(2) De Civit. Dei l. II c. 26.
(3) Metaph. lib. I. c. 3 art. 3.

fossero eglino convenuti: Dio essere esattissimo vero perchè non solamente gli esterni ma gl' interni elementi eziandio delle cose ha presenti, perchè li contiene. (1) Ma a me pare avere egli errato quando suppose come giudizio immediato di loro, Dio essere il primo vero perchè egli è il facitore primo, infinito vero perchè il facitore di tutte le cose. Imperocchè essere Dio facitore primo e di tutte le cose è un giudizio mediato, o una conseguenza di quello, che egli è l'ente primo ed unico, il vero o fatto primo, dal quale poscia gli altri veri, o fatti tutti derivano, il vero ente, secondo i detti dello stesso Vico, di cui gli enti creati non sono che disposizioni (2); nel che si risolve la formola della filosofia Giobertiana. Ondechè esattamente è da dirsi: Dio è il primo Vero o Fatto, e quindi è il facitore d'ogni cosa. Ma quel primo e certo vero non è il primo e certo vero della conoscenza umana, poichè egli è eternamente esistito, ma gli uomini non lo conoscono che dopo la loro esistenza da lui creata, e non lo conoscono che per mezzo della coscenza della propria esistenza, onde per loro questa è il primo e certo vero, per mezzo del quale conoscono il vero eterno, e tutti i veri da lui creati. E su questo fondamento va ordinata nella seguente guisa l'umana scienza.

La scienza si compone de' veri, che gli uomini conoscono, i veri ossia i fatti sono ciò che è per le qualità naturali o necessarie delle cose. Ciascuno uomo non conosce i veri o i fatti, che colla sua mente, la quale è una potenza che in varii modi chiamati facoltà, tra loro più o meno ma sempre cooperanti, si spiega su' fatti. Gli uomini nascendo nell' ignoranza hanno bisogno de' mezzi onde eglino conseguano la scienza. I mezzi o metodi di conoscere ogni genere di veri sono l'osservazione e l'esperimento. L'osservazione è

(1) De Antiqu. Ital. Sapientia cap. I.
(2) l. c. § 1.

quando la mente attende a' fatti come da per se stessi succedono, l'esperimento è quando la mente attende a' fatti come succedono per sua disposizione. La mente osservando o esperimentando analizza i fatti, cioè gli scompone per quanto più è possibile nelle loro parti, ed appercependo le simiglianze, e dissimiglianze d'esse parti, astrae le simiglianze, e le sintetizza, cioè le pone come fatti generali; ed i fatti generali, che appercepisce necessarii ed immutabili, pone quali fatti universali. Questa è dottrina di sommi Italiani; conciossiachè Tommaso d' Aquino scrisse: « Il senso è detto produrre l'universale in quanto che l'anima l'universale cognizione riceve per via induttiva, e dalla considerazione di tutti i singolari (1) ». Ondechè qualunque raziocinio, o concezione della mente è falso se non sia fondato sopra un fatto osservato o esperimentato. Ondechè la distinzione di dato di fatto e dato di ragione altro non deve significare, se non che essere questo un dato che ne scaturisca meno immediatamente, cioè per mezzo di varii raziocinii, de' quali la base prima non è che un fatto osservato o esperimentato; sotto questo aspetto tutte le scienze sono in uno speculative e positive; ed i principj a priori d'una scienza sono de' fatti generali, o universali già stabiliti. L'Induzione deriva immediatamente dalle osservazioni o dagli esperimenti, i quali mostrano che gli esseri, come abbiamo già fermato, hanno delle simiglianze, o qualità comuni; e le qualità quanto sono più semplici tanto sono più comuni; e quanto più composte, tanto più si restringono tra minori esseri, quindi una induzione tanto più è certa, quanto sopra maggiore numero d'osservazioni, o d' esperimenti si fonda. Le ipotesi, con le quali grandi verità fisiche si sono conosciute, non sono che dei supposti veri, che poscia essere tali, o no, l'osservazione o l'esperimento

(1) Summa Sec. Sec. 49. tit. 16.

dimostrano, quindi in essi si comprendono. Ipotesi considerare si possono i sistemi d'ordini sociali e politici, specialmente quelli, che sulla passata pratica non si poggiano, come sono le più celebrate utopie di Platone, di Campanella, di Moro, e quelle che prive d'ogni pregio alquanti volgari fantasticano. La deduzione, o il sillogismo, che ne è forma, debbe seguire alla induzione, o alle osservazioni ed agli esperimenti. Essa è sterile come Bacone riputò, in quanto che non scuopre i veri generali, nè gli universali, ma è feconda in quanto manifesta le conseguenze che nei veri generali od universali si contengono.

Se il vero, io definisco, è ciò che è per le qualità naturali o necessarie delle cose, se così verum ipsum factum, fatti dunque per me sono il Creatore ed il creato, gli esseri spirituali, gli esseri materiali, gli esseri umani in uno spirito e corpo. Dunque l'osservazione e l'esperimento risguardano non solo i fatti materiali, ma anco gl'immateriali, i fatti più spirituali di coscenza, alcuni fatti capaci solo d'osservazione, altri d'osservazione e d'esperimento. Se ciascuno uomo, io dico, non conosce i veri o i fatti, che colla sua mente, la quale è una potenza, che in varii modi chiamati facoltà, tra loro più o meno ma sempre cooperanti, si spiega su' fatti, la mente dunque non è senso non si genera da' sensi, ma è quell'ente, che ha la propria ed autonoma virtù di conoscere tutti i fatti, qualunque possano essere gl'influssi che i sensi esercitano su di lei, atteso che gli uomini di spirito e di corpo si compongono. E questa è la dottrina dell'Aquinate quando dice: « I fantasmi sensibili sono nel pensiero come istrumentale agente d'ordine secondario, invece l'intelletto agente vi sta come principale e primo. » (1)

E dalle cose dette evidentemente conseguita, che la scienza

(1) De verit. X. 6.

si compone de' fatti generali e degli universali, i quali sieno ritratti da' particolari. Conseguita che la scienza ha per fondamento la costanza degli universali, e quasi costanza de' generali, imperciocchè la scienza medesima svanirebbe, sia che la mente restasse a' particolari, all' empirismo; sia che i fatti universali ed i generali non fossero ricavati dai particolari, cioè fossero immaginarii, sia che continuamente variassero. Conseguita che se la scienza è una risguardo alla mente ed a' metodi, ella si può distinguere in varîe parti secondo i fatti generali, cui attende, e perciò le classificazioni delle scienze secondo le facoltà della mente, come attalentò a Bacone e ad Alembert sono indubitabilmente erronee; erronea la base della classificazione d' Ampère, il progresso della conoscenza; quella di S. Bonaventura preferibile nella direzione sua, avvegnachè assai inesatta, imperocchè non è fondata sulla fonte d'ogni luce intellettuale, secondo le sue espressioni, ma secondo le forme e le verità che la luce coglie; il sistema di Bifurcazione iniziato da Ramo, e da Bentham sviluppato, è preferibile, ma lungi alcerto da una perfetta classificazione! La quale sarà desiderio perenne della scienza perchè i fatti generali hanno sempre tra loro delle attenenze prossime o rimote, e perchè una perfetta classificazione suppone una perfetta scienza, che non è conceduto alla mente umana di conseguire.

Assaî comune fu presso gli antichi una divisione delle scienze in tre, in fisica, o filosofia naturale, in morale o filosofia pratica, in logica o cognizione de' segni. Leibniz abbracciandola ne' Nuovi Saggi (1) sennatamente osservava le sue imperfezioni, le quali più o meno sono comuni a qualunque altre divisioni che s' escogitino; poichè ciascuna d'esse specie, come egli diceva, inghiottisce l' altre. Nulladimeno attesa da un canto l' ignoranza in cui nascono gli uomini

(1) 11. 17.

e la finità della mente loro, e da un altro l'infinità del Creatore, l'immensità del creato, grandi divisioni non solo, ma suddivisioni necessarie sono. Le quali, a mio giudizio, si ha da ritenere sempre come temporarie e variabili, secondo i veri che si vanno scoprendo o dimostrando cioè secondo l'umano progresso. E quindi con questo tenore, di moltiplicazione quanto all'analisi, d'unificazione quanto alla sintesi; cioè, di nuovi suddivisioni perchè nuove qualità si considereranno nelle cose, e di principj generali più complessivi, perchè qualità essenziali e comuni vi si scorgeranno.

Quella che si è addimandata scienza morale, noi meglio chiamiamo scienza della Giustizia, con cui meglio ci pare significare e ciò che con particolarità chiamasi morale, e ciò che chiamasi dritto, e ciò che chiamasi politica; i quali per fermo secondo noi, non sono che varie parti d'un tutto, un vero fondamentale ad esse è comune, la felicità del genere umano.

§ I. Antonio Rosmini nostro preclarissimo filosofo con amplitudine di dottrina, ed acume d'ingegno ha tolto a principio dell'umane cognizioni, e come regola suprema di tutti i giudizii, l'idea dell'ente in universale. Egli ha trovato, che nel secolo XIII Alessandro d'Ales commentando Aristotile aveva già messo quel principio. Conciossiachè aveva detto « due sono le operazioni dell'intelletto, l'una quella colla quale l'intelletto percepisce, l'altra quella, colla quale l'intelletto scompone e divide le cose percepite, e nell'une come nell'altre vi ha qualche cosa di primo........... Nella prima operazione questo primo oggetto è l'ente, poichè nulla si può concepire con quell'operazione innanzi che si abbia concepito l'ente... Nella seconda operazione poi il primo oggetto è il principio di contraddizione perchè questo principio si fonda sopra l'ente. (1) » Egli alcerto non è da farsi contrasto

(1) Vedi Rosmini Filos. Mor. Cap. I. art. III. p. 7. n. 2.

né al filosofo Roveretano, nè all'antico scolastico che qualunque operazione della mente presuppone necessariamente l'idea d'ente, se niente esistesse non sarebbe possibile alcuna operazione della mente, se non altro è necessarío che esista la mente stessa; e quindi niun dubbio che il principio di contraddizione suppone l'ente, anzi esso altro non significa se non se, che se un ente è, non può non essere. Ma è lecito dimandare, questa idea di ente è di ente universale, dell'ente possibile, come vuole il Rosmini? può la mente umana concepire l'idea dell'ente universale senza concepire pria quella della propria esistenza, senza che pria fosse in lei la coscenza di se medesima? E può mai essere ella certa dell'ente universale senza presupporre d'essere certa di sè medesima? come non dubitare dell'ente universale, se pria dell'ente proprio più non dubiti? L'idea dell'ente universale è forza che acquisti la sua certezza dalla coscenza, che ha la mente umana, della propria esistenza; e così è forza che l'universale nasca e dipenda dal particolare, e che il particolare sia l'inizio di tutta l'umana scienza. E tali veri fermati, si potrebbe a priori propugnare, che non è necessario, come il Rosmini sostiene, e che di tutto il suo sistema è il fondamento, che l'umana mente per fare un qualunque giudizio sia pria in possesso di qualche nazione o idea generale. Il quale errore mi pare sia stato dimostro dall'altro egregio italiano Terenzio Mamiani; posciachè egli nel suo Rinnovamento della filosofia antica italiana tra l'altre cose ha osservato: « Traslatare la propria attenzione da un termine ad un'altro e da una qualità ad un'altra è operazione che non domanda di necessità la previdenza d'un qualche scopo determinato, e con ciò la universale nozione dell'attinenza del mezzo al fine. Ma in tal modo di traslazione consiste appunto il paragonare i singoli termini, e il porre mente a quello, che in loro è comune, indisparte da ciò che in loro è individuale.

Imperciocchè l'attenzione la quale si dirige ora sul simile di certi oggetti, ed ora sul differente, induce di forza per entro del nostro animo un sentimento composto di due affezioni, il primo che è quello del simile sotto forma d'unità, l'altro che è quello del differente sotto forma di moltiplicità, l'uno invariabile, l'altro variabile. (1) » Se io mal non m'apponga, l'idea dell'ente universale di Rosmini sta invece della facoltà d'astrarre propria della mente umana; or se quella facoltà è innegabile in alcune operazioni di lei, perchè in alcuni giudizii ove anco l'idea generale è necessaria non debba la generazione sua attribuirsi alla medesima facoltà, ma debbe invece porsi come un preesistente nella mente innato e necessario? Sarebbe allora d'uopo dimostrare per eccezione la insufficienza di quella facoltà. Nè a me pare, che peso s'abbia l'obbiettare che dalla idea del particolare nascere non possa quella dell'universale, dal mutabile e dal contingente quella dell'immutabile, e del necessario. Imperocchè io rispondo, se queste sono idee affatto diverse ed allora se dal particolare non può nascere l'universale, non può mica dall'universale nascere il particolare; se questo nodo gordiano non si scioglie cominciando dall'un punto non si scioglie cominciando dall'altro. Ma se gli universali sono i generali necessarii ed immutabili conceputi dalla mente per l'osservazione dei particolari, come io ho divisato ed avendo a conforto l'autorità dell'Aquinate, ed allora il nodo resta sciolto senza d'uopo che fosse tagliato dallo scetticismo.

§ III. Una filosofia sensista è evidentemente errata, che i sensi non sentono, e non sono che istrumenti apparecchiati alle operazioni dell'anima; la quale ente dal corpo diverso non opera che albergando il corpo, di cui sono i sensi. Laonde errata è pure quella filosofia, che affatto non voglia tenere

(2) P. 11. c. 3. 10.

conto dei sensi nell' operazioni dell' anima. Bonald nel suo Saggio analitico sulle leggi naturali dell' ordine sociale (1) si piace così d' opporsi a' sensisti: « I fisiologhi moderni ci dicono: » L' aggiustatezza delle nostre concezioni dipende dallo stato del nostro cervello, dunque il cervello è la ragione del pensiero. Quello ragionamento è della medesima forza che questo: l' aggiustatezza del tiro d' un' arme a fuoco dipende dalla dirittura del cannone, dunque il cannone è la ragione dell' esplosione. Il cervello è il mezzo attuale del pensiero, come il cannone il mezzo della polvere. » Il quale sofisma de' fisiologhi e d' ogni generazione di sensisti è similissimo all' opposto degl' idealisti sotto qualunque denominazione stieno; i quali in somma dicono: le concezioni nostre sono dello spirito, dunque il corpo o i sensi non ne sono alcun mezzo. E ad essi collo stesso esempio del tiro del cannone in modo inverso io rispondo: essere ragionamento quello pari a questo: la polvere fa la esplosione del cannone, dunque anco senza del cannone ugualmente andrebbe il tiro. Sensisti ed idealisti fabbricano contrari sistemi, cui vizia un medesimo vizio essere esclusivi ed incompiuti. La ragione pura non costituisce l' uomo, il puro senso non costituisce l' uomo, l' una sola o l'altro solo non origina e compone le conoscenze umane, il fabbro e lo strumento bisognano all' opera insigne. Nulladimeno antichissimo è lo dissidio delle due scuole, è quello che la storia della filosofia sempre narra, e che dopo il discorrimento di tanti secoli ancora vive, anzi ferve. Eppure, finchè non si voglia concordare, i più ingegnosi sistemi dell' una parte e dell' altra nella loro applicazione o meglio suprema direzione delle scienze morali e civili vengono meno, si manifestano impotenti con detrimento delle umane società. Onde eglino gli uni e gli altri filosofi passando all' applicazione de' sistemi

(1) C. I. not.

loro a quelle scienze per assegnare ad esse le fondamenta e guidarle, a me pare che evidentemente e per naturale necessità delle cose mentiscano a sè medesimi. Conciossiachè quelli della ragione pura ricorrono alla ragione pratica, alla esperienza, e quelli del puro senso nello esaminarne i dettati e prescrivergli norme ricorrono alla ragione. Quel necessario e nobilissimo connubio, l' essenza stessa della natura umana, niuno vide mai così chiaro come il gran Leibniz; onde mosse divisando di conciliare le dottrine di Platone e d' Aristotile, e però immaginò l' armonia prestabilita, e poi alla morale ed al dritto assegnò per principio l' utilità. Che se l' armonia prestabilita non è dimostrabile, e soggiace ad uno non confutabile dilemma, pure verissimo è sempre, che ragione e senso sono l' uomo, e che dall' una e dall' altro insieme vengono l' umane scienze, così le fisiche come le morali e civili.

La moderna sapienza, che ha per sua distintiva qualità il libero esame della ragione intorno a sè medesima ed alle cose fuori di sè, novera moltiplici magni fondatori. Fra' quali massimi Bacone, che passando a rassegna l'accumulato tesoro dello scibile indicava con quali mezzi accrescerlo di preziosi trovati. Machiavelli che investigava le cagioni e gli effetti di que' fatti onde la storia umana si forma. Galileo che scrutinava le fisiche leggi del mondo. Campanella, e Cartesio che ricercavano le leggi dello spirito umano e da queste si slanciavano ad indagare quelle degli altri esseri; difficile il decidere quali de' due avesse più fiducia nella propria ragione. Lutero s' alienò da loro, volendo il libero esame applicare ove solo ha de' limiti, senza limiti osservare, invece d' adoperare la ragione per riconoscere la legittimità dell' autorità la pose in luogo d'essa, confuse la ragione e la fede, così la stessa filosofia per lui patì sofistica e non s' avvantaggiò. La moderna sapienza non esordì presso un popolo solo, nè presso un solitario intelletto per-

chè da quattro secoli ovunque se ne apparecchiava la materia. La quale sendo in maggiore copia in Italia e vivificata da' portenti non ancora superati dell' Arti, meraviglia non è se in essa sieno stati più abbondanti i facitori dell'egregio lavoro. I progressi della filosofia da allora in poi sono innegabili come i progressi delle altre umane discipline, ma tra' progressi della filosofia e della morale e del diritto o della scienza della giustizia la storia imparziale non conterà mai i panteismi di Fichte, di Shelling, e d'Hegel. Eglino non hanno che riprodotto i sistemi di Berkeley, Bruno, Spinosa sotto l'apparato d'una novità che consiste in formole inintelligibili, in ispecie di gioco dell' infinito e del finito di proposizioni, e negazioni dommatiche. Eglino di natura poderose menti per essersi voluti troppo ambiziosamente affaticare si sono sperduti. Da quelli sistemi quando l'assolutismo e quando l'anarchia come principj dirigenti, dell' umane società si sono derivati; conciossiachè si possono tirare le più opposte conseguenze da uno incompreso o da una filatessa di contraddizioni. Quelli sistemi si sono con facilità imposti nelle scuole di Germania, chè lì gli spiriti ordinariamente se eccellono per profondità di concetti e pazienza nell' acquisto di dottrine, peccano per confusione d'idee e torcimento di giudizio, di cui porta scolpita immagine il loro idioma. Ma prestanti giureconsulti e pubblicisti della scuola storica o dell' avversa rigettano quello scempio della filosofia. Egli è danno, che lo splendido ingegno di Vittorio Cousin se ne sia invischiato, e gli è toccato di vedere, che non appena nata, è perita la fortuna del suo Ecletismo, senza che altro sistema ben determinato sia sorto a surrogarglisi in quella Francia, ove il mutare de' successi in ogni umano argomento è la sostanza della vita. Amico della patria mia sono più amico della verità e non dubito di fallare dicendo, che in Italia, ove due lustri addietro era Galluppi, ed ove sono ancora calde le ceneri di

Gioberti, e Rosmini, la filosofia ha avuto più che nelle altre parti d'Europa culto solenne. Per le dottrine di que' grandi, e per la voce viva d'altri sapienti non è da temere, che i sistemi germanici vengano a turbare le italiche menti.

SEZIONE II. — DEL VERO PRIMO E CERTO DELLA SCIENZA DELLA GIUSTIZIA

§ I. Abbiamo stabilito primo e certo Vero per l'uomo essere la coscenza della propria esistenza, ed abbiamo a ciò usufruttuato della dimostrazione ed autorità d'Agostino seguita dal Campanella. Ed or diciamo, che appunto in quel primo e certo vero d'ogni scienza umana si contiene il primo e certo vero della scienza della morale e del dritto, e come noi chiamiamo della Giustizia. Agostino, abbiamo già riferito, disse: Sono certo che io sono, e che io conosco ciò, e sono certo che queste cose io amo, e similmente che io amo me. Onde sono coesistenze e pari certezze l'essere proprio, la conoscenza dell'essere proprio, e l'amare quell'essere, e quella conoscenza, e sè medesimo conoscente; ed amare è sentire piacere, ed è insieme volere, che suppone sempre piacere o dolore. E Campanella dicendo: essere noi, e poter sapere, e volere è il certissimo principio primo, seguì Agostino e lo spiegò e chiarì, poichè dicendo; potere sapere significò, che l'essere noi è già per noi conoscenza; e dicendo volere espresse ciò che importa l'amare. Or se amare è sentire piacere, ed è insieme volere, che suppone sempre piacere o dolore; e se l'amare o il volere accompagnano sempre la coscenza della propria esistenza, e sono come ella, certissimi, il piacere o il dolore, che determinano il volere, accompagnano sempre quella coscenza, e sono, come ella, certissimi. E così è per fermo, imperocchè niuno

ha coscenza della sua esistenza se non godendo o soffrendo, l'assenza di piacere o di dolore, più o meno intensi, è assenza di coscenza di sua esistenza, come succede nello stato di sonno e quando non si sogna; poichè se si sogni non manca il piacere o il dolore. Adunque coscenza di propria esistenza primo e certissimo vero va sempre congiunta col piacere o dolore, e quinci col volere, adunque il piacere, o dolore, che determinano il volere, sono primo e certissimo vero. E siccome si vuole godere e non soffrire, si vuole essere felice e non infelice, così addimandandosi ciò che reca piacere, bene o utilità, il bene o utilità dirige il volere; ma dal volere umano derivano e dipendono le umane azioni, dunque il bene o l'utilità dirige le umane azioni e colla stessa perennità, con la quale si ha la coscenza della propria esistenza.

Che la felicità degli esseri risulti dal possedimento de' piaceri e dalla privazione de' dolori non è proprio solo degli umani, ma di qualunque abbia coscenza di sè, de' creati tutti e dello stesso Creatore; ma variano que' piaceri, e quei dolori per quei creati, che possano patirli, secondo le varia natura loro. Infiniti i piaceri di Dio, tali quali a noi non è dato di concepire perchè di concepire non è dato la natura sua; in lui è assenza di dolori, perchè altrimenti i piaceri suoi non sarebbero infiniti, non sarebbe infinita la natura sua. Soli piaceri di spirito, ed assenza di dolori di spirito formano la felicità degli esseri, che non abbiano corpo. Piaceri di spirito e di corpo, ed assenza di dolori nell'uno e nell'altro formano la felicità degli esseri, che dell'uno e dell'altro si compongono, tra' quali gli umani. Ondechè il principio dell'utilità degli uomini non è sensualità o materialità, non è idealità o spiritualità, ma è l'una e l'altra, perchè gli uomini spirito e materia sono. Ondechè è umana utilità la contemplazione dell'infinito, e la maraviglia dell'immenso creato, speculare il vero, cantare

i fasti della patria, conseguire la gloria; ed umana utilità è il cibarsi, l'abbigliarsi, l'accasare, il sollazzarsi. Umana utilità è l'amare il prossimo suo, cioè sentire piacere del piacere suo, e del dolore suo tanto dolersi da sentire piacere nel proprio sagrifizio per sollevarlo, operare gli eroismi della carità. Umana utilità è perdonare il nemico, piacere ignoto pria che l'evangelo avesse insegnato di provarlo, e che gli uomini dalla terra verso il cielo sublima. Questa utilità adunque, che io pongo a principio degli umani voleri ed azioni, è utilità che addimandare si debba Omnicomprensiva.

Ed ella non solo è qualità provvidenziale degli umani e di tutti gli esseri che hanno coscenza, ma ancora è nell'essenza del Creatore, e però appunto è qualità del mondo creato, cosciente. Dante cantò

Nè creator nè creatura mai
. . . . fu senza amore.

Del quale concetto cosmico e teistico è antesignano Leibniz. Il dritto, egli disse, è una certa morale potenza, e l'obbligazione morale necessità. Morale intendo quella la quale presso l'uomo buono equivale alla naturale..... l'uomo buono è colui che ama tutti quanto la ragione permette. La giustizia dunque, la quale virtù è reggitrice di quello affetto, definisco la carità del sapiente, cioè quella che segue i dettati della sapienza... La carità è la benevolenza universale, e la benevolenza è l'abito d'amare, o di stimare, o ciò che vale lo stesso, ricevere la felicità altrui nella sua. Così si scioglie il difficile nodo di come mai si dia amore non mercenario, il quale sia separato da speranza e timore ed ogni rispetto di utilità, cioè entra nella felicità nostra la felicità di coloro, de' quali l'utilità diletta. E siccome la stessa contemplazione delle cose belle è dilettevole, e la tavola dipinta da Raffaele ispira affetto all'intelligente, quantunque non rechi alcun censo, in guisa che negli occhi, e nei diletti si produca con un certo simulacro d'amore, così quando

la cosa bella è insieme anco capace di felicità, l'affetto si muta in vero amore. L'amore divino supera gli altri amori, quando di Dio niente può comprendersi insieme di più felice, niente di più bello, e più degno di felicità. E siccome lo stesso è di somma potenza e sapienza, così la felicità sua non solo entra nella nostra ma anco la cagiona. E perchè la sapienza debbe dirigere la carità, definisco la sapienza la stessa scienza della felicità (1). Da ciò scaturisce il dritto di natura (2), e la giurisprudenza che è la scienza delle azioni in quanto si dicono giuste o ingiuste, giusto ed ingiusto è tutto ciò, che è pubblicamente utile o dannoso. (3) E tali principii erano conseguenze in lui di quelli della natura e della grazia fondati in ragione. Intorno a' quali egli disse: La sostanza semplice primitiva, o la divinità, ha la potenza, la conoscenza, e la volontà perfette, cioè una onnipotenza, onniscienza, ed una bontà sovrane. E siccome la giustizia presa generalmente non è altra cosa, che la bontà conforme alla saggezza, così è d' uopo che v'abbia anco una giustizia sovrana in Dio: segue dalla perfezione suprema di Dio, che producendo l' universo ha scelto il migliore dei possibili.... Gli spiriti sia degli uomini sia de' genii in virtù della ragione e dell' eterna unità entrando in una specie di società con Dio, sono membri della città di Dio, cioè dello stato più perfetto governato dal migliore de' monarchi, ove non è delitto senza castigo, nè buona azione senza proporzionata ricompensa, tanta virtù e felicità quanta è possibile.... Dio sendo la più perfetta e la più felice e per conseguente la più amabile delle sostanze, e l' amore puro vero consistendo nello stato, che fa gustare del piacere nelle perfezioni e nella felicità di ciò che si ama, quell' amore

(1) Diss. Pr. de Act. Pub. §§. XI. XII.
(2) Id.
(3) Nov. Meth. P. II Spec. §. 14.

deve darci il più gran piacere, di cui si possa essere capace quando Dio ne è l'oggetto.... Dio sebbene non sensibile ai nostri sensi esterni non lascia d'essere amabile e darci grandissimo piacere. La musica c'incanta, quantunque la sua bellezza non consista che nelle convenienze de' numeri e nel conto, che noi non appercepiamo, e che l'anima non lascia di fare, delle battute e vibrazioni de' corpi sonanti, che s'incontrano con certi intervalli. L'amore di Dio ci fa godere per anticipazione della futura felicità, poichè oltre al presente piacere, ci dà la speranza e la fiducia della felicità futura. La nostra felicità non consisterà mai e non debbe consistere in un pieno godimento, ove niente sarebbe più a desiderare, e che renderebbe il nostro spirito stupido, ma in un progresso perpetuo a nuovi piaceri ed a nuovi miglioramenti. (1) E questi principii erano conseguenze di quelli della leibniziana filosofia. La monade sostanza semplice, Dio solo unità primitiva, sostanza semplice originaria, di cui produzioni sono tutte le monadi create e derivate. Lampi della divinità le anime tutte, specchi de' viventi, immagini dell'universo delle creature, e gli spiriti addipiù immagini della stessa divinità, onde immagini della sua felicità. (2) Egli certamente non è a soscriversi a tutta la leibniziana filosofia, ma essa indubitabile prova è, che il principio della utilità non è senso, può bene scaturire da'principii più trascendentali speculati dalla mente umana.

In Italia il principio leibniziano della morale e del dritto è stato abbracciato da preclarissimi scrittori. Lampredi toscano lo pose a fondamento del suo pubblico dritto universale, specie di filosofia delle legislative riformagioni praticate in tempi felici della patria sua. Spedalieri siculo maestrevolmente lo adoperò a propugnare i doveri ed i dritti dell'uomo,

(1) Princ. de la Nat. et de la Grace
(2) Princ. Phil.

e la religione cristiana come apportatrice di libertà, di civiltà, e di pace contro l'osceno ateismo, che sullo scorcio del passato secolo infuriava in Francia, e minacciava d'invadere tutta Europa; laonde egli nel filosofico concetto fu antesignano del grande scrittore del Genio del Cristianesimo. Romagnosi con quel principio spiegò la genesi della ragione penale, e come universale e necessario lo dimostrò in tutte le parti della civile filosofia, onde con evidente e potente unità sistematica le ebbe collegate.

Quel che mi pare non s'abbia fatto finora abbastanza si è, di dimostrare come la base di quel principio della giustizia sia lo stesso principio dell'umana conoscenza, la coscienza della propria esistenza, onde l'uno è così il primo vero e certo come l'altro; e che se dell'uno non si può dubitare, non si può dubitare dell'altro. Non sono io alcerto che ho fatto la dimostrazione di que' due veri, solo ho cercato d'indicare quella indispensabile connessione di loro.

§. II. Egli è stato gravissimo errore d'alcuni sostenitori del principio dell'utilità, il ridurlo a' mali ed a' beni fisici, ma è stato parimente gravissimo errore degli avversari loro il supporre quella fosse la vera natura sua, così che principio dell'utilità è materialismo non fossero, che identici concetti. Ed essendo discorso del principio dell'utilità non v'ha quasi alcuno che si dispensi di parlare di Geremia Bentham, e comunemente per ignoranza della storia della scienza gli si attribuisce l'onore dell'originalità del principio, e per superficiale cognizione del sistema suo gli s'appone un grossolano sensualismo. L'imparzialità e per gli uomini e per le cose mi conduce a dire: egli non è stato, che un solerte pratico conseguenziario d'una verità già conosciuta, con forte dialettica applicandola a confutare opposti errori, e prescrivere norme alla fattura delle leggi degli stati, specialmente delle penali. Ed il suo sistema non è un grossolano sensualismo nel significato ordinario di queste parole, imperocchè

egli tra' piaceri novera quelli della amicizia, della benevolenza, della destrezza, della buona riputazione, della speranza e simili. (1) Bentham difettò in non avere scrutinato i sommi principj dell' utilità, in guisa che egli analitico minuto in applicarla, è sommamente dommatico in istabilirla. Ad essa non diede tutta l' amplitudine sua perchè non tenne conto dell' argomento religioso; preso da un falso spirito di radicali riformagioni, dispreggiando il passato, la adoperò monca in giudicare delle leggi costituzionali degli stati; egli concedeva a' legislatori umani facoltà, che i legislatori umani non hanno, eglino sovrani de' popoli e sudditi della natura. I sistemi filosofici risguardo al principio dell' utilità, come principio di giustizia, o di morale e di dritto possono in tre specie distinguersi; quelli in cui esso è professato come il vero e l' unico, prescindendo se sia falsato per difetto d' ampia analisi o di rigorosa sintesi; quelli in cui è negato ed impugnato, ed un altro gli è surrogato; e quelli in cui con un altro si è associato, come più o meno cooperante. Questa triplice divisione è stata sin dalla stagione classica della greca filosofia e si è riprodotta sempre nell' età susseguenti. Una compiuta e meditata cognizione della storia della morale, e giuridica filosofia addimostra, che ne' sistemi de' prestanti filosofi il principio dell' utilità ha avuto o prodominio assoluto, o grande efficienza, e che sovente in alcuni non è stato rigettato se non se perchè in altri è stato travisato e svilito; il che accusa ne' primi mancanza d' esatto criterio filosofico, sendo che vi si è fatta confusione dell' abuso del vero colla realità e virtù del vero medesimo, e si sono negate queste mentre quello era da profligarsi. Che all' antichità sia stata sconosciuta la filosofia del dritto, cioè un dritto razionale indipendente dal diritto positivo de' popoli, e che esordita sia in quella parte del medio evo che si lega al rinascimento,

(3) Princ. de Legisl. c. 6.

è errata pretenzione di Giovanni Carmignani. (1) Seppure fosse certo che i Greci ed i Romani non avessero distinto il dritto dalla morale, e seppure ciò fosse un errore, mentre un vero è, che il dritto è esplicamento della morale ossia del dovere, ciò non toglierebbe che queglino un dritto filosofico non avessero riconosciuto, ed investigato. Confutazione dell' opinione di Carmignani sono la repubblica e le leggi di Platone, i governi d' Aristotile, i libri de' romani giureconsulti, le leggi e la repubblica di Cicerone.

Il vero genio scientifico mira alla pratica, teoria non mai praticabile, è teoria falsa. Ondechè l' antichissima scuola italica tenne per suo supremo obietto stabilire e diffondere la civiltà de' popoli. La quale ella movendo dall' armonia, e dalla rassomiglianza dell'anima degli uomini con Dio, riputò nella felicità loro consistesse. Così ella, la nemica maggiore del materialismo ionico, è esempio primo ed irrefragabile, che il principio dell' utilità può essere retta conseguenza del più elevato spiritualismo. Le dottrine socratiche d'ordine pratico religioso e morale su quel principio pontarono; a' sofisti, che minacciavano d' empietà e di corruzione la ellenica società, il gran maestro, secondo ci ha tramandato il suo più fedele discepolo, non seppe opporre altro di meglio, che l' utilità d' alcuni piaceri, ed il danno d' altri: non essere egli schiavo della gola del sonno nè di lascivi piaceri non avere altra più forte cagione, che quella di possedere cose più soavi, le quali nelle necessità non solo lo rallegravano, ma gli davano speranza d' un giovamento perpetuo. Quel principio fu abbracciato da Aristotile, il genio più scientifico dell' antichità, seguace di Socrate più che non fu Platone genio tramezzante tra il greco e l' orientale; i libri de' governi dello Stagirita da quel principio sono informati. Fu abbracciato da Tommaso d'Aquino il genio più scientifico del Medio

(1) Storia dell' Orig. e Progr. della filos. del dritto.

Evo, buono o reo considerò il principe, che utile o danno recasse a' suoi popoli. Fu abbracciato da Bacone, colui che tra' moderni ha avuto genio più somiglievole ad Aristotile, il quale l' osservazione e l' induzione adoperò sempre, e non l' autorità d' un savio nell' investigare e le fisiche, e le morali leggi del mondo; e Bacone ebbe a combattere non Aristotile, ma le scuole che all' autorità sua s' adagiavano, spensierate di nuove osservazioni ed induzioni. Pure le scuole solertissime furono in acuire lo spirito, e con impeto di dialettica avventurarlo a penetrare e squarciare i misteri dell' essenze delle cose, su' quali non meno di loro s' affaticano le menti ne' tempi nostri. Leibniz è il genio più scientifico, che s' abbia avuto la moderna età; e niuno ha cercato mai tanto di speculare teorie che avessero efficace pratica; onde l' armonia prestabilita, il coordinamento intellettuale e corporale dell' uomo; la felicità il fine dell' uomo, la cagione delle sue leggi, de' suoi doveri, de' suoi dritti.

E se alcuni altissimi ingegni, per lodevole proposito più che per aggiustati giudizii, un altro principio un vero, che non sia l' umana felicità, hanno pensato essere la giustizia, quando poi ad assegnare pratiche norme alle umane azioni, o ad indagare il modo, con cui le umane azioni si sono spiegate e si spiegano nel corso de' tempi e nella varietà de' luoghi, sono venuti, il principio della felicità sono stati necessitati ad adoperare. Ciò tra gli altri è toccato al sommo Vico, il quale deffini la giustizia l'ordine eterno delle cose, la ragione eterna che detta il vero eterno alla mente, e lo pose a fondamento d' ogni società, ma tosto ebbe a soggiungere: la società essere la comunicazione delle utilità, e la giustizia alla prudenza, temperanza, e fortezza comandare di dirigere le utilità; e conseguentemente sul principio dell' utilità fabbricò egli la Scienza Nuova, la grande invenzione del secolo decimo ottavo. Antonio Rosmini avendo divisato, che l' idea o nozione d' ente universale, come abbiamo già

discorso, è quella con cui la mente forma tutti i giudizii, ne trasse a conseguenza, che quella parimente produce tutti i giudizii morali, e quindi è la prima legge morale, il dettame dell'onesto e del giusto inserito nell'anima umana. Ma egli tosto s'accorse dell'insufficienza di quel dettame, il quale, se veramente esistesse ed assoluto, non avrebbe bisogno d'altro per reggere gli uomini e le società loro, ed al principio della felicità ebbe ricorso, ondo senza la scorta della eudemonologia non avrebbe avuto abilità a discernere il giusto dall'ingiusto, ed i dritti che agli uomini ed alle società ne derivano. E quel dettame suo ove dal principio della felicità venne da lui scompagnato, condusse lui integerrimo e sapiente uomo a pratiche disastrosissime proposizioni, come che niuno assoluto sovrano possa essere cacciato dal trono, così che può un cotale impunemente essere tiranno, e può essere giustizia che monarchie assolute, anzi tiranniche governino perpetuamente il mondo.

Le tre sentenze che Kant col suo imperativo categorico dettò, come bene ha osservato il Rosmini, a quest'una si riducono, ciascuno uomo operi finchè può, salvo agli altri il potere operare ugualmente. Il che significa in altri termini, ciascuno uomo ha libertà d'operare con limiti che sono segnati dalla libertà degli altri. Il Rosmini sennatamente soggiunge, che non si sà perchè la libertà abbia que'limiti, da Kant gratuitamente s'asserisce, gratuitamente dagli altri si può negare. La libertà d'operare presuppone volontà, infatti una delle tre sentenze di Kant è, la volontà d'un essere razionale si dee risguardare come legge universale. Or volontà, come lo stesso Rosmini riflette, è facoltà d'appetire così da Kant stesso definita, dunque l'imperativo categorico suppone il piacere. E Kant anco apertamente tolse forza al suo principio morale, quando il supremo bene stimò essere l'unione della perfetta felicità colla virtù. Ed io dico di più, che l'imperativo categorico di Kant,

se da un canto comprende il piacere, da un altro è lungi d'essere il vero principio della utilità, è affatto arbitrario. Conciossiachè esso non fa dipendere la volontà da'piaceri, che s'ingenerano per la natura spirituale e fisica degli uomini e per le attenenze loro cogli altri esseri, ma da sè medesima. Anzi meglio che arbitrario, è evidentemente insussistente, imperocchè la volontà non è giudizio, ma è la facoltà che ha lo spirito a determinarsi per qualche cosa secondo il suo giudizio, Kant dunque attribuisce alla volontà ciò, che di essa in niun modo è proprio.

Viva ed eloquente voce d'un vero morale assoluto veduto dalla mente, che non sia felicità, o utilità umana, è Terenzio Mamiani. Io primieramente convengo con il Mamiani, che il principio morale è quello, da cui debbano derivare e il principio giuridico ed il politico; e convengo con lui che il principio morale sia una di quelle credenze umane spontanee, universali, perpetue, incessanti, e di forma identica; non questiono se quelle qualità sieno infallibile criterio di essere qualunque credenza un vero; solo chieggo in che quel principio morale consiste? Il dire il bene morale esiste effettivamente non significa altro, se non esiste una umana credenza d'un bene morale, ma non significa punto che cosa sia un tale bene morale, il quale resta cosa ignota, e però arbitraria. Ma io spiego che cosa sia quel bene morale, la felicità degli uomini; la quale consiste nel godimento di intellettuali e corporali piaceri, perchè d'anima e di corpo sono gli uomini composti. Credenza umana, spontanea, universale, perpetua, incessante, e di forma identica è, che ciascuno non mira, che ad essere felice; ella ha tutte quelle qualità perchè s'immedesima colla coscenza della propria esistenza, primo e certo vero di tutto il genere umano. Nè uomo è stato mai, nè uomo sarà mai che per fine de' suoi voleri ed azioni abbia altro che la sua felicità, nè uomo è stato mai, nè uomo sarà mai che non abbia la credenza

di doveri e dritti suoi per aggiungerla. Prova in contrario non è che l'uomo in questa vita sua non la consegua mai, quando non si dimostri che egli invece un bene morale assoluto consegua, il che importa implicitamente che pria si dimostri che cosa quello sia. Prova in contrario non è che ne' particolari della felicità tutti gli uomini non sieno concordi, quando non si dimostri che invece in un bene morale assoluto sieno concordi. Anzi la cosa è altrimenti, il selvaggio ed il filosofo dicono, che vogliono essere felici, che godere de' piaceri è la felicità; ma dicono l'uno e l'altro parimente che cosa sia un bene morale assoluto? Lo dirà il selvaggio se non sa dirlo il filosofo? Il principio della felicità è il solo, che ha e può avere fondamenta certe, perchè esso è insito nelle qualità fondamentali immutabili dell'intelletto e del corpo degli uomini; e lo sviluppo maggiore secondo i luoghi ed i tempi dell'umane facoltà siccome non muta le qualità fondamentali dell'intelletto e del corpo, così non muta le fondamenta della felicità. Ed esso è il fine più sublime, a cui l'uomo avrebbe potuto essere destinato da Dio; la felicità infinita di Dio è, per così esprimermi, il risultato ultimo degl'infiniti attributi di Dio, onde Egli creando l'uomo di natura, che necessariamente tende ad essere felice, gli assegnò il fine che più lo approssima ad essere immagine e similitudine sua. L'uomo col lume dell'intelletto cerca di conoscere come può essere felice, e non lo è mai, nè lo sarà mai quaggiù compiutamente, poichè il lume dell'intelletto suo non può mai essere quaggiù compiuto.

Il principio dell'utilità ha ricevuto chiarimento e corroboramento dalla religione cristiana, la quale per chi sia cristiano è la verità divina ed infallibile; e per chi non lo sia, è la verità più sublime, che sia stata parlata da bocca umana. Da' libri della creazione agli evangeli, per la tradizione e pe' decreti della chiesa con maravigliosa concatena-

zione ed uniformità, ella non è che un sistema di piaceri e di dolori, di premii e di castighi, più pertinenti a questa passaggiera vita nell'Antico Testamento, più pertinenti alla vita eterna nel Nuovo, ristretta ad un popolo eletto nell'Antico, ampliata a tutto l'umano genere nel Nuovo; i dolori, che in questa vita impone, compensa coll'ineffabile piacere della pace dell'animo, e l'impone come mezzo di conquistare una felicità, cui il cuore può ardentemente sperare, ma la mente non sà concepire, la felicità infinita dell'eterna visione di Dio. Paolo scrisse a'Corinti: A ciascheduno è data la manifestazione dello spirito per utilità... nè occhio vide nè orecchio udì, nè entrò in cuor dell'uomo quali cose ha Dio preparate per coloro che lo amano. (1)

§. III. Se, come già primieramente ho detto, la verità è ciò che è per le qualità naturali o necessarie delle cose, verum ipsum factum, se la felicità degli uomini e degli esseri tutti che hanno coscenza di sè risulta dal possedimento de'piaceri, e dalla privazione de' dolori, e ciò che reca piacere, è l'utilità, così io ordino la scienza della Giustizia. Della verità la Giustizia universale è quella parte che si riferisce all'utilità degli esseri che sentono, ossia hanno coscenza, dallo Infinito che crea e provvede, all'insetto che si muove stupido sotto d'un sasso. L'utilità di Dio è la beatitudine sua, che è la sua stessa volontà; Empedocle ed Eraclito chiamarono ingiusti i crudeli trattamenti ne' bruti. La Giustizia umana è quella parte della universale, che si riferisce all'utilità dell'intiero genere degli uomini, il quale vive nel tempo e nello spazio. La Giustizia degli stati è la stessa che l'umana applicata secondo alcuni tempi ed alcuni spazii, ne'quali vive una porzione del genere degli uomini; ella dunque è compresa tutta nella umana, e non ne è che una manifestazione, ed uno svolgimento. La Giustizia degli

(1) Ep. 1. c. 12 e II.

stati si distingue in varie parti secondo i principali oggetti cui mira, e la forma del reggimento degli stati è una di esse parti. Le quali sono comprese nell'umana, quinci nell'universale, quinci nella verità, quinci sono ciò che è per le qualità naturali o necessarie delle cose. La verità in sè eterna ed infinita, come l'autore suo, agli uomini finiti nello spazio e nel tempo non si può manifestare che per gradi. La giustizia umana dunque, quella degli stati, e le sue parti hanno il principio necessariamente immoto ed unico, e le derivazioni necessariamente movibili e varie, e necessarie nella stessa movenza e varietà.

La giustizia positiva degli stati, o come comunemente addimandasi legge positiva d'un popolo, non può essere cosa diversa da quella, che è per le qualità naturali o necessarie delle cose, e che però ottimamente naturale s'appella. La positiva non ha alla naturale da aggiungere, o da detrarre, ella è la stessa, che sia appo un popolo riconosciuta o espressamente dichiarata. Espressamente dichiararla è l'ufficio della potestà legislatrice del reggimento degli stati, che è la parte precipua della costituzione de' medesimi. Onde quella potestà che ha l'imperio su d'un popolo, sta ella sotto l'imperio della natura delle cose, la quale chiede l'ubbidienza colla sanzione di gravi ed inevitabili pene. E però Ulpiano errò nella sentenza, che il dritto proprio, o civile componevasi ove alcun che al dritto comune s'aggiungesse, o detraesse (1); e meglio avvisò Tommaso d'Aquino, quando sul dritto positivo ordinato da popolo o da re disse: Se alcun che di ripugnanza in sè abbia col dritto naturale non può per la volontà umana diventare giusto; e conchiuse sull'autorità profetica delle sacre carte « Guai a' legislatori di leggi inique. » (2) Sentenza dell'Aquinate difficile a trovarsi ne' savi della gentilità, in tempi posteriori da molti scrit-

(1) PP. L. 1. t. 1. §. 6.
(2) Summa Sec. Sec. Qæst. LVII. art. II

tori sconfessata, anzi rigettata, e da moltissime potestà legislatrici manomessa. Ondechè le distinzioni, in senso d'opposizione, di giustizia e di ragione di stato, di dritto naturale e di positivo, d'utile e d'onesto, di norme ordinarie e d'eccezionali sono trovati d'arbitrio, o espedienti d'ignoranza o d'ignavia, significano il falso adoperato contro il vero, l'ingiusto contro il giusto.

Per i veri fermati il conseguimento della felicità, che è l'imperio della giustizia, non può derivare da cieco caso, o da arbitrio alcuno, bensì dalle qualità, che sono negli uomini e nelle cose, e dallo agire che facciano gli uomini secondo le medesime. Quelle qualità dunque sono le leggi secondo le quali gli uomini hanno necessità di dirigere le azioni loro per essere felici; le azioni loro risguardo a quella necessità sono i doveri; cioè gli uomini hanno necessità o doveri d'agire in una determinata maniera per essere felici, agendo in una maniera diversa sono infelici. Quella necessità non è materiale, ma è la necessità che gli uomini vedono col proprio intelletto acciò sieno felici, è una necessità morale, quindi stà bene deffinire i doveri morale necessità; la quale deffinizione non è più incerta, e feconda di contraddittorie conseguenze, come appo numero di scrittori finora è stata. Quella necessità non potendo essere adempita da un uomo che a condizione, che gli altri gliela lascino adempire, genera il dritto, cioè un potere morale sugli altri uomini. Il che significa un uomo avendo un dovere, ha un dritto affine d'eseguire il dovere, altrimenti il dovere non esisterebbe; così i dritti non sono, non possono mai essere in contrasto co' doveri. Per lo che il sistema in questa somma si raccoglie: il dritto è emanazione del dovere, l'uno e l'altro sono generati dalle leggi; da queste deriva la felicità o l'utilità Onnicomprensiva, questa è insita nell'essere umano, e si conosce dall'uomo insieme alla conoscenza di sua esistenza, la quale conoscenza

è la coscenza di se stesso, che è il suo primo e certo vero, e quindi di tutti i veri, e di tutta la scienza sua è la base, la scaturigine, e la dimostrazione. È quel vero che debbe necessariamente preesistere nell'intelletto umano al principio di contraddizione. Così il sistema dal suo principio alla sua conseguenza ultima sta strettamente collegato, è svolgimento del primo e certo vero umano.

E da quel medesimo principio della giustizia viene a determinarsi con evidenza il concetto della civiltà e del progresso delle genti. La civiltà è quando le genti posseggono grande godimento d'intellettuali, e fisici piaceri, una civiltà è maggiore d'un'altra, perchè nell'una le genti hanno un maggiore godimento che nell'altra. Il progresso perciò consiste nell'andare le genti continuamente conquistando quel maggiore godimento. Il mezzo di conquistarlo è il maggiore sviluppo delle facoltà fisiche ed intellettuali, e le prime s'attuano nel servirsi gli uomini delle cose in mezzo alle quali vivono. Così giustizia, leggi, doveri, dritti, civiltà, progresso hanno unico fondamentale principio. Per avere ignorato quello Guizot non ha saputo deffinire la civiltà, e ad un vago sentimento d'essa è stato necessitato ad arrestarsi. Per averlo ignorato Cousin ha scambiato il progresso colla storia; ha benedetto la guerra come fatale e benefica; ha maledetto la pace, come la perniciosa immobilità del genere umano; al vincitore delle grandi battaglie predatore ed omicida ha tributato onori divini; l'innocente vinto ha condannato reo. Il genio delle presenti genti europee è verso il godimento de'piaceri fisici, o come dicesi, verso gl'interessi materiali, i piaceri intellettuali, o interessi morali vanno negligentati; quel genio spiccatamente s'esprime nelle oscenità del socialismo, e minaccia rovine alla civiltà europea. Esso è più universale e signoreggiante appo gli Anglo-Americani, la schiavitù è il suo eccesso inverecondo, ed alla loro nascente civiltà non promette longeva vita. Io non

reputo, che questa lotta delle due specie d'interessi vada inevitabilmente a finire colla vittoria de' materiali, ed un rimbarbarimento de' popoli; ma affine tanto pericolo si scanzi, fa d'uopo che i morali interessi si avvalorino e si promuovano, e le due specie aggiustatamente insieme si connettano. Egli indubitabile è, che gl'interessi materiali ed i morali a vicenda s'aiutano nello sviluppo loro, ondechè la prosperità degli uni è prosperità degli altri; pure è tra la natura loro questa notabilissima differenza, che gl'interessi materiali predominando nelle menti possono tornare perniciosi a' morali, ma i morali predominandovi non possono mai recare a' materiali detrimento, bensì solo giovamento. Conciossiachè i morali nella loro generalità non attentano alla felicità d'alcuno, anzi lasciano a ciascuno intieri i mezzi, co' quali alla sua felicità provvedere, e sono quindi i veri generatori de' materiali.

Nonostante la certezza ed evidenza del principio dell'utilità, nella scienza della giustizia, e specialmente in quella degli stati le vere teorie sono difficili ad essere composte, molto più difficili che nelle scienze fisiche o naturali. Imperochè di quella fatti per indole differentissimi succedono insieme; all'agio di coloro che vogliono analizzarli non si ripetono; sono molti, complicati, e legati con molti altri lontani per tempo e per luogo. Nè da ciò segue punto, che quella scienza non possa avere teorie, le quali sono la conoscenza de' fatti generali dell'obbietto d'una scienza, o che non possa avere un sistema, il quale consiste nell'ordinamento e connessione delle teorie di una scienza; onde allegare che una scienza non può avere teorie nè sistema è una contraddizione in termini; è lo stesso che dire una scienza non è scienza. E che buone teorie provino male in pratica, come volgarmente e spesso si assevera, è assurda proposizione. Conciossiachè teorie, che male provino in pratica o debbono essere quelle, le quali non si compongono di fatti

generali, ma sono parti di umana fantasia, ed allora neanco sono buone teorie; o debbono essere quelle, le quali avvegnachè buone, pure non appartengono a quella specie di fatti, a' quali si vogliono applicare, ed allora non sono teorie di que' fatti; o a quella specie di fatti appartenendo, non si sanno a' medesimi applicare, ed allora non è che sono buone teorie, ed in pratica provano male, ma è che in pratica non si sanno porre.

Nella scienza della giustizia non solamente sono da considerarsi le qualità naturali del genere umano, e delle cose, che lo intorniano, ma eziandio l'intiera sua storia non esclusi i suoi dubbii, i suoi errori, le sue ignoranze; ed in ciò una fondamentale differenza tra quella e le fisiche scienze. Nelle scienze fisiche una verità tosto che sia conosciuta, di tutti gli errori antecedenti ad essa più non cale, poichè essi non sono esistiti nella realità delle cose; sono stati solamente opinioni della mente umana; ma nella scienza della giustizia una verità conosciuta che sia, non leva che gli errori sieno esistiti, ed abbiano operato; quegli errori dirò hanno composta una erronea giustizia. Gli uomini credevano, che il sole si movesse, la terra stesse immobile, il sangue nelle vene degli animali non circolasse, ed il sole, la terra, ed il sangue facevano altrimenti. Ma gli uomini credevano giustizia i sagrifizii umani, le persecuzioni religiose, i vincoli de'commerci; e quelli errori si traducevano in opere, e la razza umana tribolavano, sbattevano. Gli errori nella scienza della giustizia infermano le verità colle quali coesistono, ed hanno portata non solo sulle generazioni che gli abbracciano, ma anco sulle seguenti che li riconoscono, alle quali non è dato di toglierne via d'un subito le conseguenze. Un popolo che lunga pezza sia giaciuto sotto il dispotismo, o abbia gozzovigliato in licenziosi regimi, contrae vizii e si corrompe, ed un reggimento libero ed anche aggiustato e temperato, che si sostituisca, non può

tostamente da' vizii svezzarlo, e renderlo virtuoso; e siccome le umane generazioni nella loro successione s' intrecciano e si tramandano vizii e virtù, così neanco le nuove, che vengono immediate, traggono intiero il profitto dal nuovo reggimento. E quì s'attaglia la sentenza di Cicerone. « Spesso la ragione è vinta dalla natura delle repubbliche (1). Difficili tutte le scienze umane, difficilissima quella del reggimento degli stati; e quanto difficilissima altrettanto necessaria, poichè senza d' essa le civili società sono come nave in tempestoso mare senza abile nocchiero, che le timoneggi.

Bacone nel mito della Sfinge morta da Edipo si piacque di vedere la scienza dalla potenza intellettiva dell' uomo conquistata, e disse: quel mostro ben raffigurare la scienza, specialmente ove sieno congiunte la teoria e la pratica, perchè ella è sorta di mostro, che eccita l' ammirazione o piuttosto la stupida sorpresa degl' ignoranti (2). Ed io dico invece, che la scienza è la dea della bellezza sfolgorante di vivissima luce, la quale abbaglia chi è profano al suo culto, ma illumina e beatifica chi costantemente la contempla e l' adora.

(1) Republ. l. 2 c. 33.
(2) De Sapientia Vet. XXVIII.

CAPITOLO SECONDO

DELL' UGUAGLIANZA DE' DRITTI DI TUTTI GLI UOMINI.

SEZIONE I. — CONDIZIONI DELLA SCIENZA.

§ I. Il dritto sendo il potere morale, che ha ciascuno uomo su degli altri affine di conseguire la sua felicità (1), la disanima se tutti gli uomini per natura s' abbiano uguaglianza di dritti, o se alcuni ne sortiscano meno che altri, onde sieno loro inferiori, ed anco in parte soggetti o affatto inschiaviti, capitale è nella scienza che le umane società concerne. Conciossiachè basta che un'uomo in compagnia si trovi solamente con un altro per ingenerarsi appo loro, l'uno verso dell'altro, de' dritti, e tutte le attinenze complicatissime tra gli umani individui sotto qualunque aspetto si presentino, sempre i dritti loro presuppongono. Ma l'uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini nella storia non ha avuto fortuna, nella scienza la sua dimostrazione non è tale, che non manchi alcun che ad essere desiderato.

Nell' antichità non furono popoli, che non tennero più o meno numerosi uomini come loro servi, e non solo quelli che il greco chiamava barbari, ma il greco stesso ed il romano; i germani, i galli; e li tennero i popoli, che alla rovina dell' impero romano si costituirono negli stati, donde la moderna Europa è derivata. La scoverta d' America fu come un largo mercato della carne umana aperto alla trista avidità degli europei, e nel secolo decimo sesto la tratta de' neri fu legge quasi universale di tutta Europa. E se in questo

(1) Vedi il Cap. I. Sez. 2, pag. 29.

secolo è stata la probità d'abolire quella legge, ne rimangono infami fraudi e la schiavitù prevale ancora nella maggiore parte del mondo; imperciocchè ne sono immuni soltanto le civili regioni di Europa, non la Russia e la Turchia, ed alcune altre del resto del mondo ove Europei signoreggiano o discendenti loro albergano. E cosa incredibile, se cogli occhi nostri non lo vedessimo, la schiavitù con scellerata pertinacia si conserva presso un popolo, che pure pretende addimandarsi il più libero della terra.

A riprovare tanto delitto, che gli uomini hanno commesso e commettono ne' loro simili, non sono mancati mai generosi. In Grecia furono alcuni, come riferisce Aristotile, che l' impero signorile giudicarono contro natura, per umana legge essere i liberi e gli schiavi, per natura niuna differenza essere tra di loro, e tale disuguaglianza essere ingiusta perchè violenta. Ma Aristotile fu il forte propugnatore della servitù; egli moveva dal principio, che il comando e la soggezione non sono puramente condizioni necessarie, ma eziandio utilissime all' ordine universale; che ciò è stato dall' origine delle cose disposto, che sono molte specie d' esseri ordinatori, e di sottoposte nature, che il migliore di tutti i governi sarà sempre quello, che s' eserciti su' più nobili e degni soggetti, come sugli uomini anzichè sulle bestie. E da tal principio passava a quest' altro; che l' essere vivente costa d' anima e corpo, di cui per natura comanda quella e questo ubbidisce; ma che sono esseri viziati ed intieramente degeneri, in cui il corpo domina sullo spirito, costoro sono simili a' bruti, l' opere loro non escono dal giro delle corporee, nè hanno attitudine a cose migliori; questi sono che la natura vuole servi, e ad essi come ad altri viventi, giova la soggezione (2).

E queste cose, che diceva lo Stagirita non sono omai di-

(2) Polit. Lib. I. c. 2.

ventate vecchie, elle sono fresche sono cose del presente. I precipui ragionamenti, onde gli Anglo-Americani sostengono la giustizia della schiavitù, sono gli stessi che quelli d'Aristotile, la stupidità anzi la bestialità de'neri, l'incapacità delle menti loro a provvedere a' propri bisogni, l'inettitudine a migliorare, il danno che recherebbero a sè medesimi ed agli altri, se si lasciassero liberi, in somma la natura di que'miseri inferiore alla natura de' fortunati potenti, che li tengono schiavi.

Auree sentenze su l'uguaglianza di tutti gli esseri umani ci lasciò Cicerone nelle sue leggi. Egli pria considerò essere società tra gli uomini e gli Dei per il lume della ragione di cui gli uomini sono partecipi, e poi disse: che niuna cosa era tanto simile ad un'altra, tanto uguale, quanto tutti noi tra noi stessi; e che però qualunque definizione si dia dell'uomo, essa vale per tutti. E come a confutazione dell'opinione Aristotelica, che dalla eccellenza delle facoltà di alcuni, e dalla viltà di quelle d' altri argomentava la natura loro diversa di padroni, e di servi, aggiunse: non solo nelle cose rette ma anco nelle prave insigne è la simiglianza del genere umano, imperocchè tutti gl' individui suoi sono presi dalla voluttà. Onde ne conchiudeva: che degli uomini comune e pari è la ragione di vivere tra di loro, che tutti debbano tra loro condursi con una certa naturale indulgenza e benevolenza, ed anco con società di dritto. (1) Seneca sentenziò: essere impossibile che la servitù colpisse la parte più nobile dell' uomo. Egli disse: erra chi stimi la servitù sull'uomo intiero penetrare; la parte migliore di lui ne è esente. I corpi sono soggetti ed attribuiti al padrone; ma la mente è propria di sè medesima, così libera e sciolta è, che neanco da questo carcere, in cui sta chiusa, può ritenersi, onde non usi di suo impeto, e cose grandi non operi, e non vada in infinito compagna de' celesti (2). Erano quelli concetti di Cicerone i barlumi della

(1). LL. Lib. 1. c. 7. 13.

(2). De Benef. Lib. 3. c 28 29 30. Si veda ancora Epist. 47.

relig'one, che già stava per essere annunziata alle genti; erano quelli di Seneca i primi raggi di lei già rivelata pervenuti dentro nella sapienza pagana.

La parola d'uguaglianza di tutti gli uomini nel modo più solenne fu pronunziata dal Cristianesimo. Niuno de' nemici di questa religione le negherà questo vanto. Non solo disse uguaglianza, ma disse anco fraternità, disse che tutti gli uomini erano fratelli per lo corpo perchè figliuoli dello stesso padre, e della stessa madre, per lo spirito perchè a tutti soffiato da Dio creatore di loro e dell' universo. Il Cristianesimo non tenne conto della diversità delle razze per l'origine loro; conciossiachè continuazione e perfezionamento esso è della dottrina mosaica, per la quale quella diversità ci si è tramandata modificazione d'una stessa e primitiva specie. E se agli occhi soli della ragione non rischiarati da soprannaturale autorità sulle prime per l'originaria unità della specie umana gravi difficoltà si affacciano, attesa non solo la diversità de' colori, ma anco quella della conformazione della testa delle varie razze, ed attesa la superiorità spirituale, almeno finora, della razza bianca sulla nera e sull'altre tinte, pure profondandosi nello altissimo subietto gli argomenti a favore dell' unità originaria hanno prevalenza. Da un canto innegabile è, che i climi, i terreni, i nutrimenti svariati direttamente sulla fisica, e di rimando sulla intellettuale natura degli uomini influiscono; e tanto più potentemente quanto gli uomini primigenii sieno, perchè meno allora dalla educazione sono diretti ed affazzonati, la quale è la sapienza delle genti, che trapassano, comunicata a quelle che succedono. Da un altro canto parimente è innegabile, che le fondamentali qualità fisiche ed intellettuali delle varie razze sono uguali. Legge costante, non solo degli animali bensì de' vegetali tutti è, che gl' ibridi non hanno continuata fecondità, quali non producono mai, quali isteriliscono alla prima o ad alcuna prossima generazione. Ma gli uomini

delle varie razze, di quelle stesse che sembrano le più discoste, procreano tra di loro figliuoli perennemente prolifici, anzi gl' incrociamenti ingagliardiscono le generazioni; tra gli uomini veramente non sono ibridi, perciochè le varie razze sono unica umana specie. E tra tutte le intellettuali qualità comuni alle varie razze ven' ha due, le quali connettendosi colle fisiche, mentre accennano l' unità di loro specie, addimostrano come ella dispaiatissima sia da qualunque altra animale. La socialità che ha per suo alveo la famiglia, e per suo campo confinato a percorrere, ogni terra e mare; ed il linguaggio che è lo stampo sensibile, che di sè impresse nell'uomo Chi creò il mondo con pronunziare il fiat. Con Buffon, Couvier, Blumenbach, Prichard, Wiseman, e Flourens io sto per l' unità della specie umana; dottrina in tutti i modi ricca di sensi filantropici e magnanimi.

§ II. Ma la luce del vangelo durò lunghi secoli, e tenaci contrasti a penetrare intieramente nell' umana scienza. Alberico Gentile e Bodino non riputarono la servitù di taluni uomini contraria alla loro natura. Grozio e Pufendorf se non per dritto di natura, bensì per dritto civile o delle genti, la stimarono lecita istituzione, come se stia alla umana volontà che cose ingiuste per natura diventino giuste. E Vico per legge provvidenziale dell' eroica età vedeva gli empii servi de' pii; questo ed altri errori del grand' uomo dal confondere la storia colla giustizia sono provenuti. Nulladimeno tutta la moderna scienza morale e giuridica sta fondata sul presupposto dell' uguaglianza de' dritti degl' individui umani, eppure per quanto io ne sappia quel vero non è ancora ampiamente ed irrefragabilmente dimostrato nell'opere più celebrate, o lo è assai incompiutamente o è soltanto asseverato, o presunto. Se mai un tale vero e tale generosa dottrina s' ebbe propugnatori e propalatori, costoro indubitabilmente furono nel continente europeo gli Enciclopedisti; anzi il massimo merito loro si riduce ad avere fatto l' applicazione di

quel vero ad ogni particolare obietto delle scienze morali, giuridiche, e politiche nonostante le strane conseguenze, che alcuni ne ricavarono. Eglino poi ne' filosofici speculati furono di scarso conto, di scarsissimo nella storia, se s'eccettui Montesquieu sommo nella storia delle leggi positive dei popoli. Nella famosa Enciclopedia sull' uguaglianza non si trova meglio scritto, che questo:

« L' uguaglianza naturale è quella che è tra tutti gli uomini per la costituzione di loro natura solamente. Questa uguaglianza è il principio ed il fondamento della libertà.

« L' uguaglianza naturale e morale è dunque fondata sopra la costituzione della natura umana comune a tutti gli uomini che nascono, crescono, sussistono, e moiono della medesima maniera.

« Poichè la natura umana si trova la stessa in tutti gli uomini chiaro è, che secondo il dritto naturale ciascuno deve stimare e trattare gli altri come altrettanti esseri, che gli sono naturalmente uguali, cioè che sono uomini come egli è ». L' articolo è di Jaucourt, ma d' Alembert e più Diderot erano i precipui compilatori ed i direttori della grandiosa opera.

Or niuno riputerà mai essere dimostrazione della uguaglianza di diritto o morale di tutti gli uomini il dire, l'uguaglianza naturale è per la costituzione di loro natura, dunque l' uguaglianza morale o di dritto è fondata sopra la costituzione della natura umana. Quella non è che una doppia asserzione, uguale la costituzione loro naturale, uguale dunque il loro dritto. Alla prima nel modo generale, ond' è espressa, si può rispondere non è vero che è uguale nè nel corpo, nè nello spirito, i corpi sono diversi quali bianchi, quali neri, quali gialli, quali ramei, e d'altre secondarie varietà ancora; i cranii, i volti, le stature diversi ancora; diversi gl' ingegni, eccellente quello del caucasiano, vile quello del cafro e dell' ottentoto. E tra gl'individui della stessa razza non mai uno in tutto

uguale all' altro; tra la stessa prestante de' caucasiani se sono i Galilei ed i Newton sono i cretini. Ma poi perchè dalla uguaglianza di costituzione naturale segue necessariamente l'uguaglianza morale o di diritto, donde questa relazione di causa e d' effetto? non basta asserirla fa d' uopo dimostrarla, e la dimostrazione neanco è cennata, e quindi come s' asserisce così si può negare, come faceva Aristotile, e come fanno per le diverse razze gli Anglo-Americani.

Il Jaucourt aggiunge: che col giudizioso Hooker sopra il principio incontrastabile dell' uguaglianza naturale fondava egli tutti i doveri di carità d' umanità e di giustizia, a' quali gli uomini sono obbligati gli uni verso gli altri. Hooker, che scriveva sullo scorcio del secolo decimo sesto, è il capo della scuola politica inglese, la quale sul contratto fonda la civile società; scrittore di merito eminentissimo, e seguito ne' principj suoi da Locke nel Governo civile. E qui giova avvertire che il famoso contratto sociale di Rousseau, che come una opera originale si è celebrata da' francesi, e comunemente si tiene come un composto di grandi teorie di politica libertà, non è che una parafrasi del Governo Civile di Locke, più le stiracchiature, e le conseguenze esagerate ed erronee de' principii lochiani, Anzi arrogi, la filosofia degli Enciclopedisti francesi non è che la lochiana; apertamente ciò detto da d' Alembert nella sua prefazione, come il loro albero genealogico delle scienze non è che quello di Bacone con modificazioni di poco momento. Onde i francesi del secolo scorso non furono in filosofia ed in politica, che o copiatori o seguaci degl' inglesi.

E gli Enciclopedisti non tolsero a dimostrare l' uguaglianza de' dritti, che invero nè Hooker nè Locke lo fecero, ma anco l'asseverarono. Hooker nella Polizia ecclesiastica stimò l'uguaglianza degli uomini per natura essere cosa evidente per se stessa, e fuor di questione; donde poi trasse a conseguenza l' obbligazione del mutuo amore, e su questo stabilì

i doveri, e da ciò derivò le massime della giustizia e della carità. Locke, non altrimenti, contentossi di dire, che lo stato naturale dell'uomo, cioè l'anteriore alla civile società, è uno stato di perfetta libertà, niuno dipendendo dall'altro; uno stato anco d'uguaglianza, niuna cosa sendo più evidente, che quelle creature, le quali sono della medesima specie e grado promiscuamente nate in tutti i medesimi vantaggi di natura, e nell'uso delle medesime facoltà, sieno anco uguali l'una verso l'altra senza subordinazione o soggezione (1). »

Più che altri mai doveva addimostrare l'uguaglianza dei dritti degli uomini Giangiacomo Rousseau avendo scritto l'apposito discorso sull'origine della ineguaglianza di loro. Ma l'eloquente Ginevrino altro non divisò di fare, se non se immaginare uno stato di natura, in cui gli uomini fossero vissuti senza famiglia e senza proprietà, senza arti, senza mestiere alcuno, nudi, irsuti e viventi di erbe, randagi, ed armati di un bastone o d'una pietra, bestie proprio, come egli disse, e quella chiamò uguaglianza umana, ed umana beatitudine; e la famiglia, e qualunque menoma proprietà, assegnò come origine della umana disuguaglianza e dell'umana infelicità, e le civili società come continuazioni della famiglia, e della proprietà, e cagioni di disuguaglianze sempre maggiori, e di sempre maggiore infelicità; nè seppe consigliare altro di meglio per l'umanità, che tornare alle selve ed alla bestiale vita. Egli in quel paradosso non si brigò dell'uguaglianza de' dritti umani, ma dell'uguaglianza di fatto secondo lui dettato della natura, da maliziosa arte umana distrutta; anzi per lui in quello brutale ed originario stato di natura gli uomini non erano turbati da dritti, o da doveri, concetti derivati dalla magagna della famiglia e della proprietà, donde le prime disuguaglianze rampollarono.

I legislatori francesi dell'89 imbevuta la mente dell'idee

(1) Civ. Gov. l. 11. c. 2. L'opinione di Hooker è ivi riferita.

d'uguaglianza e di libertà, decretarono una dichiarazione de' dritti dell'uomo premessa alla costituzione del 91 ed in quella statuirono: Gli uomini nascono e restano liberi ed uguali ne' dritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sopra la comune utilità. (1) La Convenzione nazionale al 93 compose altra dichiarazione ed altra al 95, e nell'una e nell'altra sentenziò: I dritti dell'uomo in società sono la libertà, l'uguaglianza, la sicurezza, e la proprietà (2). Io sono lungi dal credere con Bentham e con Thiers (3), che non ha in ciò fatto che seguire Bentham, d'essere superflue ovvero dannose tali dichiarazioni; elleno furono un cominciare solennemente ed apertamente da ciò, che altrimenti sempre è da supporsi; anzi mi pare fossero state accomodatissime, quando una nazione da reggimento assoluto ad alcun libero passava. Alcune delle acerbe censure gettate dal Bentham su di quelle stimo a sproposito, conciossiachè egli cadde nel grave e fondamentale errore di negare l'esistenza di dritti naturali, inalienabili, e sacri. Reputo assennatissimi alcuni appunti di Terenzio Mamiani sulle medesime, avvegnachè non possa consentire con lui, che per la discrepanza delle opinioni su' sommi principj del dritto non tornerebbe utile, che solo in tempo avvenire comporre di siffatte dichiarazioni, al che aggiustatamente è stato risposto che allora si dovrebbe altresì dismettere la compilazione de' codici e delle carte statutali (4). Fa d'uopo osservare intanto, che nella dichiarazione dell'89 è supposto uno stato di natura, in cui gli uomini fossero vissuti liberi

(1) Art. I.

(2) Art. 2 del 93. Art. I. del 95.

(3) Bentham Soph. Anarch. Thiers, Hist. de la Révol.

(4) Quella risposta corroborata da valevolissime ragioni fu data da Emerico Amari, si vedano per una tale discussione i Saggi di filosofia civile, tolti dagli studi dell'Accademia di filosofia italica, vol. II, Genova 1833.

ed uguali per contrapposto allo stato sociale, ove sono nate le distinzioni di fatto; mentre, se uguaglianza de' dritti era nello stato di natura, debba essere nelle civili società, e le distinzioni di fatto ebbero ad essere nello stato di natura, e sono nelle civili società. Quel dettato dell'89 sente delle idee di Giangiacomo sull'origine dell'ineguaglianza degli uomini. Nelle dichiarazioni del 93 e del 95, in modo avvegnachè ambiguo, pare che agli uomini in società civile s'attribuiscano i dritti della libertà, dell'uguaglianza, della sicurezza, e della proprietà, come se fuori di essa eglino non ne avessero. Senza che, è da riflettere che la libertà ed uguaglianza propriamente non sono dritti, ma quella ed una qualità degli uomini, come vedremo, necessaria all'intiero esercizio de'dritti loro, invece che la proprietà dei beni è un dritto, e la sicurezza è solo una condizione necessaria altresì a quello intiero esercizio.

E se dalla scuola francese e dalla inglese non ricaviamo la dimostrazione desiderata neanco abbiamo da attenderla dalla Alemanna. Ahrens che nella sua filosofia del dritto ha compendiato ed esposto quanto di meglio, e di recente, e meno oscuro sia nella scienza Alemanna, pone come primo dritto dell'umana personalità quello dell'uguaglianza, ed a questa ascrive triplice sorgente, fisica, psicologica e metafisica (1). Per la fisica dice: la uguaglianza essere il risultato dell'unità del genere umano; non essere, che una sola natura umana, e per conseguente in tutti gli uomini la stessa natura; e le differenti razze non essere che specie differenti d'uomini, tutte avere gli stessi organi. Per la psicologica dice: osservarsi la stessa unità, le differenti razze avere tutte le stesse facoltà fondamentali della intelligenza, avvegnachè alcuna razza in grado più imperfetto. Tutto il che non significa altro, se non se la costituzione

(1) Par. Spec. c. I, § 3.

umana nelle sue essenziali qualità è uguale per tutti i suoi individui, è ciò che hanno anco asserito la scuola inglese e la francese; Risguardo poi all'argomento metafisico così Ahrens dice: « l'uguaglianza si fonda sopra quel gran principio che l'uomo è l'umanità, cioè l'infinità della natura umana esiste in ogni uomo; che l'essenza umana eterna esistendo in potenza in ciascuno, si sviluppa senza giammai esaurirsi nella realtà del tempo infinito. — Da ciò segue che l'umanità è l'ideale, che ciascuno uomo porta eternamente in sè..... quello ideale non può essere compreso nella sua sorgente ed in tutta la sua potenza senza l'idea di Dio come essere infinito, ed assoluto, di cui tutti gli esseri tirano la loro essenza e la loro esistenza. L'umanità vive in Dio, ed in ogni uomo è un principio divino che stabilisce l'unità, la comunità e la solidarietà tra tutti gli uomini. » Or tutto ciò in breve e chiaramente che cosa significa se non se, ciascuno è infinito, come tutta l'umanità, come Dio, ma l'infinito è uno, ma l'uno è uguale, dunque ciascuno uomo è uguale ad un altro. Ma primieramente osservo, che proprio ne' termini v'ha manifesta contraddizione, poichè i termini sono appunto l'uno ed i molti individui umani, e senza che ci fossero i molti individui non ci sarebbe d'uopo vedere come tali individui avessero uguaglianza di dritti; si pone adunque l'uno, l'infinito, come esistente nel multiplo, che sono i varii individui, s'asserisce dunque ciò che nello stesso tempo si nega; se sono molti non sono l'infinito, non sono l'uno. Quel modo di logico procedimento è l'usuale nella filosofia alemanna, per mezzo dell'infinito confondere l'uno col multiplo. Levando il tenebroso frasario, ciò o significa il panteismo, o non significa cosa alcuna. Ma per mezzo dell'infinito applicato agl'individui umani, nulla mai si può spiegare e dimostrare poichè l'infinito per lo spirito umano non è che idea negativa; io sfido tutta la scuola alemanna e chi la segue a

deffinire in altro modo l'infinito, se non un ente che nulla abbia del finito. Ma ammessa anco l'assurdità del panteismo, una volta che si tratta delle sue varie manifestazioni, e non d'esse risguardo al tutto, ma d'esse nelle attinenze loro, fa d'uopo che all'idea dell'infinito si rinunzi come mezzo di dimostrazione, poichè altrimenti si cambiano tosto i termini della questione, si confonde il multiplo coll'uno; come si cambia nella nostra questione, ove cercando se le varie manifestazioni, individui umani, se questo multiplo abbiano una qualità uguale, i dritti, si risponde eglino sono uno, cioè non si scioglie la quistione, ma si cambia il termine, su cui sta tutta la questione, anzi si leva totalmente il termine della medesima.

La scuola italiana rivendica a sè d'avere fatto meglio che altri, d'avere fatto assai in questa materia. Antonio Genovesi s'accorse, che non aveva valore di prova l'asserirsi la natura degli uomini è uguale, uguali dunque sono i dritti loro; ma non ponendo netto il principio della felicità abbindolandolo con quello dell'ordine dell'universo e de' piani suoi come s'esprimeva, per quanto ingegnosamente si studiasse non riuscì nel lodevole proposito. Nulladimeno egli con esattezza distinse i dritti dagli oggetti, su'quali si spiegano (1). Spedalieri è stato il primo che ha veduto chiaro su quale principio stava fondata l'uguaglianza de' dritti. Quel principio è la felicità, quello stesso della giustizia abbracciato da lui; il quale perchè è quello della giustizia debbe essere eziandio quello dell'uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini. Spedalieri disse: « In qualsivoglia stato gli uomini debbono essere costituiti in perfetta uguaglianza di diritto e di obbligazioni naturali. Ne dubitate? Riflettete che a tutti gli uomini è proposto dalla natura lo stesso fine della felicità, e che questo essendo il principio de' dritti, e delle obbligazioni naturali, tutti gli uomini per conseguenza

(1) Diceosina, lib. I. c. 3. § VI e seg.

avere debbono gli stessi dritti, e le stesse obbligazioni. » (1) Romagnosi col principio medesimo, e traendo partito da alcune osservazioni del Genovesi solertemente è andato avanti nella dimostrazione dell' importante vero. Egli sin dalla fine del secolo scorso, veggendo come l' idee d'uguaglianza e di libertà, proclamate dalle assemblee di Francia, traevano a conseguenze false e perniciose le disaccorte moltitudini, conciossiachè dalla uguaglianza di dritto facevano loro argomentare quella di fatto, e dalla libertà, che è l'attuazione della uguaglianza, l'insubordinazione ad ogni legittima potestà, cercò in un modo piano, e per mezzo di esempi alla parabolica di determinare l' idea d'uguaglianza e libertà, che facilmente le moltitudini comprendessero (2). Ma poscia imprese la scientifica dimostrazione. Ed egli primieramente riconobbe, come verissimo è, che dallo stato reale di fatto della costituzione naturale dell'uomo non si può dimostrare l'uguaglianza di dritto tra uomo, ed uomo; poichè quello stato di fatto disparità, anzichè uguaglianza tra uomo ed uomo offre, e nel fisico e nell'intellettuale, non essendovi affatto un uomo uguale ad un altro. E però chiamò petizione di principio, ed a ragione, il dire che nonostante quella disuguaglianza di fatto, gli uomini debbano essere indipendenti gli uni dagli altri; anzi a motivo di quella l'uno per natura dovrebbe essere padrone, e l'altro servo, eccetto che non si trovi un mezzo termine che concilii la disuguaglianza reale di fatto colla uguaglianza effettiva di ragione, e senza un tal mezzo termine l'argomento si riduce a questo: l'uomo è indipendente da ogni altro, perchè si suppone pari all' altro, e questa parità è appunto che si debbe provare. Quindi procedette con osservare, che fra gl'individui umani sono un complesso di somiglianze essenziali e di differenze modali, e che

(1) De' Dritti dell'uomo, t. I. c. VII.

(2) Due Memorie intitolate, l'una Che cosa è uguaglianza, l' altra Che cosa è libertà.

sopra le somiglianze essenziali, costanti, e perpetue si fonda la parità ricercata; egli opinò, ma senza intiera fidanza, che quella parità potesse logicamente far conciliare la disuguaglianza di fatto colla uguaglianza di dritto. Io invero credo che non è sufficiente, poichè sempre si potrebbe rispondere quelle differenze modali bastano a partorire differenze di dritti. Ed il Romagnosi stesso quindi disse: il vero mezzo termine non è ancora colto. Onde egli si fece a distinguere il dritto considerato in sè stesso, e l'oggetto del dritto, che è la cosa su cui esso versa, ed a distinguere l'autorità propria di dritto e la potenza interiore ed esteriore personale, onde esercitare quella autorità. Riflettè l'uguaglianza dovere essere ne' dritti, e non negli oggetti, su cui versano, e la natura avere compartito una autorità propria di dritto, ossia un dominio, una libertà, una tutela per procacciare la propria conservazione, accoppiata al personale perfezionamento. Osservò quella verità fondamentale non potere soffrire eccezione, se vuolsi negare al debole, debba anco negarsi al forte. Conchiuse, e questo è il vero mezzo termine: « Sì l' uno che l'altro cercano il loro meglio ed hanno rispettivamente diritto a' mezzi della loro rispettiva conservazione ». Questo è il vero mezzo termine, questo io aggiungo, è l'identico, questo io dico in parole più esplicite collo Spedalieri si risolve nel principio dell' utilità. Per mezzo del quale inteso nell' amplitudine da me già esposta, puossi dare dell' uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini dimostrazione così compiuta e chiara, che non si è fatto.

SEZIONE II. — DIMOSTRAZIONE.

§ I. Tutti gli uomini hanno coscenza della propria esistenza la quale è inseparabile da' piaceri e da dolori, piaceri e dolori di spirito, piaceri e dolori di corpo, tutti vogliono

(1) Assunto primo della scienza del dritto naturale, § 22.

avere gli uni e scanzare gli altri (1) tutti vogliono essere felici, qualunque sieno le varietà de' corpi loro, e delle loro intellettuali facoltà, il bianco ed il nero, il giallo, il rameo il meticcio, quegli che ha la fronte elevata, o depressa, l'ingegno sublime o vile, il cuore virtuoso o corrotto. Ciascuno quindi dalla natura è necessitato, ha il dovere di praticare ciò che gli rechi piacere e gli scanzi dolore; ciascuno dunque ha il diritto, il potere morale di praticare ciò che gli rechi piacere o gli scanzi dolore, poichè il diritto è il potere morale che ha ciascuno sugli altri acciò esegua il suo dovere.

Ma se alcuno non sia uguale ne' dritti, come ogni altro, egli manca del mezzo di praticare ciò che gli rechi piacere o scanzi dolori, del mezzo di soddisfare alla tendenza d'essere felice. Il fine di conseguire la felicità sendo identico presso tutti gli uomini, identici sono i dritti presso tutti loro, perchè essi ne sono necessaria conseguenza. Resta quinci a coloro che negano l'uguaglianza de' dritti il dimostrare, che da cosa identica vengano conseguenze diverse. Coloro i quali hanno derivato i dritti umani da una o più qualità umane, che non sono identiche presso tutti gli uomini, non hanno avuto abilità, per quanto ne sieno stati desiderosissimi, a dimostrare che quelli nulladimeno sono uguali per tutti; ma derivando noi i dritti umani da identica qualità umana, anzi dal fine stesso degli uomini identico a tutti, ci pare non sarà dato ad alcuno, per quanto capziosamente s'affatichi, di dimostrare, che nulladimeno quelli sono diversi presso gli umani individui.

E si consideri, che i piaceri non solo sono del corpo ma anco dello spirito, che tra quelli dello spirito è l'amare i suoi simili, il godere del godimento degli altri, fare sua la felicità altrui. E marito e moglie, che s'amano l'un l'altro,

(1) Vedi cap. I Sez. Sec.

ed amano i figliuoli loro, ed i figliuoli che amano i genitori, vogliono reciprocamente, che abbiano l'uguaglianza de' dritti, che non ne abbiano meno che gli altri, che degli altri non sieno servi; sono disumanati quelli che non sentano dolore in vedere tali carissimi gemere in servitù, in vedervi gemere i proprii fratelli, ed altri loro congiunti per sangue, o per dolci vincoli d'amicizia; e tali sentimenti diventano più forti e più comuni come gli uomini diventano più civili.

E come più nella civiltà gli uomini s'inoltrano, ed il lor cuore si migliora, se si sente il desiderio del bene degli altri, se quello di beneficare gli altri, tanto più il desiderio, anzi il bisogno di non vedere gli altri soffrire; e se altri non abbiano uguali i dritti, se sieno in servitù, sono nello stato più intiero di patimenti. Io stimo, che a ciascuno di noi gente civile torna molesto nel cuore il leggere, che l'Ateniese ad una ruota legava il servo fuggitivo, e colla frusta gli lacerava le carni, che col ferro rovente gli marchiava la fronte; che lo Spartano ingiungeva a' giovani di spargersi nelle campagne ed appiattarsi, e di pugnale a tradimento la notte scannare quanti Iloti incontrassero; e che gli Efori, il primo magistrato dello stato, inauguravano l'ufficio loro concedendo a ciascuno cittadino d'ucciderli impunemente; il timore era il consigliero di tanta ferina prodigalità dell'umana vita. A ciascuno di noi gente civile torna molesto il leggere, che il Romano fu anco più arbitrario e più crudele dispositore della vita de' servi suoi; Flaminio senatore che faceva uccidere uno schiavo solo per porgere lo spettacolo dell'omicidio ad un suo piacentiere, che non ne aveva mai veduto; Pollione l'amico d'Augusto, che civanzava sue piscine delle carni degli schiavi che vi gettava. E più molesto torna, affligentissimo il sapere, che in questi nostri giorni negli Stati Uniti d'America strazii, delitti, uccisioni d'ogni maniera si commettono ne'neri, si brucia vivo a fuoco lento un uomo, e si osa di chiamarli legittime facoltà, ed utili provvidenze; s'osa

quotidianamente nel consesso di quelli stati proporre, che in alcuno, ove la schiavitù non è, sia lecito l'introdurla. Io non credo alla civiltà di que' paesi, ove vige il più selvaggio degli ordinamenti; il quale non può mancare di corrompere, e d'invilire i superbi che ne fanno il loro prò. Nè io credo alla durata della libertà di quegli stati; perciochè la schiavitù è già cagione perenne di discordia, che in duo fieramente li divide; e più o meno presto, se loro mancherà il senno d'abolirla, uno Spartaco sorgerà, che di quelle macchiate libertà farà un mucchio di rovine per piantarvi su un trono di Nerone. Onesti ed oculati americani già avvertono come il consorzio loro si trascina a precipizio. Parlando degli eccessi che si praticano contro gli schiavi, sfrenatamente violandosi le stesse leggi vigenti della federazione, Channing dice: « Egli è un fatto incontrastabile, che la confidenza, che mettono nelle nostre libere istituzioni un gran numero d'uomini riflessivi, ha molto diminuito. Alcuni ne disperano. Questa prima colonna della pubblica libertà, la confidenza mutua de' cittadini è scossa. Si diffonde l'opinione che fa d'uopo cercare la sicurezza di nostra vita e di nostri beni in un governo più forte. Della gente, che in pubblico parlano della stabilità delle nostre istituzioni, annunziano secretamente i loro dubbii, e forse il loro disprezzo (1). » Per altri che de'dritti e della giustizia tengono altro principio, che il nostro, que'delitti e quelle crudeltà, quelle afflizioni degli animi gentili, que'pericoli d'una società, non si noverano tra gli argomenti dell'uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini, ma quali sentimenti di pietosi cuori, e ragioni onde prudentemente reggersi uno stato; per noi sono tutti dimostrazione della verità dell'uguaglianza de' dritti di tutti. Per cotestoro fornire i propri bisogni del corpo, coltivare la propria mente, amare

(1) De l'Esclavage, lettre a M. Clay sur l'Annexion du Texas aux Etats-Unis, § V, trad. Franc. de Éd. Laboulaye.

i figliuoli, onorare i genitori, beneficare i simili, sacrificarsi per la patria, punire i rei, osservare i virtuosi, celebrare gli eroi, speculare il vero, ordinare e dirigere gli stati, adorare il Creatore, hanno principj varii, ne hanno opposti; per noi tutte quelle, e le altre cognizioni, voleri, ed opere umane ne hanno un solo la felicità degli esseri umani, il principio della Giustizia; e larga scaturigine sono di dritti uguali per tutti.

E per le quali cose dette si viene altresì a scoprire questo vero; che gli avanzamenti della civiltà non feriscono quella uguaglianza, ma anzi per i sentimenti di maggiore benevolenza reciproca, che suscitano negli animi umani, e le norme che danno, onde reggere e prosperare gli stati, la confermano, e con evidenza base d'ogni umano consorzio la pongono.

La schiavitù è la massima disuguaglianza de' dritti, perchè è la negazione di tutti, ma siccome molti sono i dritti così varii gradi sono di disuguaglianza, secondo i dritti di cui vengano gli uomini privati. La vera uguaglianza consiste nel potere ciascuno fare tutto ciò, che egli giudica conveniente a soddisfare la sua tendenza ad essere felice, e che non offende gli altri. Sono quelle due condizioni proprie della natura della stessa uguaglianza, e senza le quali essa viene conculcata. Imperocchè da osservare è sull'una: che se ciascuno non possa fare tutto ciò, che giudica conveniente a soddisfare la sua tendenza ad essere felice, vuol dire, che egli dipenderà dal giudizio d' altri, ed allora questi avrà potestà su di lui, ed i dritti loro non saranno più uguali. Sull'altra è da osservare: se ciascuno possa fare ciò che giudica conveniente a soddisfare la sua tendenza ad essere felice, anco offendendo gli altri, costoro dipenderanno da lui in tutto ciò che egli stimerà; egli potrà godere a danno loro; i dritti loro non sono uguali. Quindi l' uguaglianza de' dritti necessariamente porta seco il limite loro in ciascuno, e tanto tra gli uomini che convivono

in una politica società, cioè sotto una stessa suprema potestà, quanto tra gli uomini che convivono nello stato di natura, quale è quello di famiglia, e l'altro in cui sono tra di loro queglino, che appartengono a diverse politiche società. Quindi l'uguaglianza de' dritti conferisce a ciascuno il dritto di respingere gli attentati degli altri contro i dritti suoi, ed altrimenti l'uguaglianza più non sarebbe, e però il dritto di ridurre gli attentatori in condizione, che non vagliano a riuscire nei colpevoli propositi. Allora soltanto è che nel mondo la fisica forza assume virtù di dritto. Dal che deriva tutto il sistema penale, il quale, avvegnachè muova dallo stesso principio, svariatamente si spiega appo i conviventi nello stato di natura, ed appo i conviventi in politica società, in questa per mezzo di pubblici magistrati, in quello per mezzo ove della paterna potestà, ove della guerra (1).

Dimostrata l'uguaglianza de' dritti e le due sue indispensabili condizioni, dimostrata in uno è la libertà. Conciossiachè uguaglianza e libertà realmente non sono diverse cose; la libertà in generale è l'uguaglianza de' dritti nell'esercizio loro. Il che significa, se gli uomini sono uguali ne' dritti, sono liberi di fare ciò, che giudicano per sè conveniente, purchè gli altri non offendano: la servitù, se è l'estremo grado della disuguaglianza, è l'assoluta mancanza della libertà, e la libertà ha gli stessi limiti dell'uguaglianza. Nulladimeno negli uomini le azioni derivando da'voleri, ed i voleri dalle cognizioni, la libertà degli uomini può in tutte tre quelle facoltà essere violata. E quì s'attagliano bene queste parole di Maria Pagano: « Se mai venga l'azione, impedita, cioè l'esecuzione del volere, la libertà si attacca nell'effetto. E ciò addiviene ogni qual volta soffrano violenza le fisiche forze dell'uomo, e il corpo si muova, o faccia stare altrimenti, che dal volere dell'animo sia determinato.

(1) Tratteremo lungamente in appresso del vero stato di natura, e delle sue differenze dalla civile società.

Ma nel fonte istesso alla libertà si arreca violenza, quando si assalti o la volontà, o la ragione. Sempre che allo spirito si fa presente un efficacissimo motivo di oprare, che a se medesima non forma la mente, ma viene dal di fuori, cotesta bella e divina proprietà dell' uomo ne rimane offesa. Lo spirito allora non già determina sè stesso, ma ben da quello estrinseco motivo determinato viene.

Il dolore ed il piacere sono le due uniche molli degli animali tutti. Or chiunque ci arrechi, o ci faccia temere un dolore, o sperare un piacere, fa nascere nell'animo nostro un motivo, che lo dirige a suo talento. La seduzione non meno che il timore sono i ferali stromenti della servitù. L'oro, che versava Augusto dall' usurpato trono, non meno che lo spavento, che di poi ispirò Tiberio colle stragi e colle morti, servirono di base all' imperiale dispotismo. L' oro si converse in illustri ceppi, ed onorate catene, ed il terrore a' delusi schiavi strinse que' legami, a' quali eransi di già avvezzi. La corruzione però, che entrando nell' interno dello spirito ne discioglie il vigore, più che la forza, che ne comprime l' elatere, l' avvilisce, e degrada (1). » Ondechè l'uguaglianza e la libertà sono parimente l'opposito e d'ogni dispotismo e d'ogni anarchia. Ondechè l'ordine vero degli umani consorzii non è che il vero stato dell'uguaglianza e della libertà, il vero opposito del dispotismo e dell' anarchia. Uguaglianza, libertà, ordino, sono identiche cose, le quali differenziano soltanto nel modo d' esprimersi, o di mettersi in atto, e però mentiscono coloro che l' anarchia addimandano libertà, e quegli altri che il dispotismo addimandano ordine.

§. II. E se v' è l' uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini e la loro libertà, è, e debbe essere la disuguaglianza dei fatti, la quale necessariamente scaturisce dalla uguaglianza e libertà, e però se mai si distrugesse, quelle si distruge-

(1) Saggi politici, V. 3. C. XII.

rebbero. Se è per natura che tutti gli uomini hanno tendenza ad essere felici, e che senza l'uguaglianza de' dritti non è dato loro di soddisfare quella, per natura è che le facoltà fisiche ed intellettuali sono in ciascuno di loro diverse che in ogni altro, e per natura è parimente che diversi sono gli oggetti, in cui eglino vivono, ove climi caldi, ove freddi, ove temperati; ove terre feraci, ove sterili, ove montuose, ove piane, ove abbondevoli ove scarse d' acque, ove da mari frastagliate, ove da mari rimotissime. Ciascuno adunque per l'uguaglianza e la libertà sua, e secondo la varietà di sue facoltà, e degli esteriori oggetti, si darà a quel lavoro ed in quel modo, che riputerà a sè più utile; e nell'elezione sua potrà bene avvisarsi e potrà ingannarsi. Alcuno sarà un agricoltore opulento, un altro povero, perchè quegli avrà più abilità, perchè la sua terra sarà stata più fertile, perchè avrà avute più copiose piogge. Uno navigherà, bene guiderà la nave, giungerà celermente ad un lido, farà vantaggioso traffico e s'arricchirà; un altro naufragherà per sua imperizia o per la sciagura di tempesta, salverà la vita, e tornerà misero al luogo natio. Due si consacreranno alle scienze, alle lettere, o all'arti del bello, l'uno tapino di mente poco o nulla imparerà, resterà ignorato, l'altro dotato di naturale facondia sarà Cicerone o Bossuet, o di retto e penetrativo giudizio sarà Archimede o Newton, o pieno di fervida fantasia e del profondo sentimento del bello sarà Omero o Dante, sarà Fidia o Raffaello, sarà Rossini o Bellini. Levare la diversità de' fatti importerebbe, che non sarebbero più nè dotti, nè ignoranti, nè ricchi, nè poveri, o almeno che tutti sarebbero e dotti e ricchi alla medesima stregua, il che perpetuamente impossibile sarà l'effettuare; ed in una qualunque guisa il tentarlo sarà intaccare ora un dritto all'uno, ora un dritto ad un altro, più o meno ingiuriare l'uguaglianza e la libertà.

Contro la disuguaglianza del bene dell' intelletto universalmente si tiene che non c'è da pretendere; ma non così contro quella de' beni materiali, e spesso quasi offesa dell' uguaglianza de' dritti si considera. Certamente non si negherà che la miseria d' alcuni sia, nonostante che forniti d' ingegno e validi di corpo, sovente perchè fu miseria a' genitori loro. Pure da confessare è, che come le società vanno in civiltà progredendo, uomini di spiriti non mogi, o di persona non cagionevole, che nati miseri, miseri restino, sono sempre più rari. E da confessare parimente è, che togliere la disuguaglianza delle fortune impossibile torna, anco tra coloro che sieno dapprima in istessissime condizioni d' ogni cosa. S' assegnino a due individui due uguali estensioni di terreno, l' una da costa all' altra con due uguali abituri, cogli uguali strumenti di lavoro, e ciascuno colla sua moglie, tutti dell' uguale età e della uguale razza; incipienti famiglie agricole nella massima uguaglianza di beni. Ma l' uno sarà meno robusto dell' altro, o meno ingegnoso, quindi meno acconciamente arerà la terra, meno opportunamente vi getterà le sementi; la moglie dell' uno sarà inferma, o egli indebolirà, quindi meno potrà attendere alla coltura, l' uno quinci meno abbondante raccolta avrà che l' altro, onde una prima disuguaglianza. E poscia all' uno nasceranno molti figliuoli, un solo nascerà all' altro; e quegli dovendo alimentarne molti, la raccolta del suo campo per lui sarà scarsa, per l' altro soprabbondante, onde nuova disuguaglianza. Ed esse non vengono da tristizie umane, ed esse sono inevitabili, eccetto che non si voglia levare all' uno porzione del suo per darla all' altro, cioè non si voglia offendere l' uguaglianza de' dritti. Or se tante disuguaglianze di fatti sorgono naturalmente tra due agricole famiglie incipienti in tanta uguaglianza di loro numero, e della quantità e qualità degli oggetti esteriori; quante sorgere ne debbono tra moltitudine d' uomini dati a varietà moltissima d' industria e d' arti, di scienze e di lettere?

E qui fa d'uopo, che si rifletta, che quanto le disuguaglianze de' fatti sono maggiori tanto maggiore risulta l'offesa dell' uguaglianza de' dritti, ove quelle disuguaglianze si cerchino di parificare colla forza. Se tra due agricoltori uno possegga dieci moggia di grano ed uno otto, a parificare una tale differenza non si toglierebbe all' uno che un decimo del suo, quindi un decimo di mezzi, onde soddisfare a' bisogni suoi e della sua famiglia. Ma se tra due, uno sia trafficante dovizioso di migliaia, ed un altro possessore di poche centinaia di scudi, a parificare tale differenza si toglierebbe all' uno delle migliaia, qnindi ampissimi mezzi di soddisfare a' bisogni suoi e della sua famiglia.

Desiderabilissimo, che tanta diversità di mezzi di vita non sia tra gli uomini, e che tutti ne sieno a dovizia provveduti; pure la diversità di quelli è volontà di natura come la diversità delle facoltà degli uomini e delle qualità degli esteriori oggetti, che ne sono la cagione. Io non so se l' uguaglianza de' fatti sendo per natura come l' ugnaglianza de'dritti sarebbe un mondo umano migliore; co' principii del soprannaturale credente in Dio ottimo massimo dirò con Leibniz, che nò. Ma agli uomini non è dato di mutare la natura, come non è dato di creare il menomo bricciolo; bensì solo d'usare nel modo più accomodato a' bisogni loro e colla ragione loro di quanto creato si trova. Quindi se da un canto certo è che col crescere della civiltà, ed il comporsi migliori istituti degli stati i mezzi di soddisfare a' propri bisogni mancano a minore numero d'uomini; da un altro certo è, che le disuguaglianze de'fatti non cesseranno giammai, e ciò per me non è un male, male è solo che alcuno non s' abbia i mezzi di soddisfare a' bisogni suoi. Anzi dico, che le maggiori franchigie, che s'introducono nel reggimento degli stati, e quindi la maggiore libertà, che ciascuno cittadino acquista nell' esercizio delle sue facoltà non recano seco, che le disuguaglianze de' beni diminuiscano, ma che la quantità de' beni meglio

accompagnino le qualità degl' individui umani. E la natura ne' dettati suoi è così suprema ed imperiosa, che non permette mai che utile si provi il ribellarsi contro a lei. Quando si voglia a dispetto dell' uguaglianza de' dritti e della libertà le svariate fortune parificare colla violenza d'armi o di leggi, le fortune di tutti si sciupano, e coloro che ne possedevano assai scarse patiscono più, che queglino che ne erano forniti a dovizia; conciossiachè agli uni detraendosi alcun poco manca il bisognevole; agli altri scemandosi anco molto, alcuna cosa sempre resta. I Gracchi non arricchiscono ma immiscriscono i popoli, non li affratellano ma li scindono, così vengono pria le proscrizioni de' Silla e de' Marii, e poi il giogo lungo de' Cesari.

La sicurezza è condizione necessaria all' intiero esercizio de' dritti. La sicurezza è risguardo al presente ed all' avvenire; per l' uno importa che tanto l' uguaglianza de' dritti, e la libertà, quanto la disuguaglianza de' fatti non ricevano ingiuria, quindi è l' effettuazione della loro inviolabilità; per l' altro importa che gli uomini non temano che quelle sieno per ricevere ingiuria; quindi è una persuasione che gli uomini ricavano dalle circostanze, in cui trovansi. All' intero esercizio de' dritti non basta, che al momento non sieno manomessi, fa d' uopo che si ritenga che non lo saranno in appresso, il solo contrario sospetto lo restringe e lo guasta. Nel possedimento d' ogni maniera beni gli uomini possono essere infelicissimi per timore solo, che di tutti o di parte ne saranno privati. Bentham più che altri ha apprezzato la portata del sentimento della sicurezza, ed Aspettazione l'ha addimandato. (1) E quello indubitabilmente è precipuo argomento, onde un consorzio incivilito da un selvaggio, o barbaro va distinto, ed è la ragione, come ci toccherà d' ampiamente discorrere, dell' origine e mantenimento delle politiche so-

(1) *Attente,* Princip. de Législ. cap. VII, par Dumont.

cietà. Nulladimeno eccessiva è l' asserzione di Bentham, che senza le leggi di quelle non è possibile agli uomini d' ottenere sicurezza. Conciossiachè non è vero, che gli uomini non sentano altro motivo di non nuocersi, che le pene minacciate da una suprema politica potestà. Se in loro è sovente il godimento di beneficare alcuni, è più sovente ancora quello di non nuocere agli altri; senza che la credenza in un Dio, che premia e castiga, è grande cagione di universale sicurezza.

CAPITOLO TERZO

DELLA FAMIGLIA

§. I. Gli uomini venuti sulla terra gli ultimi de' creati, come la storia tramandataci da Mosè, e le scientifiche cognizioni mirabilmente d'accordo dimostrano, i più perfetti, o se altrimenti piaccia i meno imperfetti di quanti già erano animali, e su' quali destinati erano a dominare, da' naturali ed inevitabili bisogni fisici e morali souo stati condotti alla società di famiglia. Il bisogno dell'amore de' due sessi presso gli uomini è continuo per gran parte della vita, donde la convenienza di vivere i due sessi riuniti, mentre che gli altri animali a date stagioni con intervalli sentono l'amore carnale. L'avvicinamento de' diversi sessi per la procreazione, basta a' più degli animali affine perpetuino la specie loro; a pochissimi fa d'uopo ancora di qualche breve durata di compagnia; quell' avvicinamento non solo, ma altresì convivenza lunga fa d'uopo agli uomini affine la loro perpetuino, ed in uno migliorino. Conciossiachè più delicata e necessitosa di soccorsi al nascere e per parecchi anni primitivi della vita si trova la prole degli uomini, che non quella degli altri animali; in guisa tale che a ben fornirvi e le cure della madre e quelle del padre sono di mestieri; oltrechè in alcuni tempi della pregnezza la donna poco abile diventa a provvedere a se medesima, e meno ancora a' figliuoli che già abbia. Se le cure de' genitori sono necessarie a' figliuoli per vivere, le cure de' figliuoli adulti necessarie sono a' genitori nella vecchiezza, ctà, in cui le forze mancano per potere ciascuno ben soddisfare da se solo a' propri bisogni. E non solo tali condizioni fisiche, ma anco altre spirituali o morali inducono gli uomini alla società di famiglia; fatto indubitabile è, che l'uomo e la donna oltre l'istinto naturale

alla procreazione, sentono degli affetti l'un per l'altro morali, ignoti agli altri animali, che non solo la madre, come negli altri animali, ma anco il padre sente affetto pe' figliuoli, nelle Sacre Carte sta scritto: hæc est lex Adam; ed i figliuoli, che non s'osserva negli altri animali, sentono affetto pe' genitori. I quali affetti sendo naturali e propri della generalità degli uomini, chi ne sia spoglio, come mostruosa eccezione, essere snaturato s'addimanda.

Uomini viventi randagi e di vaga venere ferina se sieno stati sulla terra e sieno tuttora, si contano in numero sparutissimo. E quello non è lo stato prestante di natura, bensì alcun tralignato; quelli sono individui che io chiamo estravaganti nell' ordine generale dell' umanità, come *extravagantia naturæ* de' mostri fisici disse Bacone: Quello non è lo stato, come a Rousseau attalentò, ove meglio gli uomini sieno vissuti, ed ove sarebbe desiderabile cosa, che tornassero a vivere, ma quello ove sono vissuti miserissimi per mancanza di mezzi onde provvedere a' bisogni della vita, e sviluppare le facoltà dell' intelletto, ed i sentimenti del cuore, ove la ragione è stata in loro smarrita, e la mente si è così abbassata, che con quella d'alcuni bruti è ita a comunarsi. E per fermo io non credo che tutto il genere umano sia una volta stato in tanto avvilimento, poichè dalle sue qualità naturali e dal successivo loro svolgimento non rilevo cotanta deplorabile necessità, e stando all' antichissima Storia Mosaica che tale soggetto particolareggia, la società di famiglia coeva all'origine del genere umano è da considerarsi. Ma seppure pochi uomini nella società di famiglia sieno stati, ed i più sieno in sciolta e bestiale vita andati, certo è che lo stato civile del genere umano colla famiglia si è iniziato, e senza quella non sarebbe mai cominciato e molto meno sarebbe avanzato. Niuno più di Vico vide chiaramente questo vero, imperocchè tra i principj universali, ed eterni di tutte le nazioni pose i matrimonii, e così disse: « Or poichè

questo mondo di nazioni è egli stato fatto dagli uomini vediamo in quali cose hanno con perpetuità convenuto, e tuttavia vi convengono tutti gli uomini; perchè tali cose ne potranno dare i principj universali ed eterni, quali devono essere d'ogni scienza, sopra i quali tutte sursero e tutte vi si conservano le Nazioni.

Osserviamo tutte le nazioni così barbare, come umane, quantunque per immensi spazi di luoghi e tempi tra loro lontane, divisamente fondate, custodire questi tre umani costumi: che tutte hanno qualche religione, tutte contraggono matrimoni solenni, tutte seppelliscono i loro morti; nè tra nazioni, quantunque selvagge e crude, si celebrano azioni umane con più ricercate cerimonie e più consagrate solennità, che religioni, matrimoni e sepolture: che per la dignità, che idee uniformi nate tra popoli sconosciuti tra loro, debbono avere il principio comune di vero, dee essere stato dettato a tutte, che da queste tre cose cominciò appo tutte la umanità; e perciò si debbono santissimamente custodire da tutte, perchè il mondo non s'infierisca e si rinselvi di nuovo. Perciò abbiamo presi questi tre costumi eterni ed universali per tre primi principj di questa scienza (1). » Vedremo noi come a que' tre principj un altro è da arrogersi, e delle sepolture più momentoso, la proprietà de' beni.

Ciò che più monta di fermare si è, che la società di famiglia indispensabile torna al genere umano, che essa ha dovuto naturalmente precedere alla politica società, di modo che ebbe ad essere primissima stagione, in cui l'una fu, e l'altra non era costituita. La società politica è un aggregato di famiglie, nè ella quindi è possibile senza la preesistenza di quelle. Onde bene osservò Heeren: « Dubbissimo che esista un popolo, o una gente, che non offra alcuna traccia di matrimonio, cioè d'un legame domestico durevole tra

(1) Scienza nuova, lib. I, de' Principii.

due sessi, e se se ne trovi, è forza riconoscere essere già un ritorno alla barbarie (1). » Presso gli storici profani una vaga tradizione di cotale società di famiglia anteriore alle politica non manca, ma poi nella storia mosaica è chiarissimamente narrata. Anzi questa ci ha tramandato, che anco imperi e stati fiorendo, v' era gente che nella società di famiglia viveva e possente e ricca. Abramo colla sua illustre progenie era ricco d'oro e d'argento, di pecore, di bovi, d'altri animali, di servi, e d'ancelle, e combatteva e vinceva rè. Erano quinci re, cioè società politiche con un capo loro, ma era gente pure che non istava in società siffatte, quantunque ella non solo di figliuoli, ma di servi ed ancelle ancora si componesse. La distinzione di società famigliare e politica, secondo noi, capitale è nella scienza, e non solo per l'argomento storico ma ancora e più per lo giuridico, come saremo per dimostrare, così che se per l'origine sua la politica società non è di natura ma d'arte umana, la potestà governatrice sua non è la potestà paterna allargata e corroborata.

§ II. E se indubitabilmente la famiglia col matrimonio formata è l'indispensabile società alla vita e prosperità dell'umano genere, considerare si debbe quale sia il migliore ardimento suo. Esso può essere di tre maniere, o la monagamia, il matrimonio d'un uomo con una donna, o la poligamia quello d'uomo con più donne, o la poliandria quello di una donna con più uomini. La poliandria è evidentemente infesta alla procreazione della specie, è corrutrice de' morali, ed è distruggitrice della paternità. Pare non sia stata che in qualche rarissimo e duro caso, in cui le donne si sieno trovate in numero assai minore che gli uomini, come appo gli antichi Bretoni, i quali la praticarono in nefandissimo tenore. Conciossiacchè racconta Cesare, che dieci o dodici uo-

(1) Storia della Pol. e del Comm. de' Pop. Ant. Oss. Prel.

mini tenevano una moglie in comune, e precipuamente fratelli con fratelli, e padri con figliuoli, e la prole attribuivano a colui che il primo avesse menato la vergine (1). Nella scarsezza delle donne uomini a quello estremo non rozzi e scostumati si sono appigliati alla violenza de' ratti, come i Beniamiti fecero colle Silote, i Romani colle Sabine. Tra la monogamia e la poligamia manifesto torna, che l'una sia all'altra preferibile; imperocchè l'una gli affetti di marito e moglie meglio stringe e mantiene che l'altra, scanza le querele ed i turbamenti che l'altra immancabilmente produce e meglio che l'altra provvede all'allevamento ed all'educazione della prole. Quindi che la monagamia debbe essere presso que' popoli in cui i maschi e le femmine sono a numero uguale o quasi uguale non hassi a muovere dubbio. Per tutto Europa le femmine non eccedono in numero i maschi anzi sono alcun che minori, con eccezione di qualche rarissimo luogo in cui le femmine di poco superano i maschi (2); e per l'America pare che altrimenti la cosa non

(1) De Bello Gall. Lib. V. C. XIV.

(2) Quetelet nella sua opera sur l'Homme et le Dével. de ses Facul. etc. Lib. I, c. 2 seguendo Bickes, che ha raccolto più di settanta milioni d'osservazioni, stabilisce per media proporzione tra nati maschi e femmine in tutta Europa, 106 maschi per 100 femmine; la differenza maggiore si trova in Russia 108, 91 maschi e 100 femmine, la minore nella Gran Bretagna e nella Svezia, 104,75 nell'una, 104,62 nell'altra maschi e 100 femmine. Si noti intanto che le nascite sono calcolate in massa nella Monarchia Austriaca e nelle due Sicilie; per l'una la media proporzione è messa 106,10 maschi e 100 femmine, per l'altra 106,18 maschi e 100 femmine. Or come si rilieva dall'Annuario Econ. Statist. dell'Italia 1853 nel Veneto e nell'isola di Sicilia non solo non nascono maschi più che femmine, ma al contrario la media proporzione è d'una femmina ed un centesimo per un maschio. In Virey Hist. Nat. du Genre Hum. la Femme sez. 3, cap. I sono raccolti anco molti calcoli, i quali tutti dimostrano, che in generale in Europa nascono più maschi che femmine.

sia (1). E quella picciola differenza da varie cagioni ordinariamente viene levata; posciacchè la vita degli uomini nella somma è piuttosto più breve che quella delle donne, pe' lavori spezialmente delle manifatture, per le guerre, per gl' infortunii della navigazione, per la condotta loro in generale più arrisicata ed avventurosa, e se pe' parti sino agli anni critici muoiono più donne che uomini, trapassati quelli elleno ordinariamente più a lungo vivono.

La difficoltà invero sorge intorno alla possibilità della monogamia per quelle regioni, ove le femmine avanzano assai in numero i maschi. Il che non è in tutta l'Asia ed in tutta l' Africa, ma in molte parti dell' una e dell' altra avvegnachè assai malagevole torni per mancanza d'esatte cognizioni il determinare quale sia la proporzione tra' due sessi (2). Ove cotale eccedenza di donne prevalga, pare la poligamia non venga dalla fisica natura umana rigettata, ma ciò non fa, che quella non sia da riputarsi condizione inferiore all'altra, in cui i due sessi in parità di numero si trovino. Gl'inconvenienti della poligamia sono tali che di mille asiani ove le donne soprabbondano, appena cinquanta tolgono parecchie mogli, e non dieci ne tolgono molte; e

(1) Secondo Sussmilch in Virey l. c. quindici maschi e quattordici femmine nascono nel Nord dell'America. Secondo Humboldt, Essai politique sur la Nouv. Esp. alla Novella Spagna nascono cento maschi e novantasette femmine. Secondo lo stesso Humboldt op. cit. nelle grandi città del Messico la proporzione è di cinque donne a quattro uomini; e presso alcune tribù selvagge dell'America la proporzione è di quattordici donne a tredici uomini, ed in altre di sette donne per sei uomini. Si veda Virey l. c.

(2) Molto più numerose le donne che gli uomini sono sulle coste della Guinea ed in varie isole delle Indie Orientali, come a Java ed a Bontam. Si assevera, che al Cairo sieno un sedicesimo di più di donne, nelle Indie un quindicesimo, un quarto o un terzo in varie parti dell' Asia meridionale. Si veda Virey l. c.

gl' inconvenienti sono fisici, morali, e politici. Gli uomini si snervano ed infiacchiscono, e prematuramente soggiacciono; la prole loro viene scriata, malconcia e scarsa. Mirabile è, che le famiglie de' poligami a proporzione delle mogli meno numerose sono, che quelle de' monogami; e degno di nota è, che quello indebolimento de' maschi accresce le nascite delle femmine, e così la poligamia nutrisce sè medesima. (1) E gli uomini inviliscono ed impaurano d'animo, e le donne di gelosia, d'invidia, e di scioperio si travagliano, e se loro l'amore carnale è male appagato, l'amore del cuore è delizia ignota; non sono veramente compagni l'uomo e la donna, ma padrone e schiava, e quante sono madri tante sono matrigne; ne'serragli infanticidi e fratricidi, ed ogni maniera turpitudini. E per l'aspetto politico osservabile è, che quasi dappertutto ove la famiglia è stata o è fondata sulla poligamia, il pubblico reggimento è stato od è il dispotico. I Greci, ed i Romani, i Galli, ed i Germani furono monogami, e furono i popoli liberi del mondo antico. E parimente nell' evo moderno i popoli più liberi e più civili, che eccellono nelle scienze e nell' arti, sono i popoli monogami. La bisogna non può andare altrimenti, se il governo della famiglia sia giocoforza dispotico, il governo della politica società non può essere libero; conciossiacchè d' ogni politica società base è la famiglia.

I popoli monogami dell'antichità non ebbero della medesima guisa i legami tra marito e moglie, e la paterna potestà. Presso gli Spartani se da un canto verecondia e temperanza somma si mettevano ne' matrimonii, da un altro in taluni casi si lasciava che le mogli con altri procreassero figliuoli, e le mogli Spartane, si disse, essere le sole che comandassero i mariti. Plutarco loda quelle leggi di Licurgo come provvide allo stato (2); Aristotile ne scusa il legisla-

(1) Meli sulla Monogamia.

(2) Vita di Licurgo.

tore, come colui che ebbe tentato ma disperò d'infrenare le donne Spartane (1). I genitori in Sparta non ebbero paterna potestà, i figliuoli appartenevano allo stato, che i nati deboli e malfatti al Taigeto precipitava (2); esempio impareggiabile del dispotismo dello stato. In Atene mariti e mogli furono primamente da Solone in equo modo congiunti, e se alla donna non fu sempre la libertà di scegliersi un marito, l'arconte concedeva alla moglie il divorzio per mali trattamenti da quello recatele (3). Ma i costumi furono sciolti in Atene, e fu quando Solone ebbe a permettere la bigamia (4). Padre e madre, se pria che Solone desse le sue leggi, ebbero autorità eccessiva anzichè nò, dopo l'ebbero assai moderata e corretta, e se i figliuoli furono con severissime pene obbligati ad osservare, difendere, ed alimentare i genitori, ne erano sdebitati quando il padre l'avesse generati bastardi, o non l'avesse ad alcun mestiere educati. (5) Quale fosse la famiglia presso i Galli in brevissime sentenze l'ha tramandato Cesare: avere i mariti sulle mogli lo stesso dritto di vita e di morte che sopra i figliuoli, e muorendo un padre di famiglia di nobile prosapia, raduuarsi i congiunti di lui, e sendo sospetto di procacciata morte mettersi le mogli alla tortura, a modo di servi; e venendo poi in chiaro il delitto, essere private di vita col fuoco e con ogni sorta di stragi. (6) Niuno tra'barbari e pochi tra'civili ebbero famiglia più lodevole che gli antichi Germani, come si raccoglie dalle pagine di Tacito: marito e moglie essere compagni delle fatiche e de'pericoli in casa ed in battaglia,

(1) Polit. lib. II. c. VI.

(2) Plutarco vita di Licurgo.

(3) Plutarco vita di Solone. Plutarco vita d'Alcibiade.

(4) Diogene Laerzio vita di Solone. La Monogamia era stata indubitabilmente sin da' tempi di Cecrope.

(5) Plutarco vita di Solone. Meursio Themis Attica.

(6) De bello gall. lib. VI, c. 5.

le donne essere ben guardate e pudiche, non invitate a spettacoli o conviti, non avere altra speranza ed amore che il marito, elle essere la balia de' propri figliuoli; rarissimi essere gli adulterii, e subita ed irrimessibile la pena, la moglie tagliati i capelli, nuda, cacciata dalla casa, in presenza de' parenti per i villaggi dal marito essere frustata (1).

Celebre nelle leggi romane la deffinizione del matrimonio per Modestino, la congiunzione dell'uomo e della donna, il consorzio di tutta la vita, la comunicazione del dritto divino ed umano (2). Nulladimeno il matrimonio non importò mai in Roma, che due esseri uguali fossero riputati il marito e la moglie, l'uno era nella famiglia assoluto e maestoso capo, armato di terribili poteri, l'altra era quasi sua ancella; la quale colla morte di lui non otteneva libertà, perciocchè sotto la tutela passava degli agnati. Ma la donna si vendicò sempre dell'abbiezione, in cui era tenuta dalla legge, co' suoi dissoluti costumi; la casta e virile matrona fu essere più meraviglioso che raro. Forse non è stato mai tanto spiccato contrasto tra le leggi ed i costumi presso d'un popolo, quanto fu nella famiglia romana. La legge Giulia e la Papia Poppea, che anco modificando il rigore delle antiche verso le donne, e premi largendo a' coniugati, e castighi infliggendo a' celibi mirarono a promuovere i matrimoni, la prova più certa sono della corruzione de' morali e dell'insopportabile carico, che era diventato il matrimonio. Il divorzio non aveva mancato d'esempi antichi (3); ma al cominciare l'impero era quasi così comune come potevano esserlo le nozze. La potestà de' padri su' figliuoli non ebbe in Roma alcun limite, il dritto di vita e di morte non era solo scritto nelle leggi,

(1) De Mor. Germ. XVIII, XIX.

(2) PP. l. I. de ritu nupt.

(3) Verso il 447 se ne legge un caso in Valerio Massimo. II. 9.

ma era nella pratica eseguito. Se Bruto quale magistrato supremo della repubblica mandò al patibolo i figliuoli suoi, Cassio come padre fece morire il figliuolo perchè stette colla fazione, che voleva la legge agraria, e Fulvio come padre ancora il figliuolo suo perchè con Catilina parteggiava. I costumi romani ripugnavano infine a tanto conculcamento delle più dolci affezioni del cuore umano, e fu Alessandro Severo nella più bella stagione del dritto romano, che la paterna potestà nel dritto di pene lievi, che sono da addimandarsi di semplice correzione, confinò (1); e fu poi Costantino che all' uccisore del proprio figliuolo applicò la pena de' parricidi (2). Pure al secolo decimo sesto Bodino non ebbe difficoltà di dire, che con pernicioso esempio il dritto di vita e di morte a' padri ne' figliuoli si era levato, e che faceva d' uopo restituirlo, ed asseverava che altrimenti non poteva essere più luogo alla virtù ed alla pubblica onestà (3). Egli non s'accorgeva, che l'inesorabilità del padre nel figliuolo è vizio intrinseco del suo cuore scialbato di virtù, scandalizza i consorzi umani non li edifica.

Il Cristianesimo non solo ha prescritto la monogamia, ma la donna più, che mai non fu nella società pagana, ha rilevato ed ha all' uomoagguagliato. Narravano già le Sacre Carte che il progenitore del genere umano aveva detto alla compagna sua osso dell' ossa mie, carne della mia carne; e Cristo confirmò quelle parole prime divinamente ispirate dicendo, i due saranno una sola carne (4), ed il matrimonio sublimò ad istituzione divina; Paolo lo nominò sacramento magno (5). Gli Apostoli, i concilii, i santi padri, e specialmente Ago-

(1) C. l. 3 de patria potest.

(2) C. un. Th. de Par.

(3) De Repubbl. l. 1. c. 4.

(4) Gen. II 23. Matth. XIX, 5. Mar. X, 8.

(5) Eph. V. 32.

stino si diedero tutti a svolgerne il concetto, e fermarne le norme; donde i moderni popoli hanno ritratto grande e fondamentale parte di loro civiltà.

§ III. Un solo uomo ed una sola donna congiunti di libero consenso per tutta la vita a procreare ed educare la prole, ed avere comune ogni bene materiale e spirituale è la forma più prestante del matrimonio. Quindi si richieggono condizioni indispensabili, in ambidue la mente capace a dare libero il consenso, l'età e la complessione abili a generare; e condizioni di convenienza, uguaglianza di fortuna, d'usi, costumi, e religione, ogni differenza di tali obietti detrae alcun che da quella intiera comunità d'ogni bene. Ondechè matrimonii, in cui si convenga che l'uomo o la donna stia per qualche rispetto inferiore, sono d'indole difettosa. (1) E la diversità di religione è più che ogni altra facile a rompere la comunità d'ogni bene tra' coniugi; specialmente se le due religioni, od una, abbiano a domma la perdizione di coloro che non la professino; conciossiachè allora sorge continuo motivo di dissidii e d'angoscia tra' coniugi e sovente tanto maggiore quanto più s'amino, e sorge pe' figliuoli che generano, i quali fa d'uopo che ad una delle due sieno educati. Da tutte quelle condizioni derivano gl'impedimenti a contrarre matrimonio, de' quali alcuni sono senza eccezione, ed altri possono averne secondo i tempi, i luoghi, e le peculiari circostanze delle persone; le leggi divine ed umane de' varii popoli ne hanno sempre ampiamente trattato. La religione cristiana cattolica insegnando, che il matrimonio non sia risolubile per alcuna cagione, ha ordinato lo stato più

(1) Tra quelli è da noverarsi il chiamato Morganatico, che suole contrarsi in Germania, il quale è quando alcuno abbia de' figliuoli da una prima moglie nobile, e dopo la morte di lei ne sposi una altra meno nobile a patto, che ella ed i figliuoli che procrearà s'abbiano que' beni soltanto che negli sponsali vengono determinati. Du Gange Gloss. Med. et Inf. Latin. v. Morganatica.

perfetto che sia mai escogitabile del matrimonio. A prima vista pare che gravissimi casi possano avvenire, e specialmente l'infedeltà coniugale, i quali dovrebbero recare che il divorzio fosse permesso. Nulladimeno con consiglio maturo considerati i perniciosissimi abusi che contro i fermi legami della famiglia, ed i privati e pubblici morali sarebbero per derivare, tra' due mali da scegliere minore si vede quello della generale perpetuità del matrimonio. E quando sono figliuoli il danno del divorzio ingente ed irreparabile cade su di quelli netti d'ogni colpa. La risposta per contro di Bentham, che lo stesso succede alla morte de' genitori, non è degna di sua dialettica; imperocchè ciò significa, è la massima sciagura che loro può toccare, ed il legislatore a' casi dell'inesorabile natura aggiunga altri di suo sconsigliato talento.

L'uguaglianza de' dritti tra' coniugi debbe essere intiera, eppure in armonia colla disuguaglianza de'fatti, l'una e l'altra come abbiamo dimostrato, sono perenni e connesse necessità del genere umano, le quali nella famiglia suo ceppo primo ed unico con massimo beneficio vanno spiegate. Conciossiachè le facoltà corporali come l'intellettuali dell'uomo e della donna non sono le medesime, e se la madre fa d'uopo che soprattutto allatti e curi la prole bambina, fa d'uopo che il padre fornisca col suo lavoro in gran pezza al mantenimento della famiglia, ed in certi obietti più attenda alla educazione della prole adulta spezialmente della maschile. Da quella medesima diversità conseguita, che in discrepanza d'avvisi tra marito e moglie sul governo della famiglia quel del marito prevalga. Nè invero alcun fondamento mi pare avere su di ciò l'opinione di Rosmini, che la superiorità giuridica del marito stia primieramente sul sentimento attivo dell'uomo, e sul passivo della donna ad avere prole, che l'uomo ama avere stirpe per se medesimo, e la donna per dare successione al marito (1). Il desiderio della donna

(1) Filos. del dritto. Dritto sociale § 1384 e seg.

d'avere figliuoli non è minore di quello dell'uomo, sovente è più forte, e s' esprime nell'amore di madre, che è l'amore infinito e quasi divino del mondo; e l'età vecchia della madre più, che quella del padre, suole avere bisogno del caro sostegno de' figli. La superiorità del marito sulla moglie non può avere altra cagione nel governo della famiglia, che l'ordinaria superiorità delle facoltà dell'uno sull'altra, donde segue che esserne egli il supremo rettore torna a vantaggio di tutta la famiglia medesima; ed è più propria di lui l'autorità di persuadere che quella di comandare; così che la bruta forza non è a lui nella compagna sua conceduta. E se i dissidii tra marito e moglie sorgano gravi, reputo assennata la sentenza di Hutchinson, che arbitri meglio che pubblici magistrati li decidano (1); ciò va più in acconcio colle idee di moderazione e di pace che debbono predominare ne' sacri recinti della famiglia; e toccherà solo l'interposizione del pubblico magistrato in iscrezii estremi e da arbitri non conciliabili. Molti de' codici d'Europa hanno già sancito, che tra coniugi trattandosi di separazione, o divorzio, amichevole composizione e tentativi di arbitramento precedano a' comuni giudizii (2).

Egli evidente è, che dallo stesso principio della uguaglianza de' dritti e disuguaglianza di fatti scaturiscono la patria potestà ed i limiti suoi. Conciossiachè nascendo gli uomini deboli di corpo e di mente fa d'uopo, che sieno da' genitori allevati ed educati finchè giungano a quella vigoria dell'uno e dell'altra, che possano da sè provvedere a' proprì fisici bisogni, ed usare rettamente della propria ragione. Ondechè

(1) A Syst. of Mor Phil. Lib. 8, c. l.

(2) Come il codice Francese, il Siciliano, il Prussiano, l'Austriaco. Il divorzio è permesso in Prussia; è stato abolito in Francia, per la legge 8 Marzo 1816; in Austria è permesso per que' che professano una religione che non lo proibisce; è vietato nelle Due Sicilie.

da un canto la patria potestà debbe contenere tutti i mezzi indispensabili a quel fine, e da un'altro nella sua pienezza cessare, tosto che quel fine s'assegua. Ma sarà perpetua nei genitori l'autorità d'ammonire i figliuoli, e perpetua in questi la riverenza verso di loro; sarà perpetuo negli uni e negli altri lo scambiarsi ogni affetto ed aiutarsi in ogni necessità della vita. I patriarchi in nome di Dio benedicevano le stirpi, e da quella benedizione nelle stirpi si suscitava l'animo all'opere grandi ed illustri. Mosè scendendo dal Sinai portava le due tavole della legge, e, se in una stavano i comandamenti per adorare Dio, nell'altra stava primo quello d'onorare il padre e la madre, e ad esso solo era la sanzione, se vivere vuoi lungamente sulla terra, che Dio ti darà.

Le leggi sulla famiglia de' varii popoli civili di questi tempi assai si somigliano tra di loro, ed indubitabilmente eccellono sopra quelle dei popoli passati, ed invero intorno alle attinenze tra genitori e figliuoli lasciano poco da desiderare; intorno a quelle tra marito e moglie sanno ancora d'antichi pregiudizii, spezialmente quanto all'amministrazione de'beni, per la quale non paiono lontane le accomodate riformagioni. Tutti gli antichi legislatori ed altri da noi non molto rimoti stimarono ufficio indispensabile loro d'incoraggiare i matrimoni temendo altrimenti si spopolassero gli stati; ma la storia costante ed universale del genere umano addimostra che gli uomini naturalmente al matrimonio pendono; e la scienza economica dà ad irrefragabile insegnamento, che non mancano di nascere gli uomini, ma sovente scarseggiano i mezzi onde i nati sussistano. Ove i mezzi di viveri abbondano il matrimonio non è un peso che si sfugge, ma un bene che ardentemente si cerca, e così gli stati si saldano e prosperano. Ondechè i legislatori hanno omai abbandonata l'inopportuna incombenza di promuovere i maritaggi.

Nonostante tutte le cose dette, non sono mai mancati dei

sognatori, i quali hanno divisato che l'abolizione della famiglia sarebbe avanzamento degli umani consorzii. E forse non mai questa famosa abberrazione ha avuta tanta credenza, quanta in questo secolo nostro. La cosa mirabile è, che coloro che l'hanno più fortemente propugnato, hanno con scalpore asserito, che da quella abolizione verrebbe ordinamento tale di politica società e di libero reggimento, che non già una monarchia costituzionale, ma la più larga repubblica democratica che possa esistere o immaginarsi, non avrebbe da sostenerne menomamente il confronto. Eppure eglino stessi non hanno saputo a surrogamento meglio proporre, che tale potestà dello stato, la quale sarebbe nuova ed impareggiabile tirannide, e poco preme se in mano d'un solo, o di molti; il numero, che eserciti la tirannide, non fa mai che ella in libertà si muti.

Dalle quali cose ad evidenti conseguenze tragghiamo: che la famiglia sendo società naturale, ed indispensabile agli uomini, a niuno legislatore è conceduto di manometterla, o di fare leggi tali che i suoi legami allentassero o sciogliessero, neppure è conceduto ad un popolo intiero che lo deliberasse: che quando la società di famiglia sia corrotta, corrotta necessariamente ne viene ad essere la politica società, e quindi se questa giaccia sotto reggimento dispotico, non avrà un popolo speranza d'elevarsi a durabile libertà; e se mai egli goda d'un reggimento libero, va a rovinare in uno dispotico, il quale talvolta brevemente da anarchici trambusti è preceduto.

CAPITOLO QUARTO

DELLA PROPRIETA' DE' BENI

§ I. Ciascuno uomo è colla moglie e co' figliuoli, società naturale, anteriore e base come dicemmo alla civile; genitori e figliuoli hanno gl'imperiosi bisogni di cibarsi, di vestirsi, di ricoverarsi; il padre e la madre, ed i figliuoli, come le forze fisiche loro consentano, raccolgono frutta, uccidono alcuni animali, ne pascono altri pe' campi, coltivano un terreno, in un antro riparano dall' intemperie, e dormono, così soddisfano a' bisogni della vita e scanzano la morte. Simili a bestie se non provvedono che a' bisogni del momento, se come acquistano gli oggetti necessari, gli sciupano, abbandonano le greggi, o il colto terreno; ragionevoli se prevedono il ritorno de' bisogni, fanno serbo, perennemente attendono alla pastorizia ed alla agricoltura. I frutti della terra coltivata derivano dalla naturale sua virtù, e dal lavoro degli occupatori; così diventa loro proprietà quella terra che pe' bisogni hanno eglino primi col loro lavoro fecondato. Per cibarsi delle frutta spontanee della terra basta che eglino li colgano, per cibarsi degli animali selvaggi, e vestirsi delle loro pelli fa d' uopo che l' inseguano, ed uccidano, per pascere un gregge fa d' uopo che ora in un campo, ed ora in un altro lo conducano, per ritrarre frutti della terra, che non sieno gli spontanei, fa d' uopo che la coltivino e la posseggano, e per abitare in un antro, che quell' antro posseggano. Ondechè il titolo di proprietà di tutti tali oggetti nasce e da' bisogni naturali che gli uomini debbono soddisfare e dal lavoro che debbono adoperare, vario secondo la varia condizione degli oggetti accommodati a soddisfarli;

ondechè come si ha il diritto di cogliere frutta, cacciare animali, pascerne altri, si ha il dritto di possedere un antro, ed una terra.

Poeti cantarono che comune una volta fu l'uso d'ogni cosa, che pietra non divise i campi con termini certi, che una volta non era lecito farlo; e Giustino anco scrisse, parlando de' primi agricoltori d'Italia, che eglino furono gli Aborigini, de'quali il re Saturno si diceva essere stato di tanta giustizia, che sotto di lui niuno serviva ad un altro, nè cosa privata aveva, ma tutto comune ed indiviso era a tutti, come se a tutti fosse unico patrimonio (1). Ma Lattanzio Firmiano osservò: che in modo poetico sono da intendersi quelle parole, cioè che così liberali fossero stati allora gli uomini da fare, che chi avessero del suo agli altri largissero, che da avarizia non fossero presi. (2) E noi se stiamo alla storia mosaica troviamo le pecore d'Abele, ed i campi di Caino. Tre cose intanto debbono per certissime ritenersi.

L'una. — Che anco i più selvaggi uomini che si sieno trovati, hanno avuta l'idea della proprietà, del mio e del tuo, hanno avuta se non la proprietà della terra, la proprietà delle frutta spontanee della terra, e degli animali; che rarissimi tra' selvaggi quelli, che non abbiano avuta idea della proprietà della terra, e se non per coltivarla almeno per abitarne le caverne. Quindi credo che il Vico come ottimamente pose, e ne ho discorso parlando della famiglia, il matrimonio tra le dignità, o principj primi ed eterni della umana civiltà, così noverare vi dovesse la proprietà de' beni; la quale, come il matrimonio, comune è a tutti, e lo è più che il costume della sepultura de' morti. E non potrebbe essere altrimenti, conciossiachè alla conservazione del genere umano matrimonii e proprietà indispensabili sono:

(1) Libr. 47.

(2) Divina Inst. lib. 5 de Iust. c. 5.

e se torni fastidiosa cosa, e che gli affetti degli uomini oltraggi, la vista de' corpi morti de' congiunti pasto di fiere, ciò pure non attenta all'esistenza medesima del genere umano, come la assoluta mancanza di qualunque proprietà.

La seconda — Che il genere umano con assai rapidità moltiplicandosi per la naturale fecondità di sua stirpe, la vita cacciatrice e postorale diventa tosto insufficientissima a nutricare gli uomini, posciachè quella specie di vita richiede estesissimi territorii onde possano sussistere pochissimi uomini, non basterebbe tutta Europa per fare sussistere una popolazione di pochi milioni. Ondechè, come indispensabile alla esistenza del genere umano è la vita cacciatrice e pastorale, così indispensabile è la vita agricola, e se la vita agricola non sia possibile senza il possesso, o la proprietà delle terre, il possesso o la proprietà delle terre è indispensabile, è imperioso dettato della natura. Senza di che questa funesta conseguenza verrebbe, che la massima parte delle generazioni umane nascendo non avrebbero dritto a vivere, ma solo quelle che per la caccia o pastorizia si potrebbero alimentare. L'erroneità di un principio mai non si vede in tutta la sua amplitudine, se non quando una conseguenza così assurda si scorge inevitabilmente derivarne.

La terza — Che gente civile senza la proprietà della terra, coltivandola e però perennemente possedendola non si è mai trovata. Non può essere altrimenti. Chi vangherebbe la terra e vi consegnerebbe de' semi, ne curerebbe i crescenti prodotti, li raccoglierebbe, se a lui non s'appartenessero? e chi penserebbe agli ulteriori miglioramenti suoi, se prodotti avvenire e terra non restassero sua proprietà? E senza che fosse un serbo di prodotti, ed una certa abbondanza, potrebbero gli uomini dare di piglio ad arti che raffinassero i mezzi della stessa agricoltura, e ad altre che così trasformassero le materie grezze della natura da meglio provve-

dere a' loro bisogni, ed arrecare loro comodità ed agi? E come aversi la varietà de' mestieri, ed il cominciamento de' traffici? Come gente audace avventurarsi nell'oceano a fare, che la scarsezza de' prodotti in una regione si fornisse dalla abbondanza di quelli d'altra regione rimota? Potrebbero attendere gli uomini ad educare la mente, andare in traccia d'alcun vero intellettuale, e morale, originare le scienze, l'arti del bello? Quella condizione loro che addimandasi perfettibilità non sarebbe stata oziosa opera di natura? E dove il progresso? Tutto ciò all'agricoltura, e però alla proprietà delle terre, come a cagione primissima si debbe attribuire.

Colui, che raccoglie delle pietre e fabrica una casa ne è il proprietario, il proprietario d'una masserizia è colui che taglia un albero, e col suo lavoro costruisce quella, il proprietario d'uno strumento è colui che estraendo metallo dalle viscere della terra ne forma quello, la ragione per cui eglino sono proprietari di quelli oggetti è la stessa per cui altri sono proprietari de' terreni che coltivano; cioè il provvedere a' propri bisogni adoperando il loro lavoro sulle materie dalla natura apprestate e secondo le svariate qualità delle medesime. Ed è quinci per meglio provvedervi, che la divisione del lavoro si stabilisce tra di loro, imperocchè chi sempre attende alle medesime opere, in più copia e meglio condizionate le ottiene. E quinci vengono i cambii, ciascuno dà ciò di cui abbonda per ciò di cui manca. E succede ancora che alcuni trovano il loro meglio a fare eglino i cambii tra coloro, che coltivano la terra, ed altri che hanno delle manifatture, e quel, che eglino ricevano in prezzo di cotale loro lavoro, è loro proprietà come una altra qualunque. E succede ancora che alcuni superiori nell' ingegno all' universale scuoprono de' veri, che applicati all'agricoltura, alla pastorizia, alle manifatture, a' commerci, li migliorano, o de' veri tutti morali e contemplativi, e gli uni o gli altri insegnano a chi loro ne dia una mercede, la quale è loro proprietà. E quelle sva-

riatissime proprietà hanno tutte la medesima ragione di loro inviolabilità, avvegnachè sieno d'indole diversa secondo l'indole diversa degli oggetti e de' modi con cui il lavoro s'esercita. E nulladimeno sarà sempre certissimo che la più essenziale all'esistenza ed incivilimento degli umani consorzi è quella della terra, perchè ella è la fecondissima generatrice delle altre. Ondechè sapientemente Romagnosi all'agricoltura attribuì l'essersi l'umano incivilimento radicato ed alimentato. Egli disse: « primo il possessore del gregge era tutto, e gli altri erano nulla. Nella vita agricola per lo contrario conviene intendersi anche coi non possidenti, i quali si prestano ai mestieri sussidiarii all'agricoltura, e ad altri più stretti bisogni dell'approssimata convivenza. E qui l'occasione nasce da se stessa. Aumentati i possessi nelle famiglie, e sopravanzate le derrate, esse si scambiano co' servigi e co' lavori dei non possedenti, ed eccoci al vestibolo d'un ulteriore stadio della vita civile agricola..... Triplice è l'ufficio dell'agricoltura. Il primo consiste nel fissare le tribù, e rendere una e continua la vita d'un consorzio, e cementare la tradizione. Il secondo ufficio consiste nel somministrare sopra minore spazio di terra la sussistenza a più uomini, nel tenerli sotto una stabile protezione, ed educazione, nel raddolcire i costumi nell'assicurarne la proprietà. Il terzo nell'aumentare la potenza con gli officii de' possessi; lo che propriamente compie la prima età della vita agricola. Così l'incivilimento viene radicato ed alimentato dalla agricoltura (1) ».

§ II. Per le quali considerazioni nella somma è il principio dell'utilità, che si dispiega col lavoro degli individui umani, che conferisce loro il dritto della individuale proprietà de' beni. E senza di quel principio ed attuato col lavoro non è dato punto di propugnare vittoriosamente quel dritto; ondechè Rosmini tra gli altri vi si è male provato. Imperocchè egli

(1) Inciv. P. I. §. 121 e Intr. al Dr. Publ. Univ. §. 345 e seg.

così raccoglie la dimostrazione di quel dritto: « la natura dell' uomo è così fatta che può unire o sè di fatto delle cose, che sono dalla persona e dalla stessa natura dell'uomo diverse. Questo fatto si cangia in dritto tosto che si stabilisce il dovere di non nuocere, poichè il distruggere questo fatto è un nuocere, è un arrecare al proprio simile molestia, dolore: » (1) Or prima osservo, come egli è stato necessitato ad abbandonare il suo principio di giustizia puro d' ogni utilità, anzi a ricorrere a questa facendo dipendere il dritto di proprietà appo alcuno dal dovere di non recar dolore appo gli altri. Ma l' argomento pecca di sofisma, imperocchè il dovere negli altri di rispettare l'altrui proprietà esiste perchè preesiste il diritto della medesima proprietà in alcuno, in tale caso non è che il dovere genera il dritto, ma il dovere è generato dal dritto. Non si tratta del dovere e del dritto presso la medesima persona, in cui dall'uno nasce l' altro (2), ma del dritto in uno, e del dovere negli altri di rispettare quel dritto. La dimostrazione del dritto di proprietà va quinci a ridursi in un principio già premesso dallo stesso Rosmini. « L'atto d' acquisto della proprietà esterna non può trovarsi che in azioni moralmente libere, o sia lecite. » (3). Allora io chieggo perchè quelle sono lecite? Al che colla filosofia Rosminiana non si può probabilmente rispondere, se non se perchè sono dettame dell' onesto e del giusto, inserito nell' anima umana, cioè con quella asserzione, la quale dagli avversari della proprietà de' beni si può francamente negare. Anzi da essi con ragione si può aggiungere: non negandosi da Rosmini il dovere presso gli uomini di non recare dolore al proprio simile, le azioni, onde alcuni acquistano la proprietà delle cose esterne, sono ille-

(1) Filos. del dritto, dritto indiv. §. 343.
(2) Ciò si è dimostrato nel Cap. I. Sez. II.
(3) l. c. §. 314.

cite perchè nuocciono agli altri facendo, che cose che possono appartenere a tutti, diventino esclusivamente di loro. E la istanza non puossi in altro modo confutare se non se dimostrando come riesca utile l'appropriazione de'beni per mezzo del lavoro, e per quelli che esigono continuato lavoro, quale la terra, per mezzo dell'occupazione perenne, necessaria al continuato lavoro.

La proprietà de' beni tutti, compresa quella della terra, è da ritenersi indubitabilmente anteriore alla politica società. Conciossiachè se dessa è di primissima necessità, se lo è per la stessa esistenza del genere umano, dovette preesistere alla politica società, la quale presuppone non solo che gli uomini esistano, ma eziandio che ad un certo numero moltiplicati sieno; e per sua sostanziale condizione esige, che una potestà comune e suprema stia sugli uomini, che la compongono. Ondechè una sola famiglia, o molte famiglie viventi prossimane senza alcun altro legame, che quello di esseri umani, cioè precipuamente di non recarsi ingiuria, o di prestarsi degli aiuti, o di cambiarsi dei prodotti di loro lavoro, o d'apparentarsi tra di loro non costituiscono politica società. Il quale momentosissimo vero da innumerevoli fatti, che succedono sotto gli occhi nostri nonostante l'esistenza rigogliosissima e gli ampi sviluppi delle politiche società, viene ad essere evidentemente dimostrato. Imperocchè individui d'uno stato e d'un altro continuamente tra di loro trafficano e non di rado contraggono matrimoni, nè per questo sono tra di loro stretti in politica società, ciascuno resta sempre membro di quella alla quale apparteneva, resta inglese, o francese, o italiano. Nè perchè una francese sposi un inglese, od una inglese un italiano, le famiglie loro passano ad essere tra di loro in una medesima politica società; la donna entra nella famiglia del marito, e siccome il marito è membro d'una politica società, così ella diventa membro della stessa, se il marito non lo fosse, ella non lo di-

venterebbe, ma i congiunti di lei nelle attinenze col marito suo nello stato di natura perdurano (1).

Tra' molti, i quali alla politica società ascrivono la proprietà de' beni, maggioreggiano Montesquieu e Bentham. L'uno si stette a dire: che siccome gli uomini avevano rinunziato alla naturale indipendenza per vivere sotto le leggi politiche, così avevano rinunziato alla naturale comunanza de' beni per vivere sotto le leggi civili (2). Ma l'altro si studiò di dimostrare la sua opinione dicendo: « L'idea della proprietà consiste in una aspettazione stabilita, nella persuasione di potere ricavare il tale o tal' altro vantaggio dalla cosa secondo la natura del caso. Or questa aspettazione, questa persuasione non possono essere che l'opera della legge, io non posso contare sul godimento di ciò, che io risguardo come mio, che sopra la promessa della legge che me lo guarentisce. (3) L'errore in ambidue proviene dal non avere considerato che la proprietà de' beni è così indispensabile alla esistenza del genere umano, come la famiglia, e che però siccome questa, così quella hanno dovuto precedere alla politica società. In Bentham singolarmente quell'errore si congiunge con questo altro di non riconoscere egli leggi, doveri, e dritti naturali, e però preesistenti alle leggi date da legislatori umani, le quali non debbono essere se non se perchè chiariscono e confermano quelle della natura (4). In ambidue

(1) Questa dottrina della proprietà de' beni anteriore alla politica società fu già da me ampiamente svolta nel mio Discorso politico sulla proprietà ec. pubblicato in Palermo 1833; e del quale il primo capitolo, ove quella s' espone, fu ripubblicato nella Rivista Ligure anno 1846 vol I. La dottrina medesima è stata testè avvalorata dal Mamiani, si vedano Saggi di Filos. Civile tolti dagli Atti dell' Accademia di Filosofia Italica, Genova vol. II. 1853 §. 301. e seg.

(2) Esprit des Lois lib. XXVI c. XV.

(3) Princ. du Cod. Civil. P. Par. c. VIII.

(4) Vedi cap. I. Sez. II.

quell'errore germoglia dal confondersi la proprietà de'beni colla sua sicurezza. Niuno certamente dubiterà, che la sicurezza è necessaria alla proprietà de'beni, nè dubiterà che, attesochè gli uomini difettano di lume d'intelletto e di probità di cuore, l'una senza la politica società, e le sue leggi minacciose di pene, male accompagnerebbe l'altra, ma appunto perciò la presuppone. Perchè ufficio della politica società è il sicurare la proprietà de'beni, falsamente si conchiude che l'una ha stabilito l'altra; il quale argomento è simile a questo, se per caso si facesse, ufficio della politica società è parimente sicurare le persone, dunque quella genera queste. Strana la deffinizione della proprietà di Bentham, essere cioè ella una aspettazione, imperocchè ella è più che una aspettazione, è un presente e reale godimento d'una cosa. Ed immediata contraddizione sua l'aggiungere: io non posso contare sul godimento di ciò che risguardo come mio, che sopra la promessa della legge che me lo guarentisce. Poichè quelle parole significano: il mio non è la promessa o la aspettazione, e questa fa d'uopo perchè v'ha un mio e soggetto a pericolare; dunque il mio non è la promessa, la proprietà non è la sicurezza sua, al postutto la politica società non è l'autrice della proprietà de'beni. Da quell'errore negli Stati-Uniti d'America si è dedotta la giustizia della schiavitù. Clay nel Congresso non ebbe difficoltà di dire in sostegno di quella: « Ciò che la legge dichiara proprietà è proprietà ». A cui ha risposto Channing: « Le leggi non hanno dunque che a dichiarare, che io o il signor Clay siamo una proprietà, e noi tosto diventiamo delle cose e siamo tenuti a portare il giogo. » E quegli diceva altrove, « Tutto nell'universo può essere posseduto, ma un essere morale, ragionevole non può essere una proprietà. Possono appropriarsi il sole e le stelle, ma non l'ultima delle intelligenze (1). Su quell'errore Mirabeau pontava per persuadere

(1) Remarqu. sur. la Quest. de l'Esclav. ec. à propos d'un discours de M, Clay. Esclavage c. I. trad. par Éd. Laboulaye.

alla Costituente di Francia la giustizia delle spogliazioni del clero francese (1); da quello errore hanno mosso e moveranno sempre coloro, i quali vogliono ghermire alcuna specie di proprietà di beni.

Una proprietà sola, di fresca data, che s'addimanda letteraria, non è creata dalla natura ma dalle politiche leggi; però è senza costrutto per gli assennati e coscenziosi scrittori, è di detrimento al comunarsi della scienza. Essa agevola lo spaccio de' libri frivoli, e peggio, de' corruttori de' morali, de' romanzi che sieno pessimi, improvvisati, e composti con ispecie d'arte meccanica, di cui Francia è la fecondissima genitrice; ostacola la diffusione dell'opere serie ed egregie, che vengono sopraffatte da quelli; gli scrittori degli uni e non dell'altre, ed i trafficanti arricchisce. L'ingegno è proprietà di ciascuno, è il gran dono di Dio, come proprietà di ciascuno è il corpo sùo, e l'uno e l'altro nel senso che ne costituiscono la persona, ma non in quello stesso della proprietà delle cose esterne, che l'uomo per i suoi bisogni e col suo lavoro acquista, anzi di quella l'ingegno ed il corpo sono fine e mezzo. Non si confondano per una medesima parola disparatissimi subietti, a' quali male s'attagliano le medesime norme di giure. Si ricompensi il sapiente della luce che manda l'intelletto suo, ed impedimento non sia, che ella ovunque si spanda, ed avvivi e beneficii l'universale degli uomini.

Carlo Comte nel suo trattato sulla proprietà ha detto: che varie famiglie componenti una tribù menando la vita di cacciatori, debbe riputarsi di loro tutta quella estensione di terra, entro cui cacciano, e che naturalmente da' fiumi e da' monti, dalla sua configurazione viene terminata, e che poscia le stesse varie famiglie dandosi all'agricoltura, di tutte loro parimente quella terra è da riputarsi, così che la proprietà della terra si è della tribù e non delle famiglie (2).

(1) Tornata 30 ottobre 1789.

(2) C. X.

Or primieramente è da considerare, che la famiglia necessariamente avendo dovuto precedere alla tribù perchè appunto la tribù si compone di varie famiglie, e che una famiglia avendo dritto all' esistenza, come varie famiglie, od una tribù, ed altrimenti queste neppure l' avrebbero, quella estensione di terreno pria fu d' una famiglia e poi d' una tribù, pria fu del ceppo e poi delle sue diramazioni. E di più quella estensione di terreno proprietà di tutta una tribù in faccia ad una famiglia o ad una tribù, che stesse al di là di quel terreno, ove quella cacciava, non era proprietà ancora d' alcuna di quelle famiglie, che componevano la medesima, proprietà di ciascuna di loro era la caccia e le frutta spontanee della terra che vi raccogliessero. E dopo che le famiglie della tribù cominciarono a coltivare la terra, ove pria cacciavano, fu che ciascuna famiglia della porzione che coltivava, diventò proprietaria; e sia pure come dice il Comte, che ad agevolare la coltura, in quella primitiva stagione, certamente difficilissima per mancanza di strumenti e d' arte, varie famiglie si sieno associate insieme a coltivare un campo, ciò non toglie che ciascuna famiglia non avesse avuto il dritto a farlo da sè. Anzi se famiglie, di pochissimi individui ciascuna, ebbero necessità d' associarsi per coltivare un campo, famiglia numerosa non l' ebbe; ed una famiglia a coltivare un campo per lei bisognevole aveva tanto dritto, quanto ne potevano avere varie famiglie tra loro associate; elleno tutte non avrebbero potuto averlo, se ciascuna di loro non l' avesse avuto. E tanto più indubitabilmente ciascuna famiglia l' aveva quanto, come in ciò assennatamente riflette lo stesso Comte, chi si dava alla coltura d' un campo, non solo nulla levava agli altri di territorio, ma una gran porzione, in cui egli cacciava, a tutti gli altri lasciava, conciossiachè una picciolissima porzione sendo da lui coltivata bastava a provvedere alle necessità sue. Secondo i calcoli più accurati, quelli di Volney nel secolo scorso

e di Humboldt nel presente ritenuti dal Comte, non meno d'una lega quadrata fa d'uopo alla sussistenza d'un individuo per vivere abbandonata la terra alla sua spontanea produzione, e dovendo egli con grandi travagli cacciarvi; mille e duecento individui possono vivere con una lega quadrata ben coltivata. S'intende già d'una terra, che in se contenga i germi della feracità, e non di rupi incoltivabili, o di quelle terre, che sieno naturalmente sterili; quantunque l'arte avanzata dalle sterili sappia sempre ricavare prodotti, che quelle da se spontaneamente non avrebbero mai dati.

Hanno pensato alcuni, e tra' quali Grozio e Pufendorf, che la proprietà della terra da convenzione degli uomini sia stata stabilita. Grozio dice: « che lo scarso genere umano ne' primordii, in seno della semplicità de' costumi e della mutua carità, usava delle cose secondo il bisogno, ed il piacimento, come si ricorda avere usato alcuni popoli d'America, gli Esseni, i primarii cristiani di Gerusalemme, ed altri uomini di vita ascetica, e che poscia, moltiplicando, attendesse all'agricoltura e pastorizia, si disgiungesse, abbandonasse le prische virtù, e s'appigliasse ai vizii della invidia, della libidine, e della ambizione, e convenisse della divisione pria delle bestie e poi della terra (1). » Or io rispondo, che nelle sue stesse prime parole si contiene l'argomento, che la proprietà di tutti i beni, e quinci della terra, è stato effetto immediato degli umani bisogni, e non dell'umana convenzione. Egli dice: che primieramente usavano delle cose secondo il bisogno ed il piacimento, e menavano così buona e beata vita, avevano eglino dunque dritto di prendere quelle, che erano comuni, cibarsene, e però provvedere alla vita; e ciò non è un dritto di proprietà su quelle? E cotale dritto per i bisogni immediati e presenti, che gli uomini avevano, con-

(1) De Jure Belli ac Pacis, l. 2. c. 2. §. 2. Kant ha abbracciato l'opinione di Grozio. Princ. Met. del dritto, dritto privato, C. I § 6.

fessa Grozio, a convenzioni essere stato anteriore; ora perchè non v'era lo stesso per i bisogni avvenire sulle cose ad essi accomodate, che vuole dire sulle bestie, sulla terra, sulla maggiore parte dei beni? Perchè questo dritto originare da convenzione? La proprietà sulle bestie e sulla terra era una continuazione del dritto d'uso degli altri oggetti, ammesso da Grozio, e come noi nel bel principio abbiamo fermato: nè sarà mai superfluo di ripetere, che la proprietà delle cose deriva da' bisogni che hanno gli uomini, e dal loro lavoro, ed ha diverse condizioni secondo la diversa natura di esse cose; e se per le frutta spontanee della terra basta il raccoglierle, per gli animali selvatici è di mestieri cacciarli, per i domestici pascerli, per la terra, onde coltivarla ed averne bontà e copia di prodotti, giocoforza è possederla. Ed intorno agli esempi di gente che tenesse le cose in comune, alcuni americani, gli Esseni, i primi cristiani di Gerusalemme, essi non provano punto, che la proprietà delle bestie e delle terre sia stata generata da convenzione, ma solo che coloro abbiano tra loro convenuto in tenere cose in comune, e così l'ha bene pensato Coccejo nei suoi comenti al Grozio. Nè io mica qui lascerò di notare ciò, che di storia sul proposito si legge in Cesare, ed in Tacito. L'uno degli Svevi, bellicosissimi tra' Germani, scrisse: che avevano cento territorii, da ciascuno de' quali mille uomini armati ciascuno anno traevano per la guerra, e restavano gli altri a coltivare le terre per sè e per i militanti. Questi a vicenda venivano l'anno dopo a coltivare le terre, e quelli prendevano l'armi. Così l'agricoltura e l'arte, e l'uso della guerra mantenevano. Ma non havvi presso loro divisi nè privati poderi, nè più d'un anno è conceduto fermarsi nello stesso luogo per coltivare la campagna (1). L'altro scrisse de' Germani in generale: che ogni villaggio pigliava a vicenda tanti terreni quanto potevano i suoi coltivare, spartendoli se-

(1) De bello Gall. Lib. IV, C. I.

condo il grado delle persone, ed i campi essendo spaziosi apprestavano facilità di essere spartiti (1). Tutto il che evidentemente era specie d'ordine, avvegnachè barbarico, di politica società, laonde significa che per convenzione espressa, o legge, e meglio per convenzione tacita, o costume, quei popoli in quella maniera, non molto confacevole a partorire ricchezza e civiltà, coltivassero la terra. Ma non dimostra, che ciascuno individuo o famiglia non avessero già avuto per sè il dritto di proprietà, nè che quel dritto dal consenso di tutti fosse dipenduto, in guisa che senza d'esso non sarebbe mai venuto in essere, il dritto nasce dalla natura degli uomini e delle cose, su del medesimo consentano o no moltitudine di loro.

Pufendorf, sulla materia, fassi a dire: Dio avere conceduto agli uomini dritto sulle cose, e non prescritto modo d'usarne, essere stato in libertà loro di sceglierlo, ed avere eglino scelto con convenzione la proprietà (2). Se la proprietà tornava indispensabile alla loro sussistenza, alla loro moltiplicazione, al loro miglioramento, come abbiamo dimostrato, non era in arbitrio loro sceglierla, o no; era loro dovere sceglierla. Ed è falsissima la prova che egli ne allega a conferma, l'esempio de' bruti che in comune usano le cose e consumano, e non hanno proprietà, perchè essa un patto suppone, come se uomini e bruti sieno stessa specie animale, come se i dettati della ragione non dicno agli uomini de'doveri e de' dritti, che i bruti non hanno, perchè non hanno ragione, che doveri e dritti conosce, come se per i patti solamente gli uomini abbiano doveri e dritti che i bruti non hanno. Bayle è andato pure errato, opinando, senza allegarne motivo, che alle cose già appropriate si fosse aggiunta la con-

(1) De Mor. Germ. § XXV.
(2) De Jure N. et G., l. 4. c. 4. §. 4.

venzione, onde aversi la reale differenza del tuo e del mio; una volta che le cose erano appropriate, quella differenza si aveva; il tuo e mio e la proprietà delle cose sono espressioni d'identico senso (1).

Locke sapientemente diceva: « Un uomo che si nutrica di ghiande ammassate sotto una quercia, o di pomi colti da un albero in un bosco, perciò stesso certamente se l'appropria..... Si dirà forse che non ha diritto d'appropriarseli, perchè non v'ha il consenso di tutti gli uomini, si dirà, che è un furto perchè s'appropria ciò, che appartiene a tutti in comune? Se tale consenso fosse stato necessario, l'uomo di cui trattiamo, sarebbe morto di fame nonostante che Dio tra copiosità di beni l'avesse messo. Ma la principale materia della proprietà non essendo al presente le frutta o le bestie, ma la stessa terra, la quale contiene e fornisce tutto il resto, penso che risguardo alle parti d'essa è manifesto, che se ne può acquistare la proprietà nel medesimo modo, che puossi acquistare la proprietà di quelli. La terra che può un uomo arare, seminare, coltivare, ed i frutti che può consumare per mantenersi, gli vengono in proprietà. Col suo lavoro rende questo bene suo particolare, e lo distingue da tutto quello comune. » (2) Ed a meglio dimostrare, che il consenso di tutti gli uomini ad appropriarsi ciascuno di loro de' beni è pretesa vuota d'ogni ragione, io aggiungo che si ponga mente: che il genere umano di maniera è ordinato, che tutti i suoi individui nel medesimo tempo, e luogo non esistono, onde non possono tutti consentire sulla proprietà de' beni: che però ciascuno di loro dovendosi appropriare di quelli per vivere, e sviluppare le sue facoltà non può evidentemente essergli d'impedimento la mancanza del consenso di tutti; conciossiachè

(1) Nouvel. Lett. de l'Auteur de la Critiq. Gén etc. Lettre 17.
(2) Of Civil Govern. Book 2. c. 5.

se per necessità non può essere il consenso, e per necessità debbe essere le proprietà, è assurdo che quel consenso sia alla proprietà indispensabile. Vico sebbene abbia fallato in non annoverare tra' principii primi ed eterni dell' umana civiltà la proprietà de' beni, come abbiamo avvertito, pure ha chiaramente veduto, che essa da umana convenzione non sia stata istituita, nè tampoco dalla politica società; anzi la proprietà de' beni con profondo concetto ha collegato insieme con la famiglia, e dopo ambedue ha assegnato origine alla politica società. Conciossiachè egli con immaginoso parlare ha detto: « Si medita il lungo raggirato lavoro della Provvidenza; onde altri semplicioni di Grozio, come in quello stupore più destri, si scossero ai primi fulmini dopo il diluvio, creduti avvisi della Divinità, che essi stessi si finsero; occuparono le prime terre vacue; ivi con certe donne fermaronsi; e portativi fecero certe razze; vi seppellirono i loro morti; e a certe occasioni pur offerte loro dalla Religione, diedero fuoco alle selve; l'ararono, vi seminarono del frumento; e così posero termini a' campi, sparse di fiere superstizioni; colle quali essi feroci per le loro attenenze difesero col sangue degli empii vagabondi; che non intendendo la forza della società, tutti divisi, e soli andavano a rubare del frumento, sopra esso furto ammazzandogli: a' quali termini gli empii, che pervennero da quei che non s' erano risentiti da prima ad avvertire la Divinità, come si erano riscossi quei, da' quali erano provenuti i signori de' campi; e si avvezzi a non intenderne gli avvisi, non vennero all'umanità, se non dopo lunghi, e molti sperimentati mali, che partoriva tra esso loro la bestiale comunione per le violenze de' licenziosi di Hobbes; da' quali i destituiti di Pufendorfio, per esser salvi, furono naturalmente portati a ripararsi dentro i termini posti a' campi da' pii; i quali, mercè della Provvidenza, già frattanto si ritrovarono col vantaggio sopra di quelli, d' essere questi signori de' campi, e sapienti nel-

l'immaginata Divinità; che è appunto quello, che nella Storia del Diritto Romano elegantemente Pomponio, ove narra l'origine delle signorie, dice: *Rebus ipsis dictantibus Regna Condita* ». (1) I quali concetti il fondamento sono della Scienza Nuova. A noi intanto non pare, che quella sia stata l'unica ed universale cagione delle politiche società, come in appresso ci sarà debito di discorrere.

Di come gli uomini abbiano veramente messo in opera quel loro dritto di proprietà della terra si ha luminoso esempio nel fermare sua stanza, che fecero in America i fuorusciti d'Inghilterra a' tempi degli ultimi Stuardi. Coloro piena la mente delle idee di proprietà, e di convenzioni, affatto non convennero di dividersi le terre, ma ciascuno di loro ne usava, ed appropriava quella porzione che gli bisognava, e che egli coltivava; e così ancora facevano i figliuoli che procreavano. Ondechè Carlo Botta ebbe a narrare: « La nascita d'un figliuolo era non solo evento prospero al paternale amore, ma sì era ancora per l'interesse, ed il prò di tutta la famiglia; perciocchè in quella immensità di terre tuttavia incolte non era da dubitare, che il nuovo fanciullo alla età conveniente pervenuto, riducendone a propria coltivazione anche un altro tratto colle mani sue, non procurasse a sè ed a' parenti un nuovo sostentamento ». (2)

E da' principii da noi posti non segue punto, come sovente si è fantasticato, smisurata licenza di prendere tante cose, quante l'immaginazione, e l'appetito d'ognuno ne suggeriscono, ma sobria maniera di prenderne tante, quante la ragione e la temperanza ne persuadono. Imperciocchè la proprietà è pe' bisogni, per questi indi si deve regolare, di modo che non può ognuno fare sue se non le cose, che fanno a quell'uopo, e deve lasciare l'altre agli altri, onde,

(1) Scienza Nuov. c. 2, 1.

(2) Storia dell'Ind. degli Stati Un. d'Am. L. I.

come egli, essi ne usino; altramenti avverrebbe cosa, che non è dell' oggetto, e lo sconcio miserevole della guerra generale di tutta l' umanità, quello appunto d' Hobbes, il quale, se i dritti della natura agli uomini donati in uno coi limitl imposti all' esercizio loro avesse avvertito, non sarebbe scorso a quel dritto uguale di tutti a tutte le cose, ed alle ree conseguenze (1). Assennatamente il Locke scrisse: « La stessa legge di natura, che ci dà la proprietà, ce la circoscrive. Dio ha dato tutte cose abbondevolmente, questa è la voce della ragione confirmata dall' inspirazione. Ma quante cose ciascuno colla sua fatica si può appropriare? Quante ne sono al bene della vita necessarie: ogni volta che oltre a questo fine ne usi, ne prende, che non appartengono a lui, ma ad altri (2). » Vico disse: « Il destino prudente delle cose utili, fatto, cioè, dalla ragione, e non dalle insinuazioni della cupidigia produce il dominio (3). » Le quali sentenze dell' uno e dell altro rimbeccano quelle dello Spinosa, più delle stesse obbesiane, avvilitrici della ragione umana, e distruggitrici degli umani consorzi, cioè che il naturale dritto di ciascuno uomo non si determina dalla sana ragione, ma dalla cupidità e forza, e però a ciascuno è facoltà anco colla violenza e col dolo, o in guisa qualunque prendere quanto appetisca, e per nemico avere chi glielo vieti (4).

§ III. Da tutte le quali considerazioni viene ad essere evi-

(1) De Cive c. 1, § 10. « Natura dedit unicuique jus in omnia, hoc est in statu mere naturali, sive antequam homiues ullis paetis sese invicem obstriuxisseut, uuicuique licebat facere quaecunque, licebat, et possidere, uti, frui omnibus, quae volebat, et poterat. » Dal quale priucipio viene, che gli nomini per la natura sono gettati nella auarchia, per l'arte loro passano sotto il dispotismo.

(2) Of C. G. Book 2, c. 5.

(3) De Univer. Juris Uno Princ. et Fine Uno, 71.

(4) Tract. theologico-pol. C. 16.

dente, che se da' bisogni e dal lavoro continuato, che s'effettua col possesso, è nata la proprietà della terra, il possesso è il titolo vero originario, che ciascuno uomo ha di quella riguardo agli altri. Ciò riconobbero i giureconsulti romani quando scrissero il dominio delle cose dalla naturale possessione ha cominciato (1). Ondechè gli altri titoli per essere veri da quello debbono primissimamente derivare. Ondechè il possesso d'una terra allora solamente non ne attribuisce la proprietà, quando un possesso anteriore, o altri titoli anteriori: vendita, concessione, donazione e simili, i quali rappresentino un anteriore possesso, chiaramente mostrano che quello è una usurpazione. Nel discorrimento de'secoli, e nelle perturbazioni delle umane generazioni quali furono gli uomini, che primieramente possedessero, e quali sono di quelli i posteri, o gli altri successori legittimi delle terre certamente non è più da rintracciare; e chi adunque per sè possieda attualmente la terra, quando altri non può dimostrare che un tale possesso era prima a lui, sia per lo fatto medesimo del possedere, sia per uno de' titoli che lo rappresentino, ne è il legittimo proprietario. Su questo momentosissimo vero si poggiano il dritto pubblico ed internazionale de' popoli civili, e le proprietà di tutto il genere umano. Stoltissimo sarebbe colui il quale, perchè altri, e non egli, possiede una cosa, pretendesse che fosse cosa di sua proprietà, come stoltissimo colui, il quale pretendesse, che le regioni di Francia, d'Italia, o d'Inghilterra non fossero proprietà de' popoli, che le possedono. Nulladimeno per lo stesso principio, per cui un individuo umano non ha avuto mai dritto di occupare, e pos-

(1) PP. XLI, T. 2 L. I, § I. Quella legge debbe essere il bandolo, onde il possesso secondo il dritto romano distrigarsi dalle ambagi, in cui è avvolto. L'opera sul possesso del Savigny, nonostante la copia della dottrina, contiene molti errori, assennatamente notati dal Molitor, i quali a gran pezza derivano dal non considerarsi quella legge, come il principio fondamentale di tutta la materia.

sedere primieramente tanta terra quanta a lui ne talentasse, ma quanta pe' suoi bisogni dovesse, e per il suo lavoro potesse, un popolo non possiede giuridicamente quel territorio, in cui un giorno disbarcò un suo marino, o passò abbigliata in armi una schiera sua, e poi lo guardò con ozio e lo trascurò, ma che, avendolo primieramente occupato, proseguì ad occuparlo, lavorandolo; ed altrimenti chi avrebbe avuto gambe più leste, o nave più veloce, si sarebbe impadronito con dritto di sterminate regioni che, giacendo incolte, tornerebbero infruttuose per tutti i popoli e per tutti i secoli. Da ciò un criterio importante a definire la giustizia delle conquiste.

Il possesso non solo è l'originario titolo, onde s'acquistano le cose, che non sieno d'alcuno, ma ancora sovente volte il titolo è d'acquistare quelle, che già erano di altri. Conciossiachè la prescrizione in sostanza non è, che la preferenza attribuita al possesso attuale sopra un dritto di proprietà anteriore, che è scompagnato dal possesso. Cuiacio fu aperto nemico della prescrizione avendola considerata quale parto delle leggi civili contrario al dritto delle genti ed all'equità (1). Grozio rispondeva: che la sua inesistenza al senso comune delle genti ripugnava, gli animi perturbava, e la guerra arrecava (2). Pufendorf avendo opinato, che la proprietà dalle umane convenzioni fosse stata stabilita, la prescrizione riputò, che lo fosse dalle civili leggi, avvegnachè utile anzi necessaria alla pace tra gli uomini (3). E Vattel e Merlin non altrimenti chiamano la prescrizione dalla natura approvata ma non costituita, come non costituita da essa la proprietà, e quinci inclinano ad ascrivere ad umana convenzione l'origine sua (4). Troplong non è stato vinto dagli errori

(1) Ad L. I, PP. de Usuc.
(2) De Jure Belli ac Pacis Lib. II, c. 4.
(3) De Jure Nat. et Gent lib. 4 c. 12.
(4) Vattel Droit de Gens l. 2 cap. 11. Merlin Prescr. sez. 1 § I.

di coloro, e sì alla proprietà come alla prescrizione ha assegnato le fondamenta nel naturale dritto, le quali però dalle leggi civili non possono schiantarsi (5); nulladimeno in determinare quello sembra perdersi nel vago, e però lascia malfermo il concetto suo, in sè verissimo, intorno alla proprietà ed alla prescrizione.

La proprietà de' beni senza la loro sicurezza tornando un dritto pressochè vano, quella sicurezza è il fondamento della prescrizione, e siccome avere la proprietà de' beni e la sicurezza non è dritto venuto agli uomini per loro convenzione o per leggi di politica società, ma è dettato della naturale giustizia o utilità, così la prescrizione non di quelle ma di questa parimente è dettato. Se ognuno potesse sempre perdere i suoi beni per essere una volta stati propri d'altri, e l'agricoltura, e la pastorizia, e le manifatture, ed i traffici, quando anco non cessassero affatto, si ridurrebbero a quel lavoro scarso ed incompiuto, che sarebbe sufficiente a provvedere a' bisogni del momento senza alcuna portata per gli avvenire; imperciocchè ciascuno sarebbe condizionato a temere, che i prodotti futuri di suo lavoro presente tornerebbero a vantaggio d'altri. E più non avrebbe abilità d'imprendere quella specie d'industrie, le quali necessitano di cumulo e sovvenimento di prodotti, e sono la cagione di difficili e copiose ricchezze. E però non sarebbe che un umano consorzio mezzo barbarico, o d'una civiltà germogliata per essere vizza e sterpigna. Ondechè secondo la varietà degli oggetti, e sovente de' tempi e de' luoghi un possesso più o meno lungo è da ritenersi come titolo d'acquistare la proprietà di quelli. Nè basta solo la condizione del tempo, fà d'uopo ancora, che non sia accompagnata da violenza od inganno, imperocchè questi non originano mai dritti ingiuriando l'uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini.

(5) Prescrip. Cons. Gén.

Laonde i legislatori de' popoli siccome non sono i creatori, o inventori della prescrizione, così neanco hanno arbitrio d'abolirla, e sono tenuti, come in ogni altra bisogna a dichiararne, ed ordinarne le sue congeniali condizioni, affine la sua pratica sia certa ed efficace. La prescrizione ebbe lungo ed elaborato svolgimento storico nelle leggi romane, nè in alcuna delle leggi barbariche, che vennero a sopraggiungersi a quelle, fu negligentata. Pure molte varietà, e specialmente di tempo risguardo ad oggetti non varii inopportunamente si assegnarono, e con detrimento d' universale sicurezza ad altri si concedette il privilegio d' essere di ogni prescrizione incapaci. I Codici moderni d' Europa hanno con evidente miglioramento sancito le norme sul possesso e sulla prescrizione, le quali, secondo il Codice francese che con alcune modificazioni è l'esempio imitato dagli altri, in questa somma si raccolgono: il possesso d' un immobile giova a colui che l' ha, per fargliela ritenere contro chiunque altro, purchè sia almeno d'un anno, pacifico, ed a titolo non precario, ma non per prevalere su d' un titolo che altri abbia, il possessore è costretto a cedere al proprietario l' immobile. Il possesso d' un immobile continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, a titolo di proprietà, di buona fede, e della lunghezza di dieci anni tra individui presenti, e venti tra assenti assume nome di prescrizione, e vince lo stesso titolo della proprietà. Ed ove mai quello sia perdurato anni trenta, allora senza bisognare della buona fede, e del giusto titolo, è prescrizione efficace a superare ogni più saldo titolo di proprietà, ed a respingere qualunque giuridica azione (1). Il possesso è titolo per i mobili, eccetto che non provenga dall' essere stati quelli rubati, o dal proprietario perduti, chè allora tre anni sono conceduti a rivendicarli.

(1) Per alcune speciali azioni i termini sono varii, e di minore tempo.

§ IV. Che alcuno vivendo al diritto naturale di proprietà d'una terra, o d'altro bene s'abbia connesso quello naturale altresì di venderlo, barattarlo, donarlo, alienarlo in qualunque modo, non si metterà mai in dubbio se non se da coloro, che il dritto medesimo d'ogni proprietà attaccano. Ma che egli morendo, i beni suoi sieno tramandati a' figliuoli suoi, o altri congiunti, od a chi di sua espressa volontà sieno destinati, da alcuni prestanti scrittori come decreto delle politiche società, anzi che della natura viene considerato.

Per le successioni ab intestato Montesquieu dice: che è falso riputare il dritto, che hanno i figliuoli di succedere a' loro padri, come una conseguenza della legge naturale, la quale prescrive a' padri l'alimentare i propri figliuoli, ma non li obbliga ad istituirgli eredi. La divisione de' beni, le leggi intorno a tale divisione, la successione dopo la morte di colui, a cui toccarono quelli, tutte queste cose non possono essere state regolate se non se dalla società, e per conseguenza dalle leggi politiche, o civili. Vero si è, che l'ordine Politico, o Civile vuole spesso che i figliuoli succedano a' padri, ma non sempre lo esige (1). E per cotali opinioni non ha egli difficoltà di disapprovare la sentenza di S. Agostino, che ingiustissima era la legge Voconia, la quale non concedeva d'istituire erede le femmine neppure la propria figliuola; la formola di Marcolfo, che accagionava d'empietà l'uso, che privava le figliuole dell'eredità de' loro padri; e la Novella di Giustiniano, che chiamò barbaro il diritto della successione de' maschi in pregiudizio delle femmine. Ed egli quindi con ispecie di scetticismo niuna generazione di legge politica ingiusta su tale materia sa stimare, e l'utile della politica società crede doversi preferire a quello delle famiglie, come se l'una non sia aggregato delle altre, e come se

(1) Espr. des Lois L. XXVI. c. VI.

possa avere altro scopo, che le medesime custodire e prosperare. Egli in questo argomento come in altri erra, perchè non giudica, che ogni maniera leggi non hanno a fondamento, che lo stesso principio di giustizia, e che quelle di ogni politica società non debbono essere, che esplicamento delle naturali.

Padre e madre acquistano de' beni per mantenere sè, ed i figliuoli che procreano. Se alla morte di quelli, questi non avessero dritto ad ereditarne i beni, sendo ancora nell'età inabile a procacciarsene da sè, resterebbero per decreto inesorabile di natura esposti a morire; o sendo adulti, e cooperanti co' genitori all' acquisto de' beni, perderebbero il frutto del proprio lavoro. La successione ab intestato de' figliuoli che convivono co' genitori, o di altri consanguinei, che convivono tra di' loro, è da considerarsi quale continuazione del primitivo dritto d' acquisto della proprietà, e non punto quale un dritto derivato, come fassi generalmente dai giureconsulti. I beni sono proprietà comune a quelli individui, alcuni de' quali morendo, rimane essa a' sopravviventi, la famiglia e la proprietà sono insieme naturalmente legate. La successione ab intestato si può chiamare modo derivato d' acquisto pe' figliuoli, o per altri consanguinei del morto, ove eglino vivessero da lui separati con lavoro, o beni loro propri. Ma nell' uno e nell' altro caso una proprietà di beni, che loro non passasse, non sarebbe mai condotta alla possibile migliore sua condizione, anzi sarebbe a gran pezza trascurata e sciupata. Colui, il quale sapesse, che morendo, i suoi beni non dovessero passare a' figliuoli o ad altri congiunti suoi, tra' quali i genitori suoi e la moglie, non avrebbe niun motivo a conservare le masserizie sue, e migliorare la coltura della sua terra, non sarebbe per attendere, che a ritrarne tanto quanto bastasse a lui, ed a' suoi vivendo la sua vita, e per vecchiaia o infermità vicino a morire avrebbe a sua diligenza vendere o dissipare ogni

cosa, travagliato dal dolore, che le persone più amate da lui non potessero godere de' beni suoi. Così sarebbe un danno maggiore di qualunque pericolare della proprietà, imperocchè sarebbe la certezza della perdita della proprietà ad un tempo fatale. I figliuoli specialmente patirebbero inestimabile male, conciossiachè verrebbero privati del padre ed insieme de' beni suoi, e lo proverebbero più grave, quanto quelli più preziosi fossero. La natura imperiosamente vuole la successione ab intestato de' figliuoli e degli altri congiunti insino a quel grado, che secondo i costumi e la civiltà le affezioni degli uomini aggiungono. Ondechè in generale il miglioramento de' costumi, e l' accrescimento della civiltà debbono cagionare, che la successione de' congiunti sia in gradi più rimoti; e per fittizio e selvaggio ordinamento solo può avvenire, che i beni di chi muoia cedano ad un primo occupante, o si carpiscano dallo stato. Nè io credo, che sia stato mai presso alcuna gente, che i figliuoli non abbiano redato i beni de' genitori; ed i codici di popoli civili se nella successione ab intestato hanno la moglie posposta ai figliuoli ed a rimoti consanguinei, hanno provveduto che se ella fosse spoglia di beni propri, una porzione di quelli del marito a lei fossero appartenuti. Bentham per apprezzare poco i vincoli delle parentele e per essere sempre preoccupato dall' errore capitale del suo sistema, che i legislatori de' popoli sono i creatori d' ogni dritto, ed i dispensatori d' ogni felicità, ha indebitamente ristretto la successione a' fratelli, e figliuoli loro, ed allo Stato in mancanza di cotali si è piaciuto di largire le private proprietà affinchè quello s' affaccendasse ad incantarle (1). Secondo l'opinione di Bentham, se figliuoli di fratelli continuassero a tenere i beni indivisi, come per avventura avessero fatto i padri loro, alla morte d' uno di loro senza figliuoli, a' quali

(1) Princ. du Cod. Civ. Sec. Part. c. 3.

passassero i suoi beni, lo Stato dovrebbe interporsi ed ordinare la divisione dei beni affine di prendersi la porzione di colui, e venderla all'incanto. Fuor di dubbio sarebbe questa una legge politica, ed in uno violatrice della legge di natura.

Le magagne della successione ab intestato sono, che i beni passando a' figliuoli, o altri consanguinei in uguali porzioni, alcuno meno bisognoso ne ha tanto, che altri il quale maggiormente lo sia; alcuno più virtuoso non può dal parente avere premio, alcuno vizioso castigo; che niuno può beneficare dopo sua morte un suo amico per il quale senta affetto, o anco gratitudine per servigi ricevuti; e che alcuno non avendo figliuoli, o cari congiunti, potrà negligentare ed anco consumare suoi beni, veggendo che alla sua morte spetteranno a persone, per le quali egli non abbia amore, o stima. I testamenti efficacemente riparano a quelli inconvenienti, e sono quale compimento del dritto di proprietà. Dapoichè per la facoltà di testare alcuno lascerà più di suoi beni ad un figliuolo naturalmente infermo di corpo, o mogio di spirito, e però disacconcio a fornire con alcuna opera sua alle sue necessità, ne lascerà più a colui che più avrà contribuito col suo ingegno e col suo lavoro ad accrescere e prosperare i beni, di cui egli dispone; o a colui che gli è stato più riverente ed affettuoso. Tra fratelli, o meno stretti consanguinei sarà largo ad alcuno, che sia stato verso di lui più amoroso, che in urgenze l'abbia aiutato; a coloro preferirà alcuno che non abbia avuto con lui legami di sangue, ma quelli d'amicizia e benevolenza, che in casi infortunosi l'abbia soccorso, che i parenti non hanno fatto, di consigli, e delle proprie sostanze. Privo di parenti, o d'intimi amici potrà sempre avere desiderio e cura di avvantaggiare le cose sue, potendole a suo talento destinare, dopo morte, per obietti di pubblica beneficenza.

Bentham per i medesimi pregiudizi, onde nelle successioni ab

intestato pende a favoreggiare lo stato, vuole, che il diritto di testare in coloro, che manchino di prossimi parenti, confinato sia a metà de' beni loro, e l'altra sia allo stato attribuita. Il che reca meraviglia, specialmente che egli non lascia di considerare le vere ragioni del dritto di testare, e come prodigo diventerebbe colui, a cui s' intaccasse, ma per lui l'entrata fiscale è qualche ragione sovraneggiante. (1)

Rosmini è stato necessitato a porre il principio dell'utilità, ne taccia pure la voce, come prima ragione del dritto di testare; conciossiachè ha detto: che l' uomo fa naturalmente degli atti di ultima volontà, e brama che sieno adempiuti, e che se sapesse quanto ingiunge, non si farà, ne proverebbe, ancor vivente, dolore; che però tutti i superstiti debbono d' accordo rispettare tale inclinazione di natura; e ciò a tutti essere proficuo, poichè tutti possono godere nel pensiero, che le loro disposizioni saranno altresì dopo morte rispettate (2). E come seconda ragione ha abbracciata quella del Leibniz, che i morti veramente continuano a vivere per l' immortalità dell' anime loro, onde rimangono padroni delle cose, e gli eredi lasciati da loro come procuratori sono da riputarsi (3). L' anima sendo immortale e da' premii o castighi dovendo essere accompagnata, indubitabilmente ella non può scordarsi delle avute mondane attenenze sue, altrimenti sarebbe altro essere, cui non si converrebbero premii o castighi per la vita mortale menata buona o trista. Ma da tale vero non potrà mai ritrarsi dimostrazione, che la volontà sua per beni suoi che precipuamente in materia consistono, venga osservata. Quale resti comunicazione tra' vivi ed i morti per noi è impenetrabile arcano; e la risposta del Gudling al Leibniz non patisce replica,

(1) Princ. du Cod. Civ. Sec. Par. c. 4.

(2) Filos. del Dritto, Dr. Ind. Lib. III. c. 2 §. 1382 e segu.

(3) Meth. Nov. Disc. Doc. Jurispr. Par. Sec. Sp. § 20.

cioè: non costa se l'anima sia dannata o no, e chi opinerà di eseguire la volontà d'anima dannata? (1)

Molti scrittori hanno creduto, come Pufendorf (2), e Kant (3), che il dritto di testare non si comprendesse in quello dalla proprietà, ma l'uno da umana convenzione, e l'altro dalla politica società hanno divisato essere provenuto. Eglino avendo errato sul dritto originario della proprietà, per ispecie di conseguenza l'hanno fatto ancora intorno a quello di testare. Non hanno considerato, che i desiderii, i bisogni, gli affetti, le opere, la somma dell'utilità, onde i testamenti originano, come quelli onde origina la proprietà, sono per la natura umana, e non per umani arbitrii. Per leggi di natura sono e le successioni ab intestato, e le testamentarie, e tra loro non è altra differenza se non se, che l'une sono coeve a' primordii stessi dell'umane famiglie, e comuni a tutti i popoli, l'altre si sono praticate in alcun tempo di cresciuta civiltà, onde presso alcuni popoli rozzi non ebbero luogo. Conciossiachè Tacito narra de' Germani: Redano e succedono a ciascuno i suoi figliuoli, non v'ha alcun testamento; e se figliuoli non sono, i più prossimi di grado i fratelli, gli zii paterni, ed i materni. (4) E Plutarco degli Ateniesi racconta: che pria di Solone non erano presso di quelli testamenti, ma le ricchezze e tutte le facoltà del defunto rimanevano nel di lui casato. (5) Le leggi della natura non sono solamente quelle, che si mettono in atto da' popoli primigenii e scarsi di sviluppate facoltà intellettuali, bensì quelle altre, che i popoli non conoscono e non si risolvono a praticare se non quando la ragione si è fatta rischiarata e robusta, ed i costumi si sono ingentiliti; e se umani legis-

(1) Diss. de Princ. Haered.
(2) De Jure Nat. et Gent. Lib. IV c. 10.
(3) Princ. Met. del Dritto Pr. Par. c. 2 t. 3.
(4) De Mor. Germ. §. XX.
(5) Vita di Solone.

latori comandano l' esecuzione d' una legge della natura, che ancora presso un popolo non abbia vigore, eglino non sono gli autori suoi, ma i suoi solenni istauratori.

§ V. Le cose tutte in generale debbono appropriarsi, perchè lasciate in comune, di niuna o minore utilità all' universale degli uomini tornerebbero. Ondechè, se mai cose sieno per sè sempre inutili, non sarebbero da ridursi in proprietà; ma su di tali non è da discutere, posciachè uno stolto solo potrebbe avere desiderio, e spendere fatica per acquistarle. Pure si consideri, che cose affatto inutili, difficile è che sieno, poichè un minimo diletto sempre è alcuna utilità. Ondechè veramente non sono da appropriarsi soltanto quelle, che da' giureconsulti si chiamano inesauribili, come la luce e l' aria, ma da riflettere è che quelle per natura sua non sono suscettive di esserlo, eccetto in dati luoghi, ne' quali restano appropriate; cioè in un terreno chiuso, o in uno edifizio, ove a niuno, salvo che al solo proprietario, sia lecito di stare, la luce e l' aria non servono che a lui solo, ma ovunque ognuno trova la luce e l' aria all'uopo suo, eccetto che non sia in qualche oscuro e malsano carcere ristretto.

Or intorno alla comunità o proprietà del mare è, che assai eruditi e statisti sono andati in gravi disputazioni, tra' quali principalissimi Grozio e Seldeno. L'uno ha propugnato la comunità, l'altro la proprietà, ed avvegnachè io reputi, che l'uno s'abbia il torto, pure su del falso principio d'essere la proprietà di tutte le cose effetto d'umana convenzione, abbracciato da ambidue, si reggono forti gli argomenti dell' uno, e deboli quelli dell'altro (1). Conciossiacchè il primo argomento del Grozio si è,

(1) Grozio tratta della comunità del mare nel L. II. C. 2 e 3 de Jure Bel. ac Pac., e più a lungo nella dissertazione: » Mare liberum, sive de Jure quod Batavis competit ad indicana commercia »; nella quale, composta di tredici brevissimi capitoli, sostiene, i portoghesi per niuno titolo avere esclusivo drillo al commercio indiano, e gli

che per il mare la primitiva convenzione, onde le genti si divisero le terre, non può fingersi, poichè allora elleno nella massima parte lo ignoravano. Ma quello argomento affatto cade se, come abbiamo dimostrato, la proprietà della terra, e d'ogni altro bene, non sia nata da convenzione, ma da' bisogni e dal lavoro degli uomini, perchè allora da quelli parimente poteva nascere la proprietà del mare, e doveva nascere, ove che più utile tornasse agli uomini, che la sua comunità. Un secondo argomento: che tanta è l'amplitudine del mare, che basta a tutti i popoli per qualunque uso, attignere, pescare, navigare, e che tutte le cose che così dalla natura sono fatte, che, sebbene alcuno ne usi, bastano all'uso promiscuo di tutti, sono e sempre debbono essere nella condizione, in cui erano state, quando dalla natura furono prodotte. Or essere il mare estesissima cosa, e potere tutti usarne, non sono mai cagione che non possa appropriarsi, anzi al contrario, una volta che più utile torni l'appropriarsi, lo si debbe fare, poichè allora, nonostante che porzione un popolo se ne appropri, agli altri ne rimane sempre a sufficienza pe' bisogni loro. L'utilità della proprietà del mare per varie cagioni si fa manifesta. Primieramente le pesche, non solo di alcuni pesci, ma anco di altre preziosissime cose, come perle, ambre, coralli, conchiglie, richieggono macchine, e strumenti, e perizia di mestiere, e l'uso delle terre, che non sieno molto lontane. Gli abitatori delle terre circostanti a que' mari se non avessero dritto di proprietà su' medesimi, e quinci d' eser-

olandesi in ogni modo doverlo esercitare e difendere. Seldeno scrisse la dissertazione: « Mare Clausum, seu de dominio maris, » composta di due libri, nel primo de' quali sostiene, il mare per dritto di natura e delle genti non essere a tutti gli uomini comune, bensì come la terra, capace di proprietà; nel secondo il re della Gran Bretagna essere proprietario del mare, che la circonda. Intorno ad una tale materia si veda il mio Discorso Politico sulla proprietà ec., già citato Cap. II.

citarvi esclusivamente quelle pesche, o affatto le abbandonerebbero, o in continui litigi e violenze verrebbero con coloro, i quali da terre lontane movessero a farle con danno loro. A fornire la sicurtà delle spiagge e de' territori d'una nazione, il che esige che i navigli da guerra ne stessero discosti; a ben deffinire le giurisdizioni per fatti avvenuti su delle navi, o per trasporto di mercatanzie de' neutri in tempo di guerra; a provvedere la custodia de' mari dalle piraterie, la proprietà de' mari è di costrutto anzi che la loro comunità. Isola che per avventura nascesse in un mare sendo questo della nazione più vicina, alla medesima, e non ad altre s'apparterebbe, e s'eviterebbe a lei il danno di cadere quella ad un primo occupante, che se fosse potente nazione con facilità sarebbe per attentare, se non a' suoi territori, alla sua indipendenza (1). Un terzo argomento del Grozio è, che a ciascuna gente è lecito andare da qualunque altre, e con esse commerciare; e chi togliesse ciò, toglierebbe la lodatissima società del genere umano, le mutue occasioni di beneficarsi, violerebbe le stesse leggi della natura. Ma invero il commercio è marittimo e terrestre, la società dell'umano genere più efficacemente si spiega nella terra che nel mare; nè da ciò si è inferito mai, che la terra non possa ridursi in proprietà; che la Francia non possa essere de' francesi, l'Italia degl'italiani, l'Alemagna degli alemanni, perchè in ciascuno di que' paesi i forestieri debbono avere il dritto di passare, anzi di dimorare. Quarto argomento è: che l'occupazione non procede, che in cosa che abbia termini, ed i liquidi, come il mare, da per sè non si terminano, e quindi non si possono occupare. Al che primieramente è da rispondere, che il mare è sparso di spessi scogli ed isole, ed in molte regioni è stretto da vicine terre. Senza che, fa d' uopo che si dimostri, perchè cosa che da per sè non si termini, se da altra terminare si

(1) Su di ciò si veda il mio discorso cit. Introd.

possa, non sia capace d'essere occupata. Il termine nelle cose da occupare si richiede, affinchè sia mostrato a tutti l'estensione del dominio d'alcuno, e si scansino le querele; quindi modo qualunque, quando adempia quel fine, è sufficiente a fare che le cose s'occupino e si posseggano, ed i gradi di longitudine e di latitudine indubitabilmente lo fanno. Proclo elogiava la geometria, dicendo: fare essa cogniti i siti de' luoghi, e le misure delle vie tanto di mare, quanto di terra (1). I confini stabilì nel mare, Alessandro VI, quando ebbe decretato, che fossero de' re di Castiglia ed Aragona le isole e terreferme, che si trovassero nell'occidente e mezzogiorno dell'oceano (2). Ed in ciò la confutazione più compiuta dell'opinione di Grozio dalla storia deriva, la quale i mari ricorda proprietà di nazioni. Negli antichi tempi ebbero signoria di mare i Fenici, gli Egizii, i Pelasgi, i più de' Greci, i Cartaginesi, i Romani. E ne' moderni i Veneziani ed i Papi sul mare Adriatico, i Genovesi sul Ligure, i Toscani sul Tirreno, i Portoghesi, gli Spagnuoli, gl'Inglesi, ed altre nazioni su d'altri mari hanno esercitato dominazione (3).

E si è infine universalmente riconosciuto, che ciascuna nazione abbia la proprietà sul mare circostante alle sue terre, ma per quanto spazio del medesimo assai si è disputato. Bodino opinava sino a miglia sessanta, Geronimo Brissiano a cento, Loccenio a quel tratto, che scorresi da nave tra giorni due; (4) le prime due misure non sono sorrette da alcuna ragione, e la terza è inoltre incertissima, anzi non può essere che

(1) In lib. I Eucl.

(2) Leibniz Codex Juris Gent. Diplom. 203.

(3) Si veda intorno a ciò il mio Discorso cit. Cap. II. Seldeno Mare clausum; Pietro Battista Burgo, De Dominio Ser. Genuensis Reipub. in Mari Ligustico. Molti scrissero del dominio de' Veneziani sul mare Adriatico, tra' quali Paolo Sarpi.

(4) Bodino de Repub. L. I. Hieron de Monte Brixiano in Tract. de Fin. reg. Loccenio de Jure Marit.

a caso variabile, ora per l'applicazione del vapore alle navi sarebbe immensamente maggiore di quanto era, quando il Brissiano la divisava. Bynkershoek tanto mare ha stimato proprio di ciascuna nazione, quanto ne stia sotto il tiro de'cannoni, e per lo tempo che essi si pratichino. Una tale dottrina a me pare così priva d'ogni ragione come l'altre, anzi non avente a motivo che la forza, la quale non genera mai dritto, e non può essere mai lecita se non quando adoperata viene a sostenere un dritto. L'errore di Bynkershoek deriva dal supporre, che l'atto del possesso e la sua continuata difesa costituiscano la proprietà, così chè la proprietà della terra non sia, se non finchè alcuno stia sulla medesima col corpo suo, ed armato in guisa da respingere ogni invasore. Ma se la proprietà d'ogni bene, e per gl'individui umani, e per i popoli proviene da'bisogni e dal lavoro, e questo vario secondo la varietà degli oggetti da appropriarsi, se quinci il possesso per la terra non importa l'occupazione col corpo ed armato del proprietario, i limiti assegnati dal Bynkershoek alla proprietà del mare di ciascuna nazione non hanno alcun ragionevole fondamento.

Nostra opinione è stata ed è, che ciascuna nazione debbe essere proprietaria di quel mare, che giace dalla sua terra sino a quel punto, che a nessuna terra d'altra nazione è più vicino, che alla sua; eccezione facendo per alcune parti degli ampissimi oceani, delle quali la proprietà sino al detto punto per l'ampiezza stessa riuscendo inutile, dessa si deve limitare sin dove le nazioni utilità ne ricavano; e per levare la troppa indeterminazione diciamo: per quanto spazio alcuna nazione ha massimo negli altri mari. Egli è così, che tutti i mari sarebbero in proprietà usati, cioè, nel migliore modo, che possono usarsi; tutte le nazioni avrebbero donde i loro bisogni sufficientemente appagare; tutte ugualmente, secondo che le terre sono disposte, di cotanto bene fruirebbero; nessuna ingiuria si commetterebbe; in comune sola-

mente resterebbero quelle parti di mare, che in proprietà venute, alle nazioni vantaggio non metterebbero, mentre che elleno d'altre parti bastevoli fossero provvedute.

Nulladimeno l'opinione di Bynkershoek è prevaluta nel dritto positivo delle genti, sul quale assai può ancora l'argomento della forza, ondechè è fermato: che la proprietà marina di ciascuno stato s'estende a' porti, baie, bocche di fiumi, ed alle parti di mare chiuse entro il territorio suo; ad una lega marina dalle coste, o così lungi che può andare il tiro del cannone; agli stretti, che congiungono due mari, e che sono sotto il tiro del cannone delle due rive.

CAPITOLO QUINTO.

CONTINUAZIONE DEL MEDESIMO SUBBIETTO, DEL COMUNISMO, E DEL SOCIALISMO.

§ I. I principj stabiliti intorno alla proprietà de' beni, e le considerazioni fatte intorno ad alcune false opinioni, che gli infermano, sono la generale e fondamentale confutazione di quelli due eccessivi errori, che comunismo, e socialismo s'addimandano. Nulladimeno delle cento e vecchie forme, onde quelli, impareggiabili protei, si disguisano, toglieremo ad esaminare alcune, le quali affazzonate per Blanc, e Proudhon, hanno in questi tempi maggiormente ingannato le disaccorte moltitudini.

Blanc si piacque nella sua *Organizzazione* del lavoro di chiamare Individualismo la proprietà dei beni; e divisava al governo affidare la suprema autorità di regolare la produzione investendolo d'una gran potenza, quello dovere levare un prestito, stabilire opificii nazionali, e fornirvi i capitali senza interessè, e diriggerne colla forza l'andamento; gli opificii nazionali dovere far concorrenza a' privati e così costringerli a finire, ed immedesimarsi in essi; capi de' lavori dovere essere eletti, i quali amministrassero sotto la sorveglianza del governo; essere per seguirne l'esperimento della vita in comune piena di vantaggi, e la volontà nascerne d'associare i bisogni ed i piaceri; l'agricoltura doversi ordinare della medesima maniera; le successioni collaterali, già riconosciute da tutti un'abuso, doversi abolire, i beni di quelle proprietà comunali, ed inalienabili doversi dichiarare (1).

(1) Sudre ha dimostrato ad evidenza, come l'ordinamento degli opificii nazionali di Blanc è copiato dal Decreto economico ec. di Babeuf, e come alle obbiezioni di spegnersi con quel sistema ogni attività ed energia del lavoro, il Blanc ha risposto copiando lo stesso Babeuf. Hist. du Comunisme ou Réfut. histor. ec. cap. XVII.

Il governo adunque aveva a cominciare colla forza a levare il prestito, e colla forza aveva a fare eseguire l' opificio nazionale, volente, o non volente la società; ma dopo che l' assorbimento, secondo l' espressione sua, degli opificii privati nel nazionale si fosse a poco a poco effettuato, e che le terre anco a poco a poco pubblica proprietà di private fossero diventate, quale altra cosa ne sarebbe risultata se non il comunismo? Nè questo è un trarre da premesse conseguenze, che l' autore non voleva fare, conciossiachè, egli stesso quinci ha così chiaramente detto: « La famiglia è un fatto naturale, che in qualunque ipotesi non si saprebbe distruggere; mentre che l' eredità è una convenzione sociale, che i progressi della società possono fare sparire...» La famiglia viene da Dio, l' eredità dagli uomini. La famiglia è come Dio santa ed immortale, l' eredità è destinata a seguire lo stesso pendìo che le società, le quali si trasformano, e che gli uomini i quali muoiono (1).

E quali sieno i naturali effetti del comunismo non puossi meglio conoscere, se non conoscendosi pria quelli della proprietà, che è affatto il suo opposto. La proprietà importa, che ciascuno uomo attenda a quel lavoro che egli creda più utile a sè, ed alla sua famiglia, e più accomodato alle sue facoltà intellettuali e fisiche; importa che ciascuno s' ingegni di far progredire l'industria, a cui attende, affine di ricavarne il maggiore vantaggio possibile, che cerchi di soddisfare a' suoi bisogni, e risparmi, come meglio voglia e possa a pro suo e de' suoi figliuoli; che risparmiando s' abbia de' capitali, che avendosi de' capitali intraprenda delle industrie nuove, aumenti i suoi prodotti, ne diminuisca il prezzo, rechi profitto a sè, ed agli altri. La proprietà importa, che ciascuno a suo talento disponendo di sè, uno sarà fabbro, un altro agricoltore, un altro navigatore, un

(1) Op. cit.

altro Machiavelli, un altro Franklin, un altro Montesquieu. Nulladimeno vi saranno ignoranti e miseri senza dubbio; il che significa che nel mondo esiste il male; ma esiste perchè v'ha la proprietà de' beni, o esiste nonostante che ella sia, nonostante che ella una gran parte ne tolga? Qui sta tutta la questione, in ciò consiste l'antichissimo sofisma « con questo dunque per questo; » colla proprietà esiste ignoranza e miseria, dunque la proprietà è la cagione loro; dunque il comunismo debbe essere surrogato alla proprietà, perchè e l'ignoranza e la miseria abolisce.

Il comunismo partorisce effetti tutti contrarii a quelli della proprietà: ciascuno non lavora per suo profitto ma per profitto di tutti gli associati, quindi non lavora ciò, che egli crede più confacevole alle sue forze intellettuali e fisiche, ma ciò che tutti gli associati, o meglio, come più opportuno pensano i moderni comunisti, una potestà suprema da loro scelta giudichi essere alle sue forze intellettuali e fisiche adattato; ondechè ella destinerà l'agricoltore, il manifattore, il navigatore, e destinerà pure chi dovrà essere Machiavelli, Franklin, Montesquieu. Il comunismo se non fosse empio, ridicolo sarebbe. Ma non solo quella potestà suprema, assegnerà i mestieri e le professioni a ciascuno; ma si bene i cibi, le vesti, le abitazioni; e ciò secondo la capacità di ciascuno, oppure per tutti uguale; nel primo caso farà d'uopo che si calcolino la costituzione fisica, le facoltà intellettuali e morali di ciascuno; nel secondo, sarà necessità che il debole e il forte, un'uomo ed una donna, l'agricoltore, il manifattore, il navigatore, Machiavelli, Franklin, Montesquieu si cibino, si vestano, abitino nello stesso modo. Quella potestà suprema debbe anco strappare i figliuoli a' padri ed alle madri, perchè debbe incombere a lei vedere a quale arte o professione queglino fa d'uopo che attendano, debbe dividere marito e moglie se il meglio del lavoro così richiegga, il comunismo dunque distrugge la proprietà e la famiglia,

le religiose parole di Blanc per questa sono un vano desiderio, se non una ipocrisia. Ora con un tal reggimento di società progrediranno l'agricoltura, le manifatture, il commercio, l'arti del bello, le scienze, le lettere? Con un tal reggimento non sarà più ignoranza e miseria, o piuttosto sarebbero tutti gli uomini ignoranti e miseri, sarebbero anzi privi d'ogni libertà, schiavi, a bestiale vita ridotti?

Ma il Blanc ha stimato sempre, che quanto di tristo s'abbia il comunismo non risguarda punto al sistema suo, che è il socialismo, consistente nel dritto al lavoro. Il quale egli consacrò in un decreto del governo temporaneo della francese repubblica del 48, e sagrileghi ha chiamato i colpevoli d'averne impedito l'attuazione, ed ha giurato in sua fè che quella sarà (1). E molti per fermo sono coloro, i quali mentre altamente sdegnano il comunismo, ed anco altri iniqui attentati contro ai consorzi umani, nominati socialiste dottrine, il dritto al lavoro credono santissima cosa. Eppure io non dubito d'asseverare, che esso non è che una innaturale pretenzione, la quale al comunismo per effettuarsi conduce.

Egli è nota la satira che gli si è fatta; il medico avere dritto al lavoro, e però a che sieno degli ammalati, il dentista avere il dritto al lavoro, e però a cavare de' denti, il suonatore d'uno istrumento avere dritto al lavoro, e però ad avere degli ascoltatori, e via discorrendo. Eppure quella satira esprime una conseguenza prima e necessaria del dritto al lavoro, dalla quale per una concatenazione di altre parimente necessarie si va al comunismo. Come si potrebbe negare al medico il suo lavoro, al dentista il suo, al suonatore il suo, e così a chiunque il suo, dato una volta che il dritto esistesse? se non a primo aspetto in un modo solo, destinando quel medico, quel dentista, quel suonatore,

(1). Pages d'Hist. de la Révol de Février 1848 par Louis Blanc. c. 4.

ad un altro lavoro; ma se eglino hanno dritto al lavoro, come qualunque altro, perchè a loro imporre di mutare lavoro, e ad altri lasciare che pratichino il lavoro loro? Di più oggi si presenta il medico, il dentista, ed il suonatore, ma dimani il cocchiero, ed il murifabbro, e poi il manifattore di lane, ed un nocchiero, e poi un fabbricante di macchine a vapore; e non solo non si vede come si possa a tutti imporre di mutare il lavoro, ma per lo più è impossibile che eglino lo mutino, poichè non è nella volontà loro, o della suprema pubblica potestà fare che uno, il quale sia abile in un mestiere, od in una professione, lo diventi in uno altro; anzi i molti sono così disparati che torna impossibile, che alcuno dallo esercitare l'uno passi ad esercitare l'altro. Fa d'uopo dunque conoscersi quali sieno i mestieri, o le professioni necessarie alla società, e per quanto numero di persone, onde a ciascuna assegnare il suo mestiere o la sua professione; ed eccoci già ad un primo regolamento generale. ma ciò non basta. Fa d'uopo quinci, vedere se ciascuno dal suo lavoro ritragga quanto gli abbisogni. Si può non ritrarre dal proprio lavoro quanto abbisogni sia per propria volontà ovvero infingardaggine, sia per isventura; le piante incatorzoliscono per l'intemperie del cielo, le navi rompono per le bufere; nel primo caso fa d'uopo, che il lavorante si costringa al lavoro, nel secondo che gli si soccorra il necessario, il quale fa d'uopo che si prenda dal prodotto del lavoro degli altri. Si può ritrarre dal proprio lavoro quanto basti a' propri bisogni, ma poi per imprevidenza, o per genio di dissipazione tosto sciuparsi, onde fa d'uopo che si costringa il lavorante a spendere il necessario, ed a mettere l'altro in serbo sia per provvedere a' propri bisogni, sia per provvedere a quelli degli altri, cui mancano de' mezzi per fatto non dipendente dalla loro volontà. Di più tra le imprevidenze, onde il lavoro proprio a ciascuno può non bastare, sta precipuamente quella di maritarsi, quando col proprio lavoro

alcuno non può mantenere la moglie ed i figliuoli, fa d'uopo quindi che ad un cotale s'impedisca, che contragga matrimonio, e dopo che gli sia conceduto dalla suprema potestà pubblica di contrarlo, se per una cagione qualunque il medesimo non possa provvedere a' bisogni di sua famiglia, è d'uopo, che co' prodotti del lavoro degli altri si faccia vivere quella, ed intanto che i figliuoli, tosto che l'età il consenta, si destinino ad un lavoro. Ora, sono tutte quelle conseguenze l'una derivante necessariamente dall'altra, e tutte dal principio del dritto al lavoro. Ed or chieggo, destinarsi a ciascuno quanto de' suoi prodotti debba consumare, cioè regolarsi i bisogni suoi, ordinarsi che il di più si metta in serbo ed in comune, permettersi a ciascuno, o nò di contrarre matrimonio; quanto a ciascuno manchi per un motivo qualunque supplirsi con quello che è in serbo; e tutto ciò per una pubblica suprema potestà, non è il comunismo? La differenza dunque tra i socialisti più modesti e discreti, tra' pretendenti del dritto al lavoro, ed i più temerarii, ed eccessivi comunisti non istà in altro, che nella maniera, colla quale il comunismo si pretende che s'effettui, sta nel primo fatto, con cui si vuole principiarlo. Non v' ha medio tra queste due opposte condizioni d'uomini, e di cose, o proprietà e famiglia, o distruzione dell'una e dell'altra, comunismo. Il Blanc, e gli altri socialisti della generazione sua falsano l'ordinamento più acconcio ad opere difficili, grandi, benefiche, e splendide, l'Associazione. La quale è di quelle egregie qualità quando è volontaria, ma snatura e si corrompe in pessima, quando è forzata; allora, se mai non si sconnetta, diventa il gregge degli schiavi condotto colle battiture alle piantagioni. Il Blanc si richiama fortemente contro gli opifizii nazionali stabiliti a Parigi il 48, come a talento scompostamente organati, affine d'allegarsi quale infelicissimo esperimento avverso a' sociali da lui divisati in maniera affatto diversa (1). Ma i suoi sociali avreb-

(1) Pages d'Hist. de la Révol. etc. cap. IX.

bero avuto la base medesima de' saggiati, la direzione della pubblica potestà co' suoi espedienti di danaro, e di forza, e di porgere lavoro ai chieditori, e non mica la libera convenzione degli operai co' mezzi propri loro. Ondechè essi non avrebbero differenziato da quelli, che ne' secondari congegni; ondechè non avrebbero tardato a fallire e con iscandalo universale come quelli, eccetto che non fosse stato dato di scardinare la società francese, e nel comunismo gettarla.

Il Blanc si chiama fiero d'avere concorso efficacemente a fondare delle associazioni *volontarie*, attive, feconde, tali che quella de' sarti della via di Clichy, la quale, egli dice, che nonostante tutte le macchinazioni praticate per rovinarla, era sino al 50 in pieno cammino di prosperità, e poteva essere considerata come una viva mentita a' detrattori delle nuove idee (1). Chiara prova come egli s'inganna a partito, come egli confonde l'associazioni *volontarie* colle *forzate*, con quel che abbiano a fondamento il dritto al lavoro. L'une certamente sono da riuscire proficue, e possono venir meno per mancanza di assennate pratiche, non mai per magagne del principio donde muovono; l'altre certamente sono da recar danni, ed andare in fasci con qualunque puntelli si sorreggano, conciossiachè li guida la forza, che fa man bassa sull'uguaglianza e la libertà de' dritti di tutti gli uomini. Si vanti il Blanc della libera associazione di Clichy, ma confessi che la sua *Organizzazione* del lavoro avendo a base il dritto al lavoro non può quella allegare a felice esperimento di questa; egli uomo di buona fede, come dagli scritti suoi io lo giudico, si disilluda delle sue infauste illusioni.

§ II. Proudhon, quanto altri mai, si è scagliato contro il comunismo, egli ha detto: « Gl'inconvenienti del comunismo sono di tale evidenza, che i critici non hanno dovuto mai spiegare molta eloquenza per disgustarne gli uomini. L'ir-

(1) Op. cit. cap. XVII.

reparabilità delle sue ingiustizie, la violenza che esso fa alle simpatie ed alle ripugnanze, il giogo di ferro che esso impone alla volontà, la tortura morale, ove tiene la coscenza, la atonia ove getta la società, e per dire tutto infine, l'uniformità beata e stupida, per la quale esso incatena la personalità libera, attiva, ragionatrice, indomata, dell'uomo hanno sollevato il buon senso generale, e condannato irrevocabilmente il comunismo (1). » Ma la proprietà per lui è pari nefanda cosa, famosa la sua definizione. « La proprietà è il furto. » Egli se ne gloria come di sua invenzione; « è mia, egli dice, e tutta la mia ambizione è di provare, che ne ho compreso il senso e l'ampiezza. La proprietà è il furto. In mille anni due parole come quelle non si sono dette » (2). Egli sbaglia, quella non invidiabile invenzione non è sua, egli l'ha copiato da Brissot, che sessanta anni pria aveva detto: « La proprietà esclusiva è un furto nella natura » (3). Per Proudhon adunque nè comunismo nè proprietà per gli uomini, neanco socialismo; egli impugna questo con non minore violenza, che il comunismo, e la proprietà. Egli addimanda « il socialismo anarchico ed ateo, contumace ad ogni autorità divina ed umana » (4). Egli adunque un vero tutto nuovo rivela, e questo s'addimanda la possessione. La quale significa, che ciascuno lavorerà per sè per mezzo della terra, o per mezzo degli strumenti messi a sua disposizione, senza che possa far fitti, e senza che possa trarre interesse da' suoi capitali. Or quale sarà il vantaggio di questa invenzione? Primieramente quello che niuno avrà motivo di migliorare o la terra, o l'altre industrie perchè

(1) Qu'est ce que la propriété P. 226.
(2) Systeme des Contrad. Économ. Ou Philos. de la Misére. Vol. 2 p. 329.
(3) Si veda Sudre op. cit. c. XVIII.
(4) Op. cit.

non migliorerà mai la sua condizione, l'agricoltore dovendo sempre coltivare la terra, ed un manifattore dovendo sempre esercitare la stessa industria, poichè nè fitti della terra possono farsi, nè da capitale, cioè da valore accumulato, sia per i prodotti della terra sia per i prodotti delle manifatture, si può ritrarre interesse, cioè alcuno vantaggio, se non sia quello d'un semplice cambio di prodotto con prodotto. Questo bel trovato adunque incatena ogni slancio dell'ingegno umano, e riduce gli uomini al primitivo stato ancor mezzo selvaggio, ove pochissime ed imperfettissime erano le industrie, e tutto il commercio nel baratto consisteva. Il Proudhon questa possessione vuole poichè così solamente si può avere l'uguaglianza; e se così s'avrà, s'avrà l'uguaglianza della miseria.

Egli a conseguire quello scopo riconosce indispensabile essere un governo, affinchè assegni la terra e gli strumenti del lavoro, e sorvegli l'uguaglianza. Egli quindi si domanda quale forma di reggimento vorrebbe preferire, e risponde: che non vuole repubblica, perchè repubblica è parola vaga, i re sono anco repubblicani; non democrazia, non monarchia, non aristocrazia, non monarchia costituzionale, non alcuno reggimento misto; « io sono anarchista » egli dice. Ed anarchia per lui significa assenza di padrone e di sovrano; e vuole che la benefica anarchia « accerti l'uguaglianza tra gli uomini, l'equilibrio tra le nazioni, che l'agricoltura, l'industria, i centri d'istruzione, di commercio, e di deposito, sieno distribuiti, secondo le condizioni geografiche e climateriche di ciascun paese, le specie de' prodotti, il carattere ed i talenti naturali degli abitanti.... nelle proporzioni sì giuste, sì sapienti, sì ben combinate, che alcun luogo non presenti giammai nè eccesso, nè difetto di popolazione, di consumo e di prodotto. » Ma infine è d'uopo che il grande novatore riveli con quale mezzo tutto ciò s'otterrà, sarà tutto il genere umano in generale assemblea, saranno molti,

pochi, un solo, egli Proudhon, se non altri, che farà tutto ciò? Niente affatto, egli lascia che ciò determinino i giureconsulti, una volta che sono stati da lui liberati dal pregiudizio della proprietà (1). Ma è questa seria risposta, e non basta ella sola a fare scoprire come tutto non sia che un cumolo d'errori e di sofismi, un insulto al buon senso dell'umanità, e che l'autore sia uomo senza coscenza? Egli adunque propone cosa che non si può effettuare, e che sa che non si può effettuare. Ma egli sa un'altra cosa, e si è che tutto il suo sistema non è, che un comunismo disguisato.

Mantenere l'uguaglianza di fatto tra gli uomini, necessariamente importa, che niuno s'abbia beni più che un altro, e ciò necessariamente esige che se alcuno, anco non volendo ne produca di più che un altro, li produca perchè la terra, da lui posseduta, sia più fertile naturalmente che un'altra, metta in comune l'eccedente prodotto; necessariamente esige che sia una potestà suprema, la quale sorvegli e costringa a porre in comune quell'eccedenza; da ciò segue ancora che l'eccedenza in comune si debbe dividere, secondo il giudizio della potestà suprema, e si debbe dividere per serbare l'uguaglianza secondo la scarsezza, o l'abbondanza che ciascuno può averne; ma allora ognuno sarà indotto a lavorare di meno, sapendo che i suoi bisogni saranno provveduti dal lavoro degli altri, sarà allora dunque anco la necessità che la suprema potestà sorvegli il lavoro di ciascuno, che colla forza ciascuno costringa al lavoro; ed ecco per un concatenamento di conseguenze immediate, chiare, ed inevitabili il comunismo; ondechè tutto ciò che d'assurdo e d'infame, il Proudhon ha attribuito al comunismo, sta parimente applicato alla sua possessione.

E Proudhon non ha trascurato di porre a capo del suo sistema sociale i principii metafisici; ma egli se copia quello,

(1) Qu'est-ce que la proprieté p. 242.

copia questi parimente. I quali sono, che lo spirito umano procede da una affermazione e da una negazione, da un' idea positiva e da una negativa, che è il suo opposto, cioè procede, secondo la scuola hegheliana, dalla tesi e dalla antitesi, e che la verità non è nell' una, e non è nell' altra, ma in una terza idea, dalla scuola heghcliana addimandata sintesi; or, secondo Proudhon, la tesi è la proprietà, la antitesi è il comunismo, e la sintesi è la possessione, quelli sono errori, questa è la verità. Quando si leva il neologismo di quella scuola quel concetto non è una gran novità, non è niente di vero e di profondo; significa che quel che s' afferma, o si niega, non è il vero, ma il vero è un altro. Ed egli è facile di rispondere, che alle volte non è ciò che si afferma, o si niega, ma alle volte è ciò che s' afferma, o si niega; e questo sotto l' aspetto logico; sotto poi l' ontologico non può esservi altro, se non se che un ente esiste, o non esiste. Ma tali idee, così annunziate, non sono più sublimi, sono cose già comunali in filosofia, non sono più sublimi, perchè non sono più parole non definite, ed incomprese, per le quali si può vagare e fabbricare de' sistemi filosofici e sociali a piacimento, e di cui le conseguenze sono lo scetticismo, ed il conquasso delle umane società. Infatti, il Proudhon, forte di quella tesi e di quella antitesi, e della sintesi, la tesi ha veduto nella proprietà, l' antitesi nel comunismo, e la sintesi nella possessione, e come la sintesi è la verità, così la sua possessione è la verità; ma abbiamo già veduto che la sua possessione è il comunismo disguisato, dunque, seguendo il suo frasario, e l' hegheliano, diciamo che è l'antitesi, è l' errore.

E la tesi se è la possessione, il suo gran trovato, il suo giusto mezzo tra la proprietà ed il comunismo, è anco la libertà, cioè l'anarchia. E per anarchia egli intende non solo la cessazione d' ogni reggimento politico, sì bene quella d'ogni naturale governo, che nella famiglia e nella proprietà consiste. Ed in tale maniera, mentre da un canto avendo fantasticato

la necessità della possessione, e non iscompagnata dalla eredità, non può fare a meno d'aggiungere, che debb'essere una potestà che la dirigga, da un'altro con evidentissima contraddizione lo scioglimento d'ogni sociale vincolo, lo sbandarsi e lo rinselvarsi dell'umanità propone quale lo stato suo naturale, e nella storia sua non legge che un continuo procedere suo verso di quello, ed oramai ella essere in pronto per aggiungerlo. E se vecchia l'idea, e con isplendida eloquenza dal Ginevrino propugnata, che l'umanità stia meglio selvaggia che civile, nuovi sono i modi per aperti anfibologie, impudenti falsità di storia, ed un rivoltante ateismo, ed un osceno disprezzo dell'umanità, co' quali il Proudhon si studia di persuaderla alle plebi.

Il comunismo o il socialismo non solo sono la distruzione della proprietà e della famiglia, ma la distruzione ancora di tutti gli stati, e di tutte le nazioni. Conciossiachè se tutti gli uomini debbano essere uguali nel fatto, se tutti debbano avere uguali i mezzi della vita, se ciascuno debba mettere in comune il prodotto del lavoro suo, non v'ha motivo anzi è contrario a tali intenti, che il lappone lavori sempre in Lapponia, l'inglese in Inghilterra, il russo in Russia, il germano in Germania, il francese in Francia, l'italiano in Italia, l'americano in America, l'ottentotto al Capo di Buona Speranza, il chinese in China. Egli fa d'uopo se non altro, alla comune utilità dell'umano genere, che porzione di tali popoli mutino il suolo, in cui debbono lavorare, per lo che omai a buon dritto i russi andranno in Costantinopoli per arare e seminare le sue fertili terre, ed i germani a buon dritto faranno lo stesso in Italia; gli uni e gli altri non faranno questa irruzione per stare in quelle regioni da odiosi soldati, e levare balzelli, ma per ispossessare delle terre, e d'ogni altro istrumento d'arte, gli antichi proprietarii, questi iniqui possessori. Insomma, tutto quanto esiste di civile e d'umano vogliono i comunisti ed

i socialisti sovvertere, di tutto vogliono fare ruine; novelli Erostrati vogliono bruciare un tempio, che non è quello di Efeso, ma dell'umanità; ma l'umanità non è sotto la tutela del falso nume, ella è l'opera più stupenda di Dio, e Dio la conserva.

§ III. A confutare le opinioni de' socialisti e spezialmente la proposizione di Proudhon, la proprietà è il furto, va rivolta la teorìa del Bastiat, che la terra non ha alcuno valore da per sè, ma che il valore le venga dal lavoro (1). Quella teoria tolta di peso dal Carey è da ritenersi essere indubitabilmente falsa, come l'ha dimostrato ampiamente Francesco Ferrara, il quale, tra le altre cose, queste le dice contro: « Comprate due acri di terreno nel Texas, imaginateli al medesimo prezzo d'un dollaro, immaginatevi una uguale apparenza di qualità, affidateli a due coltivatori d'uguale abilità e solerzia che vi spendano precisamente l'uguale somma, che vi lavorino ugualmente ad epoche, a giorni, ed ore uguali e fisse, se occorre. Dopo ciò, se per caso, se per una occulta cagione, l'uno nel corso di parecchi anni riesce affatto ribelle ad ogni sforzo di coltura, e l'altro abbia dato larghi raccolti; se posti entrambi all'incanto, l'uno sarà venduto per dieci dollari, e l'altro per cento; io domanderò che si spieghi colla teoria del travaglio la differenza; e domanderò come mai si possa non riconoscere, che il valore soprabbondante dell'uno proceda da un origine affatto diversa, che quella d'una umana creazione? (2) E riflette bene parimente il Ferrara, che l'allegarsi, come molti fanno, che da anni e da secoli lavoro e capitale sulla terra si sieno versati, non prova mai che il frutto annuale della terra venga unicamente da lavoro e capitale, ma solo che una parte, sia larga, a quelli si debba attribuire, e che però nel suo reddito, o suo prezzo totale debba essere una parte, che

(1) Armon. Écon. cap. V e VIII.

(2) Prefaz. al Vol. VII della Biblioteca dell'Econ. contenente l'Armonie Econ. di Bastiat.

rappresenti l'interesse del capitale o il capitale medesimo; non prova mai che inoltre una parte non rappresenti il puro dominio, che non corrisponda ad un elemento gratuitamente concedutoci dalla natura (1). Ed io dico che così è, che così debbe essere, e non è ingiustizia; l'argomento di Bastiat è falso, ma la proprietà della terra è giustizia. Ed a dimostrarlo non ho, che rammentare i principj già da me fermati; pe' bisogni ciascuno ha dovere e dritto d'appropriarsi col suo lavoro gli oggetti che quelli soddisfano, e siccome gli oggetti sono varii, così vario fa d'uopo che sia il lavoro; se per cibarsi d'un frutto spontaneo della terra fa d'uopo che si colga, se per mangiare della carne d'un animale selvatico fa d'uopo che s'uccida, se per coltivare la terra, ed averne de' prodotti, che altrimenti non s'avrebbero, fa d'uopo d'occuparla perennemente per sè e pe' suoi posteri, di possederla, se senza questa proprietà il genere umano sarebbe rimasto selvaggio, se ora civile, distruggendosi questa proprietà, tornerebbe ad essere selvaggio, la medesima è di suprema giustizia, ha come ogni altra per cagione il bisogno, per mezzo il lavoro adoperato nel modo, che la natura degli uomini e delle cose comandano. La terra è limitata, non può essere di tutti, dunque non debbe essere di alcuno; a questi brevi termini si riduce l'argomentazione socialista, conchiusione apertamente sofistica. Vere le promesse, tutta al contrario la conchiusione; dunque dico io, debbe essere d'alcuni, perchè sendo d'alcuni giova a loro, e giova a tutti, non essendo d'alcuno non giova ad alcuno, anzi ne segue universale detrimento.

E quando a queste strette mi si replicasse: che in Europa i più de' possessori delle terre sono rappresentanti di coloro, che collo splendido nome di conquistatori esterminavano i vinti, e ne usurpavano le proprietà, risponderei: non che ciò

(1) Loc. cit.

in gran pezza è falso, ma chiedendo, que' vinti come l'avevano avuto? Della stessa maniera, conquistando ed usurpando, si troverà sempre avvicendarsi di vincitori e di vinti, avvegnachè si rimontasse all' epoche più antiche, di cui s' abbia la storia, e non solo la certa, bensì quella che va colle favole a riunirsi e confondersi. I barbari a diversi sciami inondarono l' impero romano, gli uni espellevano gli altri, finchè gli stati moderni si consolidarono. I barbari furono i predatori de' romani, i romani erano stati i predatori del mondo, pria di loro avevano invaso parte d' Europa i greci, parte i fenici, parte i sicoli, parte i pelasgi, e pria di loro l' avevano scorrazzato eroi, semidei, cacciatori robusti, lotofagi, antropofagi, giganti; e chi pria di costoro erano stati i legittimi padroni delle terre? Restano ignoti i popoli aborigini, o i primi che s' appropriarono le terre non occupate, e restano ignoti i loro posteri, dopo tanti fortunosi avvenimenti, framescolati e dispersi nel mondo. In tale oscurità non è ragione, per motivo d' origine, che ad alcuno più presto che ad altro le proprietà delle terre s' attribuiscano, le terre dunque debbono essere di coloro, che le posseggono; conciossiachè questi in faccia agli altri sono i primi certi possessori. E se a ciò si rimbecasse, dicendo: che fatto deplorabile ed innegabile è, che i pochi oziosamente menano la vita nelle dovizie, ed i molti la campano con fatiche ed in mezzo alla miseria, e quindi giustizia sarebbe che a' possessori d' estese terre si levassero delle porzioni, senza le quali sarebbero sempre ricchi, ed a' poveri si distribuissero; risponderei che non sarebbe giustizia, perchè sarebbe una somma di danni universali. Chi sono i ricchi? certamente non coloro che possiedono terre, che bastano a' loro bisogni, ma coloro che ne possiedono superflue; dunque è da cominciare dallo definire una norma, affine di conoscersi quella superfluità. La quale è relativa non solo al numero di coloro che compongono una famiglia, bensì alle loro qualità di sani o d' ammalati, di vecchi o gio-

vani, d'abili o inetti ad alcune opere, d'accostumati ad un genere piuttosto che ad un altro di vita. Chi, e come sentenzierà su quelle differenze delle menti, de'cuori, e de' corpi? Le terre non danno tutte sempre gli stessi prodotti, ed i valori di questi variano, secondo che quelle sieno mediterranee, o marittime, prossime a numerose o a scarse popolazioni, secondo le condizioni delle altre industrie, che parimente variano per cento cagioni. I ricchi non sono solamente i possessori di terre, alcuno con poca terra o senza, è ricchissimo per mercatanzie e capitali d'ogni maniera; or perchè a questi lasciare le dovizie loro, ed a quelli levarle? E come dunque praticare primieramente con equa stregua la spogliazione? Nella quale inevitabili saranno due mali: l'uno d'involarsi a molti, se non piaccia a tutti, quanto nella propria terra di proprio lavoro, di proprii risparmi, cioè con proprie privazioni di godimenti, vi hanno speso, in guisa tale che meno perderà di sua cosa sacra il dissipatore, che il vigile ed il prudente; l'altro che tutti perderanno ogni ragionevole aspettazione, che è tanta parte della vita degli uomini, e sentiranno essere interesse loro piuttosto sciupare che conservare, abbandonare piuttosto alla loro naturale fertilità, che coltivare con ogni solerzia le terre loro rimaste; imperocchè avranno ben donde a temere nuovi attentati alle possessioni loro, e ne' miglioramenti delle medesime non vedranno il bene loro, ma un motivo d'esserne privati. E fatta la spogliazione, come si farà la divisione tra' poveri? con uguaglianza. Non sarà uguaglianza, se a tutti si darà lo stesso valore in quantità o qualità, ma se a ciascuno si darà quello, che a' bisogni ed alle capacità sue e della sua famiglia sarà corrispondevole. Malagevole opera per la quale si commetteranno molte disuguaglianze di sostanze, mentre la pretensione è di diminuire molte di quelle che sono in essere. E fatta la divisione, ciascuno comincerà a lavorare la sua proprietà; ma le capacità diverse, i

bisogni diversi, meno o più numerosa prole, il rendere abbondante d'alcune terre, lo scarso d'altre, propizie ed avverse sorti di mille specie condurranno gli uni a ricchezza, altri a povertà, gli uni a comprare, gli altri a vendere le terre, e scorrendo alcun tempo saranno possessori pingui e non possessori. E come impedire ciò, il male, a cui si voleva rimediare, già rinato o meglio mai non cessato? Co' mezzi, con cui si va al Comunismo. Una delle due, e non altro havvi a scegliere, o proprietà e religiosa osservanza sua, o comunismo.

§ IV. Indubitabilmente è affligentissima calamità, che anco nelle società più inoltrate nell'incivilimento sieno numero di poveri, o innocenti d'ogni colpa, o colpevoli per gli stringenti consigli della povertà. Gli avanzamenti sociali a gran pezza consistono in affrancare tutti dalla estrema indigenza, e gli agi ed i diletti, per quanto possibile sia comunare, non per l'ingiurie a' dritti d'alcuno, sì bene per lo rispetto a quelli di tutti; non per l'ozio e per la spensieraggine, sì bene per le diligenze e l'opere di ciascuno.

Ma la giustizia e la logica vera, cioè la ragione educata dalla scienza, quattro norme precipue da seguirsi in imprendere le riformazioni, sotto pena di fallire, insegnano: L'una è d'esaminare pria d'ogni altro quali sieno le cagioni de' mali che travagliano una politica società, affine di non commettere il gravissimo scempio d'attentare a quelle che partoriscono i beni, scambiandole per quelle che partoriscono i mali, e l'une sovente sono che arginano ed impediscono, che la piena dei mali irrompa e sommerga una politica società. Ed a sceverare le une dall'altre giocoforza è, che le qualità naturali od essenziali del genere umano si conoscano, dalle quali derivano naturali ed essenziali ordini, i quali non possono essere mai la cagione de' mali, e se per avventura lo sieno, que' mali irrimediabili sono, e se quelli ordini si manomettano, mali maggiori germogliano ed attecchiscono. E viene così la

seconda norma, la quale è vedere se gli ordini nuovi, che vogliansi surrogare agli antichi, sieno per levare o diminuire i mali da questi generati, conciossiachè non solo se li peggiorino, ma anco se altro non facciano che mali vecchi cambiare per altri di pari portata, la riformazione non ha motivo d'essere, il quale insomma è, che un qualunque bene si raccolga. E fa d'uopo riflettere, che un mutamento d'ordini da per sè reca sempre di colpire abiti della vita, i quali tanto sono più forti, e sovente più universaleggiati, e più doloroso torna lo svezzarli, quanto più tempo quegli ordini contano. Ed in generale la perdita d'un bene, che si possiede, è maggiore patimento, che la mancanza d'un bene che non si è provato. La terza, la quale assai attenenze ha colla predetta, è che in una riformazione si debbano rispettare per quanto sia possibile gl'interessi esistenti, e le aspettazioni concepite per gli ordini in vigore, altrimenti mancherà per sempre un massimo argomento di privata e pubblica prosperità, la certezza che non si perderanno i frutti del proprio ingegno e del proprio lavoro, e quelli che in avvenire ne conseguiteranno, e senza della quale non sarà mai dato, come già ho avvertito, accrescimento di civiltà. Ondechè le riformazioni per gradi, e non per balzi, sono da praticarsi, non solo perchè la natura umana è così fatta, che d'un subito non può migliorare nelle sue bisogne, come d'un subito non può sviluppare le sue facoltà, ma ancora perchè in tale modo, e non altrimenti, ciascuno può provvedere a che gl'interessi suoi ricevano poco o niuno danno, le aspettazioni sue vengano poco o nulla frustrate dagli ordini nuovi. E la quarta norma è, che la riformazione abbia l'opportunità, cioè che le circostanze d'una società tali sieno, che quella possa ottenere l'effettuazione. Ed altrimenti l'imprenderla non conduce che a sforzi vani, che sono sprecamento di reali forze, e sovente a turbare e pervertere le condizioni di quella società. Ondechè sono da considerarsi sotto quest'aspetto ancora

e gl'interessi esistenti, e le speranze concepite, ed inoltre gli usi attempati, o recenti, la religione venerata, i veri o gli errori, ed ogni maniera opinioni signoreggianti, i fasti di sua storia, tutto il passato il quale non è materia inerte, ma energico operatore sul presente; le attenenze che i popoli hanno tra di loro, le quali dagli aumenti della civiltà vengono a maggiormente stringersi, e più d'ogni altro quale efficienza s'abbia l'istituzione, che vuolsi mutare; ed infine quale sia il clima ed il suolo, avvegnacchè la civiltà, come avanza, scemi l'influenza dell'uno, e modifichi le originarie qualità dell'altro (1).

Ora invero il Blanc, nonostante le sue buone intenzioni ha mai ruminate in sua mente quelle norme, o piuttosto non ha con impronlitudine, anzi sbadataggine inteso a scrollare la fabbrica de' consorzii umani, comunque andasse ad avvallare? Proudhon certamente non vi ha posto mente, imperocchè le rovine della fabbrica ha stimato essere la desiderabile composizione.

Gli avanzamenti sociali non consistono solo in civanzare abbondevolmente tutti, ma altresì in elevare lo spirito di tutti alla contemplazione de' sommi veri, la pellegrina ed inesauribile ricchezza dell' umanità. Le moltitudini non sono destinate ad imparare i teologici, o filosofici sistemi, ma sì

(1) Fra' più audaci riformatori, fuor di dubbio, è da noverarsi il Bentham. Eppure egli non potè fare a meno di confessare che le divisate sue leggi civili e penali non avrebbero potuto d'un subito applicarsi a tutti i popoli ed in qualunque tempo, e scrisse il breve trattato dell' Influenza de' tempi e de' luoghi in materia di legislazione. Ma anco difficile è il sostenere, che le stesse leggi civili e penali, che convengono all'Inghilterra, possano, quando che sia, convenire al Bengala ed alla China. E la diversità delle leggi civili e penali non sarà mai argomento contro il progresso del genere umano, indefinito, o no, poichè esso non consisterà mai nella uniformità degli uomini e delle cose per necessità di natura diversi in certi tempi e luoghi.

a pensare, come un Dio ha creato e regge l'universo con onnipotenza, giustizia, e bontà senza fine, come in loro è una anima, che d'ogni terrestre cosa è maggiore, che la dignità sua non può venir meno per le magagne del corpo, o il difetto di sensuali godimenti, ma per sue intrinsiche miserie; come insuperbire delle sorti liete, odiare i suoi simili, o vendicarsi de' nemici è viltà; sopportare con rassegnazione gl' infortunii, amare i suoi simili, e beneficare i nemici è magnanimità. Nè questi beni maggiori tra' massimi per altro mezzo si diffondono tanto, quanto per quello dell' insegnamento delle cristiane dottrine. E questi beni per versarsi a larga mano non richiedono opportunità di tempi e di luoghi, tutti i tempi e tutti i luoghi sono per loro. Anzi essi apparecchiano le stagioni, in cui naturalmente si gettano i semi de' materiali beni, e copiosa per tutti se ne raccoglie la messe. E quando de' beni dell' animo mancano le moltitudini, per la provvisione de' materiali diventano armento che gozzoviglia, traligna, ed invilisce. E quando elleno mancano degli uni e penuriano degli altri, e dissennati o maligni dicono loro: che tutti gli uomini sono nati per godere ugualmente d'ogni materiale bene, che le privazioni loro sono colpa di pochi, che commettono il furto, elleno prese da furia vanno con impavida coscenza a' saccheggi, ed alle uccisioni, a mandare in fasci gli umani consorzii.

Famiglia e proprietà de' beni sono eterne ed imperiose leggi della natura; e la violazione loro è sotto la pena inevitabile e dello immiserimento e della morte del genere umano. A tutelare le famiglie e la proprietà de' beni, ed a prosperarle sono conducenti le politiche società; le quali, per conseguire quel fine, debbono essere rette a reggimenti liberi. Il progresso quindi sotto questo aspetto consiste nel miglioramento della famiglia e della proprietà, e per mezzo delle società politiche, e nel miglioramento di queste per mezzo de' reggimenti liberi. E se mai un progresso sociale

possa immaginarsi, è tutto il contrario di quello da' comunisti e socialisti fantasticato; esso si è che la famiglia e la proprietà de' beni ad alto grado di perfezione condotte, gli uomini convivano in uno stato veramente naturale, senza che una pubblica potestà li sorvegli e corregga. Così sarebbe che tutti i congegni delle civili società, avendo cominciato per custodire la famiglia e la proprietà de' beni, e nel corso di lunghi secoli, e nell' estensione dell' orbe avendole custodite e migliorate, finirebbero, come l'ufficio loro non fosse più necessario, il genere umano rimarrebbe nelle sue originarie condizioni da imperfettissima forma, quale erano al principiare dei tempi, in forma perfettissima mutate nella pienezza de' tempi.

CAPITOLO SESTO

DELLA SOCIETA' POLITICA.

SEZIONE I. — DELLA SUA ORIGINE.

§ I. Sono nati gli uomini nello stato di famiglia, naturale ed indispensabile società; ma come sono passati alla società politica, quale è stata l'origine sua? Ella è questa momentosissima investigazione della scienza, che colla storia dell' umanità in cotale subietto singolarmente s' intreccia. La quale storia intanto non ha sincroni documenti, imperocchè avvenne quando documenti non si componevano. Ondechè quell' origine, o quel motivo delle politiche società, precipuamente è da argomentarsi dalle naturali qualità umane, buone o ree, e per quanto sia possibile, traendo partito da ciò, che gli scrittori de' tempi più rimoti del genere umano hanno narrato. In mancanza di storia certa il metodo unico a congetturarla è quello di considerare le naturali qualità del genere umano; imperocchè la storia in generale non è, che l' esplicamento più o meno incompiuto nel tempo e nello spazio di quelle qualità medesime, ed ella s' appresenta maggiormente uniforme nelle stagioni degli uomini primitivi ed incolti, perchè allora eglino minori bisogni sentono, e minore esercizio fanno delle facoltà della mente; e va poi sempre più diversificando come gli uomini collo scorrere del tempo moltiplicano i bisogni, e più ampio svolgimento danno alle facoltà della mente.

A conoscere l' origine della politica società, indispensabile è premettere l' idea, che una siffatta società importa

una associazione d'uomini, ove è una sovrana potestà, a cui eglino stanno soggetti. E tale idea si deve tenere nel modo più generale, sia che tutti gli associati costituiscano tale potestà, sia molti, sia pochi, sia un solo di loro su tutti; sia che tale potestà sia giusta o ingiusta, consentita o no, questioni che discuteremo in appresso; per ora fermo è da ritenere, che senza una potestà sovrana su tutti gli associati non v' ha società politica. Senza d' essa sono gli uomini in società, come ho dimostro (1); ma naturale, ossia in famiglie, che traffichino, contraggano parentadi, s' aiutino tra sè, ma non hanno su di loro una sovrana potestà.

E, riconoscendo quello stato di naturale società, intorno al motivo della politica alcuni hanno opinato: che questa necessaria conseguenza di quella sia stata. E, pria di tutti Platone nelle sue leggi disse: che siccome i figliuoli dal padre e dalla madre hanno derivato il principio, così quasi pecore seguendoli compongono un gregge, per legge usando la volontà del padre, e governati sendo dal più giusto di tutti i regni (2). E tale pensamento più ampiamente ed esplicitamente espresse Cicerone, che la filosofia di colui seguiva. Negli officii egli disse: sendo per la natura comune a tutti gli animali avere la libidine di procreare, la prima società è nello stesso coniugio, la prossima ne' figliuoli, donde una casa, e tutto in comune. Da ciò il principio della città, ed il quasi seminario della repubblica, seguono le congiunzioni de' fratelli, poi de' consanguinei e de' parenti, i quali non potendo capire in una sola casa, in altre case come in colonie escono. Seguono i connubii e le affinità, da' quali ancora vengono molti congiunti. La quale propagazione e stirpe, origine è delle repubbliche (3). Filmer nel suo Patriarca ha opinato dalla

(1) Cap. III.
(2) LL. l. 3.
(3) L. 1.

famiglia essere derivata la civile società, per lui Adamo che fu il primo padre, fu anco il primo monarca; la sua famiglia fu il primo regno, anzi per lui tutte le società politiche non sono, che derivazione immediata di quella prima famiglia, ed i re della terra sono i primogeniti di Adamo (1). Cumberland nel suo trattato delle leggi della natura, segue le opinioni di Filmer, dice: che la prima famiglia è stata la prima società stabilita con ordine, cioè il primo stato, e nel medesimo tempo la prima chiesa. E come le famiglie si moltiplicarono, il numero degli stati e delle chiese anco aumentò. Ciò insegna la natura stessa delle cose, e la dritta ragione che ne deriva. In ciò esse sono perfettamente d' accordo colla storia più antica e più fedele, quella di Mosè (2).

Intorno a tale opinione avanti tutto avverto, che Filmer e Cumberland hanno derivato dalla famiglia l' origine della società politica, perchè hanno divisato che la potestà paterna sia una potestà sovrana, e quindi famiglia e società politica a cagione della potestà paterna non essere, che la cosa medesima. Or primieramente è loro da rispondere, che la storia di Mosè che invocano a sostegno di loro opinione, sta invece apertamente contro di essa, poichè quella mentre narra d' Adamo e de' figliuoli suoi, e delle loro generazioni e delle loro virtù, e dei loro vizii, non parla affatto d' alcuna potestà, che non sia la paterna. E così fa ancora narrando quinci di Noè e de' discendenti suoi, i quali già erano moltitudine, e componevano settantadue famiglie e non alcuna politica società; la quale come singolarissima e diversa da quelle fu nel mondo primieramente con forza costituita da Nemrod cacciatore che figliuolo era di Chus figliuolo di Cham E sorge per le sacre carte anco chiarissimo, che famiglia e società poli-

(1) Si veda Locke, Of. Civ. Govern. Book 1.
(2) Lois de la nature. c. 9.

tica la stessa cosa non fossero state, chè Abramo e Lot stavano in società di famiglia mentre altre genti stavano nelle politiche, conciossiachè presso queste erano re, ma queglino erano patriarchi ed archimandriti, e non re. E non altrimenti la progenie d'Abramo fu, finchè nella terra di Egitto non entrò. E diciamo poscia e contro l'opinione di Filmer e Cumberland, e di Cicerone e di Platone, che torna evidente, che dalla famiglia per se naturalmente non s'ingenerò la politica società; morto il padre, quello stesso legame d'unica famiglia tra padre, madre, e figliuoli adulti, seppure questi sendo adulti ed ammogliati fossero rimasti a vivere sotto la potestà paterna, andava a sciogliersi; e se una società politica fosse stata vivente il padre, ella sarebbe finita tosto il padre fosse morto. Quanto Cicerone bellamente ha detto del modo, onde gl'individui crescevano, ed i parentadi s'ampliavano, e le diverse famiglie si moltiplicavano, fu naturalissimo procedimento umano, dalla storia mosaica confirmato, che intanto uno stato naturale costituiva, e non un politico; la moltitudine degli individui umani aumentava il numero delle famiglie, ma non trasformava la natura loro; se invece di una, due, o tre famiglie, ve n'erano quinci cento o mille, non seguiva, che elleno tra di loro non rimanessero nelle condizioni di famiglia, ed in quelle di politica società passassero, cioè in una associazione con una sovrana potestà su tutte loro.

E per queste considerazioni si scorge, come anco il Romagnosi è andato errato pretendendo, che la politica società sia una continuazione, e svolgimento necessario e progressivo della familiare. Egli partendo da un verissimo principio, cioè che l'uomo nasce in società, e non può vivere e progredire che in essa e per mezzo d'essa, è venuto alla falsa conseguenza, che quella sia la politica, e però a questa non ha assegnato origine diversa dalla naturale. Egli ha distinto tre stati nelle umane società, l'economico, il morale ed il po-

litico, il primo ha considerato consistere nel possedimento delle cose materiali, il secondo nelle cognizioni, affezioni, ed abitudini, il terzo nell'ordine di fatto della cosa pubblica e quindi ha detto: « domando se lo stabilimento agricolo e commerciale, educato ed illuminato, politico e regolato, nel quale viviamo sia tale, che dopo almeno un determinato periodo si debbe adottare sotto pena di violare i doveri rigorosi stabiliti dall'ordine morale di natura? » (1) Ma io domando a lui, perchè è l'ordine economico? perchè sono in ciascuno uomo i bisogni fisici. Perchè è l'ordine morale? perchè sono in ciascuno uomo i bisogni morali. Ma perchè è l'ordine di fatto della cosa pubblica? » perchè v'ha una potestà comune su molti uomini. Ma potestà comune è bisogno fisico o morale di ciascun uomo? Gli sviluppi di questi per quanto fossero moltiplicati e fecondi, come mai potere partorire quella? Come non accorgersi il Romagnosi, che la base delll'uguaglianza de' dritti e della libertà di tutti gli uomini veniva ad essere infermata per quella naturale potestà pubblica, come naturali sono i loro fisici e morali bisogni? Una famiglia abbandonerà anco al presente in tanta universalità ed avanzamento di politiche società quella ove è nata, e se n'andrà in un deserto di Africa o d'America, e lì vivranno marito e moglie e figliuoli coltivando la terra, soddisfacendo ai bisogni fisici, prosperando i morali, e non recheranno seco una comune pubblica potestà, ne avranno necessità di crearla. Se il Romagnosi avesse riflettuto abbastanza, come quella potestà comune su di molti uomini è l'essenza della politica società, avrebbe veduto come un determinato periodo al genere umano era stato necessariamente e beneficamente destinato dalla natura per una convivenza agricola, commerciale, illuminata,

(1). Assunto primo del dritto Nat. §. IX. Si veda anco Introd. al dritto Publ. Un. pass. e spezialmente §. 256 e segu.

e non per un politico reggimento, fatto secondario e nel tempo e nella prestanza per l'incivilimento del genere umano. L'insigne pubblicista per combattere i funesti errori del Ginevrino, incespicò in altro grave, avvegnachè per il suo rettissimo giudizio non ne avesse tratto alcuna trista conseguenza, anzi stretti confini avesse assegnato alla politica potestà.

Aristotile nella sua politica è contro quella opinione di Platone, e degli altri, che la seguivano. Coloro dice egli, che credono essere una cosa stessa il governo d'un magistrato e d'un re, d'un padre di famiglia e d'un padrone, non direttamente ragionano, reputando differire simili reggimenti solo in ragione di latitudine o di strettezza, e non facendo verun conto della sostanza. Bene aggiustata osservazione sua, ma lo Stagirita nell'assegnare l'origine della politica società cade parimente in errore. Egli ritiene la prima società essere la famiglia, che parecchie famiglie formarono la borgata, che egli considera confusamente specie intermedia tra la famiglia, e lo stato, e quasi uno stato imperfetto, e poi dice che: « l'unione di diverse borgate costituisce lo stato perfetto, che basta a se stesso, e che tocca per così dire l'apice della perfezione civile; dappoichè nato esso pure dal bisogno di sociale esistenza non si briga più soltanto d'essere, ma a prospero ed agiato vivere intende (1) ». Tale dottrina d'Aristotile, come le altre sue, signoreggiò le menti per molti secoli. Or da riflettere è, che egli commette l'errore di non tenere conto della sostanza, quello stesso che aveva rimproverato a Platone ed agli altri. Imperocchè la sostanza, che differenzia la famiglia dallo stato è, che nello stato le varie famiglie stieno sotto una sovrana e comune potestà, e pria dello stato ciascuna famiglia menava la vita a sè indipendente; per borgata poi se voglia intendere varie famiglie conviventi insieme senza la sovrana e comune potestà, ed allora quella

(1) L. I. C. I.

non è stato, e se voglia intendere famiglie conviventi sotto la stessa sovrana potestà, ed allora quella è stato. Secondariamente affermo, che è un errore il supporre, che per un prospero, ed agiato vivere si sieno condotte le famiglie a costituire uno stato, cioè una associazione con una sovrana e comune potestà. Conciossiachè un tale fine avrebbero potuto le famiglie da sè conseguire, in quella naturale società avrebbero potuto elleno civanzarsi, aumentare i comodi, ed i piaceri, trafficare, contrattare; nè una sovrana potestà comune poteva provvedere a quelle faccende, non vi ha mai bene provveduto, nè mai bene vi provvederà; altre invero sono state e saranno le incombenze sue. Anco ora si traffica, e si contraggono parentadi, s' accrescono reciprocamente gli agi da uomini, i quali tra loro legame di civile società non hanno. E che in società di famiglia si poteva essere ben fornito delle cose necessarie e piacevoli, ne abbiamo esempio nella storia mosaica de' patriarchi, di che abbiamo fatto cenno, i quali non essendo legati in società politica, vivendo in famiglia, erano ricchi d' oro, d' argento, di pecore, d' armenti, e di tende. De' primordii del genere umano Tacito scrisse: i vetustissimi tra' mortali, senza allora mala libidine, e scelleratezza, e però senza pena, e coercizioni operavano; non bisognavano premii le cose oneste ciascuno col suo ingegno procacciandosi; e nulla contro il costume desiderando, nulla per il timore proibivasi, e dopo che fini l' uguaglianza, ed alla modestia ed al pudore successero l'ambizione e la violenza, le dominazioni derivarono (2).

Io alcerto non reputo, che quel primo evo degli uomini fu universalmente d' oro, ma neanco ebbe ad essere universalmente di ferro. Dalle qualità naturali degli uomini e delle cose, che l' intorniano, le quali primamente non solo erano diverse ne' diversi luoghi, ma altresì su di loro avevano

(2) Ann. l. 3. c. 26.

forte efficienza, hassi a congetturare, che tempo d'oro fruirono alcuni di loro, e di ferro durarono altri. Io non dubito della veracità de' mosaici libri, ma anco coloro, che affatto non vi consentano, meco debbono indettare, che tutte le tradizioni umane, e non contraddicenti i fatti della natura terrestre, attestano che da' luoghi indicati dall' israelita tesmoforo le umane generazioni si furono mosse a peregrinare, e popolare la gran selva. Ondechè assai verisimile s' affaccia alla mente il pensare, che prosperi casi ebbero que' padri che nella terra natale s' aggiravano, ed avversi quelli che lungi errarono, che questi come s' inselvavano, contraevano abiti selvaggi e crudi, e quelli si mantenevano più mansueti, e veramente più umani.

Altri scrittori hanno pensato, e secondo me, al vero accostandosi, che alla improbità degli uomini l'origine degli stati era ad accagionarsi; differendo intanto tra di loro, posciachè alcuni hanno creduto, che i malvagi primamente fossero convenuti tra di loro per opprimere i buoni, ed altri che i buoni primamente fossero convenuti per difendersi da' malvagi. Della prima sentenza tra gli altri sono stati Boemero, ed Eineccio. Conciossiacchè il primo ha detto: che gl' imperii dapprima non furono costituiti per buono consiglio, ma per avere i facinorosi maggiore sicurtà d' esercitare i latrocinii, e soddisfare alla libidine d' imperare; ondechè conchiudeva, che i fondatori degli stati avevano nociuto e non giovato al genere umano (1). Il secondo movendo dal principio, che nello stato naturale tutti gli uomini sono uguali e liberi, e che pure hanno indole così improba da desiderare mirabilmente di dominare agli altri, e ridurli sotto il giogo, e spogliarli delle cose loro, argomentava che non potè non avvenire che molti padri di famiglia dello stesso genio unissero le forze loro, e gli altri a loro rendessero assogget-

(1) Introduct. Juris. pub. Un. P. Spec. l. 1. c. 1.

tati. E siccome ogni gran società non può non essere ineguale e reggitrice, così essere conseguitato che quella turba di latroni s'eleggesse un capo ed una certa forma d'imperio si prescrivesse, donde la politica società o repubblica. Ed aggiungeva: « che a' giustissimi padri di famiglia tementi la forza di quegli uomini collegati non potè affacciarsi in mente altro rimedio, che colla forza respingere la forza, e però i probi e giusti padri di famiglia per timore degl' improbi furono necessitati ad unire le forze loro, associarsi con leggi certe ad un comune impero, e quindi in società civile o repubblica convennero (1).

Tra quelli che portano la seconda sentenza nominiamo, Grozio e Mario Pagano. L'uno dice: « L'associazione o soggezione per cagione d'alcuna utilità cominciò ad istituirsi..... aggiungendo, è da notare, che gli uomini..... per l'esperimento della debolezza delle famiglie segregate contro la violenza indotti furono a congiungersi in civile società, donde ha origine la civile potestà (2). » L'altro dice: feroci indigeni che vivevano uniti nelle famiglie quà e là disperse, venendo offesi o da forestieri, che dal caso venivano sbattuti nel loro paese, o consigliatamente vi si portavano per cercare più benigno suolo, ovvero assaltati da vicini selvaggi, che gli volevano sloggiare da quel terreno, che d'acqua e di caccia, e di naturali frutti abbondava più che gli altri, concepivano quel salutevole timore, che gli strinse, e ridusse in un più stretto ricinto. Il bisogno dunque gli spronò a cercare la società, ed il timore figlio e ministro del bisogno la fe nascere la prima volta. (3) » E voglio anco riferire, come Nicolò Machiavelli a tale sen-

(1) Jus. Nat. et Gent. l. 2.

(2) De J. B. ac P. prol. § 16. L. I. c. 4. § 7.

(3) Sag. Pol. 3 c. I. L'opinione del Pagano è simile a quella del Vico già da noi riferita al Cap. 4 §. II.

tenza propenda, imperocchè dice: « quando agli abitatori dispersi in molte e piccole parti non pare vivere sicuri, non potendo ciascuna per sè, e per il sito e per il piccolo numero resistere all'impeto di chi l'assaltasse, e ad unirsi per loro difensione, venendo il nemico, non sono a tempo; o quando fossero, converrebbe loro lasciare abbandonati molti de' loro ridotti, e così verrebbero ad essere subita preda di loro nemici; talmente che per fuggire questi pericoli, mossi o da loro medesimi o da alcuno, che sia in fra di loro di maggiore autorità, si ristringono ad abitare insieme in luogo eletto da loro, più commodo a vivere, e più facile a difendere. Di queste infra molte altre sono state Atene e Venezia. (1) »

§ II. E dopo quello che abbiamo detto contro l'opinione che dalla famiglia la politica società sia necessariamente derivata, questa sia quella moltiplicata ed allargata; e contro l'altra che per motivo di vivere meglio e prosperare, dalla famiglia alla società civile si sia passato, a me pare indubitabile, che per la malizia degli uomini le politiche società, o gli stati in gran numero originarono. Ma alcuni anco per altro motivo. Nè posso consentire, che tutti parimente lo furono o da' malvagi per opprimere i buoni, o da' buoni per difendersi da' malvagi; porto sentimento invece, che alcuni da' malvagi per opprimere i buoni, altri da' buoni per difendersi da' malvagi; altri perchè uno più potente oppresse e s'aggiogò de' deboli, ed altri per definire le questioni che tra gl'individui di varie famiglie prossimane insorgevano, ed anco di buona fede, senza talento che alcuno avesse d'ingiuriare un altro.

Naturale è, che de' malvagi a prendere gli oggetti, che altri s'avessero, si fossero collegati, e l'avessero assaltati, e che i buoni fossero perciò necessitati a collegarsi tra loro

(3) Disc. L. 1.

per difendersi da quelli; rifletto intanto che più spesso dovette succedere, che i malvagi fatto il bottino, e divisolo si fossero di nuovo sbandati; e che al contrario i buoni, respinti i malvagi, più spesso si sieno rimasti in quella nuova specie di associazione, affine di essere sempre pronti a respingere l'ingiusta violenza, che potrebbe loro essere recata. Ed egli naturale è che i padri o capi delle famiglie sieno stati quelli, che o per aggredire o per difendersi si sieno collegati, i più forti d'allora, e che poi nell'azione uno di loro l'abbia fatto da capo sia spiegando allora stesso nel momento del pericolo superior valore, sia che pria fosse da' padri stato scelto, perchè nella caccia o in altri esercizii sperimentato più strenuo e sagace.

Naturale è pure, che alcuno più rubesto, ed avido, ed ambizioso trovandosi in mezzo a più deboli li avesse costretti a dare a lui oggetti loro propri, ed a lui prestare servigi ed un di coloro, come abbiamo tenuto discorso, fu Nemrod.

E quarto modo poi fu, che tra gl'individui delle famiglie prossimane e conviventi, avvegnachè l'una dall'altra indipendente, a quando facilmente ebbe ad insorgere questione a chi di due o più, che avessero cacciata una belva, dovesse essa appartenere, non essendo chiaro chi l'avesse morta; o ebbe ad insorgere questione, se alcuni insieme avessero coltivato un campo, come dovessero i prodotti dividersi; e tali e simiglievoli screzii anco con buona fede delle parti potevano nascere, con mala fede ancora; ed allora o ad evitare fiere lotte ed ammazzamenti, o dopo il sangue sparso, era naturale che uno o più si fossero dalle parti scelte a deffinire il litigio, o anco che di volontà propria altri ad evitare lo scempio s'avessero arrogata potestà di diffinirlo, e nell'uno o nell'altro caso avessero imposto d'eseguirsi la decisione loro. E naturale era altresì, che utile evidentemente ciò tornando, così sempre i litigi si fosse cercato di finire, e così tra quelli individui e famiglie si fosse stretto

un legame con una potestà comune su di tutti, che una società politica costituì.

Di quelli quattro modi generali, che a me pare le politiche società avessero dovuto principiare, credo ancora che raro ebbe ad essere quello, che alcuni malvagi avessero formata società per opprimere i buoni; perchè, come ho detto, fatto l'assalto e la preda non avevano scopo di rimanere congiunti; e perchè malvagi sendo, facilmente tra loro dovevano tosto venire in discordie, e ben sovente per dividersi il furto, e quindi sgregarsi di nuovo. E raro ancora quell'altro che uno più potente opprimesse molti deboli, non difficilmente i deboli potendosi allora collegare a respingere quell'ambizioso, e le qualità di forza o di ferocia non essendo allora, che rarissimamente tra alquanto vicini proprie singolarmente d'un solo, onde chi tentasse farsi usurpatore meglio chè conseguire il suo intento, doveva incontrare insuperabili difficoltà. Ed i più spessi modi io quindi giudico essere stati quelli due, che i buoni si fossero congiunti insieme a respingere gli assalimenti de' malvaggi, o a deffinire i litigi che tra loro insorgessero. Anzi sia che pria per l'uno scopo l'avessero fatto, e poi per l'altro o viceversa, tosto la loro nascente società per tutti e due rimase costituita a maggiore loro costrutto. Ove uniti s'erano per respingere i malvaggi, naturale era che anco poscia deffinissero le quistioni, che tra loro sorgessero; ed ove già erano uniti per deffinire le quistioni tra di loro, era naturale che poscia insieme anco respingessero assalitori malvaggi.

Delle società incipienti per offese, o difese, si ha: che in America, al tempo della sua scoverta, quando una tribù di selvaggi prendeva la campagna, il guerriero di meglio provato coraggio conduceva i giovani alla battaglia sia per invadere il territorio d'altra, sia per respingere gli attacchi; o quando in corpo andava alla caccia il più esperto ed av-

venturoso cacciatore si spingeva avanti e guidava i passi degli altri; e la loro politica associazione stava soltanto in que' casi. Nelle dissensioni tra membri della stessa tribù non v'aveva magistrato, indipendente da sè ciascuno vendicava l'offesa (1).

E delle società incominciate per intestini litigi si legge in Giustino de' primissimi Sciti: che non agricoltori, senza casa o sede stabile, per incolte solitudini andavano pascendo gli armenti, menando seco in carri e le mogli ed i figliuoli, sotto tende albergando; il furto era appo loro il massimo crimine, e la giustizia non in virtù di leggi, ma dalla prudenza d'alcuni veniva amministrata (2).

Esiodo cantando nella Teogonia l'origine de' re dice: che le muse dolce rugiada loro istillarono in bocca, e che i popoli li risguardavano perchè con giudizii retti restituivano le cose (3). Erodoto narra che i Medi abitando per vichi e commettendo molte iniquità, quelli d'uno stesso vico Dejoce sperimentato probo elessero a giudice loro, e gli altri sentendo come egli con giustizia decidesse, a lui ne' litigi ricorrevano. Il quale ambendo l'imperio si ritirò in suo campo, ed eglino allora così in rapine ed ogni maniera iniquità peggiorarono, che in assemblea a re lo elessero, affinchè giustizia amministrasse, ed egli severamente lo fece, ed a fabbricare una città, ed ivi coabitare li costrinse, la quale fu Ecbatana (4).

E delle società politiche per provvedere agl'interni dissidii, ed a' casi di guerra, ed in alcuna guisa un po' attempate, si legge in Cesare de' primissimi Germani: che quando una gente era per fare guerra offensiva o difensiva, i magistrati

(1) Robertson The Hist. of America Book IV. 3, 4.
(2) Ex Trog. Pomp. Hist. l. 2.
(3) V. 83 e seg.
(4) Lib. I § 96 e segu.

che la comandassero affine d'avere la potestà di vita e di morte, eligeva; che in pace niuno comune magistrato era, ma i principi delle regioni e delle ville fra' suoi rendevano ragione (1). Gl'Israeliti che pria vissero nello stato di famiglia, e poi furono cattivi in Egitto, usciti sotto Mosè, e sotto Giosuè nella terra de' padri giunti ed accasati, ivi ebbero secondo l'occorrenze capi, che s'addimandarono giudici; i quali erano i condottieri nelle battaglie ed i magistrati supremi dello stato. E quando poi gli Israeliti chiesero ed ebbero un re, lo vollero affine amministrasse loro giustizia e nelle guerre andasse innanzi e combattesse. (2)

Ed egli debbono a que' quattro modi arrogersi altri, i quali veracemente non possono addimandarsi originarii, ma quelli, onde molta gente, che ancora non erano in politica società, vi si ridussero. Imperocchè dopo che alcuna politica società già esisteva, gente che ancora in istato naturale e prossimane vivessero, ebbero a conoscere convenevole d'entrare volentieri in quella o per isfuggire d'essere da quella debellate, o d'essere da vagabondi malvagi ingiuriate. E la politica società già stabilita ebbe per forza ad assoggettare a sè gente, che in naturale stato durassero, sia per libidine di dominazione, sia per affrancarsi dalle molestie che quella sfrenata le recassero; e le primissime conquiste ed allargamenti d'imperi a gran pezza ebbero ad essere di siffatta maniera. Assai probabilmente sciolti da politici vincoli erano i rozzi finitimi, a' quali primo, secondo narra Giustino, Nino re degli Assiri apportò guerra (3). E con chiarezza di storia da Sallustio e Livio si raccoglie: che gli Aborigini, o primissimi abitatori d'Italia, genere d'uomini sel-

(1) De Bello Gallico l. VI c. VI. Cesare osservò i germani due secoli avanti, che Tacito ne ebbe descritti i costumi, in alcun modo più avanzati.

(2) I. Regum C. VIII.

(3) Ex Trog. Pomp. Hist. L. 1.

vatico, senza legge, e senza reggimento, libero e spensierato erano, ma spaventati dalle disfatte, che toccarono i Rutuli da' Troiani, con questi convennero entro le mura della stessa città (1). E da Sallustio si sa ancora, che i Getuli ed i Libii, che primieramente tennero l' Africa, aspri ed inculti, di carne di fiere, e d' erbe come pecore pascevansi, nè con leggi nè con imperio d' alcuno reggevansi, sparsi ed erranti. Ma dopo che Africa fu conquistata da popoli asiani, i Getuli pria per connubii s' immischiarono a coloro a formare civile società; e poscia per la forza i Libii meno bellicosa gente furono a coloro congiunti (2).

SEZIONE II. DELLA GIUSTIZIA,

OVVERO DEL TITOLO LEGITTIMO DELLE POLITICHE SOCIETÀ

§ I. Abbiamo adunque fermato, che politica società importa associazione d' uomini assoggettati ad una comune potestà, e però alcuna essenzialmente diversa dalla naturale, in cui quella potestà non è; ed abbiamo indagato i modi, onde le varie politiche società ebbero ad originarsi.

Ed altresì abbiamo sin dal principio dimostrato, che l' uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini, e la loro libertà è un vero certo come la tendenza loro ad essere felice, e due condizioni indispensabili richiede, l' una che ciascuno s' abbia facoltà di fare ciò che giudica a sè utile, l' altra che ciò facendo gli altri non offenda. Nè abbiamo tralasciato di considerare, che l' uguaglianza de' dritti reca seco la disuguaglianza de' fatti attese le naturali diverse qualità degli uomini e delle cose, e che attentare a questa è attentare a quella (3).

(1) Sall. Cat. § VI. Liv. Hist. L. I.
(2) Jugurth. § XXI.
(3) Cap. II. Sez. II.

Or prendendo ad esaminare que' modi, onde le politiche società cominciarono, col criterio dell' uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini, verremo a conoscere quali elleno ebbero ad essere giuste o ingiuste, ed a ricavare ancora quali elleno saranno sempre giuste o ingiuste, avremo a deffinire ciò, che si è addimandato il titolo legittimo delle medesime.

Uomini malvagi, che si furono associati ad oggetto d' assaltare, rubare, vessare altri in guisa qualunque, non costituirono certamente legittima società, l' intento loro fu manifesta offesa all' uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini, al principio primo e certissimo della felicità.

Uomini buoni, che si furono associati ad oggetto di difendersi dagli assalti de' malvagi, formarono certamente legittima società, imperocchè mirarono a conservare la loro uguaglianza de' dritti, a respingere coloro che volevano ingiurarla, a conservare i loro beni, inviolabili sempre, per quanto maggiori fossero stati di quelli che s' avessero i malvagi assalitori.

Uomo rubesto, avido, ed ambizioso che abbia assoggettati uomini più deboli, fatto a sè dare beni loro, o prestare servigi, ebbe creato colla forza, e mantenuto colla forza società che non potè mai essere legittima; essa fu evidente, e permanente offesa della uguaglianza de' dritti di tutti gli uomini; i deboli assoggettati ebbero a sciogliersi da quella forzata associazione lo stesso dritto, che i buoni di respingere gli assalti de' malvagi, ed ebbero dritto a tornare nello stato di natura.

Uomini che, per evitare di venire a lotte, ed a reciproche ingiurie, o per mettere fine all' une, e riparare all' altre, elessero uno o più che diffinissero il litigio, ebbero costituita legittima società, conciossiachè mirarono a che l' uguaglianza de' dritti fosse osservata. Ed anco legittima società ebbero formata coloro, i quali da sè ad impedire o terminare lotte ed ingiurie, che altri si facessero, usarono di potestà a deffinirle, adoperandosi così eglino, affinchè l' uguaglianza dei

dritti tra simili loro fosse osservata. Ed intorno a ciò si rifletta, che oggi avrebbero potuto contrastare alcuni tra di sè, e dimani altri, e se, contrastando i primi, niuno si fosse adoperato a comporli in pace, niuno avrebbe potuto adoperarsi a comporre in pace i secondi; e se si fosse lasciato, che tra' primi anco chi avesse avuta la ragione fosse soccombuto, si avrebbe potuto lasciare che tra' secondi fosse soccombuto parimente chi se l'avesse avuta. Niuno amando di venire oppresso da violenza altrui, fa d'uopo che ciascuno col consiglio e col braccio si studii, che altri in quella maniera non resti oppresso.

Uomini già in politica società e legittima, che avessero ridotto in essa altri, i quali ancora erano perdurati nello stato di natura, per mezzo della forza, avrebbero potuto fare legittima o illegittima opera; legittima, se quelli nello stato di natura loro avessero apportato danno; o se tra quelli alcuni tristi avessero manomesso de' buoni; illegittima se mai quelli fossero vissuti senza nè l'uno, nè l'altro avere commesso. La quale inframmissione ha la ragione medesima, che quella d'uomini, i quali viventi nello stato di natura s'avessero tolta potestà a scansare o finire dissidii tra altri. Per il principio dell'utilità in senso ampio e compiuto, da me dimostrato, che consiste in ogni specie di piacere fisico ed intellettuale, anco nel provare piacere del piacere altrui, e dolore del dolore altrui, per l'uguaglianza de' dritti che ne deriva, e la disuguaglianza de' fatti, ciascuno ha dovere d'adoperarsi, che niuno altro suo simile venga oppressato. Ed essendo oramai quasi l'universalità del genere umano spartita in varii stati, da quel medesimo principio conseguita, che uno stato debbe ingerirsi nelle querele non solo, che possano insorgere tra altri stati, bensì in quelle che possano insorgere tra' componenti uno stesso stato, ma con taluni temperamenti. I quali sono: che uno stato non debbe farlo, quando sia nel dubbio di chi tra' contrastanti s'abbia il torto,

sieno i contrastanti varii stati, o tra di loro i componenti un medesimo stato; o quando danno ne possa venire a sè medesimo, o quando danno maggiore a chi tra i contrastanti abbia la ragione. E di più hassi a considerare che, siccome i varii stati sono, l'uno rispetto all'altro, quali tanti individui nello stato di natura, posciachè comune potestà non è su di loro, così debbonsi osservare l'uguaglianza e la libertà di ciascuno di loro, che è quella che addimandasi la loro indipendenza, la quale è, come per gl'individui umani, così per gli stati, la prima e sovraneggiante utilità. E però l'ingerimento debbe praticarsi, quando l'infrangere l'indipendenza loro si vedrà male minore di quel, che sarebbe per avvenire non facendosi. E l'ingerimento d'uno stato nelle querele d'altri stati dovrà essere assai più frequente, che quello nelle querele de' componenti uno stato, non solo perchè più facile torna lo scorgere chi de' belligeranti s'abbia il torto o la ragione, che chi torto o ragione s'abbia delle parti, che colluttano in un medesimo stato, ma ancora perchè a ciascuno stato interessano più i successi tra' varii stati, che quelli tra' componenti d'uno stesso stato. Ondechè in generale la neutralità ed il non intervento non solo non sono dettato di giustizia; ma anzi, come la civiltà più avanza, una guerra tra due stati debbe abbracciarsi da altri, e le discordie intestine d'uno stato debbono da altri pacificarsi.

Per tutte le quali considerazioni, egli è con certezza a fermarsi che la giustizia, o il titolo legittimo delle politiche società è la utilità degl'individui che le compongono. E siccome gli uomini non nascono nelle politiche società, ma vi passano dallo stato di natura, ed eglino per lo stesso principio dell'utilità sono tutti uguali ne' dritti, e liberi di fare tutto ciò, che ciascuno giudica conveniente a sè, purchè non offenda gli altri, così le società politiche per essere giuste debbono anco avere il consenso espresso o tacito de' componenti loro. Donde conseguita, che una società politica non è giusta, quan-

tunque sia per consenso de' componenti, qualora lo scopo suo sia ingiusto, e che quella che incorpori colla forza a sè individui, o altra politica società, a cagione d'offesa, che gli uni o l'altra le avessero recato, tosto che l'offesa sia riparata, ed il timore di rinnovarsi cessato, ha dovere di lasciare libero a quelli individui, od a quella politica società, di restare seco lei, o nò; ed ella, risguardo agli uni o all'altra, sarà giusta per il loro consenso, che quinci espresso o tacito vi presteranno.

In somma il consenso degli uomini a formare una politica società non basta per essere quella giusta, poichè la giustizia non deriva dalla volontà degli uomini, ma dalla natura di loro e delle cose non creata da loro; ma una politica società non può essere giusta senza il consenso de' suoi componenti, poichè per la stessa natura degli uomini e delle cose, eglino sono uguali ne' dritti e liberi.

§ II. Una politica società, importando associazione d'uomini soggetti ad una sovrana potestà, in guisa tale che l'una e l'altra divise non sussistano, segue che la sovrana potestà ha per condizioni di sua legittimità quelle stesse, che ha la politica società, cioè che torni utile agli associati, ed abbia il loro consenso espresso o tacito. Quindi non istà all'arbitrio degli associati scegliere una qualunque maniera, onde venga esercitata la sovrana potestà, ossia stabilire una qualunque forma di reggimento, bensì è dovere loro preferire quella che, secondo la natura degli uomini e delle cose, rechi loro maggiore utilità. E qualunque sia la forma del reggimento, la sovrana potestà non ha arbitrio nel reggere la politica società. La sovrana potestà consiste in fare le leggi in una politica società, ma fare le leggi non significa altro, se non se riconoscere o espressamente dichiarare, secondo i tempi ed i luoghi, le leggi della natura (1); imperocchè dallo esatto

(1) Cap. I. Sez. 2.

adempimento delle medesime può solo derivare la felicità dei membri d'una politica società. Gli uomini non possono mutare d'un briciolo le leggi della natura, e senza incorrere in travagli e rovine non possono manometterle. Ondechè, se v'abbia la necessità della politica società, v'ha la necessità d'una sovrana potestà, e la necessità, che la medesima e tutte l'altre parti del reggimento, e le leggi che si sanciscano, sieno piuttosto d'una maniera che d'un'altra. Ondechè la potestà sovrana deve essere presso un solo, pochi, molti, o tutti d'una politica società, secondo che meglio giovi allo universale; e sia presso un solo, pochi, molti, o tutti, niuno ha licenza di decretare leggi a suo talento; ognuno ha dovere di decretare quelle che meglio giovino, che è riconoscere o espressamente dichiarare, come ho detto, le leggi della natura, secondo i tempi ed i luoghi. La quale assai limitata sovranità umana non è insita per natura appo d'alcuno essere umano, essa debbe stare presso chi meglio sia condizionato ad esercitarla, e se anco un popolo intiero numeroso ed unanime deliberi, che sia presso chi il meglio non sappia esercitarla, esso manca al suo dovere. Ondechè l'esercizio della sovrana potestà non è un naturale dritto di tutti gli uomini, ma è una funzione propria di coloro che meglio sanno adempirla; ed è dovere di chiunque non lo sappia, di non parteciparvi, chè altrimenti fa il danno suo e quello degli altri. Dai quali veri segue, che se uomini, già viventi in istato di natura, si riuniscano in politica società, debbono eglino eleggere quella forma di reggimento, che loro s'offre alla mente il migliore; e se mai così non facciano, i dissidenti non hanno dovere di sottostarvi, anzi hanno dovere di separarsi, ove quello funesto loro tornasse. E gli uomini che per forza sieno ridotti in una politica società, o vi nascano, come oramai quasi a tutti loro tocca, tosto che sono lasciati in libertà nel primo caso, o pervenuti alla matura ragione nel secondo, ed affrancati dalla patria potestà, hanno dovere o in

quella società rimanere o separarsene, secondo che loro torni meglio fare l'uno, o l'altro. Ed è anco dovere loro cercare le riforme necessarie alla migliore forma del reggimento, come a tutte le leggi, sia che loro non sarà possibile, o non sarà più espediente di separarsene. Anzi è dovere di tutti gli associati adoperarsi per le riforme. Ed in ciò fa d'uopo, che sempre si dia di piglio alla persuasione, e conservando la concordia; e solo sarà lecito rompere questa, quando quella non avrà efficienza, e quando i mali degl'interni dissidii sieno per essere minori di quelli, che opprimono per la pessima forma del reggimento, o per l'altre vigenti leggi. E tra le svariate forme di reggimento è da distinguersi quelle, con le quali le desiderate riforme sieno ottenibili, e quelle con le quali non lo sieno, stando l'une, non sarà mai lecito d'usare della forza; stando le seconde, lo sarà.

E quantunque l'utilità, e non il consenso, sia il vero titolo legittimo della politica società e della sovrana potestà, nulladimeno in generale alle cose convenute dovere è che si stia, eccetto che esse non sieno sommamente dannose ed irrimediabili. Conciossiacchè gli uomini operano la massima quantità delle opere loro per mezzo di loro convenzioni. Tutte le attinenze che sono tra gl'individui del genere umano stanno riposte nella natura loro come un germe, che per mezzo delle convenzioni loro si sviluppa e rigoglioso produce. Queste sono gran parte della arte umana, la quale dalla natura umana figliata, sulla medesima si spiega, la promuove, e l'abbellisce. Alle convenzioni il più efficace strumento è la favella, dono meraviglioso che la Provvidenza ha fatto agli uomini, onde eglino su tutto il creato di questa terra sono impareggiabilmente e sensibilmente eccelsi. E se però manchi la fede delle convenzioni, viene ad essere desiderato il precipuo argomento dell'umano incivilimento, la frode o la violenza scomporrebbero lo stesso naturale umano consorzio; chè sarebbero perduti i matrimonii cagione delle famiglie;

bistrattati i traffici d'ogni specie di beni; ed avvenute interne discordie in uno stato, ritorno di tranquillità non sarebbe sperabile; ed avvenute guerre tra varii stati, non sarebbe sperabile ritorno di pace. Cicerone un cotale sommo vero vide in iscrivendo: « Fondamento della giustizia è la fede, cioè la veracità e costanza de' detti e de' convegni, e crediamo il nome di fede derivare dal fiat ciò, che si è detto.... Della giustizia sì grande è la virtù, che neppure coloro, che si pascono di delitti, e di scelleragini, possono senza qualche porzioncella di essa menare la vita. Imperocchè chi di loro invola o rapisce qualche cosa ad alcuno, che latrocinii insieme commette, a sè neppure lascia luogo nei latrocinii; quegli poi che capo corsaro si chiama se non riparta ragguagliatamente la preda, da socii o sarà morto, od abbandonato; che anzi dicesi essere le leggi de' ladri a cui eglino guardano, ed ubbidiscono. Sendo tanta dunque la virtù della giustizia, che anco salda e vantaggia le forze de' ladri, quanto grande stimiamo noi che sarà la virtù sua tra le leggi ed i giudizii d'una costituita repubblica? » (1).

Ed egli è materia capitale a considerarsi, che la sovrana potestà umana non solo ha il limite suo in dichiarare le leggi della natura secondo i tempi ed i luoghi, ma anco intorno agli oggetti su quali dichiararle; il che pe' veri dimostrati chiarissimamente si conoscerà. Gli uomini sono nati nella famiglia e nella naturale società, tutti sono uguali ne' dritti, e liberi, laonde ciascuno può fare ciò che giudica a se utile, e non offendendo i dritti degli altri; affinchè i dritti degli associati non ricevano offesa sono venute le politiche società, e sono legittime quando appunto mirano a quel fine, la loro sovrana potestà è necessaria per adempiere a quel fine, dunque la loro sovrana potestà non ha colle sue leggi che a provvedere a quel fine. Ma i componenti una

(1) De Off. Lib. I. c. 7. e lib. II. c. II.

politica società possono ricevere offesa ne' dritti sia per mezzo d'alcuni di loro medesimi, sia per mezzo d'altri che compongono, o no altra politica società, dunque la sovrana potestà non ha, che a definire i litigi che insorgano tra' suoi associati, e punire i colpevoli, e difendere i medesimi dagli estranei, dunque ella non ha che a giudicare entro la sua società, e mantenere la pace con quelli che non v' appartengono, o recar loro guerra; per tali due soli obietti adunque ella ha da portare leggi, questo è il suo dovere, questi i suoi limiti; ondechè la potestà sovrana è potestà di portare leggi affine di giudicare, e di far pace o guerra, e non altro. Qualunque altra incombenza che ella tolga su di sè, apporti anco alcuna utilità, apporta sempre il danno d'intaccare l'uguaglianza de' dritti e la libertà degli associati, che sono la massima delle utilità, imperocchè senza d'esse non è possibile umana felicità, ad esse non possono rinunziare gli uomini, e per l'inviolabilità d'esse è la politica società e la sua sovrana potestà. La sovrana potestà può esercitare altra faccenda che non le sue congeniali, cagionando bene e non male, quando non ne imponga colla forza agli associati l'esecuzione, ma allora la sovrana potestà finisce di essere tale, imperocchè di sua essenza è l'uso della forza contro coloro, che s'oppongano alle prescrizioni sue; allora ella opera, come un solo, o molti di comune consenso hanno nello stato di natura dritto d'operare.

Egli adunque è aperto errore la pretensione, che i membri d'una politica società individualmente, o collettivamente esercitino, o esercitare possano alcuni dritti per concessione della sovrana potestà, e che per deliberazione della medesima possano essere impediti d'esercitarli. Niuno dritto ha ella mai da donare, niuno dritto ha ella mai da togliere, ella non ha che tutti i dritti da guardare. Gli uomini come nella società naturale così nella politica hanno gli stessi dritti, e tra gli altri quelli d'attendere all' in-

dustrie, ed a' traffici, ed usare de' beni loro a scelta loro, di manifestare i propri pensieri in iscrivendo, o in insegnando a senno loro; d'adorare Dio secondo la propria coscenza, di unirsi insieme per adempiere quelli scopi, ed altri ancora. Ondechè la libertà dell' industrie e de' traffici e della disposizione de' beni, la libertà della stampa e del pubblico insegnamento, la libertà della religione, e la libertà dell' associazione per obbietti materiali, morali, o religiosi sono naturali dritti de' componenti una politica società. La sovrana potestà quando l' abbia proibito è caduta in fallo, quando l' abbia poscia permesso, se n' è redenta; ed ogni qualvolta venga a proibirli, in fallo ricade. La sovrana potestà in questi argomenti come in qualunqne altri ha dovere d' invigilare, che gl' individui o le associazioni non rechino danno ad altri individui, od altre associazioni, od all' intera società, e punire i colpevoli. E recare danno un individuo, o una associazione non significa non fare quell' opere, che sono o si credono utili agli altri, ma significa offendere l' uguaglianza de' dritti, e la libertà degli altri. Ed altrimenti andrebbero in fasci e l' uguaglianza e la libertà de' dritti di tutti; imperocchè la sovrana potestà allora avrebbe licenza d' investigare le azioni di ciascuno individuo o di ciascuna associazione, e di prescriverne il tenore con minaccia di pena. Fatto indubitato e miserrimo è, che nelle politiche società la sovrana potestà quando per isconsigliato talento di prosperare l' universale, e quando per genio d' usurpazione ha ecceduto i confini suoi dando di piglio ad incombenze non sue; ed ha inoltre violato le libertà degli associati vietandone, o regolandone l' esercizio. E questo secondo scempio è maggiore del primo, e l' uno è più facile a ripararsi che l' altro. Conciossiachè per il tempo lungo discorso i popoli non avendo atteso da sè a momentose faccende e necessarie al loro bene essere, sono alle medesime così estranei, che a loro d' un subito abbandonate, o le tra-

scurerebbero, o non saprebbero maneggiarle; ondechè fa d' uopo che gradatamente loro s' affidino, acciocchè eglino le tolgano intieramente, quando ne abbiano l'abilità conquistata. Ma acciò usino i popoli de' loro dritti senza diffalta non v'ha mestieri di temporeggiare; egli è un circolo sofistico l'asserire, che se non vi si abituino non debbono usarne, perchè se non ne usino, non possono abituarvisi. Anzi per quanto risguarda alle indebite faccende della sovrana potestà, ed affinchè ella ne smetta il carico, il migliore espediente è, che gl' individui, o speciali associazioni comincino in concorrenza con lei a praticarle, e tosto che acconciamente le adempiono, vi restino infine eglino soli sobbarcati. Operano perciò a ritroso del vero e con detrimento de' popoli quei governi, i quali invece di restringere sempre più l' inframmissione loro nelle bisogne de' privati, l'allargano, invece di diminuire sempre più le funzioni loro, le accrescono.

§. III. Certi per come a noi paiono, e chiari i veri sulla legittimità della politica società, e della sovrana potestà, che con quella va immedesimata, essi nonpertanto per isvariati ed opposti sistemi sono stati messi da banda, e quando direttamente, e quando di rimando combattuti.

L' antichità sulla materia non ebbe netti concepimenti; la nera idea della naturale servitù di porzione del genere umano gettava ombra e confusione negli obbietti, che in alcun modo a' dritti umani s' attengono. Che la prima di tutte le utilità fosse l' uguaglianza e la libertà de' dritti di tutti gli uomini allora non si sospicava; come ancora non si considera abbastanza, che ciascuno libero in faccia agli altri, è soggetto all' invincibile natura sua stessa; eppure questi due veri congiunti la legitimità o illegitimità delle politiche società, e della sovrana potestà loro deffiniscono. Platone ed Aristotile se male divisarono dell' origine delle politiche società, sulla legitimità loro e della sovrana potestà errarono a lungo ed incerti, e l'uno più che l'altro in contraddi-

zioni imbattendosi (1); eppure appo ambidue predominò l'idea, che i maggiorenti nello ingegno avessero naturale dritto d'imperare sugli altri. Ad alcuno non è dritto d'imperare; l'imperare è funzione, che per lo bene di tutti i consociati fa d'uopo, che i migliori dell'ingegno esercitino, e che i poveri d'ingegno per tacito o espresso consenso lascino a quelli esercitare, anzi ciò è dover loro. Ma i migliori non hanno dritto d'arrogarsi l'impero con violenza o frode, bensì d'acquistarlo colla persuasione, ed i documenti del bene recato a' loro simili. Così il principio dell'utilità, che precipuamente consiste nell'uguaglianza de' diritti e nella libertà di ciascuno uomo, armonizza l'osservanza di quelle coll'obbidienza alla maggioranza dell'ingegno. Cicerone, e meno gli altri romani non ispecularono di proprio filosofiche e politiche dottrine, eclettici dubbiosi seguirono i greci, inclinarono quindi alla signoria degli ottimi sulle strambe moltitudini. Ma venendo al pratico ordinamento de' politici reggimenti i greci, ed i romani più chiaramente videro l'eccellenza de' misti sopra i semplici, come in appresso discorreremo.

Nell'età moderna la grave quistione si è acremente agitata in questi due estremi falli trascorrendosi, la legitimità della sovranità si è attribuita al fatto stesso di possederla, o si è attribuita alla umana volontà. Nell'una sentenza si è messa precipuamente in non cale l'uguaglianza de' dritti, e la libertà degli uomini; nell'altra si è messa in non cale precipuamente, che la giustizia non dipende dalla volontà di loro; nell'una sentenza si è straniata la prima conseguenza della giustizia, nell'altra si è accolta la prima e si sono rigettate la susseguenti, senza delle quali la prima stessa va in perdizione.

(1) Sudre in una recente opera intitolata Hist. de la Souveraineté ec. L'Antiquité c. VIII. IX. espone particolareggiate quelle contraddizioni.

Errano indubitatamente coloro, che alla cristiana dottrina appongono, che ella concede a' principi sovranità assoluta ed insindacabile. Tommaso d' Aquino tra' politici teologi primo nel tempo, nella sapienza, e nella santità, tra' vari reggimenti preferiva il monarcato, ma ove esso in tirannide trasnaturasse, pessimo e peggiore degli altri tristi lo addimandava, perchè esso allora al bene d' un solo mirava, ed il male di tutti partoriva. E voleva però che coloro, cui incombesse scegliere un re, provvedessero affinchè in tiranno non tralignasse; consigliava a' popoli di soffrire temporanea tirannide affine di scanzare i danni de' rivolgimenti, ed i pericoli di rovinare in mano di più malvagio tiranno, ma concedeva loro indubia potestà di deporlo, negando in uno a' privati dritto di ucciderlo. (1) Questa è la somma della dottrina divina sulla legittimità della regia sovranità.

La gran mente di Bossuet s'offuscò, quando perchè Paolo aveva scritto a' Romani, che ogni potestà viene da Dio, egli ne argomentò che per niuna volontà umana, ma per la sola divina, un uomo s' assida sul trono (2). Da Dio non solo ogni potestà, ma ogni creata cosa; ma Dio largì agli uomini la ragione per condurre le azioni loro; e se Dio non può volere che le buone, permette le ree. Bossuet medesimo aveva già detto co' documenti della sacra storia, che i re per consenso de' popoli s'erano primieramente costituiti, e che imperi, che violenti, ingiusti, e tirannici avessero cominciato, per la scorsa del tempo ed il consenso de' popoli potevano legittimi diventare. (3) Come adunque i re dal cielo diret-

(1) De Regimine Principum. Lib. 1. c. 1. 3. 6. L'opera è intiera dell' Aquinale dal libro 1, al cap. 4 del libro 2; nel cap. 5 del detto libro sono intercalazioni; ed i libri 3 e 4 sono stati aggiunti da Tolomeo da Lucca discepolo suo. Il De-Rubeis con esatta critica ha ciò deffinito, diss. 19. Giovanni Carmignani pienamente vi assente, Storia dell'Orig. e de' Progr. della filosofia del Dritto. Par. Sec. Lib. 1, Cap. IV, art. 11.

(2) Polit. L. Trois Art. I.

(3) Pol. L. Sec. Art. 1.

tamente discesi su' troni, se dalla folla del popolo e per consenso suo su' troni salirono: e se coloro che senza il consenso suo lo fecero, del consenso suo poscia bisognarono affine d'illegittimi in legittimi si mutassero? Dio per sua espressa volontà fu il legislatore d'Israele, eppure ne chiese ad Israele il consenso, egli fermò con quello l'alleanza; e quando quello per la dura sua cervice domandò i re, Dio gli stessi unti da Samuele volle, che quello solennemente eleggesse. Ma Dio separò gli altri popoli da lui e dal suo eletto, e quando s'umanò e portò a tutte le genti la legge di grazia, un regno universale per lo spirito stabilì, i regni mondani alle mondane disputazioni lasciò; e niuno più del vescovo di Meaux ha condannato ogni falsa interpretazione di questo divino verbo: il mio regno non è di questo mondo (1). Se le parole di Paolo significasserò, che ogni potestà viene direttamente da Dio, da Dio sarebbero venuti Tiberio e Nerone, Robspierre e Marat, chè costoro pure ebbero potestà; empio divisamento. Se chiunque abbia la potestà, l'ha sempre legittima, colui che dall'avito trono cacci un re che fa giustizia a' popoli, ed usurpi il trono ed i popoli flagelli, sarà re sacro ed inviolabile, come il cacciato, ed i popoli dovranno a lui, come all'altro dovevano, l'ubbidienza; e se l'uno tenendo la potestà chiami i popoli in suo aiuto contro dell'altro, i popoli dovranno a lui prestarlo perchè l'altro è spodestato. Come Bossuet, e chi l'hanno seguito, rigetteranno tali conseguenze se non confesseranno d'avere tortamente sentite le parole dell'apostolo?

Se ogni potestà viene da Dio, il sommo Pontefice ha l'autorità di deporre i re iniqui. De Maistre movendo dallo stesso principio di Bossuet, passa a quella conseguenza, il sacerdote su due teste colloca separate la corona, e la tiara,

(1) Parleremo in appresso a lungo di quello divino verbo e della sentenza del Bossuet.

il laico mette insieme, su d' una sola, corona e tiara. Se io non istimassi che l'uno e l'altro s'ingannano; se fosse necessità avere i re tiranni o i pontefici su di loro, sarei con De Maistre e contro Bossuet; Roma saluterei come la metropoli dell' universo vero cristiano, così la metropoli di tutti gl' imperi. De Maistre in questi termini racchiude la sentenza sua. « Non è al potere dell' uomo il creare una legge che non abbia bisogno d' alcuna eccezione.... La legge che prescrive l' ubbidienza verso i sovrani è una legge generale come tutte le altre; buona, giusta, e necessaria in *generale*...... Il giuramento di fedeltà senza restrizione esponendo gli uomini a tutti gli orrori della tirannide, e la resistenza senza regole a tutte quelle dell' anarchia, la dispensa di quel giuramento pronunziata dalla sovranità spirituale poteva benissimo offrirsi al pensiero umano come l' unico mezzo di contenere l' autorità temporale senza cancellare il suo carattere. » (1) Se ogni potestà direttamente da Dio, come Bossuet ha preteso pe' re, il pontefice sarebbe il re de' re, il vero unico re, poichè se egli è il vicario di Cristo, ha la potestà maggiore di tutte le altre; i re sono sudditi suoi per la stessa ragione, che i popoli sudditi de' re. Ma da Dio direttamente non viene che la potestà spirituale, viene la suprema potestà del papa, che è la spirituale, non viene la potestà temporale nè del papa nè de' re, il mio regno non è di questo mondo. I re sono uomini, umana è la sovranità loro, e quella che sotto qualunque forma esiste in una politica società, per mezzo de' dritti degli uomini si deve conoscere se legittima, o illegittima sia. De Maistre audacissimo intelletto è andato avanti e risolutamente ha proposto il fatto essere il dritto. Agli eccessi della rivoluzione francese egli venne in queste sentenze: « Alcuna costituzione non risulta da alcuna deliberazione, i dritti de' popoli non

(1) Du Pape, L. II. C. III.

sono giammai scritti, o non lo sono che come semplici dichiarazioni de' dritti anteriori non iscritti. I dritti de' popoli propriamente detti, partono quasi sempre dalla concessione de' sovrani; ed allora possono storicamente provarsi, ma i dritti del sovrano e dell' aristocrazia non hanno data nè autori conosciuti. Quelle concessioni anco sono state sempre precedute da uno stato di cose, che le ha necessitate e che non dipendeva dal sovrano » (1). Dalle quali teorie la conseguenza più importante è, come il De Maistre stesso dice: « che l' uomo non può fare un sovrano; tutto al più può servire d' istrumento per spossessare un sovrano, e consegnare i suoi stati ad un altro sovrano già principe: » (2). Tutto il sistema di De Maistre attentamente considerandosi, sta in questo sofisma di porre come proprio della natura umana, che i più degli uomini sieno popoli, pochi aristocrati, pochissimi re; di confondere questo fatto, che sia pure immemorabile per ipotesi, come dritto, di levare via che i più, i pochi, ed i pochissimi per natura sono tutti uomini uguali e liberi ne' dritti; e possono essere, o popoli o aristocrati, o re, e possono essere così distinti legittimamente o no, secondo che l' esercizio de'dritti umani lo voglia o no. Per gli uomini l' antichità più antica è quella de'dritti, la creazione loro e quella de' dritti loro hanno lo stesso tempo, che fu il principio de' tempi, ne' quali successivamente avvengono i fatti. Se i genitori comuni del genere umano non avessero avuto dritti non avrebbero potuto cadere nella gran colpa; ed a tutti figliuoli loro innumerabili *come l'arena del*

(1) Considerazioni sopra la Francia, C. IV. Quelle tre proposizioni sono le fondamentali, alle quali sono congiunte altre nove. Quell' opera fu pubblicata al 1796. L' autore s' accinse a meglio sviluppare le stesse proposizioni nel Saggio sopra il Principio Generatore delle Costituzioni politiche 1817.

(2) Consid. sopra la Francia c. X. § III.

mare non avrebbero tramandato la gran colpa, se non avessero tramandato i dritti.

Se quel fatto è il dritto degli uomini, se perchè i più degli uomini sono popoli, pochi gli aristocrati, pochissimi i re, se perciò di dritto i re sono i sovrani, perchè i re, cacciati anco senza alcuno motivo, non è di dritto che cacciati sieno? perchè non è di dritto che coloro che l'hanno caccati non consegnino ad altri la sovranità, qualora col fatto non la consegnino? Se ad un re tiranno è d'uopo che si pieghi il collo, perchè ad una assemblea tiranna non sarà d'uopo che si pieghi? Che se il De Maistre ogni eccidio guarda tranquillo, come necessaria espiazione delle colpe umane, ed allora gli dico: che ciascuno può amare meglio d'essere carnefice che vittima, l'anarchia ribalterà i troni, che egli mira a piantare profondi, ed egli ha torto di fieramente maledirla. Il De Maistre quel medesimo sofisma ha rinnovato in questa espressa teoria della sovranità: « L'uomo nella sua qualità di essere insieme morale e corrotto, giusto nella sua intelligenza, e perverso nella sua volontà, deve necessariamente essere governato... Su di questo punto, come su di tanti altri, l'uomo non saprebbe immaginare niente di meglio che ciò che esiste, cioè una potenza che conduce gli uomini per regole generali ecc. L'uomo dunque sendo necessariamente associato, e necessariamente governato, la sua volontà non è per niente nello stabilimento del governo » (1). Sarebbe affatto così, quando un essere che non fosse uomo governasse gli uomini; ma se gli uomini debbono essere governati, senza che tra loro intervenga un essere che non sia uomo, come v'ha un uomo privilegiato che debba governare, e non essere governato? perchè in altri termini la sovranità debbe stare presso uno, e non presso pochi, e non presso tutti, e perchè a quell'uno deb-

(1) Du Pape, L. II C. I.

bono tutti gli altri, anco qualunque male soffrendo, ubbidire? Il fatto non è mai il dritto, e per essere legittimo debbe essere sul dritto fondato; e se il fatto fosse il dritto, un re sarebbe legittimo finchè regnasse, illegittimo tosto che più non regnasse; e non solamente un popolo intiero, ma una insensata fazione, ma un solo violento usurpatore sopraffacendolo lo renderebbe illegittimo.

Il teocratico sistema con isplendido apparecchio d'alti e filosofici cancetti, e come l'uno dall'altro strettamente dipendenti, è stato propugnato da Bonald. Ma quelli in gran numero sono falsi, alcuni veri non hanno necessario collegamento; e la proposizione che nella politica società debbono essere il potere, il ministro, ed i sudditi, il primo assoluto, obbligato verso a lui il secondo, ed obbligati verso a questo gli altri, è conchiusione senza premesse, la mera asserzione d'un fatto invece della dimostrazione di ciò, che sia giusto. Conciossiachè il primo vero, da cui muove il Bonald, è che la parola fosse stata da Dio al progenitore degli uomini comunicata. Ma ciò dato, come consegue che gli abbia in uno comunicata la legge primitiva e fondamentale di tutti i veri morali e civili? Ma ciò dato come consegue « la società in un senso generale o metafisico è la riunione degli esseri simili per lo fine di loro riproduzione, e di loro conservazione? » E come ne consegue addippiù, che una tale deffinizione « s'applica ugualmente alla società morale o degli spiriti, perchè la loro produzione è l'istruzione, e la loro conservazione è la cognizione della verità o la ragione? » Tale applicazione non si regge, che sensi metaforici attribuendo alle parole produzione e conservazione, ma i sensi metaforici se possano vivo ed abbellito offrire alla mente un concetto, non sono quelli che un concetto dimostrano vero, e molto meno possono essere quelli, su cui il sistema delle politiche società fabricare. E come poi consegue che « la società è il *rapporto* delle persone sociali tra di loro? » E come

spezialmente consegue, che ciò è il *rapporto* del potere e del ministro, per lo bene, ed il vantaggio de'sudditi? E nel volere applicare il Bonald una tale deffinizione alla società domestica, alla religiosa, ed alla politica, il sofisma, che informa tutto il sistema, chiaramente si manifesta. Imperocchè egli stabilisce, che tutti gli esseri dell'universo ed i loro *rapporti* si comprendono in queste tre idee, causa, mezzo effetto, che corrispondono nell'uomo ad intelligenza, o volontà servita dagli organi, per agire sopra un oggetto; e quelle due triadi sono base all'altra di potere, ministro, e sudditi (1). Falso che quella prima triade comprende tutti gli esseri, due, e non tre idee li comprendono, causa ed effetto; il mezzo non è che un effetto risguardo alla sua causa, che una causa risguardo al suo effetto, non è che una causa secondaria quando si considera un effetto risguardo ad una causa primaria; l'idee necessarie vedute dallo intelletto umano sono due, causa ed effetto, non mezzo; e se una causa secondaria si voglia chiamare mezzo, ciò non importa che l'idee necessarie sieno tre. Falsa la seconda triade intelligenza o volontà, organi, ed obietto; l'intelligenza è causa, la volontà è effetto, e gli organi non sono prodotti nè dalla intelligenza nè dalla volontà, sono connaturali all'uomo, come l'intelligenza e la volontà; senza che in quell'ipotesi di triade, la triade finirebbe cogli organi, l'obbietto non avrebbe che farvi. E quelle triadi così diverse sono da quelle di potere ministro e suddito, come uno da due, e due da tre, come un numero qualunque è diverso da un altro; tutti gli esseri umani hanno intelligenza, volontà, ed organi, e possono tutti agire l'uno sull'altro, come sulle cose da cui circondati sono, quinci tutti, o ciascuno verso sè medesimo, sono potere o ministro o suddito.

La società domestica non ha quella triade; come la madre

(1) Législ. Prim. Disc. prelim. L. I. c. I. -- VII.

è mezzo o ministro, ed il padre causa o potere, se la madre della procreazione de' figliuoli è necessaria causa come il padre? E come identiche le condizioni tra la società domestica e la politica? Tra loro, seppure erroneamente tutte l'altre si volessero identiche ritenere, questa una non si potrebbe mai, cioè che una società domestica esiste anco senza figliuoli, i suoi sudditi, nè sarà il Bonald che concederà di scioglierla; ma una società politica non esiste senza sudditi. Ed è falso altresì, che nella politica società necessarii sieno potere o re, ministri od uffiziali suoi, e sudditi o popolo, imperocchè a formarla basterebbero uno che comandi, e gli altri che ubbidiscano. La società religiosa non è da agguagliarsi coll'umana: in quella è il supremo potere degli uomini e dell'universo; per noi cristiani è indubitata verità, che tra quel potere e noi fu un divino Mediatore, che egli instituì i ministri suoi, perchè egli non doveva stare sempre Uomo-Dio in mezzo a noi uomini; e noi siamo sudditi de' suoi ministri per conquistare il regno de' cieli, e non per essere governati da loro ne' regni della terra. Ma Bonald stesso ha infirmato il suo sistema; la virtù del vero coglie in fallo gl'ingegni più alacri quando vi riluttano. Conciossiachè egli da' que' generali principii venendo a discorrere in particolare dell'origine della società politica e de' suoi progressi dice che: « le famiglie si moltiplicarono, si dispersero, e si divisero.... intanto le famiglie che abitavano un medesimo territorio avendo de' bisogni comuni a soddisfare, o de' pericoli comuni ad evitare, si riunirono in corpo di stato per difendere sè medesime, o anco per attaccare: tutto diventò pubblico in quelle famiglie diventate pubbliche, funzioni, avvenimenti, ed i sentimenti che ne nascevano ». (1). Or io chieggo se famiglie, che non erano riunite, ma distinte l'une dall'altre, si riunivano in corpo

(1) Op. Cit. L. I, c. VIII.

di stato, come lo stato o la politica società è la stessa, che la domestica, la quale esiste una volta che si contrae matrimonio tra un uomo, ed una donna, e si accresce per i figliuoli, che queglino procreano? come è la stessa che la religiosa, la quale nacque in quello stesso supremo momento, in cui Dio inspirò in faccia all'uomo il soffio di vita? Necessaria per la creazione stessa dell' uomo la società tra Dio, e l'uomo; necessaria per la conservazione della s ecie creata la società tra l' uomo e la donna, e la prole loro; ma non necessaria la società, che varie famiglie dopo tempo discorso per sopravvenuti bisogni costituirono, che potevano non costituire, che vollero costituire, che col consenso loro costituirono. E società politica importa sovrana potestà, il Bonald non pensa altrimenti, dunque la sovrana potestà col consenso loro le famiglie costituirono. Il Bonald in riconoscere l'origine della politica società ebbe implicitamente confessato la sua totale differenza dalla religiosa, e dalla domestica, eppure tutto il suo sistema sulla medesimezza di quelle tre società fondava.

Ondechè egli a sorregere il sistema, che da se stesso demoliva, disse, che passando le famiglie nella politica società affine di non distruggersi fu d'uopo, che « s'elevasse al disopra d'esse, in virtù delle leggi generali e necessarie della conservazione del genere umano, un essere che avesse il potere di sommettere ad un ordine generale di doveri, ec. quelle società particolari e divise » (1). Ed io qui chieggo come un tale potere non è il religioso, ed il domestico, il necessario il preesistente? e se non è desso, come sorge questo gigante dalla terra, prole senza madre? i padri di famiglia, que' tanti re, come dovevano ubbidire a questo estranio re, eglino re per le stesse leggi generali e necessarie del genere umano propugnate dal Bonald? Così tutto il sistema

(1) Op. cit. l. 2 c. IX.

suo, all'applicazione, si risolve in una asserzione priva di attenenza con tutti i precedenti divisamenti, ed altro non suona, se non il fatto del potere è il suo diritto.

Il sofisma di Filmer è stato il più accomodato ad immedesimare la società domestica e la politica: Adamo fu il primo padre, ed il primo re, e per dritto di primogenitura sono i re della terra. Ma Bonald sapeva come ineluttabilmente il sofisma del Patriarca era stato confutato da Sidney e Locke; e che al postutto quello menato buono in tutte le sue argomentazioni, non porgeva ad alcuno re il titolo della sua primogenitura.

Haller con altra serie d'idee propugna, che su de' capi degli stati non è altra potestà che quella di Dio. Egli pone a principio: « lo stato di natura non è mai cessato, è l'ordine eterno ed immutabile stabilito da Dio stesso... ed esso contiene necessariamente *rapporti* ex-trasociali, e *rapporti* sociali diversi; in ciascuno di questi de' superiori e degl'inferiori, la libertà e l'assoggettamento, la dominazione e la dipendenza.... lo stato extrasociale esiste tra tutti gli uomini che non sono, gli uni risguardo agli altri, nè superiori nè inferiori, nè membri di una medesima comunità » (1). Or verissimo è, e provvidenziale, che tutti gli uomini nascono con diversità di forze intellettuali e fisiche, e chi ne ha maggiori, comanda agli altri, (2) come il padre al figlio, il sapiente all'ignorante, il medico all'ammalato, il ricco al povero. Ma verissimo e provvidenziale parimente è, che il figlio aggiunta la maturità della ragione non è più soggetto come pria al padre, acquista l'uso della sua libertà, e solo gli è dipendente per la riverenza e la gratitudine;

(1) Restauration de la Science Politique c. XII.

(2) Su di ciò si veda quanto abbiamo stabilito intorno alla disuguaglianza de' fatti, la quale se si distruggesse, verrebbe a distruggersi l'uguaglianza de' dritti Cap. Sec. Sez. II.

l' ignorante, l' ammalato, ed il povero riconoscono ed ubbidiscono per propria volontà il sapiente, il medico, il ricco; recano danno a sè medesimi se non lo facciano, ma il sapiente, il medico, il ricco non hanno dritto ad adoperare la forza su di loro. Colui poi, che abbia superiorità di fisica forza su degli altri, può abusarne, ed Haller ritrova nello stesso stato sociale, e prescritti dalla stessa natura, quattro mezzi contro tanto male. 1. Una legge universale colla sua potenza intrinseca, ed il suo carattere obbligatorio, la religione e la giustizia, che ciascuno uomo ha innata nel suo cuore. 2. Diverse forze morali e fisiche per fare rispettare quella legge; il dritto della resistenza, o della legittima difesa. 3. L' assistenza dalla parte de' suoi simili, tra cui la giurisdizione de' superiori, e l' aiuto degli uguali. 4. La fuga e la separazione (1). Ma quando poi si tratta dell'abuso, che può fare la potestà suprema dello stato, egli dice: « che eternamente resta vero, che non può essere impedito che dalla religione e dalla morale.... La suprema potestà a cui non si può resistere, non ha alcuno giudice sulla terra, contro di essa non v' ha ricorso che presso Dio » (2). Or egli cade in aperta contraddizione; conciossiachè il superiore e l' inferiore sono per lui dettato della stessa natura degli uomini anzi degli esseri tutti, e nulladimeno egli stabilisce essere anco dettato della natura che contro un superiore s' adoprino que' quattro mezzi ove egli della sua forza abusi; ma se un inferiore per natura può agire contro un superiore per natura, perchè dunque non può agire contro colui che è superiore a tutti? Egli non sa addurne altro argomento, se non se niuno può avere giurisdizione su colui che è superiore a tutti: il che escluderebbe al più contro il superiore di tutti un giudizio quale si pronunzia contro degli altri,

(1) Op. cit c. XV.
(2) l. c.

ma non escluderebbe mai il diritto della resistenza e legittima difesa, e neanco del soccorso degli uguali; e si rifletta, che quel dritto Haller vuole ampissimo più che forse non conviensi in politica società. Haller non niega che la potestà suprema può abusare, ciò che significa, adoperare la sua forza contro le leggi della giustizia; or perchè allora gli altri non hanno dritto d'adoperare la forza loro contro di lei? Come per lei si può invocare la giustizia nel caso, in cui ella la giustizia viola? In tale caso non sarebbero al più che due forze senza giustizia, l'una contro l'altra, la superiore e l'inferiore, e se la inferiore vincesse la superiore, essa diventerebbe la superiore; ma invero in tale caso sono due forze una superiore ingiusta, ed una inferiore giusta, e la giusta può, anzi deve respingere l'ingiusta. Delle due l'una; o è il fatto, che costituisce legittima la suprema potestà in una politica società, ed allora ciascuno col fatto può acquistare la suprema potestà, e quindi ciascuno col fatto può da inferiore passare a superiore, da suddito a re, ed allora per il sistema di Haller gli uomini avvicenderanno tra la più sfrenata anarchia, ed il più efferato dispotismo; o non è il fatto ma la giustizia, che definisce la legittimità della suprema potestà, ed allora ciascuno, che la possegga, debbe renderne conto a Dio, ed agli uomini.

Il fatto, posto invece del dritto nel sistema teocratico, è l'assoluta sovranità d'un solo, la quale per la stessa natura degli uomini è trascinata a degenerare in tirannide. Pure quel sistema, se da un canto affranca l'umana sovranità da ogni esteriore freno, e necessario, imperocchè ella in opere esteriori e verso uomini conviventi in reciproche attenenze s'esercita, da un altro la assoggetta a quello dell'interna coscenza, e d'un Dio punitore de're come de' popoli, che sviano da' diritti sentieri a tutti prescritti. Ma il fatto invece del dritto nel panteistico sistema, che ha la sua ul-

tima e massima espressione nell'Hegeliano, è una sovranità tirannica, sciolta da ogni legge divina ed umana, vera indecente idolatria della forza. Per quanto è dato d'indovinare nella tenebrosa, ed a gran pezza futile *Dialettica*, la quale non appena annunziata dal maestro è stata dagli stessi adepti in diversi sensi intesa, pare che lo stato-dio sia quale conseguenza del mondo-dio. E qui s'attaglia bene ciò, che già ho considerato sotto altro aspetto, che conceduta pure l'assurdità del panteismo, quando si tratta degl' individui umani, di queste emanazioni del Tutto, e delle attenenze loro, non si può di essi discorrere, come del Tutto, posciachè così si cambiano i termini stessi dell'argomento, anzi si toglie via il medesimo, che appunto verte intorno agl'individui, e non al Tutto (1). E per lo Stato Hegel leva i termini stessi dell'argomento, poichè quello, secondo lui, ha in sè il suo scopo, non è un puro mezzo per l'individuo, anzi il suo scopo consiste appunto nel negare gl'individui come tali, vale ed è necessario per sè stesso (2). Franco e non rispettivo pronunziando il vero dico: che lo Stato sendo per evidente lume della ragione associazione d'individui umani, lo Stato che è necessario per sè, e niega gli stessi individui come tali, è un concetto che urta coll'umana ragione, e quale è ne' suoi più semplici e più essenziali dettati, nel germe, il buon senso dell'umanità; e quale è ne' suoi ampii sviluppi, cresciuto albero di meraviglioso frutto, la scienza umana. Lo Stato, che esiste in sè e per sè, è una delle più aperte contraddizioni, in cui mente umana può cadere nello smarrimento di sua propria coscenza. La contraddizione salta fuori dallo stesso arzigogolo del *dialettico* sistema; conciossiachè la famiglia per Hegel, come lo Stato, ha in sè il suo scopo,

(1) Vedi Cap. Sec. Sez. I. p. 44. 45.

(2) Seguo l'esposizione del sistema Hegeliano fatta da Stahl nella sua Storia della filosofia del dritto tradotta da Pietro Torre. Libro V. Sez. sec. cap. 4.

non è un puro mezzo per l'individuo, consiste appunto nel negare gli individui come tali, vale ed è necessaria per sè stessa. Or se la famiglia è necessaria per sè stessa, come poi viene annientata dallo Stato? O non è vero, che la famiglia è cosiffatta, o non è vero, che lo stato è necessario per se stesso come la famiglia; se la famiglia sia cosiffatta, lo Stato non può essere che aggregato di famiglie, un mezzo per le famiglie, non è necessario per se stesso; o se lo Stato sia necessario per sè stesso, se annienti la famiglia, la famiglia non può essere necessaria per sè stessa. Due esseri necessari, e di cui l'uno annienta l'altro, è contraddizione in termini.

Lo Stato, idea necessaria per sè stessa, ha in sè l'assoluta sovranità; ondechè l'Hegel dà il bando a qualunque azione di Dio e degli uomini, ad ogni legge positiva divina, ed umana, a tutta la storia, e sdegna la costituzione inglese, ed ogni altra che l'assempii, e rifiuta le assemblee rappresentanti de' popoli quale mezzo di tutela o guarentigia dei dritti loro. Ma al postutto siccome l'ente Stato non esiste, è un corpo dato ad una ombra, così Hegel è necessitato ad investire la sua sovranità ad individui non fantastici, bensì reali. Ed allora il sistema suo cade dall'altezza, in cui si supponeva collocato, perchè le tenebre che lo circondavano impedivano di scorgerlo, e si offre nella sua umile indole e portata, che è di concedere l'assoluta sovranità a' principi, e più a' funzionari su de' popoli; a' funzionari è per privilegio ideale il *senso politico*. Così l'Hegeliano sistema colla pretensione di rigettare ogni fatto, ricusa a' popoli i loro dritti, ed ogni diitto attribuisce al fatto, direi quasi materiale; poichè eccetto rarissimi casi, e non mai ne' molteplici particolari delle bisogne d'uno stato, la suprema potestà si mette in atto da' funzionari e non da' principi. Se il sistema teocratico vuole i re indipendenti da' popoli e dipendenti da Dio, il sistema ateo vuole i funzionarii indipendenti da

Dio, e dagli uomini; l'uno almeno consacra fatti, che pria ha consacrati il tempo sovente sopra accumulandovi splendori e gloria; l'altro consacra fatti del momento, che l'umana ragione non approva, nè l'umana immaginazione sen' allieta, il dispotismo degli avveniticci.

§ IV. Fra coloro che attribuiscono alla umana volontà la legittimità della sovranità, sono de' noverarsi gli scrittori addimandati di dritto naturale, che dalla umana convenzione derivano la politica società. De' quali il Pufendorf ha più esplicitamente trattata la materia.

Egli sostiene, che per tre convenzioni viene a costituirsi una politica società. La prima è, che « ciascuno s'impegna con tutti gli altri ad unirsi insieme per sempre in un solo corpo, ed a regolare in un comune consenso ciò, che risguarda la loro conservazione e la loro reciproca sicurezza. Questa convenzione si fa assolutamente e senza riserba, cioè qualunque forma di reggimento venga ad essere approvata dal più gran numero, od a condizione che ciascuno non sarà tenuto d'entrare nella società, che nel caso che gli aggrada la forma del reggimento.. Che quinci fa d'uopo d'un Decreto, per cui si regoli la forma del reggimento. E quando si è entrato nella società assolutamente, e senza riserba, ognuno deve se voglia dimorare nel luogo ove è stabilita, acquietarsi alla forma del reggimento, che si è scelto a pluralità di voci quando anco non la trovasse a suo grado. Ma se si sia stipulato di non rimanere alcuno nella società che supposto, che la forma del reggimento gli andasse a genio, ed allora il consenso del più gran numero non imporrà alcuna obbligazione a coloro che non avranno approvato espressamente la forma del reggimento, e non li renderà membri dello Stato, che va a nascere. » La seconda convenzione è quella, « per cui si scelgono una, o più persone, a cui si conferisce la potestà di governare lo Stato, in guisa tale che coloro, che sono investiti di quella potestà, s'impegnano

a vegliare con cura, al bene ed alla sicurezza pubblica, e che gli altri loro promettono fedele ubbidienza ». La terza convenzione è quella per cui « sovrani e sudditi s' obbligano gli uni verso gli altri ad adempiere i loro rispettivi doveri » (1).

Bene sta, che alcuno se espressamente o tacitamente non acconsenta alla formazione d' una politica società, dal convenire anco unanime di tutti gli altri non possa essere costretto a parteciparvi. Ma è contrario a giustizia, che alcuno avendo consentito in generale e senza riserba d' entrare in una società, vi rimanga qualunque maniera di reggimento dalla pluralità delle voci venga deliberata. Imperocchè se quella trista sia, egli non solo non ha dovere d'assoggettarvisi; ma anzi dovere ha di dipartirsene; e se ciò non possa fare, non ha dovere d'ubbidire, come suppone il Pufendorf; altrimenti la legittimità, o illegittimità della potestà sovrana dipenderebbe dalla volontà degli uomini, e non dalla natura loro. E come ubbidire a sovrana potestà, cui si tributassero onori divini, o si desse imperio di guastare gli ordini naturali delle famiglie? Quella riserva è sempre implicita, nè uomo v' ha, che possa, senza calcare la giustizia, rinunziarvi. In quelli gravi casi di lesa giustizia siccome una espressa rinunzia non è lecita, così, se mai fatta, dovere è il non serbarla.

Ed egli è da riputarsi superflua la terza convenzione espressa, o tacita, che il Pufendorf pretende necessaria, d' adempire i reciproci doveri loro sudditi e sovrani. Conciossiachè una volta che una o più persone alla sovrana potestà sono elette, e cotestoro l' accettano, l'eseguimento de' doveri di loro e de' sudditi è compreso ed in quell'elezione, ed in quella accettazione, imperocchè senza que' doveri la sovrana potestà non esisterebbe. Quella terza convenzione

(1) De Jure Nat. et Gent. Lib. VII Cap. II §. 7. 8.

suppone, che un popolo potesse eleggere una o due persone a sovrani senza avere dovere d'ubbidire loro, che gli eletti potessero accettare le loro funzioni senza dovere di bene esercitarle; che in altri termini significa, che gli uni e gli altri facessero una convenzione senza dovere d'eseguirla. Una convenzione, ed il dovere d'eseguirla sono inseparabili cose, eccetto sempre il caso della iniquità di quella, ma allora anco invalida sarebbe una terza, e cento pure sul dovere d'eseguirla, Quello errore del Pufendorf proviene dall'altro, che vizia tutto il sistema suo, non guardare punto alla giustizia, ma soloalla umana volontà in determinare la legittimità della politica società, e sua sovranità. E reca meraviglia come egli in quell'errore cada, mentre che trattando primieramente delle convenzioni in generale aveva dimostrato, che alcuno non si può validamente obbligare a cosa in sè medesima illecita (1); e trattando poscia della potestà de'sovrani a prescrivere leggi a' popoli, diligentemente propugnò contro Hobbes, che le norme del giusto e dell'ingiusto erano sul dritto naturale fondate anteriori alle leggi civili, e che il vero ed il retto dalla umana volontà non dipendevano, ma dalla natura stessa delle cose, la quale non è dato ai sovrani di mutare ad arbitrio loro. (2)

Il Locke non incorse nell'errore del Pufendorf, egli non richiese quella triplice convenzione, anzi disse: che coloro i quali per meglio provvedere alla propria conservazione e sicurezza « sono convenuti di formare una comunità, o un governo, per ciò stesso si sono nel medesimo tempo incorporati, e compongono un solo corpo politico, in cui il più gran numero ha dritto di risolvere, e d'agire » (3). Egli quinci sembra di concedere molto alla umana volontà in

(1) Lib. III C. VII. § VI.
(2) Lib. VIII c. I. § V.
(3) Of. Civ. Govern. Book 2. c. VIII §. 95.

sostenere come necessità sia, che alle decisioni della maggiorità debba sottostare la minorità dissenziente in una politica società (1). Ma egli aveva un freno apposto a quella, in abbracciando la sentenza dello Hooker, che i membri d' una società fossero in generale obbligati ad ubbidire alla sua potestà legislatrice, a meno che non si presentasse loro qualchè ragione che li sforzasse a non farlo, cioè che le leggi della ragione, o di Dio non gl' imponessero il contrario » (2). Ciò che puossi appuntare al Locke in questo argomento si è, che egli non vide chiaramente la vera indole della società politica, e della sua sovranità; conciossiachè disse: « che una politica società è solamente ove ciascun de' membri, ha *lasciato* la sua naturale potestà e l' ha *rassegnato* nelle mani delle comunità » (3). La vera indole della politica società come abbiamo fermato, è il custodire i dritti degli associati, e quella della sua sovrana potestà di portare le leggi a quell' uopo. Il Locke per il retto giudizio suo da quel *lasciare* e *rassegnare* ciascuno la naturale potestà non trasse false conseguenze; ma il Rousseau traducendo quelle voci in *rinunziare*, ed *alienare* ne ricavò falsissime e perniciosissime.

Giangiacomo nel suo celebre Contratto sociale muove dal dire: « che l' uomo è nato libero, ed ovunque si trova ne' ferri, che anco chi si crede padrone di tutti, e schiavo come gli altri.... Ma l' ordine sociale è un dritto sacro che serve di base a tutti gli altri. Intanto quel dritto non viene dalla natura; egli è dunque fondato sopra convenzioni...... » (4) Suppongo gli uomini pervenuti al punto, ove gli ostacoli, che nuocciono alla loro conservazione nello stato di natura prevalgono per la loro resistenza sulle forze, che ciascuno

(1) l. c. §. 96 e segu.
(2) l. c. cap. VIII § 90 not.
(3) l. c. cap. VII. §. 87.
(4) Contrat. Soc. L. I. c. 1.

individuo può adoperare per mantenersi in quello stato. Allora quello stato primitivo non può più sussistere, ed il genere umano perirebbe, se non cambiasse sua maniera di essere. Per conservarsi allora gli uomini non hanno altro mezzo, che formare per aggregazione una somma delle forze già esistenti, metterle in azione con un solo motore, farle agire di concerto. « Ma come, egli si domanda, fare ciò senza nuocere gli uomini a sè medesimi? « Trovare una forma d'associazione che difenda e protegga con tutta la forza comune la persona ed i beni di ciascuuo associato, e per la quale ciascuno unendosi a tutti non ubbidisce pertanto che a sè medesimo, e resta così libero che pria. Tale è il problema fondamentale del quale il contratto sociale dà la soluzione. Le clausole d'esse sebbene non mai formalmente annunziate, sono tacitamente ammesse e riconosciute ovunque sempre le stesse; violate, la società si scioglie, ciascuno riprende la libertà naturale, perde la convenzionale, per la quale quella rinunziò. Tutte tali clausole riduconsi ad una sola cioè l'*alienazione* totale di ciascuno associato con tutti i suoi dritti a tutta la comunità: ciascuno dandosi tutto intiero, la condizione è uguale per tutti e la condizione essendo uguale per tutti, alcuno non ha interesse di renderla onerosa agli altri. » (1).

Rousseau s'avvisa bene, che lo stato di natura non è la politica società, ma la famiglia; e così egli rigetta l'errore gravissimo, in cui pria era incorso, trattando dell'origine dell'ineguaglianza degli uomini, cioè, che stato di natura importasse quello, in cui gli uomini come bestie, randagi, e pascentisi di ghiande, ed usando di vaga venere farina fossero vissuti senza alcuna famiglia. Ma egli va in altro estremo e funestissimo errore ponendo a principio, che la società politica si costituisce per la totale rinunzia, ed alie-

(1) Op. cit. L. V. c. VI.

nazione, che de' dritti loro fanno gli associati. Alienare una cosa significa, perdere alcuno una cosa propria ed acquistarla un'altro, il quale possedendola allora come cosa sua propria può disporne a suo talento, e questo significa appunto nel sistema di Rousseau; ciascuno individuo componente una società perde i suoi dritti, e questo essere composto, morale, l'acquista, e padrone de' medesimi ne concede poi a tutti quella porzione di godimento, che giudica opportuno. Sendo quell'essere il padrone de' dritti di tutti fa quelle leggi che meglio a lui pare e piace, esse non sono mai ingiuste, niuno ha da lamentarsene, perchè niuno ha più suoi dritti, che intieri in quello trasferì; il quale è despota nel senso più ampio e più vero, non è affatto obbligato verso alcuno de' suoi membri, può mutare, quando gli attalenti, le sue determinazioni. Ciò dice lo stesso Rousseau « l'atto d'associazione contiene un impegno reciproco del pubblico co' particolari.... e quindi ciascuno individuo si trova impegnato.... come membro del sovrano verso i particolari, e come membro dello stato verso il sovrano.... ma bisogna notare che la deliberazione pubblica, che può obbligare tutti i sudditi verso il sovrano a cagione de' due diversi aspetti, sotto i quali siascuno d'esso è considerato, non può per la ragione contraria obbligare il sovrano verso sè stesso, e che per conseguente è contro la natura del corpo politico, che il sovrano s'imponga una legge che non possa violare « E ne conchiude come inevitabile conseguenza, « che non può esservi alcuna specie di legge fondamentale obbligatoria per il corpo del popolo, nè anco il contratto sociale » (1). La conchiusione dunque del contratto sociale di Giangiacomo si è il dispotismo esercitato dallo stato. Egli banditore d'ogni libertà umana è caduto in tanta contraddizione, perchè non aveva l'idea della vera uguaglianza de'

(1) L. I. c. VII.

dritti degli uomini, e della vera libertà; egli quella uguaglianza teneva nella mente sua confusa sempre coll'uguaglianza de'fatti, la quale è la distruzione dell'uguaglianza de' dritti. Per lui quindi uno stato basta che per tutti i componenti suoi porti leggi uguali, cioè tutti tenga nelle stesse condizioni, sieno misere rime e servili ha sempre bene operato, per lui il sovrano o lo stato non può mai far male, così dice egli stesso: « il sovrano non essendo formato che de' particolari che lo compongono non ha nè può avere l'interesse contrario al loro, per conseguente la potestà sovrana non ha bisogno d'alcuna guarentigia verso a' sudditi, poichè è impossibile che il corpo voglia nuocere a tutti i suoi membri; il sovrano perciò solo che egli è, è sempre tutto ciò che debbe essere. » (2)

Favola quella rinunzia a' dritti; niuno l'ha fatto mai e niuno può farla, imperocchè niuno può rinunziare la tendenza sua ad essere felice, a questo suo dovere, o sua necessità. Gli uomini passando dallo stato di natura a quello di politica società hanno voluto, come dovevano, conservare meglio i loro dritti, cioè meglio sicurare l'esercizio loro. Non sarà mai superfluo il rammentare, che la politica società non è un reale corpo, bensì ideale o morale; qualunque forma ella prenda, è sempre riunione d'umani individui, esseri reàli, i quali non isnaturano giammai, restano sempre con tutti i loro naturali dritti; la società politica è mezzo onde quei dritti vengano efficacemente tutelati; e però la sovranità sua è la funzione necessaria ad essere quel fine suo adempiuto.

Avvisando, che l'umana volontà sola scompagnata dalla giustizia sia il fondamento della politica società, e sovranità sua, segue che se alcuna delle parti infranga il contratto, l'altra viene anco sciolta dall'obbligazione sua; e quindi

(2) L. c.

che se un re manchi alla convenzione, e sia cacciato, il popolo ha arbitrio di scegliere altra forma di reggimento; e viceversa se il popolo manchi alla convenzione, si ribelli, ed il re lo vinca, questi ha arbitrio di scegliere altra forma di reggimento. Ma la giustizia,. o l' utilità, dichiarata dalla umana convenzione sendo il fondamento della politica società e sua sovranità, se quella richiegga, ad esemplificare, che un reggimento monarchico costituzionale, quale era stabilito, continui ad essere in vigore, un re rompendo la fede ed anco cacciato, non segue che il popolo possa quella forma cambiare, ma che altro individuo ponga sul trono, il quale pratichi con religione le funzioni sue; un popolo, o meglio una partita sua attaccando senza ragionevole motivo la regia sovranità, e compresso, non segue che il re possa cambiare quella forma, e rendersi assoluto, ma che gli ordini turbati ristauri. Se il reggimento monarchico costituzionale sia l' utile, o il giusto, esso debbe permanere, manchi il re, non per ciò il popolo ha dritto di mancare a sè medesimo; manchi il popolo, non perciò il re ha dritto di mancare egli pure; ciascuno sempre faccia il suo dovere, questo è il suo dritto (1).

(1) Alcuni scrittori hanno considerato la sovranità rispetto ad una data forma di reggimento, quindi discorreremo di loro opinioni, come in luogo più opportuno, nella seconda parte di questa Introduzione.

CAPITOLO SETTIMO

—

DELLA RELIGIONE

Intellectus humani victimas, Religione, tanquam sale, respersas.
BACONE, De Dign. et Aug. Scient. Lib. IX.

§ I. Niuna cosa più certamente dimostrata, e da ciascuno a sè stesso più facilmente dimostrabile, quanto l'esistenza di Dio, creatore, e provveditore, ottimo, dell' universo. Si dubiti di tutto, sieno per l'uomo fantasmi il cielo e la terra, ma se nulla dal nulla, se l'uomo è conscio di sè, vi ha la cagione sua; e se fantasmi non sieno tutti e cielo e terra, vi ha la cagione loro; la cagione delle cagioni è Dio. Dio: IO SONO CHI SONO, come uscì la voce dal roveto dell'Oreb; nel delfico tempio stava scritto: Tu sei. Dio è, per cui tutto è, e si muove; e la verga si muta in serpente, e torna in verga, il cieco vede, e parla il muto, Tutte le generazioni umane, selvagge, civili, corrotte, virtuose, hanno conosciuto Dio, ed innanzi lui chinata la fronte, e verso i cieli rivoltala, hanno veduto, che i cieli narrano la gloria sua. Gli atei sono solitari mostri, vuoti dell' occhio più visivo della mente, erranti per la valle della terra, perseguitati dal dubbio, non aiutati dalla speranza. Dio, che non sia creatore dell' universo, è affermare e negare in uno la cagione delle cagioni; Dio creatore, che non sia provveditore dell' universo, è affermare necessaria e non necessaria in uno la cagione delle cagioni; Dio che non premi i buoni, e castighi i rei di questa vita nella vita eterna, è negare Dio, poichè

Egli ed una imperfezione in Lui non sono compossibili. Ma in Dio infinita è la speranza umana; Dio, padre comune del genere umano, esercita la giustizia stendendo la sua destra, ma usa la misericordia con ambe le braccia stringendo al suo seno il genere umano.

Società d' atei non è mai esistita sulla terra; alcuni miserabilissimi selvaggi e rari, se mai si sieno trovati, i quali all' idea d' una divinità non attendessero con costante adorazione, pure privi affatto d' essa non sono mai stati. Bayle ha detto: « Il consenso universale non soffre alcuna eccezione a questo riguardo, non vi ha alcun popolo, nè alcuno individuo, che non riconosce una cagione di tutte le cose. Gli atei, senza eccettuarne un solo, segneranno sinceramente con tutti gli ortodossi questa tesi: v' ha una cagione prima, universale, eterna, che esiste necessariamente, e che deve essere chiamata Dio (1). » Bacone aveva detto: « Dio non ha mai operato miracoli per convincere gli atei, le ordinarie opere sue a ciò bastano. Vero è che un poco di naturale filosofia inclina gli uomini all' ateismo, ma la scienza più profonda li conduce alla religione.... I popoli più barbari hanno nozione di Dio, sebbene tutta l' amplitudine sua non comprendano. Così contro agli atei militano gli uomini selvaggi insieme co' più profondi filosofi (2). » Bayle, per quel suo genio sdrucciolo allo scettico, si piacque di porre in problema: se una società di atei fosse male peggiore, che alcuna di idolatri; e seguendo l'antico avviso di Plutarco, contro di questa si pronunziò (3). A lui si è assennatamente risposto: che se egli intendesse per idolatri coloro che negassero un Dio provvidente, e però rimuneratore e punitore degli uomini, ed allora cotali idolatri indiretti, o disguisati atei sarebbero; ma se per idolatri in-

(1) Cont. des Pensées Div. §§ XX.
(2) Serm. Fid. XVI.
(3) Pensées Div. § CXIII, e segu. ed Addit. cinq. Objecl.

tendesse coloro, i quali quel concetto di provvidente almeno ritenessero di Dio, che poi sfigurassero, ed io dirò abbassassero in mille modi ancora, nulladimeno cotali idolatri sarebbero sempre agli atei preferibili. Imperocchè l' idea di Dio, comunque guasta e pervertita, pure sempre quella è d'un eterno fondamentale vero, il quale, ove manchi, irrompe piena inevitabile di nefarie perturbazioni. Niuno di buona fede dirà mai, che i civili consorzii prospererebbero, anzi esisterebbero, che il genere umano non andrebbe a rinselvarsi, e disperatamente perire, se l' idea di Dio fosse abbandonata. Cicerone disse: « Non so se tolta la pietà verso gli Dei, la fede ancora e la società del genere umano, ed in uno la virtù la più eccellente, la giustizia, si bandisca (1). » E noi sappiamo, che questo necessariamente avverrebbe. Cicerone conobbe: « che non fu mai alcuno uomo grande senza ispirazione divina (2); e pensava, che i romani per niuna altra naturale virtù, ma solo per la pietà e la religione, per la sapienza loro di comprendere, che l' universe cose sono rette e governate dalla volontà degli Dei immortali, avevano superate tutte le genti e le nazioni (3). Ed egli era tutt'altro che superstizioso; anzi viveva in quella stagione, in cui gli Dei falsi e bugiardi erano ludibrio e scherno dei sapienti, e le menti loro ondeggiavano in una anziosa aspettazione del Dio vero, che ancora non s' era manifestato alle genti.

L' antichità non eresse monumenti più stupendi de' tempii agli Dei; di cedri e d' oro si compose la casa di Dio in Sionne. Tra noi cristiani il genio italiano, mettendo nell' aria il Panteon, creò S. Pietro. Nè popoli mai hanno celebrate feste più solenni che quelle in onore di Dio. Temerario errore quello di chiamare superfluo il culto esterno, perchè Dio legge nel-

(1) De Nat. Deor. l. I c. 2.

(2) l. c.

(3) De Harusp. Resp. Or.

l'intimo dell'anima. L'uomo non è anima sola, è anima e corpo, e debbe con tutto sè adorare il suo Creatore; debbe, per quanto egli può, contemplarlo colla mente, ed a' sensi con ogni magnificenza di culto appresentarne la maestà e la gloria. Timore pucrile per noi cristiani lo scambiare l'immagine di Lui per la sua realtà, che nell'umano pensiero non cape; e di Lui umanato l'effigie di uomo è sua vera effigie, Uomo-Dio;

Tua profonda bassezza, - Si alto è sublimata.

Non mi sono mai sentito così meno sulla terra, e più sollevato verso i cieli, che quando ne'tempii d'Italia, arricchiti da Raffaello e da Michelangelo, ho inteso i canti severi del Gregorio, o l'armonie del Pesarese; o ne' tempii di Germania, arricchiti da Rubens e da Duro, le melodie del Bonnese. Nè mai spettacolo si offre, che l'anima più comprende e sostiene, che quando il popolo per le vie ad alta voce, ed il cielo mirando, ringrazia l'Altissimo de' benefizi ricevuti; o colla faccia prostrata sulla terra implora da Lui, che cessi i flagelli. E se alcuno gravato dal volucro dell'argilla, mi dica: questa è poesia e non calcolo di ragione; sì, gli rispondo, come poesia, le stelle sparse nel firmamento; l'oceano che sta ne' suoi confini; i fiori, le piante, gli animali, che popolano la terra; la progenie di Adamo, che ha nella fronte la ragione, e nella bocca la parola; e l'unanime voce di tutti loro: Dio ci ha creato, e Dio ci provvede.

§ II. Le varie religioni, onde sono stati, e sono ancora governati varii popoli, non è argomento che niuna sia vera, come le opinioni, che in ogni maniera cose hanno eglino tenute e tengono, non è argomento che alcuno vero non sia; varie le opinioni e moltissimi gli errori, eppure vi sono veri, e di gran veri si formano le scienze.

Le varie religioni, e le simiglianze intrinseche d'alcune di loro, e d'alcune anco le simiglianze esterne, neppure

sono argomento, come da alcuni si vuole sostenere, che elleno tutte sieno parto delle menti degli uomini, sparsi per le regioni della terra, senza che di comunicazione tra di loro sia stato bisogno; e che però ne viene ad essere escluso il concetto, che alcuna dal verbo divino sia stata insegnata. La logica illazione di quelle varietà e simiglianze intrinseche, ed anco esterne delle religioni è, che una sia la prima, e genitrice di tutte, generata ella medesima dalla mente umana, o da Dio agli uomini comunicata. Certi incomprensibili misteri, che sieno comuni a varie religioni, per me sono, contro alquante volgari opinioni, fortissima prova della primitiva unica origine di tutte loro; conciossiachè cose, che cogli spontanei e più profondi speculati della ragione non hanno niente d'omogeneo o di prossimo, quale il Trino nell' Uno Dio, e del Trino Uno, che si umani, come da svariate menti degli uomini, sparsi su svariate ed anco rimote regioni, si saranno potute mai concepire? E la Trinità si trova più o meno adombrata, ed alterata nelle religioni dell' India, della China, del Giappone, della Polinesia, dell' Egitto, in estreme regioni d'Africa, presso i messicani d'America; adombrata in tutti i parlari di Dio ne' libri di Mosè; a domma chiaro stabilita dal cristianesimo. E non è più naturale, non è più conforme all' andamento d' ogni umana, ed elevata cognizione, che da una mente almeno quelli concetti di sovrintelligibile sieno stati escogitati, e poi alle altre tutte sieno stati comunicati? E dirò meglio, non è più naturale che, sendo sovrintelligibili concetti, non fossero stati primieramente da Dio comunicati, e che poscia trasfigurati, e guasti dalle varie menti umane nelle varie religioni si sieno incorporate?

E prescindendo dalla esattezza dell' osservazioni, che presso i varii popoli le varie religioni hanno preso vita e forma secondo i climi, ove eglino si sieno trovati per nascita o per immigrazioni, io non trovo in ciò alcuna contraddizione coll' idea, che una sia stata la prima religione, e

genitrice di tutte le altre. Poichè, umanamente parlando, allora è succeduto della religione, come di qualunque altra cosa umana, che, sebbene una sia la natura dell' uomo, o le sue essenziali qualità, pure nel loro sviluppo elleno diversificano secondo i climi, che comprendono tutte le cagioni fisiche, che operano su di loro; e sempre intanto con quella legge dell' umanità già accertata, che i climi tanto hanno più efficienza sugli uomini, quanto eglino sono più primitivi, cioè meno nella civiltà avanzati, la quale colla tradizione de' veri di generazione in generazione s' effettua, e perenna. E le quali considerazioni tutte umane ci dimostrano, come le mosaiche scritture non asseverano cosa, che non possa essere vera, cioè che una la vera religione rivelata da Dio medesimo a' primissimi genitori del genere umano, dalla massima parte sua fu smarrita, alterata, corrotta, vilipesa, e presso un solo eletto popolo si mantenne integra, nonostante la dura cervice sua, per mezzo della voce sempre viva di Dio, parlante per la bocca de' suoi veggenti. La quale nulladimeno non era compiuta, finchè non fu nella pienezza de' tempi venuto Dio stesso umanato, e co' prodigi suoi la parlò, affinchè co' secoli tutto il genere umano ne diventasse conoscitore ed osservatore.

E se la stessa ragione umana dimostra Dio non potere essere che uno: perchè una la cagione prima di tutte le cose; tra' popoli dell' antichità il solo popolo israelita fu, che un Dio solo puro, come egli è, d' ogni profana mescolanza adorò. L' antichissimo indiano, per parentela di razza e vicinità di stanza, è quello che meno sconcio degli altri gentili ebbe il concetto d' un Dio solo. Per quel vero il popolo ebreo singolarissimamente e magnificamente da tutti gli altri si distingueva e gli avanzava, mentre a molti nelle scienze umane rimaneva indietro, e specialmente a quelli egizii, tra' quali visse schiavo, e moltiplicò per due secoli, finchè guidato da Mosè uscì a vivere libero, e sagrificare al Dio uno. Anco coi lumi soli della ragione, non tenendo considerazione della ri-

velazione, la vera religione, quanto all' esistenza dell' essere supremo, si dimostra la mosaica; tutti i più sublimi speculati della mente umana non possono più sublime concetto formare della divinità, che quello che scrisse l' israelita legislatore. E la religione cristiana è il compimento e la perfezione di quella mosaica, la quale si congiunge coll'origine del genere umano sulla terra.

E per l' indubitabile antichità della religione israelitica, considero assai aggiustato il sentimento, abbracciato anco da Cesare Balbo, che le varie religioni sono state degenerazioni in origine di quella dell' uno e vero Dio (1). Le quali degenerazioni cominciarono, facendosi passaggio dall' adorazione di un solo Dio sotto varii nomi a quella di varii Dei, secondo i varii nomi, e proseguirono coll' apoteosi de' maggiori, e l'adorazione degli astri, degli elementi, e delle sorprendenti forze della fisica natura, o il sabeismo, donde l' infinità del politeismo; e poi scesero all' idolatria, un pezzo di legno o di pietra dalle mani proprie affazzonato ed elevato a Dio, e poi abbassarono alla corruzione massima, ed all' invilimento della mente umana, il feticismo, l' adorazione di vili bruti; ed infine all'altra pari, o peggiore, l'adorazione d'un vivo osceno uomo, come un Claudio ed un Caligola. Egli non può asseverarsi, che successione storica esatta abbiano avuto, quale noi col Balbo abbiamo accennato, quelle degenerazioni; anzi di alcuna, alcuni popoli restarono netti; ma ciò che monta tenersi per certo si è, che la religione non cominciò dalle più degradate sue maniere, per quinci risalire alla sua perfezione, il monoteismo; ma viceversa da questo cominciò presso gli uomini, presso un solo popolo stette intemerata, e presso gli altri più o meno sciaguratamente trasnaturò. Ma non perciò, nè per alcun altro argomento, posso accomodarmi all' opinione del Balbo del continuo regresso dell' umanità,

(1). Delle Meditazioni storiche l' Ottava.

sino a Gesù Cristo, e del suo progresso d'allora in poi (1). Imperocchè ripugna alla storia tutta, che le nazioni 1855 anni addietro si fossero generalmente trovate in civiltà di scienze, lettere, arti, costumi, e religione in più bassa condizione, che ne' loro rispettivi primordii; e che tutto il genere umano per quattro mila anni non avesse fatto, che invecchiando peggiorare. Ripugna alla storia, per non dire altro, che Grecia di Licurgo e di Solone, d'Aristide e di Temistocle, fosse stata inferiore a Grecia di Cadmo, d'Inaco, di Cecrope; che Roma di Romolo e di Tarquinio fosse stata migliore, che Roma di Fabio, di Scipione, e di Cesare. E per la stessa religione, ciò che ne pensavano Socrate in Grecia, e Cicerone in Roma, era un progresso a paragone di quello, che pensato ne avevano i greci ed i romani che gli avevano preceduti. Anzi io credo, che sullo scorcio della romana repubblica l'idea del monoteismo cominciava, avvegnachè confusa e vaga, a passare per numero di menti quale barlume necessario della gran luce divina che s'approssimava. E reputo storia indubitabile, che dalla venuta di Cristo e predicazione del vangelo non ha fatto mai sosta il progresso della diminuzione dei politeismi, e della propagazione dell'idea dell'unico Dio, e non solo per la diffusione sempre più crescente del Cristianesimo, ma anco per lo stesso Maomettanismo. Conciossiachè l'origine ed il fondamento di questo stesso errore è il monoteismo, e sotto questo aspetto gli Arabi abbracciando la dottrina del falso profeta progredirono (2). I quali erano allora nella massima parte idolatri, avvegnachè de' giudei e dei cristiani in mezzo a loro non mancassero; ed egli assai i varii riti confuse, il buono ed i rei, e se pria colla persuasione pose mano alla riforma, ed anco patendo persecuzione, poi

(1) Medit. Quarta.
(2) Sale, Observ. Hist. et Critiq. sur le Mahom.

colla spada e coll' esterminio la spinse avanti, argomenti avversi ad ogni intrinseca natura di religione, ma fatto sta, che l' idolatria fu da lui distrutta presso gli arabi. I quali quinci nonostante le falsità, onde è zeppa la loro religione, e le dottrine loro morali e politiche, fecero grandissimo slancio verso la scienza, e non contribuirono poco a conservare l' antica sapienza, e ad alcuni rami dello scibile dare incremento. La civiltà loro non era da prevalere sulla cristiana, la quale, informata dalla vera religione, doveva alfine vincere la musulmana, e dovrà co' secoli affatto spegnerla per assidersi sola sovrana, come è sola vera.

§ III. Le religioni in Oriente sono state sempre assai connesse col politico reggimento dello stato. Il culto è stato proprio, se non presso tutti, presso moltissimi popoli d' una casta superiore; e casta sacerdotale, come qualunque altra, esiste quando per la sola generazione si possano esercitare certe funzioni, e godere certi privilegi in guisa tale, che tra date famiglie, altre non possano mai essere ammesse. Senza di tale esclusione non sarà mai casta, ma ordine di persone, le quali nulladimeno esercitino funzioni e godano privilegi, che altre sieno impedite di fare. Ondechè è ordine di cristiani sacerdoti, e non casta; è ordine di nobili, e non casta presso i popoli europei. L' Oriente, ed in esso si comprende l' Egitto, ebbe suo ordinamento in caste non solo di sacerdoti, ma anco di guerrieri possidenti il suolo, di coltivatori, d' artigiani, di mercatanti, e finalmente di servi; variarono secondo i tempi ed i luoghi il numero delle caste, ma tre non mancarono mai, quella de' sacerdoti, quella de' guerrieri, quella de' coltivatori ed artigiani, distinti o no, liberi o servi (1). Ed egli è pure indubitato, che la casta sacerdotale ebbe gran parte nel reggimento politico, quando a temperarlo, e quando a

(1) Leggi di Manù pass. ed intorno al modo di conservarsi pure le Caste il libro decimo; Trad. di Pauthier.

predominarlo; ondechè assai confusione della temporale potestà e della religiosa. Nulladimeno errore volgare è da riputarsi quello, che il dispotismo orientale attribuire si voglia alle religioni, anzi ne' libri sacri più antichi e più venerati sono stabiliti i doveri de' re a felicitare i popoli. Nelle leggi di Manù sta scritto: che i re, proteggendo gli uomini che si conducono onorevolmente, e punendo i tristi, quelli, che hanno per unico pensiero la felicità de' popoli, pervengono al paradiso; e che quando un sovrano percepisce l'entrata regia, senza vegliare alla repressione de' ladri, gli Stati suoi sono agitati da turbamenti, ed egli stesso è escluso dal celeste soggiorno (1). Pure non è a negarsi, che la casta sacerdotale e la guerriera andando di concerto, in grande oppressione vivono i popoli. Quelli reggimenti appresentano l'idea più spiccata d'essere una stessa cosa la religione e lo stato.

L'ordinamento politico degl' Israeliti è da considerarsi come singolarissimo; conciossiachè ebbe a sua base la religione e la casta sacerdotale, ma d'altre caste non si compose: tutti, che non erano figliuoli di Levi, possedevano la promessa terra, ed imbrandivano le armi. Pria non furono presso loro che giudici a reggitori, quando d'una, e quando d'altra tribù; il primo re fu Beniamita, e se gli altri furono predestinati figliuoli di Giuda, tutta la tribù loro non ebbe privilegio di politiche funzioni. I re per legge non furono mai assoluti; vi ebbe sempre assemblee di seniori e di popolo; la funesta separazione delle dieci tribù succedette, perchè il re non ascoltò i consigli di quelli, e non iscemò le pubbliche gravezze. I re, che governarono tiranni, calpestarono i comandamenti della religione; e da' profeti furono inesorabilmente ammoniti, terribilmente minacciati, severissimamente puniti.

(1) Libro nono § 253 e 254.

Grande senza dubbio fu l'inframmissione delle antiche religioni negli antichi stati d'Europa, in Grecia, in Italia, in Roma; ma caste sacerdotali non furono in quelli. In Grecia seppure i Pelasgi antichissimi, semitici, o japetici, ne formassero una, ella tosto finì; furono famiglie sacre o sacerdotali (1), ma non sacerdotale casta; senza di cotale impedimento si svolse la magna greca civiltà. E se tutti gli atti solenni dello stato principiavano dal nume, se con ossequio profondo s'ascoltavano gli oracoli del delfico tempio, lo stato non fu mai immedesimato colla religione, e molto meno fu ad essa sottoposto. Nonpertanto vero è, che la religione fu presso i Greci, come presso tutti i popoli, il primo grandissimo facitore di civiltà. La lega anfizionica non era che religiosa, ed ella fu il potente vincolo delle più inclite greche città; lì nel tempio innanzi alla maestà del nume i greci deponevano l'ire, si riconoscevano fratelli, celebravano i giochi, da cui l'omicida era respinto; lì i trattati di pace erano sulle colonne sculti. (2)

In Italia, presso i varii popoli, gli etruschi, i sabini, i latini, gli umbri, i lucani, la religione più austeramente, che in Grecia, informava il pubblico reggimento e la privata vita; i rituali libri, gli aruspici, e le divinazioni degli etruschi famosissimi furono. I popoli confederati ebbero loro ferie affine, in onorando in comune gli Dei, di saldare loro amistà, e come fratelli stimarsi. Furono presso loro prosapie di nobili e di sacerdoti, conservatori de' misteri tramandati; ma speciale educazione ed abilità bisognava all'esercizio dell'ufficio sacro. Presso gli etruschi era jeratica gerarchia che cominciava dagli secolari, i Camilli; erano collegi elettivi, ed il

(1) Athen. Lib. VI. c. 6. ed Esch. in Ctes.

(2). Sainte-Croix des Anc. Gouvern. fédératifs. e spez. art III. Freret sur les Assém. Amphict. e Remarq. de Sainte-Croix sull'opinione di Freret.

pontefice eletto veniva pe' suffragi de'dodici popoli. Tra' popoli italici l'aristocrazia tenne sempre in principale modo il governamento dello Stato (1).

In Roma, in cui gran parte della religione, e specialmente ne' primordii, fu accattata da quella degli etruschi, dapprima il pubblico sacerdozio (2) fu appresso de' padri, o de' nobili, poscia fu anco a' plebei comunicato (3). I sacri collegi furono sempre elettivi, come elettivo il pontefice Massimo, capo del collegio de' pontefici, che sugli altri soprastava, e che i crimini di religione puniva anco di flagellazione e di morte (4). Pontefice Massimo fu una volta veduto Tiberio Coruncanio plebeo (5); ed infine tanta potestà insieme alle altre usurparono gl'imperatori. Ondechè in Roma, sebbene ogni pubblica e privata cosa sotto l'egida della religione fosse custodita, pure lo stato non fu mai da lei predominato, ma sovente lei predominò.

Egli è notabile, che neanco nell'Europa mezzo selvaggia esistettero caste; i druidi, avvegnachè sacerdoti assai privilegiati, non erano che un ordine. Cesare scrisse: « Eccitati da tanti premii, molti anco di propria elezione abbracciano quello istituto, e da' genitori e da' congiunti vi sono mandati » (6). Seppure dunque i figliuoli de'druidi fossero druidi, i figliuoli d'altri potevano druidi diventare.

Dalle quali considerazioni viene a fermarsi, che non solo in Oriente, ove la religione imperava sulla politica potestà, e

(1) Micali, Storia degli antichi Pop. Ital., Cap. XXI, XXII. Balbo, Medit. decimaquarta.

(2) V'era sacerdozio privato, che s'esercitava presso ciascuna gente da alcuno suo membro. Dion. L. II.

(3) Anno di Roma 454, Cic. de Repub. L. II, Liv. L. X.

(4) Cic. de Leg. L. II, Dion. L. VIII.

(5) Liv. Epit. 18.

(6) De Bello Gal. L. VI, C. XIV.

quasi in sè la incorporava, ma neanco in Occidente, ove lo stato non era assoggettato alla religione, ma meglio la signoreggiava, alcuna idea di totale distinzione tra chiesa e stato non mai si concepì, neanco dai più savi. Da false religioni non poteva quella idea rampollare, le quali, o per un verso o per un altro, a strumento d'opere politiche, furono costantemente amministrate.

Il divino fondatore del cristianesimo disse ciò, che tutta l'antica sapienza non aveva mai sospicato: Il mio regno non è di questo mondo, date a Cesare quel, che è di Cesare date a Dio quel, che è di Dio. Alcuno non negherà che il cristianesimo abbia il primo annunziato e fondato questo vero: la religione non è suddita delle temporali potestà, la religione non è dominatrice delle temporali potestà. La perfezione del cristianesimo separa questo mondo dall'altro, non lascia tra il finito e l'infinito altro di comune, se non quanto sia necessario, affinchè tra' finiti quello solo, che sia capace di congiungersi coll'infinito, coll'infinito si congiunga. Una e non più è l'incombenza del cristianesimo nelle faccende mondane; gridare pace e carità tra gli uomini; le altre incombenze sue risguardano il cielo, e tra queste è pure pregare l'Eterno di concedere misericordia, e pace eterna agli uomini. Questa è vera religione divina.

Dico con Bossuet che, la potenza data da Gesù Cristo ai suoi apostoli ampissima, e tutta divina, non ha per oggetto che le cose spirituali e celesti. Per ciò che è delle cose temporali e politiche, Gesù Cristo ordina unicamente d'ubbidire a coloro che sono i capi del governo (1). E colui che, a quelle parole di Gesù Cristo: date a Cesare quel che è di Cesare, attribuisse diversa interpretazione, o sottintese addizioni, farebbe della risposta di Gesù Cristo, ciò che è orribile a

(1) Sul sistema di Bossuet intorno all'ubbidienza a' capi del governo si veda il cap. Sesto, § III.

pensare, una risposta capziosa ed illusoria. Le parole di nostro Signore: Il mio regno non è di questo mondo, non sono solamente dette per disingannare il ministro dell' impratore, ma ancora per assicurare a tutti i re nel corso de' secoli, che i regni della terra nulla hanno da temere dalle leggi, sopra le quali egli ha fondato il suo impero, nè da' ministri di questo impero (1).

Or di quella ampissima potenza data da Gesù Cristo alla sua chiesa, una parte è il ministero d' insegnare la sua dottrina. Gesù Cristo disse: è stata a me data tutta la potestà in cielo ed in terra; andate dunque, istruite tutte le genti, insegnando loro d'osservare tutto ciò, che vi ho comandato (2). E l'altra parte di sua potenza è d' assolvere i peccati, ministrare tutti i sacramenti, di stabilire i ministri della sua religione, di giudicarli, ed anco privarli. Gesù Cristo disse: coloro, cui voi rimetterete i peccati, saranno rimessi, ed a coloro cui non li rimetterete, non saranno rimessi. Se tuo fratello abbia peccato contro di te, e se egli non ascolta la chiesa, sia come un pagano ed un pubblicano. (3).

Eccedono adunque la loro potestà, e calpestano i precetti di G. Cristo que' ministri della religione che vogliono temporale potestà esercitare, o le temporali potestà turbare. Eccedono la loro potestà e calpestano i precetti di G. Cristo que' ministri di temporali governi, que' re, quelle assemblee di ottimati, o di popoli, que' popoli, i quali vogliono esercitare potestà spirituale, o la potestà spirituale nel suo esercizio turbare. E gli stessi dettati più solenni, e veri della ragione insegnano quella distinzione di chiesa e stato; imperocchè le cose spirituali, le religiose credenze, tanto sono tali e meritorie presso l'Altissimo, quanto appunto si poggiano nel-

(1) Dif. della dich. del Cl. Gall. par. I, L. I. Sez. II.

(2) Matth. XXVIII, 19-20.

(3) Matth. XVIII, 17.

l'individuale intelletto e volontà; e qualunque esterna forza, o temporale potestà, non può attribuir loro alcuna efficace qualità, i suoi costringimenti non possono mai partorire, che una vera fede venga meno, o una falsa fede acquisti vita. Ondechè è contrario a qualunque religione, o che ella s'aiuti di temporale potenza per propagarsi, o che temporale potenza s'attenti di manometterla. E quindi G. Cristo disse: chi vuol seguirmi mi segua. Non roghi, non mannaie, non bugie, non errori, la verità, la fede, la preghiera, l'amore del prossimo, castighi tutti spirituali, castighi volontarii, l'espulsione dal seno della sua chiesa, che è pena appunto per chi crede, sono i mezzi, onde la sua religione si diffonde e si mantiene.

Gli apostoli, ricevuto nel Cenacolo il Santo Spirito, cominciarono la loro missione in mezzo a' Giudei, ed allora ordinarono la nascente comunità con diaconi per la cura de' poveri e l'amministrazione de' beni, con consultori per il governo delle comunità, e con seniori o ispettori per l'esercizio delle sacre funzioni, ed eglino sempre capi supremi si diedero così tutti al ministero d'annunziare l'evangelio alle genti, associandosi altri cui conferivano tutta la loro potestà (1). Ed allora e per tre secoli e più la chiesa cristiana quando fu perseguitata fieramente, e quando tollerata. Ma tosto che Costantino ebbe abbracciata la sua fede, che il Labaro s'umiliò innanzi alla Croce, ed egli ed i suoi successori si dichiararono suoi protettori; i capi suoi, ed i papi specialmente l'invocarono sovente della loro potestà in pro della chiesa. E così a poco a poco cominciò a formarsi l'idea di quelle due potestà governatrici del mondo, le quali dovessero prestarsi vicendevole soccorso. E ne seguì allora, che in Oriente assai assoggettata la chiesa rimase all'impero, mentre in Occidente i papi alla

(1) Atti Apostolic', pass. I, P. V, 1 2. Jacob. V, 14. I Tim. III, 1-13. Phil. I 1, Si veda su di ciò Walter Man. Drit. Eccles. L. I. Cap. I, § 9, 14-17.

supremazia universale, e sull'impero e su' popoli aspirarono. Errore intanto è il credere, che Gregorio VII, Alessandro III, Innocenzo III, pretendessero ad una monarchia temporale ed universale immediata su' popoli, pretesero bensì ad una supremazia sugl' imperatori e re, ad essere moderatori tra loro ed i loro popoli, ed a deporli da' troni quando a' comandi loro non ubbidissero. Alcerto quella era esorbitanza di potestà, che loro il divino istitutore del cristianesimo non aveva conceduto. Nulladimeno è da confessarsi che in quella stagione i papi sostennero la santità del matrimonio, principio d'ogni civiltà, che i principi scandalizzavano; corressero ed affrancarono il sacerdozio e l'episcopato, che nei costumi era perduto, ed era pieghevole alle inique voglie de' principi; ed il reggere tirannico de' principi a favore dei popoli fiaccarono. Fu un papa che nella solennità d'un concilio dichiarò: che tutti i cristiani dovevano essere liberi dalla servitù (1). Abusavano i papi talvolta nel modo, onde operavano que' grandi benefizi a tutta Europa, e l'umano incivilimento promovevano? Senza dubbio; eglino erano uomini. Ma chi, senza mentire in faccia a Dio ed agli uomini, dirà, che Enrico IV, Federico Barbarossa, e Federico II, erano preferibili per l'Italia e per il mondo a Gregorio VII, ad Alessandro III, e ad Innocenzo III?

E se priva d'ogni umana e divina ragione è la pretenzione, che lo stato sia assoggettato alla chiesa, non altrimenti è quella che la chiesa sia allo stato assoggettata; perciocchè si confonde stranamente il temporale collo spirituale, la natura stessa della chiesa pervertendosi, anzi il concetto d'ogni

(1) Alessandro III nel Lateranes III al 1167. Voltaire su quella dichiarazione, e sulle gesta di quel pontefice contro il Barbarossa, dice: « Questa sola legge debbe rendere la sua memoria cara a tutti i popoli, come i suoi sforzi per sostenere la libertà dell'Italia, debbono rendere il suo nome prezioso agl'italiani. » Essai sur les moeurs ect. C. LXXX, III.

religione falsandosi (1). Senza che quel principio del Protestantismo e dello Scisma, che sotto questo aspetto non differenziano, è da tenersi, come altra volta ho scritto (2), quale regresso per l'umane libertà, perchè a principi locali, forti di numerosi eserciti, e ben provveduti di materiali argomenti di prevaricazione, ha attribuita la potestà che toglieva ad un sacerdote, il quale, sedente lontano più o meno, presto o tardi non altrimenti, che con soli modi spirituali, aveva da esercitarla sulle coscenze. Paganesimo novello ha riunito sotto a' re la potestà spirituale e la temporale; chiamando eccessiva la spirituale de' papi; con manifesta contraddizione ne ha costituita una più eccessiva e snaturata, perchè confusa colla temporale. Quale specie di papi, Enrico d'Inghilterra, e Nicolò di Russia? Il Protestantismo è stato anco un regresso in quanto ha voluto ritornare il cristianesimo a quel che ha opinato, che sia stato sul nascere, ed il cattolicismo è essenzialmente progressivo, (eccetto ne' dommi, ove sarebbe assurdo per l'eterna perfezione di Dio), onde s'accoppia con tutti gli avanzamenti dell'umane società, ed è il promotore e la guida di quelli, che l'intrinseco delle coscenze risguardano. Nè fu il Protestantismo l'emancipatore della ragione umana, come fino al secolo scorso per mancanza di ponderate riflessioni, e per oltremontana vanità si ritenne, ma coll'alte cagioni emancipatrici di lei s'incontrò; ed egli non fece che all'autorità del papato surrogare la propria spesso più assoluta, ed intollerante.

La chiesa separata dallo stato debbe avere libera esistenza, la quale importa la libera amministrazione de' sacramenti,

(1) Se quello è in generale errore del Protestantismo, per amore del vero intanto è da notarsi, che la Confessione Augustana distinse la chiesa dallo stato al Tit. VII de Potest. Eccl. Si veda Walter, Manuale di Diritto Eccl. L. I, Cap. IV, § 43.

(2) Sulla Indip. e sulla Separ. della Potestà Spir. del Papato, ecc. Disc. Rivista ital. Nuova serie, Torino 1851.

la libera predicazione, il libero esercizio di sua disciplina, e di suo esterno culto, la libera comunicazione co' suoi superiori, la tutela delle persone e de' beni, come qualunque individuo e qualunque associazione. Ed ella da un altro canto non debbe godere di privilegi; le temporali leggi non hanno da prestare mano forte alla dottrina, o alla disciplina sua; esse non imporranno i suoi dommi, nè astringeranno i suoi membri a serbare loro voti, o loro obbedienza alle sue spirituali potestà. Chiunque pretenda, che quella libera esistenza non basti alla religione cristiana cattolica, non è suo forte e risoluto fedele, diffida che la cosa divina possa sussistere senza l'aiuto delle mondane cose. La separazione di chiesa e stato è il solo mezzo, onde in lei sieno veri credenti, ed ogni specie di scandali diminuiscano, i quali agli occhi del volgo abbassano la religione; imperocchè il volgo con facilità confonde le peccata degli uomini colla religione, di cui alcuni sono indegni ministri. Quella separazione è mezzo sicuro, onde lo Stato ne' tempi, che corrono, non giunga a conculcare la chiesa; al presente non è lo Stato che ha da temere dalla chiesa, ma è questa che ha da temere da quello; imperocchè quello largisce merce abbondante di materiali beni, questa soltanto ha tesoro di beni morali, che vanno al presente o negletti o spregiati. Quella separazione è prestantissimo mezzo, onde le varie genti sino agli estremi dell'orbe ricevano la parola di Cristo nella sua integrità ed efficacia; e si riducano in uno ovile, di cui uno il supremo pastore, che siede al Vaticano (1). La chiesa cristiana cattolica, quale da Gesù Cristo fu fondata, e da' concili, da' padri, e

(1) Nelle cose dette sulla separazione di chiesa e stato non intendo comprendere la questione della potestà spirituale e temporale del papato, la quale è da considerarsi come singolare e sotto altri aspetti, la cui trattazione non ha luogo acconcio tra gli argomenti di questa Introduzione.

da' pontefici santi è stata ordinata, non può ingiuriare alcuna forma di politico reggimento, nè alcuno umano consorzio perturbare. Proprio di lei è vivere, come sempre è vissuta, tra monarchie, tra aristocrazie, tra democrazie, tra governi misti di qualunque generazione, tra gente cruda e fiera in mezzo alle selve ed alle solitudini; ella è per tutti i luoghi e tutti i tempi a salute del genere umano; e perseguitata, od esaltata, splende sempre nella sua gloria.

§ IV. Se senza l'uguaglianza de' dritti, ed ogni specie di libertà non può essere per gli umani individui felicità, per quanto quaggiù alla razza umana è conceduto di averne (1), la più preziosa di tutte le libertà è quella d'adorare Dio secondo la propria coscenza, anzi è così impareggiabilmente più preziosa delle altre, quanto la futura vita è impareggiabilmente più preziosa della presente. Ma libertà di religione non significa punto indifferenza intorno ad essa; lungi da me tanta insana opinione. Io credo nella mia religione, la cristiana cattolica, credo che sono in grave errore coloro che menomamente se ne allontanano, è mio desiderio e studio, che chi se ne sia allontanato, vi ritorni, chi non sia mai stato nel suo seno vi entri; ma io non posso, non debbo usare di forza per attirarvi gli altri; forza non è ragione, molto meno è religione, la ragione di Dio; e se io oggi che ho la forza, costringerò gli altri ad adorare Dio secondo la mia coscenza, quando gli altri avranno la forza, perchè non potranno costringere me ad adorare Dio secondo la loro? E quale or per loro, e quinci per me specie più dolorosa, e malvagia di tirannide? E tirannide inutile, imperocchè, siccome la religione ha sua sede nella coscenza, per qualunque iniquo mezzo non può prevalere contro d'essa; non può altro ottenere, se non se che alcuno non faccia opera che giudica santa; ed ove cresca di violenza, che alcuno pratichi opera

(1) Si veda Cap. Sec., Sez. II, § I.

che giudica sacrilega, o patisca martirio; ma non potrà mai conseguire che alcuno creda ciò, che non crede, che la religione nella essenza muti nel suo cuore.

Evidenti verità conosciute dalla ragione umana, e non sarà mai superfluo dirlo, dalla infallibile autorità della cristiana religione confirmate. Gesù Cristo non volle, che fiamma piovesse dal cielo a divorare coloro, che ricusarono di riceverlo. Ei, abbandonato da molti suoi discepoli, chiese a' dodici se volessero anco eglino andarsene (1). Paolo scriveva a' romani: che non avevano ricevuto lo spirito di santità per temere, ma lo spirito d'adozione in figliuoli (2). L'odio contro il peccato, ma l'amore verso i peccatori fu la dottrina dei Tertulliani, degli Atanasi, degli Agostini, de' Cipriani, dei Crisostomi, de' Bernardi (3). Luttuosi i tempi, in cui quella fu abbandonata; strana cosa che sieno ancora abberrati di varie credenze, che cercano d'ostacolare il suo pratico universale trionfo. Ma non per questo non sarà empio l'eretico, colui cioè, come dice Agostino, ed i sacri Canoni ripetono, « il quale a cagione di guadagnare alcuno temporale bene, e massimamente gloria, e principato di setta, inventa, o segue false e nuove opinioni (4). Empii coloro, che nella cattolica Italia volessero gettare i semi del protestantismo, barattando la vera religione di Cristo per mondani interessi; e quanto empii, altrettanto ignoranti, eglino non saprebbero che, anco risguardo alle politiche bisogne, nuova discordia s'aggiungerebbe all'antiche più ostinata e crudele.

Dalla separazione di Chiesa e Stato, e dalla libertà delle

(1) Luca IX, 53, 54, 55. Joan. VI, 67, 68.

(2) Ad Rom. VIII, 15.

(3) I passi di quelli e di altri sacri scrittori sulla tolleranza religiosa si possono leggere in M. Antonio de Dominis, de Republ. Eccles. Lib. VII, Cap. VIII. num. 3 a 18.

(4) St. Agost. De utilit. credendi, Cap. I, Decr. causa XXIV. Quaest. III, Cap. XXVIII.

religioni viene, che lo Stato non ha alcuna a tenerne per sè. V'ha alcuni, che rifuggono innanzi a quella conseguenza, e gridano che allora lo Stato è ateo. Falso un tale concetto, quell'epiteto non è mai applicabile ad uno Stato. Conciossiachè stato, come abbiamo dimostro (1), non è un individuo reale, ma un individuo ideale, veramente è la riunione di tutti gl' individui che lo compongono, esso dunque non ha una reale individuale volontà, ed intelletto, che può credere o non credere in Dio; esso non può essere nè teista, nè ateo. Ondechè per religione dello stato non può intendersi altro, se non se la religione, che la sovrana potestà dello stato dichiara come vera, ed in qualche maniera privilegia. Ma cotale sovrana potestà non ha altra incombenza, che di provvedere, affinchè i dritti de' componenti lo stato non ricevano offesa, a questo fine e non altro ha ella da portare sue leggi; ciascuno degli associati ha dritto all'esercizio della sua religione, quindi la sovrana potestà non ha che ad impedire, che alcuno de' suoi soffra ingiuria da un altro nell'esercizio di sua religione, e punire il colpevole; e quando mai estranei s'attentassero di turbare la religione de' suoi, recare loro la guerra (2). Una volta che v' ha religione dello stato, v' ha necessariamente offesa dell' uguaglianza de' dritti di quelli membri suoi, i quali altra ne professino; imperocchè sarebbe ella vano nome, se non fruisse d'alcune preminenze. Tra le quali indispensabile ed importantissima quella d'essere abbracciata da chi rappresenti lo stato, perchè indecente ed anzi assurda cosa sarebbe, che colui che rappresentasse lo stato, individuo privato sconfessasse la religione, che nella pubblica qualità venerasse come vera. Che non sia religione dello stato non significa certamente, che i supremi funzionari di quello non osservino pubblicamente

(1) Cap. sesto, Sez. II.
(2) Cap. sesto, Sez. II, § II.

la loro religione, ma che lo facciano come qualunque altro individuo. Desiderabilissima cosa pe' popoli, che coloro, che timoneggiano lo stato, sieno veri cristiani; i miscredenti non possono non disseminare tra' popoli lo scandalo e la corruzione, per cui o la loro servitù perdura, o la loro libertà rovina. Egli è assai lungi nel mondo, che quella intiera separazione di chiesa e stato, ed uguaglianza de' dritti di tutti in materia di religione sieno universalmente stabilite. Negli stessi paesi, ove l'altre libertà sono salde e fiorenti, quella della religione è impastoiata ed afflitta; e però gli esempi più sorprendenti, e miseri sono quelli d'Inghilterra (1), e di alcuni degli Stati Uniti anglo-americani (2). Nel Belgio solamente chiesa e stato sono divisi, ed intiera vige la libertà di religione (3). Nulladimeno fa d'uopo convenire, che una volta che da secoli esiste presso un popolo una religione dello stato con esclusione di tutt'altre, o in mezzo ad altre più o meno tollerate, separare totalmente chiesa e stato, e concedere uguale libero esercizio d'ogni religioso culto, cosa ardua è ad ef-

(1) Lo statuto 26, Enrico VIII, C. I, stabilisce che il re è il governatore della chiesa in Inghilterra. La teoria di chiesa e stato in Inghilterra, come viene deffinita da Gladstone, è che le medesime persone compongono lo stato d'Inghilterra, e la chiesa anglicana, che essi due sono una società, la quale è chiamata uno stato, in quantò vive sotto una qualunque forma di legge temporale, è chiamata una chiesa, in quanto ha la legge spirituale. Capo e principale magistrato della chiesa e dello stato è il re con tutte le alte ecclesiastiche prerogative. The state in its relations with the church, p. 7 a 11

(2) Nel Maryland è privo de' dritti politici chi non è cristiano; nella Carolina del Nord chi non è cristiano protestante. Il governo federale degli Stati-Uniti non ha alcuna autorità in materia religiosa. Amm. alla Const. degli Stati-Uniti, art. I, e note di Rawle. Miscell. polit. e filos. ecc. di T. Jefferson.

(3) Cost. 1831, Art. 14, 15, 16.

fettuarsi senza che gravi turbamenti ne derivino; ondechè quella è condizione di cose da essere gradatamente, e secondo le opportunità raggiunta.

Difficile ufficio ha in questo agitato tempo uno statista, che crede in Dio e nella libertà de' popoli. Imperocchè in due si divide il comune del mondo, in coloro che usano della religione per istrumento di tirannide, ed in coloro che l' incredulità mettono a fondamento della libertà; opere empie ambedue, e che gli uni suppongono giustificare, perchè con una falsata libertà si perseguita la religione; gli altri, perchè con una falsata religione si perseguita la libertà. Io non appartengo a niuna di queste due congreghe, o ipocrite sinagoghe; ho fede nella religione dei miei padri, e per il lume della mia ragione amo la libertà; l'una e l'altra voglio congiunte, perchè sono due indissolubili veri; e se dalla cattedra insegno, o vergo delle carte, tutte e due propugno; de' potenti, e delle plebi non ho curato mai i favori, o gli sdegni

PARTE SECONDA

CAPITOLO PRIMO

DELLE FORME, O CONSTITUZIONI DE' REGGIMENTI POLITICI IN GENERALE.

§ I. L'ordinamento della sovrana potestà d'una società politica, o d'uno stato, è la forma del suo reggimento, o la sua constituzione. Quello veramente è il dritto pubblico (1), sotto la cui tutela ripara il dritto privato, secondo il baconiano aforisma; ed è certamente quel dritto, o fondamentale legge, dalla cui bontà o tristizia s'informano, e bene o male provano l'altre leggi, secondo il baconiano aforisma continua(2).

Tre specie prime di costituzioni si sono sempre universalmente ritenute; quella ove la sovrana potestà sia in un solo, quella ove sia in pochi, quella ove sia in tutti d'una politica società; la monarchia, l'aristocrazia, e la democrazia. Antichissima quella distinzione, conciossiachè Erodoto scrisse: che i capi de' Persi, vinti i Magi, discussero quale delle tre specie fosse da preferirsi (3); e d'esse Platone ed Aristotile

(1) Il dritto pubblico speciale in questo senso ristretto è stato tenuto dal Lampredi, Juris publ. univ. proem. § 7. In senso ampio esso comprende tutte le leggi che risguardano lo stato; PP. L. I, 2. De Just. et Jure. Su di ciò si vedano tra gli altri Hubero de Jure Civ. cum. Comm. de Lyncker, Lib. I, Cap. I, VIII, IX; e Boehmero, Introd. in Jus publ. univ. Cap. II.

(2) De Dign. et Augm. scient. Lib. VIII, Aph. 3.

(3) Lib. III, § 80, 81, 82.

ampiamente trattarono. I due filosofi intanto non istabilirono, come erroneamente dal comune si crede, per terza forma la democrazia, ma la politia, che termine generico corrispondente a repubblica de' romani, ed a stato tra noi, adoperarono a significare moltitudine, e non tutti che imperassero; anzi monarchia, aristocrazia, e politia, riputando reggimenti buoni e giuridici, come corrotti ed illegittimi ad essi contrapposero la tirannide, l'oligarchia, e la democrazia (1).

Montesquieu si è piaciuto di divisare tre reggimenti per natura diversi, il repubblicano, il monarchico, ed il dispotico; l'uno quello in cui il popolo in corpo, ovvero una sola porzione di esso tiene la potestà sovrana, l'altro quello in cui governa un solo, ma con leggi fisse e stabilite; il terzo al contrario quello, ove un solo, senza leggi e senza norma, tutto fa a suo senno e capriccio (2). Il reggimento repubblicano ha distinto poi in due, quello in cui la potestà sovrana risiede presso il popolo in corpo, e lo ha chiamato democrazia, e quello ove la potestà sovrana risiede presso porzione del popolo, e lo ha chiamato aristocrazia (3). Egli così si diparte dall'antica distinzione ed universalmente ricevuta, come suddivisione d'una medesima specie considerando l'aristocrazia e la democrazia, ed il monarchico ed il dispotico come due diverse specie.

Antonio Genovesi con senno ha appuntato quale assai imperfetta quella divisione del Montesquieu. « Ogni governo, egli ha detto, è arbitrario o limitato; arbitrario se non vi sono leggi fondamentali, le quali fissino la maniera con cui bisogna condursi nel regolare gli affari; è più o meno limitato, secondo che quelle leggi restringano la pubblica autorità. Qualora col maggiore numero de' voti può un capo di stato

(1) Platone Rep. Dial. VIII, Arist. Polit. Lib. III, c. 5.
(2) Espril des lois, Liv. II, C. I.
(3) Op. cit., Lib. II, C. 2.

ordinare ciò, che gli va a genio, questo è un governo dispotico, non altrimenti che quello, in cui uno solo comanda, senza seguire altra legge che il proprio piacere; lo stesso avviene d'uno stato, in cui la potestà sovrana risiede in alcuni membri di quello stato, e quindi il democratico e l'aristocratico possono essere dispotici nel modo stesso che il monarchico (1). » La storia indubitabilmente quelle sentenze conferma; il numero, che eserciti atti dispotici, non fa che gli atti cessino d'essere tali, ed un reggimento non sia dispotico, avvegnachè per la forma sua, monarchico, aristocratico, o democratico, o altrimenti, s'appelli. Ottimamente l'americano Channing diceva: « Non è da confondere la libertà colle istituzioni popolari. Un governo rappresentativo può essere così dispotico, che una monarchia assoluta. Calpestare sotto a' piedi i dritti del maggior numero, o d'un solo individuo, è dispotismo. La potestà sovrana, che sia esercitata da una sola mano o da molte, da un re, o da un congresso, è una tirannide quando spogli un uomo delle franchigie e de' privilegi, che gli sono stati accordati da Dio (2). »

Egli difficilmente è esistito stato monarchico, aristocratico, o democratico, o d'altra maniera, senza alcuna fondamentale legge; tosto che d'un qualche numero viene esso ad essere composto, che popoli selvaggi dalla prima imperfettissima politica società, che è tribù, sono usciti, una qualunque legge fondamentale è stabilita.. Molto meno poscia quella manca, come le politiche società vanno progredendo; allora la cessazione d'ogni legge fondamentale ordinariamente accade, quando essa stessa viene attaccata in interni rivolgimenti; i quali rivoluzioni s'addimandano ove si operano dal popolo o da partita sua; e colpi di stato, ove da uno o più, che tengono la signoria. Singolare istituzione di Roma fu la legale cessazione

(1) Nota al l. c.
(2) De l'Escl. ecc., trad. franc. de Éd. Laboulaye, C. II.

d'ogni legge per mezzo della dittatura, la quale alle volte giovò alla repubblica, ma fu sempre esempio pericoloso, imperocchè di breve diventò lunga in Silla, e perpetua in Cesare. E le rivoluzioni, o colpi di stato succedendo, brevissima dura l'assenza d'ogni legge fondamentale, tanto e non più che il fervore della civile guerra; conciossiachè tosto chi tra' lottanti resta vincitore, una qualunque è necessitato a determinare. Ma legge qualunque fondamentale non importa che non sia dispotico un reggimento; sarà sempre di tale malvagia indole, sia che uno, pochi, o tutti quella legge violino; sia che dessa sia tale, che uno, pochi, o tutti abbiano abilità di fare altre leggi a proprio talento apportatrici di danni; o non abbiano nel governare debito di seguire stabili norme. Aristotile tra le varie specie di monarchia rammenta per l'appunto due, che egli sennatamente dice, rasentano la tirannide, erano dispotiche, e nel tempo stesso legali. Presso a' barbari, o agli Asiani erano per legge fondamentale re ereditari, i quali avevano illimitata potestà; e presso gli antichi greci erano per legge re con simiglievole potestà, non ereditari, bensì elettivi; ciò che invero pare più mirabile, perchè con aperta volontà del popolo più duratura tirannide; e tale sorta di monarchia s'appellava Esimnetia (1), che Dionigi d'Alicarnasso alla dittatura romana paragonava (2). Nella storia moderna esempio unico sono i Danesi, che, venendo in discordia popolo, ed ottimati senza spargere sangue, rinunziarono ad ogni antica franchigia loro, e conferirono a Federico III potestà senza limite, onde quegli stabilì a legge fondamentale: sè, ed i successori suoi essere superiori a tutte le leggi umane (3).

(1) Pol. Lib. III, C. 9.

(2) Antiq. Lib. 7.

(3) Anni 1660, 1661, Molesworth Mem. C. 6, 7. Pufendorf, Introd. alla storia de' Prin. Stati d'Europa, C. IX. Leggi Const. del Regno di Danimarca. Art. II.

Una constituzione mista, cioè che sia composta di due di quelle semplici, o di tutte e tre, fu anco da antichissimo tempo divisata. Ippodamo il Pitagorico ebbe detto: che uno stato sarebbe saldo, se mista fosse la sua costituzione, ossia ritratta dalle altre tre, che sono, secondo natura, la monarchia, l'aristocrazia, e la democrazia, presa in senso retto, cioè, la generalità del popolo, e non la scorretta ed infima sua parte (1). E la precellenza d'una costituzione mista sulle semplici fu la sentenza de' più grandi statisti greci e romani; imperocchè eglino in quella videro un contemperamento al genio, che ciascuna delle costituzioni semplici porta seco di degenerare in tirannide, di che a lungo ci toccherà di discorrere.

§ II. Or gli statisti, avvegnachè concordemente abbiano fermato, che i politici reggimenti sono di diversa natura, secondo che la sovrana potestà in un solo, in pochi, in molti, o tutti risieda, pure i più assai vagamente, e con differenza, hanno determinato in che quella potestà consiste; e però con molta confusione e discrepanza alcuni hanno per monarchico definito un reggimento, che altri per aristocratico, o democratico. Il che specialmente è succeduto, perchè non è stato, nè può mai essere, che uno, pochi, molti, o tutti esercitino tutte le governamentali funzioni; per alcune sendo d'insuperabile impedimento l'essere uno; per altre l'essere più, pochi o molti; e per altre l'essere tutti; e la necessità di dividere le funzioni torna maggiore, ove sia numeroso popolo ed esteso territorio. Aristotile portò opinione: di tre parti la sovrana potestà dello stato comporsi, dell'autorità deliberante su' comuni negozi, delle varie magistrature, e dell'autorità giudiziaria; e la prima essere di grado superiore, e comprendere: « l'autorità, che delibera della guerra e della pace, stringe e scioglie alleanze, detta leggi, condanna a morte, al bando, e a confisca, e sentenzia sulla condotta de' magistrati (2). » La quale

(1) Stobæi de Repub. XLI.

(2) Pol. Lib. VII, C. II. Trad. di Ricci.

enumerazione tutta è viziosa, perchè manca di chiarezza, non indicando quali sieno le magistrature, che non abbiano l'autorità giudiziaria, la quale è parimente solennissima magistratura; perchè pecca di confusione, per autorità deliberante significando disparatissime funzioni, quali sono sancire leggi, e dichiarare guerra, e sentenziare gravissime pene; e perchè enunciando alcune particolari funzioni, ne tralascia altre evidentemente più momentose, quale quella di levare balzelli, o eleggere i capitani per la guerra. Senza che, se quelle parti compongano la sovrana potestà, e la forma di un politico reggimento venga per natura sua ad essere distinto, secondo che la potestà medesima stia appresso uno, pochi, molti o tutti, quale reggimento sarà mai quello in cui quelle tre parti stieno separate, l'una presso uno, l'altra presso pochi, l'altra presso molti, o tutti; o due parti presso un numero, e l'altra presso un altro? E quale reggimento quello, ove separate stieno appresso un diverso numero le svariate funzioni, in cui la parte di grado superiore, l'autorità deliberante è suddivisa? Ed ella necessità è, che quelle parti in un modo o in un altro separate sieno; e niuno più d'Aristotile l'ebbe conosciuto; conciossiachè egli nella sua Politica discorre di moltitudine di costituzioni, le quali in Grecia ed in Asia, e pria de' suoi tempi ed allora furono ordinate con quelle parti divise. Ed egli per l'appunto non sa di che natura sieno, e piuttosto a caso, che a ragione, quale aristocratica, e quale democratica, e quale monarchica addimanda. E peggio argomenta, quando fassi a considerare alcune costituzioni come miste, imperocchè come determinare la natura loro, se pria non si sappia quella delle semplici, delle quali si compongono? Anzi siccome quelle parti della potestà sovrana egli vede o in una guisa o in un'altra separate, così sovente inclina a considerare come miste alcune constituzioni, che assai sono lontane dall'esserlo.

Ne' moderni tempi i più degli stessi celebratissimi statisti non hanno atteso a deffinire la sovrana potestà, ed alcune enu-

merazioni confuse ed incompiute, presso a poco alla aristotelica, hanno di quella divisate. Bodino cinque capi assegna alla sovrana potestà, o come egli la chiama maestà: dare le leggi, far la guerra e la pace, creare i supremi magistrati, decidere diffinitivamente ogni giudizio, graziare i colpevoli (1). Grozio distingue le faccende governamentali in generali e particolari, e queste in direttamente pubbliche ed in private; dice che il governante regola le generali, statuendo o abrogando delle leggi, anco le religiose, per quanto abbia dritto d'inframmettersene; regola le particolari pubbliche, quando fa la pace, la guerra, l'allcanza, o leva balzelli, o esercita il dominio eminente, e simili; e regola le faccende private, le quali, avvegnachè tra' singoli cittadini vertano, pure alla pubblica quiete interessa, che dalla pubblica autorità sieno decise; ciò che è l'arte giudiziale. Ed aggiunge, che il governante fa le faccende anco per mezzo di magistrati o altri ministri, tra' quali i legati (2). Di leggieri si scorge le sentenze di Grozio essere più imbrogliate ed incerte, che quelle di Bodino, e l'une e l'altre andare soggette alle stesse censure, che quelle dello Stagirita. Pufendorf, Hubero, Boehmero, Wolff, Lampredi, (3) e gli altri scrittori di dritto naturale e pubblico, come si sono addimandati, non meno erratamente hanno fatto, la lunga serie descrivendo de' dritti chiamati di maestà.

Locke e Vico, per quanto io ne sappia, sono coloro, i quali, avvegnachè muovano da diversi principii, pure ambidue convengono in questo vero, che la sovrana potestà nella legislatrice e non in altro consiste; e che la forma del reggi-

(1) De Republ. Lib. I, C. X.

(2) De Jure Belli ac Pac. Lib. I. C. III, § VI.

(3) Puf. de J. N. et G. Lib. VII. c. IV. Hub. de J. Civ. Lib. I. c. VII. Boeh. Introd. in Ius pub. Un. Lib. II. c. II. Wolff, Inst. Jur. Nat. p. III Sect. II c. IV. Lamp. Ius. pub. Un. P. II c. III.

mento per quella viene determinata. Il filosofo inglese dice: che in una società il più gran numero facendo le leggi, la forma del reggimento è una democrazia; facendole poche persone e loro successori, è oligarchia; facendole un solo, monarchia, la quale può essere elettiva o ereditaria. « Il potere legislativo è il potere sovrano, poichè coloro che possono dare leggi ad altri, debbono necessariamente essere loro superiori..... e tutti gli altri poteri de' differenti membri dello stato a quello sono subordinati » (1). Il filosofo italiano dice: « che la qualità che distingue ciascuno stato misto è il dominio del dritto o *Iurisditio*; il quale sendo presso uno, lo stato è monarchia; presso un ordine, è aristocrazia; presso il popolo, è democrazia. (2) Ma se di singolarissima eleganza è, come egli altrove osserva, dominio del dritto appellare la potestà, o autorità di dare la legge (3); improprio linguaggio è chiamare misti quelli stati, perchè in essi l'autorità d'applicarla stia disgiunta dalla prima appo alcun magistrato.

La potestà sovrana tra le varie che sieno in qualunque stato non può essere che una; implica contraddizione, ciò che non si è abbastanza considerato, che varie potestà sieno sovrane; cosa sovrana è cosa superiore a tutte, e però non può essere che una; ed ella è la legislatrice potestà, perchè tutte le altre crea, modifica, annulla. Un reggimento politico perciò è monarchia, aristocrazia, o democrazia secondo che la potestà legislatrice sia presso uno, pochi, molti ovvero tutti d'uno stato, ed è reggimento semplice e non misto, sia che le altre potestà stieno, o no, presso coloro, presso i quali sta la potestà sovrana. L'essere l'altre potestà, o no, congiunte alla sovrana importa, che il reggimento

(1) Civil Govern. Book II, C. X, § 132, C. XIII, § 150.

(2) De uno un. Iuris princ. etc. Cap. CLIX.

(3) Op. cit. Cap. CXVI.

abbia più sdrucciolo a divenire dispotico, o no, che s' addimandi arbitrario, o temperato, ma non mica che sia misto. Affinchè un reggimento sia di forma mista fa d' uopo, che la potestà stessa sovrana o legislatrice stia collettivamente presso un monarca, un ordine d' aristocrati, ed il popolo, o almeno presso due di loro, in guisa tale che il consenso di tutti e tre, o di due di loro decreti la legge. Il modo di dare il consenso è per natura differente così ne' reggimenti semplici come ne' misti, poichè lo dà il monarca da per sè; mentre i pochi gli aristocrati, i molti, o tutti il popolo è necessità, che si considerino come un corpo, e che, raccogliendosi gl' individui consensi, si deffinisca il consenso del corpo, che può stabilirsi d' essere o a ragione d'unanimità, o a ragione di maggiorità assoluta, o relativa di quelli. La natura del politico reggimento non cambia, se i pochi, i molti, o tutti scelgano degl' individui, cui temporaneamente deleghino la loro potestà, poichè allora l'esercitano in un modo indiretto, o come chiamasi per mezzo di rappresentanza. Tutte l' altre potestà invero ad una si riducono, cioè all' esecutrice; imperocchè fare le leggi, ed eseguirle, sono le due opere al governo d'uno stato necessarie. E siccome appo gl' individui umani volere una cosa non è lo stesso che praticarla, così appo gli stati la potestà legislatrice non è la stessa che l' esecutrice, sono distinte per la natura degli uomini e delle cose; e però non cessano d' esserlo, seppure in fatto riunite stieno in una sola persona, o in numero di persone, cioè in un corpo o persona morale. La potestà esecutrice poi va ordinariamente in due distinta, conciossiachè le leggi sono di due generazioni, alcune riguardano la cosa pubblica in generale, altre i litigi che insorgano tra' particolari, o i reati che si commettano in uno stato; la potestà d'eseguire le prime con ispecialità s'addimanda esecutrice, la potestà d' eseguire le seconde, che è giudicare, s' addimanda giudiziale.

Il Locke, se colse il segno stimando, che il potere legisla-

tivo è il potere sovrano, lo fallì quando poscia opinò: « che in quello stato, in cui il potere legislativo non è sempre in essere, e l'esecutivo è investito ad una persona, che ha eziandio parte nel legislativo, quella in certo senso puossi anco dire sovrana, non perchè abbia in sè tutta la sovrana potestà, che è di fare le leggi, ma perchè ha in sè la sovrana esecuzione, da cui gl' inferiori magistrati derivano tutti i loro subordinati poteri , o almeno la maggiore porzione (1). » Quella persona indubitatamente è sovrana in un siffatto reggimento, quale è l' inglese, ma non mica perchè è il capo del potere esecutivo, bensì perchè è parte del legislativo, in guisa tale che, se fosse capo di quello e non parte di questo, sovrana non sarebbe; e sovrani, come ella, sono l'ordine aristocratico, che da per sè, unito in una assemblea, ed il popolo, che per mezzo de' suoi rappresentanti uniti in un' altra, sono parte parimente della legislatrice potestà; ondechè intiero l'esercizio della sovranità in quella persona, ed in queste assemblee o morali persone collettivamente risiede. E Brougham, non altrimenti, seguendo il Locke, da un canto ha tenuto che il potere legislativo è il sovrano; da un altro poi in molte perplessità e confusione si è abbindolato, or richiedendo che il potere esecutivo sia congiunto col legislativo in un solo uomo, o in un ordine di persone, o in tutti d' uno stato, affinchè si abbia pura monarchia, pura aristocrazia, o pura democrazia; ed ora riputando, che la delegazione del potere esecutivo o del giudiziale non deroga a quelle forme (2); senza porre mente che un uomo, un ordine di persone, o tutti d' uno stato sono sovrani, avendo solo il potere legislativo perchè appunto per mezzo d' esso e l' esecutivo, ed il giudiziale piuttosto in un modo, che in un altro possono statuire e riformare.

Il Sudre testè in Francia non ha saputo meglio, scri-

(1) Civ. Govern. Book II, C. XIII, § 151.
(2) Filos. Pol. P. P. Cap. II.

vendo una storia della Sovranità, che attenersi in questi termini alle vecchie ed erronee idee: « s'intende in generale per la parola sovranità il potere di creare l'ordinamento della politica società, di stabilire le leggi fondamentali, la gerarchia delle magistrature, in una parola, costituire lo stato. Questa espressione è ancora stata applicata a' poteri pubblici investiti del governo. In questo senso si è considerato come attributo dalla sovranità il diritto di fare le leggi, di conchiudere i trattati, d'amministrare la giustizia, di stabilire dell'imposte, di disporre delle pubbliche forze (1). » Il potere ordinatore, o costituente della politica società indubitatamente è sovrano, perchè appunto è legislatore, e ciò stesso doveva condurre il Sudre a conoscere, che degli altri poteri costituiti, onde governasi una politica società, sovrano non è che il legislatore, conciossiachè da esso tutti gli altri dipendono. Che se il potere legislatore costituito non abbia autorità di mutare in alcun modo gli altri poteri costituiti, ciò non è che in virtù d'una legge stabilita dal potere costituente, cioè dal primo potere legislatore, e ciò sempre più dimostra nel potere legislatore risiedere la sovranità.

Gli statisti americani assai hanno disputato intorno alla natura del reggimento democratico, o della repubblica; ed il Madison così ha detto: « se noi ricorriamo per un criterio a' differenti principii, su' quali le differenti forme de' reggimenti sono stabiliti, noi deffiniamo, o almeno nominiamo repubblica quel reggimento, che deriva tutti i suoi poteri direttamente, o indirettamente dal gran corpo del popolo, ed è amministrato da persone, che tengono il loro ufficio a piacimento per un limitato periodo, o durante loro buona condotta (2). » L'inglese Bowyer, accomodandosi a quelle sentenze, aggiunge: « l'istituzione d'un magistrato immobile

(1) Hist. de la Souveraineté etc. L'Antiquité, C. I. Paris 1854.
(2) Federalist, num. 39.

durante sua vita, o con successione ereditaria, sarebbe una assoluta alienazione della sovranità de' cittadini, e così (la repubblica) parteciperebbe del principio monarchico (1).» E gl' illustri membri dell' Instituto di Francia pare stieno per cotale dottrina; imperocchè Passy, in una dissertazione intorno alle forme de' reggimenti, ed alle cagioni che le determinano, loro diceva: « che vi sono de' sistemi in cui il primo dei poteri è ereditario, e de' sistemi in cui alcun potere non esiste, che a titolo di temporanea delegazione; che gli uni sono le monarchie, l' altre le repubbliche (2). »

Fuori di dubbio è democrazia, o repubblica quel reggimento, che tutti i poteri deriva dal popolo, ed i governanti tengono gli uffici a piacimento d' esso, o durante buona condotta loro; imperocchè evidentemente la suprema potestà o la legislatrice in siffatto reggimento, in guisa diretta o indiretta, sta presso il popolo; ma come non sarebbe parimente democrazia quell' altro, in cui la potestà legislatrice si esercitasse da tutto il popolo, o da persone da lui elette, e la potestà d' eseguire le leggi fosse investita ad alcune persone per tutta la loro vita? Allora non sarebbe più democratico un reggimento, ove coloro che tenessero la potestà giudicatrice, fossero immobili, mentre l' immobilità di coloro è in generale ordinamento indispensabile, affinchè s' abbia sicurtà che la giustizia sia fatta, perchè altrimenti sì nelle monarchie, come nelle aristocrazie, e nelle democrazie, saranno queglino dipendenti da chi potranno rimuoverli. Sarà civile avanzamento, che arbitri scelti da' litiganti abbiano l'imperio di decidere i litigi; il che in qualunque forma di reggimento sarà praticabile. Nè si vede perchè un reggimento democratico parteciperebbe del monarchico, ove la potestà esecutrice, propria-

(1) Comm. on Univers. Publ. Law. C. XXI. London 1854.

(2) Mémoires de l'Acad. Royale des Scienc. Mor. et Pol. de l'Inst. de France. Mém. sur les formes des gouver. etc. Tom. III, Paris 1841.

mente detta, si tenesse anco da una o più persone immobili, le quali non avessero mai la potestà sovrana, ma anzi i dettati suoi dovessero per l'appunto, mandandoli ad esecuzione, ubbidire. Se giovi o no alla cosa pubblica la immobilità loro, come quella de' giudici, è altra questione, che diversamente può essere risolta secondo le diverse circostanze, in cui un popolo si trovi, ma non sarà che quella immobilità snaturi un democratico reggimento. Per le opinioni del Madison, e del Bowyer, gli Stati-Uniti anglo-americani cesserebbero d'essere democrazie, se in essi s'elegessero a vita de' presidenti, o se a vita s'elegesse il presidente del reggimento federale, nonostante che la potestà legislatrice restasse nel presente modo ordinata.

Le democrazie sotto questo aspetto, differenziando dalle aristocrazie solo per il numero delle persone, che hanno la sovrana potestà, le condizioni assegnate da quelli scrittori alle une sarebbero da attagliarsi alle altre; e quindi per parità di ragioni sarebbe da conchiudersi, che Venezia, che aveva il Doge a vita, non fosse stata reggimento aristocratico puro, ma misto a monarchico, avvegnachè la legislatrice potestà in mano del corpo degli ottimati esclusivamente fosse collocata. E sarebbe stata pura aristocratica la Ragusea repubblica, che prossima a Venezia per sito, uguale per tenersi da corpo d'ottimati esclusivamente la legislatrice potestà, e similissima per altre politiche istituzioni, per questo solo ne differenziava, che aveva un capo, pria Conte, e poi Rettore appellato, il quale non era a vita come il Doge, bensì a tempo, e possedeva intanto maggiore autorità. Nè per amore del vero lascerò di notare, che i più cospicui scrittori della veneziana costituzione, Contareno, Paruta, Giannotti, per mancanza di chiari concetti sulla sovranità, hanno a quella attribuita natura mista, con evidente sproposito non solo come monarca considerando il doge, ma altresì come corpo d'ottimati il senato, il consiglio de' Dieci, ed il collegio, e come corpo popolare

il consiglio maggiore, composto di soli ottimati, dal quale, o dal consiglio de' Pregati, dal medesimo eletti, venivano le leggi deffinitivamente approvate (1). Per le medesime considerazioni un reggimento democratico, o aristocratico, non viene ad essere misto di monarchia, se abbia un magistrato esecutore ereditario, spoglio di partecipazione alla legislatrice potestà. Esempio di ciò sono state le sette Province Unite de' Paesi Bassi, le quali erano indubitatamente stati, l'uno dall'altro indipendente, a forma mista d'aristocrazia e democrazia, imperocchè in ciascuno di essi i nobili per eredità, ed i deputati delle città per elezione, tenevano la potestà legislatrice. L'atto d'unione di Utrecht per nulla toccò quelle sette sovranità, imperocchè i deputati agli Stati generali non avevano da far legge, ma da vegliare, affinchè le sette province ne' dritti loro non s'ingiuriassero, e da attendere alla comune difesa da' forestieri nemici; e nelle gravi bisogne i deputati di ciascuno stato dal medesimo dovevano richiedere la risoluzione. E quelle sovranità e forme di reggimento, nè dagli Statolder di ciascuno stato, nè dagli Statolder generali, ricevettero mutamento; imperocchè sì gli uni, che gli altri, avvegnachè svariate ed onorevolissime prerogative possedessero, pure non ebbero mai in alcun modo la legislatrice potestà, e quali primi ministri furono sempre riputati. E quel, che all'argomento nostro fa d'uopo notare è, che la

(1) Intorno alla costituzione di Venezia, ed a quelle opinioni si vedano Coutareno De Repubblica Venetorum, Lib. I. Paruta, Della Vita Politica, Lib. terzo in fin. Giannotti con molto particolareggiamento e chiarezza parla della costituzione, e sebbene la giudichi mista, pare la consideri inclinante ad aristocrazia, Della Repubblica de' Veneziani in princ. ed in fin; e Discorso sopra il formare il Governo di Firenze, l'anno 1527. Intorno alla costituzione di Ragusa si veda Giacomo di Pietro Luccari, Copioso Ristretto degli Annali di Ragusa, Forma del governo aristocratico della Repub. di Ragusa.

loro elezione a vita assai seppe d'credità, posciacchè cadde sempre senza contrasto negl' incliti principi d' una medesima stirpe, i quali furono autori e presidii massimi della libertà, contro il durissimo dominato spagnuolo, ricuperata; e quando infine l' ufficio da elettivo per legge, ed ereditario di fatto, passò ad essere ereditario per legge, di nulla le prerogative sue furono accresciute (1).

Nè l' essere il capo dell' esecutrice potestà fregiato del nome di re, senza avere in tutto o in parte la legislatrice potestà, cambia l'intrinseca natura d'un reggimento. Ondechè il reggimento polacco, che primieramente era stato monarchia aristocratica, dal secolo decimosesto in poi fu aristocrazia, sendochè dare le leggi diventò attributo solamente delle scompostissime diete (2). E nella riforma tarda e per nulla aggiustata del 1791 fu il reggimento lasciato aristocrazia; conciossiachè la legislatrice potestà alla Camera de' nunzi fu conferita; ed al Senato, preseduto dal re, non si concedette che facoltà di sospendere le leggi decretate da una dieta, e s'impose d'eseguirle ove la nuova dieta le confermasse (3). Il reggimento di Francia del 1791, orpellato del nome di monarchia, quale democrazia è da riputarsi; posciachè la po-

(1) Si veda Grozio De Antiqu. Reipub. Batavicæ, C. VI e VII. Basnage Ann. des Provinces-unies etc. Descript. Hist. du Gouver, etc. Hist. du Stadhouderat par l'Ab. Raynal, rev. corr. par Rousset.

(2) Cromeri de Orig. et Rebus Gestis Pol., Lib. XXX, pass. e Descr. Pol. Lib. II, De Rep. et Mag. Polon. Legge d' Alessandro 1505, e Pacta Conventa 1573; Zaydler, Storia della Polonia, parte terza, C. II e IV. Il Cromero, per non conoscere la vera natura de' reggimenti, chiama mista delle tre forme semplici la costituzione polacca, quale fu fino al 1505; e per ciò stesso gli altri storici, compreso il Zaydler, non s'accordano su quando cominciò ad essere aristocratica repubblica, come Zaydler medesimo dice in nota al c. C. II.

(3) Cost. del regno di Polonia del 3 e 5 maggio 1791, § VI.

testà legislatrice all' assemblea nazionale eletta dal popolo, e come per espressa sua delegazione fu attribuita, ed al re non fu data che la facoltà di sospendere l' esecuzione delle leggi, finchè due susseguenti assemblee non tornassero a deliberarle (1).

E se uno stato può essere democrazia od aristocrazia, o l'uno e l'altro insieme con un capo di potestà esecutrice ereditario, viceversa può essere monarchia pura, avvegnachè quel l'uno, presso cui risiede la potestà legislatrice, sia elettivo e non ereditario; di monarchie elettive le storie sono piene; ondechè assai manifesto fassi l' errore del Passy, che la monarchia è, ove il primo de' poteri sia ereditario. E palese torna l'altro errore di lui, che le repubbliche sono, ove tutti i poteri non esistono che per temporanea delegazione; conciossiachè sono state repubbliche democratiche, ove il popolo da sè, senza delegazione alcuna, ha esercitata la legislatrice potestà; e sono state repubbliche aristocratiche, ove gli aristocrati con credità e da per sè l' hanno fatto; e se in repubblica democratica alquanto numerosa difficilmente e malamente potrà il popolo, senza delegarla a pochi, esercitare quella potestà, in repubblica aristocratica agevolmente e prudentemente gli aristocrati, che d' ordinario non saranno molti, da per sè potranno farlo.

I quali veri pare non sieno stati finora considerati; e però le varie forme di politici reggimenti si sono deffinite e chiamate non secondo l' intrinseca natura loro, ma secondo le loro fallaci sembianze. Nulladimeno se alcuno si piaccia di applicare falsi ed usati nomi a' varii reggimenti, lo faccia pure, ma non lasci di significare presso chi in uno stato si trovi la legislatrice o sovrana potestà; affinchè per il falso nome non s' ingeneri falso concetto sulla natura de' reggimenti, confondendosi come uguali quelli che dispaiatissimi sono, rite-

(3) Cost. 3-14 Sett, 1791, Cap. III, Sez. I, art. 1, e Sez. III, art. 1, 2.

nendosi come misti quelli, che sono temperati, o anco dispotici, d'ogni forma buona, o rea, solo perchè tutte le potestà in un solo, o in pochi, o in molti o tutti non sieno nell'esercizio loro congiunte; il che, come abbiamo discorso, non può essere altrimenti per la natura stessa degli uomini e delle cose. Nella quale confusione sono incorsi prestantissimi scrittori, ed alcuni a segno tale, come il Paruta, da stimare mista la repubblica degli Ateniesi, specie di re gli arconti, e d'ottimati l'areopago; e misti i regni di Francia e di Spagna, presso a poco come quello di Polonia, e quello d'Inghilterra (1).

§ III. Se il fine delle politiche società debba essere l'utile degli associati, non altro debbe essere quello della loro costituzione; ondechè la monarchia, l'aristocrazia, la democrazia, o alcuna costituzione mista, si suppongono che abbiano qualità, ciascuna almeno secondo i tempi ed i luoghi, da procurare quel bene; e che già tralignate sieno, se mai apportino danno. Per il fine le varie forme de' reggimenti non debbono differenziare, sono quale un diverso mezzo, onde ottenere lo stesso fine. Egli è però grave errore il credere, che una monarchia debba mirare al bene del monarca, una aristocrazia al bene degli aristocrati, una democrazia al bene di tutto il popolo, una costituzione mista al bene del monarca, degli aristocrati, e di tutto il popolo, o di due di loro, secondo che di tutte e tre, o di due quelle forme sia composta. Allora il fine d'ogni politica società dipenderebbe dal trovarsi piuttosto in un modo che in un altro ordinata la sovrana potestà; allora la sovrana potestà non sarebbe più una funzione, cioè un mezzo per conseguire un fine; il fine della politica società sarebbe possedere la sovrana potestà; allora niuna politica società sarebbe giusta, o legittima (2); conciossiachè, ed in quella

(1) Della Vita Polit. Lib. Ter. in f.
(2) Si veda Par. Pr. Cap. sesto, Sez. II.

stessa a forma maggiormente democratica, ed in quella stessa a forma maggiormente mista, il bene delle donne, de' fanciulli, e degl'infermi di spirito o di corpo, di qualunque non partecipasse alla sovrana potestà, non sarebbe mai compreso nel sociale fine.

E qui cade in acconcio il considerare come Montesquieu è andato errato dicendo: « che quantunque tutti gli stati abbiano generalmente un oggetto medesimo, che è di conservarsi, nulladimeno ogni stato ne ha uno che gli è particolare. L'ingrandimento l'oggetto di Roma, la guerra quello di Lacedemone, la religione quello delle leggi giudaiche, il commercio quello di Marsiglia, la pubblica tranquillità quello delle leggi della China, la navigazione quello delle leggi di Rodi, la libertà naturale quello della polizia de' selvaggi, le delizie del principe, in generale, quello degli stati dispotici, la sua gloria e dello stato quello delle monarchie, l'indipendenza d'ogni privato quello delle leggi polacche, e ciò che ne risulta l'oppressione di tutti (1). Se Montesquieu per oggetto generale intende il fine di tutti gli stati, ed allora non solo il conservarsi, ma anco il migliorare debbe essere quell'oggetto; conciossiachè stato che non migliori, presto o tardi si corrompe, e dalla corruzione viene la morte sua; anzi, siccome gli stati in generale più o meno migliorano, così quello il quale si conservasse senza migliorare, stesse immobile o stantio, per ciò solo diverrebbe inferiore a petto agli altri, debole, e quinci facile ad essere sopraffatto. Ma si rifletta che, a parlare esattamente, lo stesso conservarsi e migliorare d'uno stato è suo fine, in quanto che esso si risguardi come un corpo morale o ideale, ma veracemente esso non essendo che l'associazione di molti individui, il suo fine è l'utile di coloro; e la conservazione ed il miglioramento

(1) Espr. des lois, L. XI, C. 5.

suo, cioè la sua stessa esistenza non sono, che un mezzo a quel fine. Il quale primo e sommo vero della scienza politica non è da scordarsi mai, affinchè a nome d'un bugiardo bene dello stato non si magagnino i popoli; si sfasci lo stato, se ciò meglio torni agl'individui, de' quali si compone. E se il conservarsi ed il migliorare è l'oggetto o il fine di tutti gli stati, ciascuno, a parlare propriamente, non può averne altro particolare; può solamente avere, anzi per la natura delle cose ciascuno ordinariamente ha de' mezzi diversi, onde conseguire quel fine; come mezzi dunque, e non altro, sono da considerarsi quelli che, come oggetti particolari, Montesquieu accenna dei varii stati, Ma in ciò egli anco in molti modi ha fallato, poichè la pubblica tranquillità è certamente mezzo, o meglio condizione, che cerca qualunque stato, e non solamante la China, e non solamente gli stati composti a reggimenti buoni, ma anco quelli a reggimenti tristi; la navigazione ed il commercio erano e sono mezzi non solo per Rodi e Marsiglia, bensì per qualunque stato marittimo opportunamente sito, la Sicilia, la Sardegna, ogni altra isola del mediterraneo, Genova, l'Olanda, Inghilterra, e via discorrendo; la guerra così era mezzo di conservazione per Lacedemone, come per tutti gli stati fu, e sarà quando vengano attaccati; la gloria è desiderio di tutti, qualunque siasi loro forma, non è oggetto della sola monarchia, e l'ottenerla è premio al valore dell'ingegno o del braccio; la conquista fu studio non solo di Roma, ma d'altri stati ancora; lo sarà d'altri, lodevole se giusta, ed incivilitrice; vituperevole, se ingiusta ed apportatrice d'imbarbarimento; la libertà naturale vera, cioè fare ciascuno ciò che voglia, purchè gli altri non offenda, è da custodirsi da ogni civile consorzio: la libertà naturale de' selvaggi, se non è quel tenore di vita, è l'errare per le selve, al che non mira alcuna spezie di loro polizia; in Polonia l'indipendenza d'ogni privato, o il libero veto, non era l'oggetto delle leggi sue, bensì pessima istituzione politica, che favoreggiando l'anarchia, sommamente

contribuì alla sua miserrima consumazione (1). E meglio l'errore del Montesquieu si rileverà, ove si consideri, che sovente gli stati, conservando la stessa forma, non hanno atteso allo stesso oggetto, secondo il suo linguaggio; e viceversa, forma mutando, a praticare lo stesso oggetto sono perseverati. Solo si può concedere al Montesquieu, che le delizie del principe sono oggetto d'uno stato dispotico, ma questo non è, come abbiamo sopra riflettuto, che una degenerazione o di monarchia, o d'altra forma di equo reggimento; e solo è da convenire con esso lui, che le leggi giudaiche avevano per loro particolare oggetto la religione; conciossiachè il giudaico stato singolarissimamente l'esistenza sua, e per l'origine e per la continuazione, coll'adorazione del Dio Uno aveva congiunta. Nè altresì aggiustato è, come Montesquieu sentenzia, « che v'ha nel mondo una nazione, la quale ha per oggetto diretto della sua costituzione la politica libertà (2), cioè la nazione inglese. Imperocchè soltanto esatto è il dire, che quella costituzione di forma mista, monarchica, aristocratica, e democratica, è così ben ordinata, che meglio d'ogni altra provvede alla libertà di tutti i membri, che compongono lo stato.

Lo stesso Montesquieu ha divisato, che gli stati, secondo loro natura, monarchica, repubblicana o dispotica, abbiano diversi principii; « che il principio di ciascuno è ciò che lo fa operare; l'una è la sua particolare struttura, l'altro le passioni umane che muovere lo fanno. Le leggi non debbono essere meno relative al principio, che alla natura di ciascun reggimento. » Ed egli quinci, come principio del

(1) In Polonia il *liberum veto* importava, che un solo cittadino presente alla Dieta aveva il potere, « per la sua sola opposizione, o protesta in iscritto, di sospendere le deliberazioni sopra le materie di stato e di privare quella d'ogni sua attività. » Cost. della Dieta straord. tenuta in Varsavia, 1767-1768, § 17. Quel veto era stato introdotto tra il 1652 ed il 1672.

(2) Esprit des lois, l. c.

reggimento repubblicano assegna la virtù, tanto se democratico, quanto se aristocratico, ma una virtù minore per questo; del monarchico assegna l'onore, che deffinisce il pregiudizio d'ogni persona e d'ogni condizione, e dice che quello può ispirare le più belle azioni, ed unito alla forza delle leggi condurre al fine del governo, come la stessa virtù; ed infine al governo dispotico assegna il timore (1). Su di questo solamente egli bene s'avvisa; su di tutto l'altro gravemente erra; la virtù se è il principio del reggimento repubblicano, democratico, od aristocratico, lo è del monarchico, lo è o lo debbe essere di qualunque, il quale non sia tristo o dispotico. Quel solo, che puossi dire, è: che nella democrazia fa di mestieri, che un maggior numero sia di virtuosi, un minore nella aristocrazia, un minore nella monarchia, atteso che più sono gl' individui, che nella prima partecipano alla potestà legislatrice, meno qnelli che vi partecipano nella seconda, meno quelli che vi partecipano nella terza; ma tutti coloro, i quali in qualsiasi stato timoneggiano, se la virtù non abbiano a principio, lo stato mandano in perdizione; e virtù ne' governanti significa amore del bene pubblico, ossia di tutti i conviventi nel civile consorzio. E di più, siccome alla fine i governanti anco nelle monarchie vengono, se non da tutte, da alquante famiglie, siccome governanti sono tutti coloro, i quali una parte qualunque esercitano de' pubblici uffizi, così solo quando la virtù è assai diffusa, uno stato può bene essere retto, conservarsi, e prosperare. E di più, siccome l'esecuzione delle leggi, se dipende da chi comanda, dipende anco da chi ubbidisce, e siccome le virtù ed i vizi si comunicano da individui ad individui, e moltitudine corrotta finalmente corrompe i pochi che per avventura reggono, così, a conchiudere, la virtù in tutti i componenti uno stato è l'unico

(1) Esprit des lois, Liv. III, C. I, e segu.

principio, onde può il medesimo conservarsi e prosperare. E la storia, che Montesquieu invoca, sta apertamente contro di lui; imperocchè addimostra, che gli stati democratici, aristocratici, monarchici, o d'altre generazioni, senza virtù tutti ugualmente rovinano. L'onore, che e' vuole tenere come principio della monarchia, o è significazione di virtù, o è ipocrisia di vizi, o, come più comunemente suole essere, assortimento di frivoli o strambi costumi.

Machiavelli più profondamente intravedendo nei reggimenti degli stati di qualunque forma fossero, qualora mirassero il bene universale, altro principio di loro non riputò, che la virtù degli uomini e la fortuna; la quale, secondo me, è il favorevole portato di necessarie cagioni agli uomini ignote. E quando descrisse l'arti, onde un principe, pria del bene de' popoli, cercasse di mantenersi lo stato per l'armi o per virtù acquistato, ed a piacimento suo, ed a sue precipue utilità lo reggesse, disse: che ogni volta, che con arti virtuose potesse farlo, sarebbe meglio, ma con quelle non potendolo, ad altre allora ricorresse (1). Io dico, che l'arti male se giovano per poco a' governanti, alla fine li perdono; che come il comune degli uomini va sempre più illuminandosi, il riuscimento delle scaltritudini e delle macchinazioni diventa più raro; l'arte più sicura è quella della virtù e del senno, che cogli antichi greci addimandò Sapienza. La quale così appunto significava Vico nostro in questi solennessimi detti: « Egli è l'uomo non altro nel proprio esser d'uomo, che mente ed animo, o vogliamo dire intelletto e volontà: la sapienza dee compier all'uomo entrambe queste due parti, e la seconda in seguito della prima; acciocchè dalla mente illuminata con la cognizione delle cose altissime, l'animo si induca all'elezione delle cose ottime.... La Sapienza de' gentili cominciò dalla Musa.... scienza del bene e del male...

(1) Principe, C. VI.

Quindi Sapienza fu poi detta d'uomini chiari per avvisi utili dati al genere umano... Appresso Sapienza s'avanzò a dirsi d'uomini, che al bene de' popoli e delle nazioni saggiamente ordinano repubbliche e le governano (1). »

(1) Scienza Nuova, Lib. Sec. Della Sapienza Generalmente.

CAPITOLO SECONDO

DELLA MONARCHIA.

§ I. Siccome nel mondo sono state assai monarchie, aristocrazie e democrazie, e siccome in alcune di loro sono state virtù de'reggitori, e prosperità de'popoli, ed avanzamenti delle scienze e dell'arti, ed in altre vizii de' reggitori, travagli de' popoli, svilimento dell'umano ingegno; anzi negli stessi reggimenti quando sono stati que' beni e quando que' mali; così a coloro, cui è spirito di parte, ambizione, od invidia, è tornato sempre facile celebrare a cielo, o vituperare ad oltranza alcuno de' tre reggimenti, mettendo in rilievo quanto sia stato di buono, e di glorioso in uno, e tacendone il tristo ed il vergognoso, e degli altri appresentando l'utile od il danno solamente, secondo che al proposito loro sembrasse espediente. Alcuni poi i naturali salutari o nocevoli effetti de' tre reggimenti non hanno scorto, perchè non sono addentrati nelle qualità intrinseche loro, e con loro hanno confuso estranee concorrenti cagioni, le quali que' naturali effetti, o hanno corretti, o hanno guastati. Egli indubitato è, che le forme de' reggimenti sendo varie, i loro pregi o difetti non possono essere gli stessi, e ciò indipendentemente dall'altre condizioni, in cui si trovino i popoli. Nulladimeno è stoltezza somma il cercarne alcuna priva di difetti; conciossiachè se opera umana non è perfetta, molto meno edifizio governamentale, il quale non è, se non se perchè gli uomini da male passioni sono conturbati, e per mezzo di quegli uomini medesimi è d'uopo, che si fabbrichi e si conservi.

Aristotile cinque specie numerava di costituzioni monarchiche, delle quali una, come abbiamo accennato (1), esistita già presso popoli barbari, e l'altra presso i greci, concedevano ambedue ogni illimitata potestà a' re, erano tirannide, anzichè no. La terza, e'chiamava capitanato indipendente e perpetuo, come quella di Sparta, ove i re non tenevano assoluto potere, che nella guerra, ed in pace non avevano esclusivamente, che la cura delle cose sacre. Egli, sebbene non avesse veduto in che consistesse la sovranità, nulladimeno bene s'avvisava a dare quel nome alla regia autorità di Sparta, mentre i due re in quella non ebbero mai la legislatrice potestà. Una quarta, egli addimandava de' tempi eroici, quale originata da libera elezione de' sudditi, ereditaria e legittima, in cui i re comandavano gli eserciti in guerra, amministravano parte de' sacrifizi, e decidevano i piati. E quella veramente monarchia era, imperciocchè nelle primarie età delle genti il giudicare era portare legge, e que' primi re, se erano giudici, erano legislatori; onde il Vico sapientemente disse: « le antichissime leggi s'osservano concepute, comandando o vietando ad un solo, le quali poi concorrevano per tutti appresso (2). » Da' singoli esempi i costumi giuridici, e da questi le legislazioni derivarono. Ed infine, la quinta forma di monarchia lo Stagirita diceva essere quella ove « un solo uomo con que' modi assoluti governi, che usare potrebbe ciascuno stato e ciascuno popolo nella propria amministrazione politica..... essa designare vera e peculiare forma di polizia, onde fa d' uopo ben ponderarla... ed il primo quesito da muoversi è, se più giovi ad un popolo il governo del migliore de' cittadini, o d'ottime leggi (3). »

(1) Cap. Prec. § I.

(2) Scienza Nuova, Lib. Sec. Ult. Cor. e De uno Un. Juris Princ. CXLI.

(3) Polit. Lib. III, C. 9, 10.

Or da riflettere è, che i termini della questione sono falsamente posti, imperocchè suppongono due ordinamenti, che certi e costanti reciprocamente s'escludono, mentre essi sono mutabili, e compossibili. Non è, nè v'ha maniera d'essere, che in uno stato sia sempre a monarca il migliore de' cittadini, o viggano sempre ottime leggi; il monarca può essere il migliore de' cittadini, e può essere mediocre o malvagio, sia ereditario, sia elettivo; le leggi possono essere ottime, mezzane, pessime, così nelle monarchie, come negli altri reggimenti; e così nell'une, come negli altri di necessità, più o meno, sempro sono da riformare. Nonpertanto la questione come messa da Aristotile, assai fu vagheggiata in Europa per la lunga stagione, ove egli altamente predominò, avvegnacchè da confessare è, che la conclusione sua dal comune degli scrittori non s'abbracciasse; poichè egli al monarcato l'aristocrazia aveva preferito (1), e queglino viceversa fecero. Anzi fu tempo, che il comune degli scrittori parvero in due parti divisi, gli uni, ed i più, tenenti per il monarchico reggimento, gli altri, ed i meno, per lo democratico, e rari e singolari propugnavano l'aristocratico, il quale, benchè in rare repubbliche, meravigliosamente fioriva.

Pregio indubitabile della monarchia pura, o assoluta è la celerità nella formazione delle leggi, ed in altre risoluzioni, e nell'esecuzione loro, e quando quelle savie sieno, cioè per quanto è possibile le più utili allo stato, il monarchico reggimento s'offre alla mente preferibile all'aristocratico ed al democratico, specialmente che l'esecuzione di alcune grandi cose è naturale necessità, che anco in questi all'imperio d'un solo venga affidata. Ma è da attendersi assai sovente, che le leggi e l'altre risoluzioni, che sieno d'un solo uomo, riescano le più utili possibili? Per essere tali presuppongono in quel solo probità e senno quasi sovrumani. Non negheremo, che la storia

(1) Op. Cit. Lib. Terzo Cap 10.

porge esempi di gran principi, i quali hanno fatto tanto bene a' popoli, quanto attese le condizioni loro morali e civili, altra forma di reggimento appresso a' medesimi non avrebbe cagionato alcun che di simiglievole. Enrico IV di Francia era il migliore de' francesi, eglino in parti civili e religiose scissi si battagliavano, e si macellavano, immiserivano la Francia, e non peritavano di pericolare l' indipendenza sua; quel gran principe seppe pacificarli coll' editto di Nantes, mentre gli Stati di Parigi non avevano fatto meglio, che le discordie esacerbare: egli scemò milioni di balzelli e di debiti, e diede gl' impulsi all' agricoltura, all' arti, a' commerci, alle lettere, di cui allora furono i semi, che sotto Luigi XIV fruttificarono; era il padre di famiglia, per le cui cure i suoi figliuoli prosperavano, come egli disse, all' ambasciadore di Spagna; conciliava papa e Venezia, faceva cessare la lotta tra Spagna e le provincie Unite; e colla Francia, gia ricca e potente, s' apparecchiava a fiaccare Austria, e vagheggiava, secondo narra il suo degno consigliere Sully, la pace perpetua tra le genti europee; orrido misfatto l'assassinio suo! (1) Pietro Leopoldo di Toscana metteva in pratica quanto i filosofi dimostravano essere più espediente, quanto un privato filantropo può fare di più generoso; egli stabiliva la libertà de' commerci, che in Inghilterra doveva passare più d'altro mezzo secolo, e con mille ostacoli per deliberarsi, che in altri paesi d'Europa finora s'ottiene a centellini, che in Francia ancor si rigetta; mitigava le pene de' delitti contro la persona sua, aboliva la pena di morte, largheggiava terre della corona per arricchire gli agricoltori, ed aumentare l'entrate dello stato. e forte ne' suoi lumi e nella sua coscenza voleva, che il popolo alle sue riformazioni venisse apparecchiato dagli scritti de' savi; e cosa più meravigliosa che rara, l'assoluta

(2) Hénault Abrégé Chronolog. de l'Histoire de France, Regne d'Henri IV. Michelet, Précis de l'Hist. de Franc. C. XXX.

monarchia in costituzionale divisava mutare (1). Alessandro di Russia fu il principe magnanimo in mezzo a tanti principi di vecchi stipiti, e di plebee stirpi, superbi o vili, che si ebbe Europa ne' primordii di questo secolo; capo di numerosi popoli mezzo selvaggi, ed ove erano numerosi stuoli di schiavi, egli illuminato e compreso da senso di civiltà a' polacchi concedeva istituzioni di libertà, sbandiva la schiavitù da' suoi dominii. Memorabile il dialogo suo con madama De Stael: « Non ignorate, egli diceva, che i contadini russi sono schiavi. Io faccio ciò che posso per migliorare la loro sorte gradatamente ne' miei dominii, ma io incontro altrove degli ostacoli, che il riposo dell'impero mi ordina di maneggiare. Sire, gli rispose l'autore della Corinna, io so che la Russia è intanto felice, quantunque essa non abbia altra costituzione, che il carattere personale di vostra maestà. Quando il complimento che mi fate, replicò l'Autocrate, fosse la verità, io non sarei altro che un felice accidente (2). » Queste parole di Alessandro sono l'aggiustata sentenza contro la monarchia assoluta.

Tre principi rammento nella storia moderna europea, i quali assoluti hanno avuto tanta virtù ed ingegno, che a' popoli loro hanno tanto bene recato, quanto io credo ne' tempi da altro reggimento non sarebbe loro venuto; ma que' tre esempi e non più ho addotti, perchè d'altri cosifatti non trovo. E se alcuno volesse anco proporre Federigo II di Prussia, risponderei, che e' fu gran capitano, e forse più grande di Gustavo Adolfo, e Napoleone, fu ampliatore, e se piaccia, fondatore di possente regno, ma alla felicità de' popoli suoi preferiva sempre il suo mestiere, come egli diceva, di re.

Felice accidente e non permanente cagione di prosperità pe' popoli ella è la monarchia pura od assoluta; imperciocchè

(1) Si veda Governo della Toscana sotto il regno di P. Leopoldo: ed intorno a quella Costituzione la Memoria di Francesco M. Gianni.

(2) De Stael, Cons. sur la Rév. Franc. Sixième P. C. X.

una sequela d' ottimi principi è rarissimo caso, e la stessa incertezza che ad un ottimo succeda un tristo, e però la mancanza di sicurtà per lo mantenimento delle proficue istituzioni sono perenne motivo, che le medesime in tutto il valore loro non si dispieghino giammai. Ma dato anco, che un monarca non sia di quelli malvagi, che le storie d'ogni secolo ricordano, ma d'indole buona, nulladimeno egli naturalmente è condotto a guardare con gelosia la potestà sua, ed a fare mano bassa sulle leggi, che sieno pure da lui stesso state sancite, quando creda che quella ne soffrisse detrimento. Sarà egli per l'eminenza di suo grado, e l'abbondanza dei suoi beni, netto d'invidia, nè amatore d'ingiustizia nelle private faccende de' suoi sudditi; ma verso di coloro, che l'accerchiano, sarà naturalmente largo di benefizi, e di preferenze assai volte immeritate, e con facilità sarà da' medesimi tranellato. E la precipua e congeniale magagna della monarchia pura, non avvertita abbastanza, consiste nella naturale sproporzione dell' ingegno d' un solo uomo a provvedere con sue leggi alle bisogne d' uno stato, la quale maggiormente s'accresce, ove lo stato di svariati e numerosi popoli sia formato. E cotale magagna evidentemente incorregibile è, perchè dalla stessa natura umana viene partorita, ed è la qualità, per cui la monarchia agli altri reggimenti puri sottostà. Un monarca fuor di dubbio non darà le leggi senza aiuto di consiglieri, ma costoro da lui sono scelti, onde o egli, se sia volenticroso, o un consigliere più favorito, cui egli abbandoni sua sovrana potestà, diffinitivamente deciderà delle sorti de' popoli. E principi, che lasciano fare ad altri sono principi deboli; la successione di due deboli giudicò Machiavelli perdita del regno, eccetto che ordini antichi non lo mantenessero (1).

§ II. Se monarchia pura od assoluta importa, che la le-

(1) Discorsi Lib. I, C. I.

gislatrice potestà dal monarca si tenga, affinchè cotale reggimento non tralighi in tirannide, fa d' uopo che quegli osservi le leggi sancite da lui medesimo, e da chi pria di lui, altro principe o assemblee, sia stato il legislatore. Il che in niun modo sarebbe ottenibile, se mai il monarca esercitasse la giudiziale potestà. Assennatissime queste riflessioni di Henrion de Pansey: « Il principe esercitando l'autorità giudiziaria, ed avendo la potestà legislatrice potrebbe indifferentemente applicare la legge, come giudice, o modificarla come legislatore..... La legge cessando d' essere la regola invariabile, e necessaria de' giudizi cadrebbe nel disprezzo; le forme lente, e solenni, stabilite per sicurare la saggezza e la stabilità della legislazione, sarebbero neglette, perchè la nazione non le riguarderebbe più, che come un vano apparato; i governanti sentirebbero meno la necessità di mettere in atto la potestà legislatrice, e tosto le relazioni de' cittadini tra di loro non avrebbero altro legislatore, che la volontà versatile del principe » (1). Addipiù, un re che pronunziasse i penali giudizi, rinunzierebbe alla sua preziosa facoltà, e necessaria in ogni civile consorzio, di concedere grazia a rei: De Maistre, che certamente non è colui che la regia potenza si studii d' infrenare, non ha propugnato i re essere inviolabili, che a condizione che da per sè non puniscano mai alcun colpevole (2). Ondechè fa d' uopo che la potestà giudiziale stia presso individui, i quali costituiscano ordine dal re indipendente, e da chiunque altri; e ad asseguire ciò indispensabile torna, che eglino non possano essere dall'ufficio rimossi, eccetto che per delitti, o incapacità sentenziati da individui dello stesso ordine loro, e che altre rimunerazioni ed onori non possano fruire, che quelli dalle leggi precedentemente determinati. Che il re elegga i giudici è assai consen-

(1) De l'Autorité Iudic. Ch. III.
(2) Du Pape, L. III, Ch. IV.

tanco all'indole d' una monarchia, ma espedientissimo reputo, che lo faccia, come una volta fu legge, avvegnachè di breve durata, in Francia. Per ordinanza del 1344, confirmata da editto del 1407, il parlamento di Parigi ebbe a proporre al re i personaggi da eligersi a suoi membri. Luigi XI inaugurò il suo tirannico regno, calpestando quella legge, conciossiachè privò dagli uffici antichi ed onesti magistrati, e ne investi nuovi a talento suo; da ciò quel gran danno della Francia, che s'appellò guerra del pubblico bène (1); Luigi XII introdusse la vergogna della venalità degli uffici giudiziari (2). Ma sarà inutile l' indipendenza stessa de' magistrati alla sicurezza delle persone e de' beni de' cittadini, se dal re o da altri dello stato si prenda arbitrio d' impedire l'esecuzione delle loro decisioni, o di levare a loro la cognizione de' piati, secondo che assegnata antecedentemente da legge, e ad altri dello stesso ordine, o ad uffiziali di diversa specie deferirla. Così per cento pretesti e frodi nell' assolute monarchie è stato sovente praticato, ed al presente si pratica ne' reami di Napoli e di Sicilia.

Non basta un ordine giudiziario indipendente affinchè una monarchia non degeneri in dispotismo, d' un ordine di nobili v'ha eziandio necessità. Bacone e non Montesquieu, come dal comune ritiensi, fu il primo che un tale vero ebbe pronunciato: « La monarchia in cui affatto non sono nobili è sempre pretta ed assoluta tirannide, come è l' impero de' Turchi. La nobiltà tempera la regia dignità, e distrae alquanto dalla regia prosapia gli occhi del volgo.... La potenza e l' autorità de' nobili nella monarchia conferisce splendore, ma diminuisce potenza al principe; accresce

(1) Henrion de Pansey, De l'Autorité, Iudic. Introd. Ch. X; Comines Cron. Ch. Trois. Hénault, Abrégé chron. 1461.

(2) Loyseau des Offic. liv. III, ch. I. Meyer Inst. Giud. Lib. IV, C. XVII.

animo al popolo, ma ne deprime la fortuna; sta bene intanto, che i nobili non sieno più potenti di quanto esiggano la ragione dello stato e della giustizia; si sostengano eglino in quel grado, che l'insolenza popolare innanzi alla riverenza verso loro, come innanzi ad una barra si spunti, pria che tocchi la regia maestà (1). » Bacone aveva sotto gli occhi l'esempio dell'Inghilterra, avvegnachè in quella la nobiltà fosse, come è, parte della sovranità, ed in una pura monarchia non debba esserlo.

Montesquieu abbracciò quelle massime del Verulamio, e disse: « Le potestà di mezzo subordinate e dipendenti costituiscono la natura del governo monarchico, vale a dire, di quello in cui con leggi fondamentali governi un solo..,. Queste leggi fondamentali suppongono per necessità di canali mezzani, per i quali scorre la potestà; imperocchè se nello stato non sia che il volere momentaneo e capriccioso d'un solo, non può essere cosa fissa, e per conseguente alcuna legge fondamentale. La più naturale potestà intermedia fondamentale è quella della nobiltà. Entra questa in qualche modo nell'essenza della monarchia, la cui massima fondamentale è; dove non è monarca, non è nobiltà; dove non è nobiltà, non è monarca, ma si ha un despota (2). A rettificare cotale linguaggio del Montesquieu è da dirsi, che la nobiltà nella monarchia è un ordine, il quale debbe esercitare subordinato al monarca la potestà esecutriee, mentre in una monarchia mista partecipa con lui alla potestà legislatrice, o sovrana. In generale coloro, che sono eredi di antichi ricchi, o di antichi virtuosi, meglio resistono agli arbitrî d'un re. Luigi Undecimo riferisce Comines « era naturalmente amico della gente di mezzana condizione, e nemico de' grandi che potevano passarsi di lui (3) ». I nobili si fortificano co-

(1) Serm. Fid. XIV.

(2) Esprit des lois, Lib. II, C. IV.

(3) Cron. ch. dixhuict.

stituendo un ordine, e ricevendo in sè nuovi ricchi e virtuosi, cosicchè sia a' popolani aperta la via ad elevarsi. Cotale condizione di cose non è certamente la migliore possibile per il maggior numero, ma in una monarchia assoluta è necessaria, affinchè tutti non diventino uguali nella servitù. In Oriente il dispotismo è stato fiero e perenne in quegli imperi, ove ordine di nobili non è stato mai, in Europa quel dispotismo è stato pareggiato nell' impero ottomano, ove quell' ordine è sempre mancato.

Montesquieu ammiratore della monarchia inglese, ed osservatore solerte della storia di Francia ben conosceva, come questa da monarchia primamente mista era passata ad assoluta; e secondo l' indole de' re aveva col dispotismo avvicendato per la distruzione, che della nobiltà queglino avevano fatto, dal popolo, che s'addimandò terzo stato, aiutati. L'uguaglianza de' dritti di tutti i sudditi era stata l' ingannatrice divisa de' re; da un principio d' eterna giustizia si era tratta conseguenza storta ed iniqua, la dispotica potestà di loro; le moltitudini malaccorte furono per secoli trappolate, e colle proprie mani, concorrendo alla disfatta della nobiltà, fabbricavano i propri ceppi. Tanto solenne documento non ha ammaestrato mai i francesi; Montesquieu, tra' suoi contemporanei singolarissimo, da loro e da' seguenti francesi scrittori è soverchiamente celebrato, e pochissimo seguito. Thierry scrivendo testè la storia del Terzo Stato, e volendogli largire continue lodi, è stato indotto a chiamare Luigi XI uno di quei personaggi, che sembrano segnati dal suggello d' una missione provvidenziale, avvegnachè non abbia approvato tutti i mezzi, che quegli adoperò ad effettuare il suo scopo (1). E giudicando, che quanto da colui, e da altri si era fatto, per sequela di turbolenze e di deboli partiti, stava pericolante quando il timone dello stato ghermì Richelieu, a cotestui ascrive anima

(1) Hist. du Tiers État C. III.

eroica d'avere accelerato così fortemente il movimento verso l'unità e l'uguaglianza civile, e di spingerlo sì lungi, da non potere mai più quinci indietreggiare. « La sua vita di tutti i giorni, e' dice, fu una lotta contro i grandi, la famiglia reale, le corti sovrane, tutto ciò che vi aveva di esseri elevati e di corpi costituiti nel paese » (1). Ma quando tutti gli esseri elevati furono abbattuti, il solo, che restava, diventando più elevato, perchè d'intorno non aveva che degli umili, s'assise dispotico. E fu d'uopo a Luigi XI ed a Richelieu calpestare ogni legge, ed ogni iniquo mezzo adoperare per conseguire l'intento iniquo. La politica loro fu la vecchia storia; Periandro che recide le cime sporgenti di tutte le spighe; Tarquinio che taglia le teste de' più alti papaveri. Agatocle, che in Siracusa uccide i senatori, ed i più ricchi del popolo; il duca Valentino, che ammazza tutti i potenti dello stato per sicurarsi il malacquistato dominio.

Passy studiandosi di esaminare le cause, che determinano le varie forme de' reggimenti, diceva già agli accademici francesi: essere un errore che tra l'aristocrazia ed il monarcato « esiste comunità d'origine.... esse non hanno attinto la vita alle medesime sorgenti, non hanno passato le medesime vicissitudini; addipiù la grandezza dell'una esclude la grandezza dell'altra. Donde viene in effetto l'autorità aristocratica? dalla debolezza stessa dell'autorità centrale, che fuor di condizione di stendere la sua protezione a tutti gli interessi, che dimandavano appoggio, lasciò che tutto ciò, che aveva forza e vita nella società, supplisse alla sua insufficienza. Così s'elevarono delle famiglie, che s'impadronirono delle attribuzioni, che la potestà sovrana non poteva esercitare, si crearono un grado distinto nello stato, e tramandarono a' loro discendenti i diversi vantaggi, che loro erano toccati in sorte. Una tale composizione di cose nata dall'im-

(1) Op. cit. C. VIII.

perfezione dell'ordine sociale doveva cambiare secondo che la civiltà fosse per avanzare. Più le società si svilupparono, più esse sentirono la necessità di accentrare il governo; ed i re lavorarono a riprendere i dritti inerenti a' loro poteri, che si trovavano sparsi fra le mani delle classi e de' corpi privilegiati. Allora cominciò in Europa il declinamento delle aristocrazie. Dopo avere perduto le prerogative politiche che esse avevano ghermite, videro attaccate le immunità, le di-distinzioni, i titoli, che le separavano dal resto della comunanza. Re e popoli si misero d'accordo all'opera, gli uni affine di rientrare nella pienezza de' loro dritti; gli altri affine di non incontrare più ostacoli all'uso de' mezzi individuali di considerazione o di fortuna ». (1). Le quali opinioni meritano dell'esame, conciossiachè sono da ritenersi, come programma di quella gran pluralità di francesi, che s' addimanda la borghesia, e che allora, regnando casa Orleanese, aggiunse il fastigio del dominato. Primieramente fa d'uopo distinguere l'origine dell'esistenza, e l'origine della grande autorità dell'aristocrazia europea, che il Passy confonde; l'una è coeva indubitatamente a quella della monarchia; l'impero romano fu conquistato e gli stati europei, suoi rottami, stabiliti da capi, circondati da compagni, e seguiti da plebi, que' capi furono i re, que' compagni gli aristocrati; re ed aristocrati fecero insieme le leggi, sebbene meglio come agli uni che agli altri attalentasse, le plebi poco o nulla vi partecipavano; re ed aristocrati si presero terre de' vinti, avvegnacchè in generale gli uni ne ottenessero maggior quantità che ciascuno degli altri; e per le leggi sancite gli uni avessero sempre da aumentare la porzione loro. Que' re erano eletti, non a tempo, e secondo l'occorrenze come nelle foreste germaniche pria della conquista si costumava, bensì a vita e senza interruzione, per lo più tra' membri della stessa famiglia, sovente di

(1) Mém. cit.

padre in figliuolo, in maniera che le assemblee ordinariamente gli riconoscevano piuttosto che li elegevano, e così le regie schiatte si fermarono. In Francia con ispecialità prevalse l'eredità de' re e sotto la prima e sotto la seconda razza, l'aristocrazia intanto predominò ne' campi di marzo e poi di maggio, eccetto quando Pipino si fece re, e Carlo Magno imperò. È dunque storia certa, che monarchia ed aristocrazia nacquero insieme negli stati europei, e che la loro autorità assai si contrabbilanciava in que' tempi, in cui la feudalità non era ancora nella sua pienezza costituita (1). Allora indubitatamente l'aristocrazia si sciolse da ogni sua dipendenza dalla monarchia, e specialmente in Francia tra per la imbecillità degli ultimi Carolini, e per la scarsa terra, che a regio reame tenne il primo de' Capeti, cui erano uguali altri aristocrati per l'origine e per la potenza. Ma dove era stata mai la grande autorità centrale, che suona universale, de're? quali erano stati i dritti inerenti a loro nella pienezza dei quali dovevano eglino rientrare, ed al qual'uopo si combinarono co' popoli? E quando poi si tratta de' dritti dei popoli, e della civiltà che avanza, fa d'uopo che una volta finalmente il linguaggio si rettifichi. Il Governare è funzione in qualunque forma di reggimento, come già abbiamo dimostrato (2), i dritti de' governanti non possono dunque significare altro, se non i mezzi o i poteri necessarii ad esercitare quella funzione, sono però affatto diversi de' dritti naturali e propri di tutti gli uomini, e che i governanti posseggono come uomini e non come governanti; i monarchi adunque non avevano di cotali dritti a racquistare, i popoli

(1) Su di questo generale ordine di cose, e su' particolari distintivi presso i singoli stati d'Europa si veda il mio Discorso sul reggimento politico in Europa dalla Conquista Barbarica allo stabilimento della feudalità.

(2) Parte Prima di questa Introd. Cap. VI Sez. sec. § II e segu.

oppressi avevano a vendicarsi in libertà; e se opportuno era a tanto uopo, che co' monarchi si collegassero, opportuno altresì era, che un freno alla regia potestà lasciassero, il quale più efficace non potevano trovare, che in una temperata aristocratica potestà. Ma ciò in Francia e nella maggiore parte d'Europa non succedette; il Passy se n'allieta, e dice: « ciò che si rimprovera al privilegio monarchico è d'essere esclusivo, cioè di creare un dritto riserbato ad un solo, una situazione inaccessibile a tutti altri, eccetto che a colui che l'occupa. » Ed aggiunge, che non è da confondersi il privilegio monarchico colle istituzioni, che affrancano una parte de' membri della comunanza delle obbligazioni comuni, o che loro riserbano de' vantaggi rifiutati al resto de' loro concittadini, che cotali istituzioni sono di gravissimo detrimento; ma « il privilegio magnifico, privilegio unico nello stato, il monarcato, non restringe alcuno de' dritti, di cui l'uso può sembrare essenziale alla prosperità di tutti » (1). Il rimprovero d'essere il privilegio monarchico esclusivo, invero non ha ragionevole fondamento, una volta che si convenga che la forma del politico reggimento, attese le condizioni de' popoli, debba essere la monarchia; ma il rimprovero bene attagliato al monarcato europeo si è, che di temperato, come originò, ogni arte adoperando tralignò in dispotico; la storia in questa somma si raccoglie: i monarchi quando gli aristocrati si resero affatto indipendenti, si collegarono co' popoli contro gli aristocrati, questi sopraffatti, inschiavirono i popoli. Provvido era che la potenza degli aristocrati fosse infrenata, come che quella de' re non si sfrenasse, invece si fiaccarono piccoli tiranni, ed un gran tiranno, l' oriente esemplandosi, s'estolse su numerosi popoli. Ma niun popolo europeo ha il genio di que' popoli orientali, che da secoli immemorabili soggiacciono agli Assueri; in Francia la perdita d'ogni libertà ha cagionato

(1) Mém. cit.

l'avvicendare continuo tra' saturnali della tirannide, e quelli della demagogia, una incertezza che perdura, d'alcuno assestamento stabile ed equo. Il quale esempio più o meno secondo le svariate loro condizioni si è imitato appo gli altri stati, come appunto i loro re l'esempio de' re francesi già imitarono. Pure in Europa, se i popoli non facciano senno, temibile è specie di ritorno del Basso impero; perciocchè ad effettuare cotanto inestimabile danno è apparecchiato l'ordinamento degli eserciti, che utili per alquanti riguardi, ove tenuti a discreto numero, smisurati omai sono abili a predominare l'universale. L'avanzamento desiderabilissimo delle politiche società europee sarebbe stato, che il reggimento loro, che principiò misto di monarchia ed aristocrazia, e che tra il secolo decimosecondo e decimoterzo in alcun modo diventò altresì misto di democrazia, a meglio comporsi di quelle tre forme fosse sempre proceduto, come stupendamente fece in Inghilterra (1). La monarchia pura od assoluta per i suoi intrinseci difetti, e per i tempi mutati, avvegnachè co' temperamenti da noi indicati, non è più accomodabile agli stati europei; a loro la monarchia mista necessita.

§ III. Sulla monarchia al presente più che negli andati tempi si è discusso, e spezialmente in Francia, il principio addimandato della legittimità. Legittimità per questo argomento significa, che alcuno ha dritto ad essere re perchè re sono stati gli avi suoi; e per contrario d'illegittimità è colpito colui, il quale in qualunque guisa primo ad esclusione di quell'erede diventi re; altresì forza è, che come illegittimi si stimino tutti i suoi successori, perchè altrimenti se i successori suoi legittimi fossero, legittimo più non sarebbe l'erede degli antichi re, nè legittimi sarebbero i suc-

(1) Si veda il mio Discorso d'Introduzione al Corso di Dritto Constit. letto il 18 febbraio 1851, Sulla Storia dell'Istituzione e della Scienza del Reggim. Monarch. Const. in Europa.

cessori suoi. E quelli illegittimi perpetui avranno per così dire soprassomma d' illegittimità, una volta che l'autore loro per violenza o frode abbia usurpato il trono; conciossiachè niuno sosterrà mai non essere quelle arti da per sè incapaci d' originare alcuna legittima dominazione. Or prendendo in mano la storia d' Europa, e con quel principio esaminando la legittimità delle case regnanti, io non so quante ben poche si troveranno liete di possederla, nè so quante ben poche ne' rimoti tempi d' averla avuta si giudicheranno. E per non dire d' altra, quella de' Borboni di Francia derivando da Ugo Capeto, come sarebbe mai legittima, quando il capo suo non fu che uno de' tanti baroni, che la corona usurpò sugli ultimi dappoco Carolini? Ed i Carolini alla volta loro non erano al trono, che per l' usurpazione, che Pipino maggiordomo del palazzo de' Merovei aveva commesso a danno di quelli discendenti di Clodoveo. Nè i Merovei vantar potevano altra origine di dritto, se non la conquista sull' impero romano, nè l' impero romano che la conquista sulle Gallie; e malagevole cosa è secondo a giustizia quelle conquiste riputare.

La vera legittimità de' re è nel modo giusto o utile, onde eglino reggano i popoli. Una volta che l' eredità è stabilita nella successione de' re, ogni re ereditario è re legittimo, quando esegue le leggi, dà leggi giuste, felicita i suoi popoli. Il giusto o l' utile di tutti i componenti una politica società è il titolo legittimo della sua esistenza, il giusto o l' utile è il titolo legittimo d' ogni forma di reggimento, altro non può essere quello della regia potestà. Famoso il litigio della legittimità del primo ramo de' Borboni nelle assemblee di Francia alla rivoluzione del 1830. Non era da muover dubbio, che Carlo X nipote di S. Luigi e d' Enrico IV una volta che la Carta aveva violato, e di ridurre aveva tentato in assoluto, se non in dispotico, il reggimento che era di forma libera, non aveva più a tenere in testa la corona; ma dubbio

sorse, se un fanciullo re per l'eredità potesse essere anco del trono di Francia privato. Beniamino Constant fu il più illustre propugnatore della proscrizione di tutti i Borboni della branca primogenita. Egli poteva avere ragione dimostrando, che l'utile della Francia portava, che non un fanciullo, ma un'adulto e prudente fosse re, e che quel re sarebbe indubitabilmente il legittimo; ma egli vagò tra un dritto arbitrario del popolo ad eleggere un re, una volta che la legge era stata calcata dal re cacciato (1). Châteaubriand fu l'eloquente propugnatore della trasmissione ereditaria della corona in Enrico V; egli poteva aver torto, ma egli ne allegò le ragioni che sole erano appropriate a sorregerla, i danni alla Francia d'una nuova dinastia, i vantaggi di mantenere l'antica. Egli diceva: « Io non credo al dritto divino del monarcato, io credo alla potenza delle rivoluzioni e de' fatti. Neanco invoco la Carta, prendo le mie idee da più in alto, le traggo dalla sfera filosofica, dall'epoca ove spira la mia vita. Propongo il duca di Bordeaux, affatto come una necessità di migliore tempera, che quella di cui si discorre. » E conchiudeva: « se avessi l'intima convinzione, che un fanciullo debbe essere lasciato ne' gradi oscuri e felici della vita per sicurare il riposo di 33 milioni d'uomini, io avrei considerato come un delitto ogni parola in contraddizione col bisogno de'tempi » (2). Constant vinse il partito; ma la savïezza del nuovo principe non corrispose all'universale aspettazione.

Questione di molto più grave è quella, se l'eredità o l'elezione del principe giovi alle monarchie; e Sismondi più che altro scrittore l'ha con amplitudine trattata, opinando per numero d'argomenti tratti dalla storia dei varii stati europei, d'aversi l'elezione a preferire. I quali argomenti a questi si riducono: tutti i piccoli principati vescovili ed elettivi,

(1) Mon. Un. Chambre des Députés, 7 Août.
(2) Mon. Un. Chambre des Pairs, 7 Août.

di cui una volta abbondò l' Alemagna, sebbene assurdi in principio, pure sono stati omai desiderati, poichè a ciascuna elezione il contratto tra il principe ed il popolo era rinnovellato, l'antiche creature del governo mutate, alcuni abusi aboliti, alcune nuove sicurtà dimandate; que' principi non sempre sentivano odio per la libertà; molte sedi di principi vescovi erano diventate repubbliche, come tra l' altre Losanna, Ginevra, Basilea. L' Europa ebbe poi sperimentata monarchia elettiva in alcuni grandi e civili stati; Venezia col titolo di repubblica era monarchia elettiva costituzionale, ove la potestà del doge veniva limitata da quella della sola aristocrazia, e nella successione di circa centoventi monarchi elettivi non succedettero nè turbamenti, nè guerre civili, nè alcuno de' mali che si pretende accompagnare l'elezione. La difesa della cristianità contro i turchi ed i pagani, durante metà e più del medio evo, stette affidata alle due monarchie elettive d'Ungheria e di Polonia; il re con un ordine equestre numeroso ebbe allora divisa la sovranità; il dritto elettorale ebbe condotto sul trono alcuni de' più gran principi che mai sieno stati, e l'Europa debbe forse a Sobicski l'esistenza sua. Il monarcato elettivo intanto non puossi bene valutare nè in Ungheria, nè in Polonia, nell' una l' affetto ereditario a certe famiglie avendo recato sul trono donne e minori; nell' altra il *libero* veto avendo esposto lo stato a locali usurpazioni, ed a stranieri influssi. Ondechè fa d' uopo portarsi la disamina su' due più grandi stati d' Europa, la Francia e l' Impero germanico; l' uno che da Ugo Capeto in poi, dal 996, ha avuto sempre il monarcato ereditario, l'altro che, dopo la morte d' Ottone III, dal 1000 al 1520, ebbe il monarcato elettivo, quando allora per sempre restò nella casa d' Austria. Fra venticinque imperatori in quel periodo di tempo dodici, o tredici furono grandi uomini, e la Germania e l' Italia meglio progredirono verso la libertà, la prosperità pubblica, e la civiltà, che la Francia; per la lotta

continua tra la chiesa e l'impero, di venticinqne elezioni undici furono contrastate e seguite da guerre civili; gli anni di guerra per l'elezioni degl'imperatori montarono a quarantatre, non compreso il lungo interregno dal 1257 al 1273, chè i due pretendenti Ricardo di Cornuailles ed Alfonso di Castiglia stettero lungi dall'impero, e senza spingere avanti la guerra civile; le varie guerre per successione ereditaria di Francia montarono ad anni sessantatre; ed infine i danni delle minorità o imbecillità de' re per l'eredità sono inevitabili (1).

Sismondi uno de' più dotti nelle storie a questi tempi nostri, nulladimeno sovente difetta in apprezzare le cagioni e gli effetti de' successi così negli argomenti della sociale economia, come in questo; nel quale attribuisce all'elezione, o all'eredità, come a cagioni uniche, beni o mali sociali, che o da quelle non sono stati partoriti, o lo sono stati insieme ad altre maggiormente efficaci; e confonde come uguali diverse nature di reggimenti. Principi ereditari e dispotici reggeranno sempre con gravissimo danno de' sudditi, principi eletti e non dispotici reggeranno con costrutto de' sudditi; gl'inconvenienti dell'elezione o dell'eredità saranno poca cosa in faccia a' portati naturali del dispotismo. I vescovi principi eletti di Germania reggevano con fondamentali leggi e con tale giustizia, che non facevano gli altri principi o baroni, quindi i sudditi di quelli meglio prosperavano, che non i sudditi di questi. Que' principi ecclesiastici nacquero nella barbarica stagione, come osserva lo stesso Sismondi, in essa parimente nacquero i principi laici, ed èra proprio della scienza e virtù, onde allora gli ecclesiastici primeggiavano, che eglino con maggiore prudenza e giustizia avessero governato. Di più principi eletti ed ecclesiastici non avevano in sè ordinariamente la ma-

(1) Études sur les Constit. des Peuples Libres, Sec. Par. Quatr. Essai.

gagna di desiderare e tentare, che in figliuoli loro il principato passasse, quelli esempi di dissolutezza ed ambizione impudenti furono rarissimi. Que' principi ecclesiastici non erano che d'una città, e di poco circostante territorio, e più o meno dipendevano da un sommo imperante temporale, che era il Cesare, e da un sommo imperante spirituale che era il romano pontefice. Or quelle condizioni non lasciano integra e netta la questione della preferenza dell'elezione, o dell'eredità di principe con figliuoli, affatto indipendente, d'uno stato d'alquanta ampiezza per territorio ed uomini.

L'esempio di Venezia assai a sproposito è scelto; imperocchè quella non era monarchia ma repubblica eminentemente aristocratica, come abbiamo già dimostrato (1); il doge che veniva eletto dal gran consiglio, che era il sovrano, principe di nome ed in faccia a' forestieri potentati, aveva autorità assai scema in tutte le pubbliche faccende. Anzi contro il Sismondi sta la stessa storia di Venezia; conciossiachè l'elezione di trentanove dogi fu primamente quasi sempre tumultuaria, e pertubatrice dello stato, quando la repubblica era popolare, l'elezione stava presso il popolo, ed i dogi avevano molta e non ben deffinita potestà; e l'elezione con tranquilla maniera non procedette, se non dopo che al 1172, trucidato barbaramente Vitale Michele II, il gran consiglio si costitui, la potestà del doge in assai strettezze si pose, e l'elezione di lui al popolo venne levata (2).

E se esempi mai alcuno invocar voglia contro la monarchia elettiva, credo che appunto quelli d'Ungheria e Polonia debba fare. In Ungheria primamente la corona, avvegnachè elettiva, nella stirpe di Stefano per ventitre re perennò, e sovente non senza dissidii; ma alla morte d'Andrea, ultimo di quella, ruppe

(1) Parte sec. di questa Introd. Cap. primo, § II.

(2) Giannotti, Della Repub. de' Veneziani; e Cappelletti, Storia della Repubbl. di Venezia, Lib. Quarto Cap XXII, XXIII.

perniciosissima anarchia tra gli ungheresi; conciossiachè quali elessero a re Ladislao di Boemia, quali Ottone di Baviera, e quali infine Carlo Roberto angioino di Napoli. Sotto di costui, e più sotto Luigi, figliuolo suo, il regno salì a potenza e gloria, ma per cadere poscia in lunghe calamità e crudeli assassinii di re e regine elette; in mezzo al che splendettero solo le vittorie di Mattia Corvino (1). Così il regno pativa continue civili guerre, e quando degenerava in dispotismo regio, e quando in dispotismo aristocratico, ed esposto sempre era a' raggiri ed alle ambizioni dei forestieri potentati, finchè passò ereditario in casa d'Austria, una volta che ella sotto Carlo V aggiunse grandissima potenza. La quale sorte non è stata lieta all' ungarico regno, perchè gli austriaci re, estrania razza, si sono studiati mai sempre a levargli le antiche e convenute franchigie, ed infine a ridurlo alla miserrima condizione di dipendente provincia. Quanto alla Polonia, vizio pestifero della costituzione sua fu il libero veto, ma esso non fu introdotto che al secolo decimosettimo; e l' elezioni dei re avevano già pria, più che altra cagione, partorito permanente guerra civile, ed aristocratico dispotismo. Finchè l' elezione de' re a specie d' eredità si fece sempre tra la generosa stirpe de' Jagelloni la Polonia stette forte e gloriosa, e sotto Casimiro IV al 1468 fu stabilita la Camera de' Nunzi, che quale un politico progresso è da stimarsi, perchè pria senza alcuna regolare forma i comizii si erano tenuti. Ma alla morte di Sigismondo Augusto i pretendenti alla corona furono quattordici; ed allora al 1573 si sancirono da' nobili i *pacta conventa*, che ad un' ombra ridussero la regia potestà, ed a re elessero Enrico di Valois, fratello di Carlo IX di Francia; il quale, alla morte di costui, di soppiatto lasciò il trono di Polonia per andare a reggere

(1) Ranzoni, Epitome Rerum Ungar. e Isthvanfi, Hist. de Rebus Ungar. Lib. XXXIV.

l' ereditario di Francia. In appresso eletti furono donne, un gesuita e cardinale Giovanni Casimiro, un meschino frate, come successore del gesuita; fu eletto infine il Poniatoski, che gli storici hanno addimandato istrione (1). Polonia lungo tempo in balia alle macchinazioni ed insidie dei forestieri potentati, sciaguratamente finì preda di tre circostanti, una volta che eglino ebbero la forza di dividerla. Niun dubbio che tra una lunga serie di re eletti ed in Ungheria ed in Polonia, alcuni rendettero grande servigio all'Europa, e grandissimo Sobieski, profligarono la barbarie musulmana, che minacciava di rovina la cristiana civiltà; ma altri senza essere re eletti fecero lo stesso, colpo mortale recò a quella Giovanni d' Austria alla battaglia di Lepanto; a Temeswar Eugenio di Savoia; e principi ereditari non meno che eletti sono stati strenui, e celebrati capitani, anzi i primi capitani de' tempi, Emmanuele Filiberto, Enrico IV, Gustavo Adolfo, Federico II di Prussia.

Il paragone tra la Francia e l'Impero non ha termini pari; conciossiachè Francia era costituita a regio stato, il quale da picciolo a poco a poco s' ingrandì, specialmente per successioni de' grandi feudi che ne dipendevano, e per conquiste; l'impero non era uno stato, ma era dignità di supremazia su d' altri stati, i quali si reggevano come affatto distinti principati o repubbliche, attenenti tra loro per una maniera di federazione; l' imperatore talvolta era principe di picciolissimo stato, come il celebre Rodolfo d' Absburgo; gli Svevi ebbero Napoli e Sicilia per loro proprio e precipuo dominio, e Federico II fece sua stanza prediletta nella reggia di Palermo. Gl' imperatori diventarono potenti quando ebbero propri potenti stati, e come casa d'Austria diventò potentissima, sotto forma d' elezione presso di sè ereditario mantenne l' impero. Nel calcolo degli anni di guerra, come

(1) Cromeri de Orig. et Rebus Gestis Pol. Lib. XXX, passim. Saydler, Storia della Polonia, spez. Parte Quarta e segu.

pregio dell' elezione non novera il Sismondi que' sedici che scorsero d' interregno; or ciò dimostra ad evidenza come fuor di luogo è il paragone dell' impero nella questione; perciocchè senza l' imperatore potè durare l' impero, cioè si governarono i singoli stati, cui l' imperiale dignità mancava a presedere, ma senza re come si sarebbe retto il reame di Francia, o qualunque altro? Oltre che Sismondi non computa come guerre d' elezione tutte quelle, le quali, avvegnachè nell' atto dell' elezione non sorte, pure succedettero poscia a cagione d' essere stato piuttosto un principe, che un altro eletto ad imperatore, e quelle sono da valutarsi a centinaia d' anni. Nè sono mica da scordarsi le dissenzioni tra' papi e gl' imperatori per la conferma dell' elezione, le quali, quante mai guerre aperte e lunghe, tribolarono Germania ed Italia. Che se quella conferma è, secondo ragione, da considerarsi strana pretesa de' papi, la pretesa della supremazia imperiale germanica è da considerarsi strana, secondo ragione, e secondo la storia; conciossiachè l' origine sua non era che la dichiarazione fattane in Roma da un papa nella persona di Carlomagno; e questi e gl' immediati successori suoi non credettero che l' imperiale diadema si potesse cingere senza il consenso de' grandi, anco d'Italia e de' legati del papa (1). Ma come poi attribuire all' istituzione dell' imperio elettivo i progressi verso la ricchezza e la civiltà delle città di Germania e d' Italia superiori a quelli delle città di Francia? Attribuire si debbono a' liberi reggimenti, di cui le città d'Italia e di Germania godevano, mentre Francia aveva i reggimenti di Luigi XI; si debbono attribuire alla municipale autonomia, a quella vita ovunque sparsa e rigogliosa, la quale in Francia, grazie alla tendenza di unità, e poi di concentramento di governo, che quasi inevitabilmente conseguita, non è stata

(1) Si veda il mio discorso sul Reggimento Pol. in Europa dalla Conqu. Barb. allo Stabil. della Feud.

mai; cotali unità e concentramento in Francia ora a pieno conseguiti sono cagioni massime e costanti del dispotismo che la travaglia; ondechè il continuo variare delle forme di governo a lei non apporta mai la desiderata libertà.

L'eredità de' re ha indubitabilmente a primo vantaggio di non esporre una nazione all' acri discordie e lotte, che dalla elezione non possono non derivare. Ne ha a secondo, che il re non è tenuto verso alcuno della corona sua, mentre un re eletto non può fare a meno d'esserlo verso di coloro, che gliela conferirono, e di largheggiare loro preferenze. Ne ha a terzo, che il re nuovo non incontra poco rispetto e molta invidia presso coloro, che furono suoi emuli in pretendere al trono. Ne ha un altro, che il re non sente incitamento a mutare per frodi, o per forza la legge stessa della successione in ereditaria a pro de' suoi figliuoli, o altri congiunti. Se poi un regno si trovi in mezzo ad altri uguali, o maggiori in potenza, ed allora in ciascuna elezione i maneggi e gli interventi palesi od occulti de' forestieri potentati non mancheranno; sovente l'elezione sarà secondo la volontà d'alcuno di loro, e la nazionale indipendenza profondamente ne patirà, ed il male s'addoppierà, se forestieri al regno possano essere chiamati. Nella presente Europa, se tutti i regni fossero elettivi, io non dubito, che specie di permanente e generale anarchia li agiterebbe; conciossiachè per le strette attenenze morali e materiali, in cui essi vivono, l'elezione appo uno sarebbe interesse di tutti, ed il medesimo individuo difficilmente ad alquanti attalenterebbe. I piccoli stati soggiacerebbero, più che non fanno, al duro predominio dei grandi, perdendo ogni rimasuglio d'indipendenza; imperocchè l'indipendenza del re nella successione torna ad indipendenza loro, ed a sommo costrutto di quelli governati con liberi reggimenti. Nell'eredità i mali per la minorità ed imbecillità de' re certamente non sono da negarsi, e l'una nell'elezione è impossibile, l'altra assai improbabile; e la

tristizia loro per quella sembrerebbe a primo aspetto dovere essere anco rara; nulladimeno le storie stesse, di cui abbiamo discorso, addimostrano non improbabile la dappocaggine, non rara la curvità dell' animo degli eletti re. Senza che è da considerare, che i mali della minorità, imbecillità, o tristizia de' re meno gravano, ove il reggimento sia temperato, perchè meno allora dalla volontà di loro, o di reggenti tutte le pubbliche bisogne si governano; e que' mali si riducono a minimi, ove il reggimento sia misto; la pazzia di Giorgio III non nocque all' impero britannico.

CAPITOLO TERZO

DELLA ARISTOCRAZIA.

—

§ I. Egli è stata già celebre sentenza di Vico; le aristocrazie ovunque avere precedute le monarchie, e le repubbliche; essere succedute a' primi reggimenti, i divini, o teocratici, esse importare « governi eroici, o d'ottimati in significazione di fortissimi, ed anco in greco governi d'Eraclidi, o usciti di razza erculea, in sentimento di nobili, quali furono sparsi per tutta l'antichissima Grecia, e poi restò lo Spartano, ed eziandio governi di Cureti che i greci osservarono sparsi nella Saturnia, o sia antica Italia, in Creta, ed in Asia, e quindi governi di Quiriti a' romani, o sieno sacerdoti armati di pubblica ragunanza, ne' quali per distinzione di natura più nobile, perchè creduta di divina origine, tutte le ragioni civili erano chiuse dentro gli *ordini regnanti* de' medesimi eroi; ed a' plebei, come riputati di *origine bestiale*, si permettevano i soli usi della vita e della *naturale libertà*. I terzi sono govèrni umani, ne' quali per l'ugualità d'essa intelligente natura, la quale è la propria natura dell'uomo tutti si uguagliano con le leggi, perocchè tutti sieno nati liberi nelle loro città, così libere popolari, ove tutti o la maggior parte sono esse *forze giuste* della città, per le quali forze giuste son essi i signori della libertà popolare, o nelle monarchie, nelle quali i *monarchi uguagliano tutti i soggetti con le lor leggi*, ed avendo essi soli in mano

tutte le forze dell'armi, essi vi sono solamente *distinti* in *civile natura* » (1).

L'ingegno originale e penetrativo di Vico errava in questo argomento, come in altri, per avere immaginato gli uomini in taluni periodi, ed anco discostissimi di tempo, per tutto lo spazio terreno pari nell'idee e nell'opere. Pure ciascuno individuo umano diversifica da ogni altro così per le fisiche come per le intellettuali qualità, e numero d'individui conviventi insieme, e col medesimo tenore di costumi e leggi, diversificano da altri insieme conviventi con altro tenore di costumi e leggi; e gli uni e gli altri formano due popoli di diverso genio; ed i differenti climi cioè tutte le locali circostanze di cielo e di terra influiscono su quelle differenze degl'individui e de'popoli, e tanto più potentemente quanto gli uomini sono più primitivi, cioè posseggono meno tradizione, e progresso di civiltà. Massima parte de'prischi reggimenti politici ebbero ad essere aristocratici, quelli de' forti padri di famiglia convenuti per la comune difesa, ma alcuni monarchici non ebbero a mancare; nè Vico la volgare tradizione di primi monarchi sconfessa, e che eglino non sieno stati che que' padri è sua asserzione priva di alcun fondamento (2). Nè que' reggimenti aristocratici e neanco i monarchici ebbero ad essere mai preceduti da puri teocratici, ma questi o cogli uni, o cogli altri ebbero sempre ad accompagnarsi. Conciossiachè la storia, non altrimenti, narra, che gli eroi di Grecia, i fortissimi e primi fondatori di aristocratiche repubbliche erano figliuoli immaginati degli

(1) Scienza Nuova, Libro quarto, del Corso che fanno le Nazioni, Tre spezie di Governi. Si veda ancora Spiegazione della Dipintura, e Libro primo dello stabilimento de' Principii pass.

(2) Op. cit. Lib. primo, dello Stabil. de' Principii LXXIII e segn. Sull'origine delle Politiche società si veda quanto lungamente ho detto al Cap. sesto, Par. prima, Sez. I, di questa Introd.

Dei; nelle Gallie i Druidi ed i cavalieri insieme imperavano; ne' regni Asiani e nell'Egitto la casta sacerdotale, e quella de' guerrieri, della quale era il re, insieme tennero il dominato. Nè tampoco quinci all'aristocrazie succedettero sempre reggimenti popolari, nè a questi succedettero sempre monarchici; ma vario fu l'avvicendare loro secondo le varietà degli ordini interni, ed altresì d'esterne cause, tra le quali precipua la condizione de' popoli loro circostanti. E Venezia, e Genova, e Lucca, e Norimberga, che Vico si piace di rammentare, come residuo di primitive aristocrazie (1), sono documento certo contro di lui; imperocchè le prime due nacquero repubbliche popolari, mutarono in aristocratiche, e sono quinci passate a province di monarchie; le due seconde cominciarono dominio di monarchi, affrancate si costituirono a popolari repubbliche, in aristocratiche si modificarono, e tornate sono sotto a monarchi (2). Nè credo alcuno consentirà mai col Vico, che l'uguaglianza per le leggi s'ottiene così nelle popolari repubbliche come nelle monarchie, in guisa tale che secondo sue parole, l'une e l'altre *si cambiano vicendevolmente tra loro* (3). Conciossiachè nelle monarchie è quella massima disuguaglianza di legge, che presso un solo sta la sovrana potestà, la quale se non abbia ordini che la frenino, degenera in tirannide sull'universale (4); e nelle popolari repubbliche indubitata è l'uguaglianza di legge per l'esercizio della sovrana potestà, ed

(1) Op. cit. Spiegazione della Dipintura.

(2) Storia della Repubblica di Venezia del Cappelletti Libro primo, Cap. XI, anno 697. Storia dell'antica Liguria e di Genova, di Girolamo Serra Lib. III, Cap. II. Storia di Lucca di Mazzarosa pass. Tractatus Politico-Historico Juridicus De Civ. Imp. Jur. et Priv. Authore Knipschildi Medebachio Westph. Lib. Ter. Cap. XXXVIII de Noriberga.

(3) Spieg. della Dip. cit.

(4) Si veda il Cap prec. Della Monarchia.

intanto temperamenti bisognano, affinchè spessi non corrano i pericoli della licenza , o del plebeo dispotismo (1).

Aristotile è il gran propugnatore del reggimento aristocratico, di quello in cui la sovrana potestà sia presso pochi, i quali sieno i migliori, e non i ricchi ; che anzi ove quella passi a questi, degenerato chiama il reggimento : « l'oligarchia nasce tosto che il comando viene alle mani degli opulenti (2)... veramente a quella costituzione soltanto, in cui prevalgono gli uomini di assoluta eccellenza, e non da vaga opinione e supposto credito sollevati, conviene il nome di aristocratica (3). » Nulladimeno e' accoglie d' addimandarsi, come allora comunemente facevasi, aristocratiche quelle due costituzioni, ove « si abbia tutto insieme riguardo alle ricchezze. al merito, ed ai popolari dritti, » o pure « quando de' due ultimi elementi soltanto si tenga conto » (4). Abbiamo già noi detto, che per lo bene di tutti i consociati fa d'uopo, che i migliori dell'ingegno esercitino la potestà sovrana, e che i poveri d'ingegno per tacito o espresso consenso la lascino loro esercitare, ma che que' migliori non hanno dritto di arrogarsela con violenza o frode, bensì d'acquistarla colla persuasione, ed i documenti del bene recato a'simili loro (5). Se ciò potesse asseguirsi, ed allora indubitatamente il migliore, anzi l'ottimo reggimento si sarebbe ottenuto, il vero aristocratico proposto da Aristotile. Ma non sendo dato agli uomini il discernere con infallibilità i maggiorenti dell'ingegno, nè i mogi, o i tristi, di cui il numero abbonda, sendo facili ad ubbidire a' comandi di quelli, forme dei reggimenti a loro necessitano, le quali su fondamenta certe ed evidenti,

(1) Di ciò tratteremo nel segu. Capitolo.
(2) Pol. L. III, c. 5.
(3) Pol. L. VI, c. 5.
(4) I. cit.
(5) Parte prima di questa Introd. Cap. Sesto, Sez, II, § III.

e non su quello della maggioranza dell' ingegno sieno fabbricate. Nulladimeno siccome quelle forme, avvegnachè sieno varie, non debbono avere per fine loro, secondo abbiamo notato (1). se non se il medesimo, che è il bene di tutti i componenti una politica società, e però si suppongono che abbiano qualità, ciascuna almeno secondo i tempi ed i luoghi, da procurare quel bene, così si suppongono che abili sieno a partorire, che, in maniera anco indiretta, la maggioranza dell'ingegno abbia l' imperio. Il che meglio significo così, le varie forme di reggimento si suppongono essere tali, che le leggi, che la mente degli uomini più eccellenti scorge come le migliori possibili, sieno in una politica società date ed eseguite. Aristotile per la sua propria osservazione, che sono uomini che vengono sollevati da vaga opinione, o da supposto credito, doveva avvertire la quasi impossibilità umana del reggimento che avesse per sua natura essere degli ottimi; e se un cotale reggimento fosse asseguibile, ogni altro sarebbe tosto nefario, e da sbandirsi.

Abbiamo fermato, che l'aristocrazia, secondo l'opinione più universaleggiata, è in generale quel reggimento, in cui la sovrana potestà sia presso pochi d' una politica società. Tra i moderni scrittori, Brougham pare si discosti da quella definizione, dicendo: « ove il potere sovrano è nelle mani d'una parte della comunità, e questa parte è costituita in guisa, che il rimanente del popolo non vi sia ammesso, o possa solo esservi ammesso col consenso di quel corpo privilegiato, il governo si chiama aristocrazia. » A lui si è obbiettato nella Rivista d'Ediburgo che, « non riguarda come essenziale il rapporto numerico tra la classe governante e quella esclusa; e come egli ammette, che l' esclusione de' cattolici romani non rendeva aristocratico il governo d' Irlanda, nè quella degli schiavi il governo della Virginia, segue che egli non considera come

(1) Parte sec. di questa Introd. Cap. I, § III.

aristocratico il governo, quantunque il supremo potere sia nelle mani d'una minorità relativamente piccola, se il numero, che costituisce quella minorità, sia positivamente grande.» L'autore di cotali obbiezioni quindi soggiunge: « tutte le forme di governo sono esclusive, ma non tutte allo stesso grado. Le istituzioni rappresentative della Francia sono democratiche, ma sommamente esclusive; sone democratiche, perchè danno un potere politico a un grande numero di persone; esclusive, perchè lo negano ad nn numero molto più grande. La definizione più conveniente della pura aristocrazia è quindi, la forma di governo, in cui tutto il potere legislativo è investito in un piccolo numero di persone, senza alcun legale sindacato da parte del popolo o da altro individuo.» Contro tali opinioni Busacca così fassi a dire: « Una tale definizione, a me sembra, esprime molto meno della prima, e non dà certamente il criterio per ben distinguere l'aristocrazia da un altro governo. Quale è infatti il criterio per giudicare se il numero è piccolo o grande? se la democrazia è il governo del popolo, e le donne e i bambini sono parte del popolo, anche un governo a voto universale, purchè le donne ed i bambini non sieno ammessi al voto, si potrebbe con quella definizione chiamare governo aristocratico. Infatti le donne ed i bambini costituiscono una maggiorità... Il numero positivo, o relativo non entra per nulla nella giusta idea dell'aristocrazia; il numero degli ammessi può essere positivamente grande, come può essere relativamente piccolo, ma non è il numero che costituisce il principio che informa l'aristocrazia; il numero è soltanto conseguenza della varia attuazione di quello. Quale è dunque questo principio? È il privilegio personale o di famiglia..... L'aristocrazia pura è quindi il governo, in cui l'esercizio della sovranità risiede tutto in una parte della comunità per un privilegio usurpato, o concesso dalla legge dello stato, e per cui il rimanente della comunità resta privo di quella partecipazione al potere,

cui a rigore avrebbe dritto per la legge naturale dell'uguaglianza bene intesa (1). »

Or a definire tanta questione, che perplessa è appo gli scrittori più prestanti, a me pare una idea sia da premettersi, la quale è che, trattandosi di forme di reggimento, si tratta primieramente d'un fatto, il quale è esistito e può esistere, cioè che la sovrana potestà nelle politiche società è stata, è, o può essere presso uno, presso pochi, presso il maggior numero, o tutti d'una politica società, la monarchia, l'aristocrazia, la democrazia; o è stata, è, o può essere collettivamente presso un monarca, un ordine d'aristocrati, ed il popolo, o presso due di loro. un reggimento più o meno misto (2). L'esercizio della sovrana potestà, come ogni altra opera degl'individui umani, naturale necessità è, che stia presso uno, o molti di loro, o tutti, che capiscono in un terminato luogo. Ed affinchè realmente quell'esercizio di sovrana potestà sia presso uno, o pochi, o molti, e non tutti, fa d'uopo che presso di quelli sia esclusivo; e però che nel reggimento misto l'uno, i pochi, i molti, o tutti gli altri abbiano così quell'esercizio, che quanto vale la volontà dell'uno, valga quella de'pochi considerati come uno, e quella de'molti, o di tutti gli altri considerati parimente come uno. L'esercizio esclusivo d'una potestà qualunque, e però della sovrana, s'addimanda privilegio se sia proprio d'uno o di pochi, ma non punto se sia del maggior numero de' componenti una politica società; allora quello esercizio è da chiamarsi sotto un tale aspetto di contrapposto, legge, e l'esserne gli altri spogli importa una eccezione contro a loro, condizione

(1) Discorso preliminare di Busacca, § XX, XXI, premesso alla Filosofia Politica di lord Enrico Brougham, trad. di Giudici e di Busacca; nello stesso discorso si può leggere il passo del Brougham, e quello del Critico della Rivista d'Edibargo Vol. LXXXI, gennaro 1845.

(2) Si veda Parte sec. di questa Introd. Cap. primo, § I, II.

di sudditanza, o simile. Dalle quali considerazioni segue, che l'essere pochi, e l'essere privilegiati, nell'esercizio della sovrana potestà sono due fatti necessariamente connessi, l'uno implica l' altro; e l' aristocrazia importa pochi privilegiati. Il numero quindi entra, dico io contro il Busacca, nella giusta idea dell'aristocrazia, e vi entra relativo a quello degli altri che compongono la stessa politica società; ondechè due milioni d' uomini che avessero appo di sè la sovrana potestà in un impero di settanta milioni come il Russo, o di trecento e più milioni, come il Chinese, costituirebbero aristocratico reggimento, come appunto l' hanno costituito centinaia in istati di migliaia, o di alcuni milioni. Le donne ed i bambini non si calcolano nel numero, perchè va indettato di non avere capacità per la sovrana potestà; senza che non mutano le proporzioni dei pochi aristocrati, conciossiachè ne sono tra loro a un di presso, come tra il resto d'una sociale comunanza. Laonde reputo, che il Brougham monca ha dato la definizione dell' aristocrazia, perchè quella ha chiamato qualunque reggimento, ove il potere sovrano sia nelle mani d' una parte della comunità, mentre avrebbe dovuto aggiungere, che quella parte fosse stata piccola relativamente al resto della comunità medesima. Senza di ciò i reggimenti addimandar si dovrebbero aristocratici, solo che sparutissimo numero alla sovrana potestà non partecipassero, e non so allora quante poche fosse dato di trovare nella storia democratiche repubbliche; anzi solo si troverebbero come tali quelle, che Platone ed Aristotile come pessime ebbero giudicate. Il critico della Rivista d' Edimburgo, evitando quel difetto di Brougham, ha aggiunto alla definizione dell' aristocrazia una condizione di significazione o superflua, o errata, cioè che senza alcun legale sindacato da parte del popolo o d' altro individuo sia l' esercizio del potere legislativo ne' pochi. Ella è superflua, se mai per legale sindacato abbia inteso potestà d' impedire assolutamente quell' esercizio; perchè quando si dice, che alcuno

ha un potere sovrano implicitamente, e necessariamente si esclude, che altri abbia un potere d' impedirlo; ella è errata se mai per legale sindacato abbia inteso facoltà di temporaneamente sospendere le deliberazioni del corpo aristocratico, o consigliarlo; perchè allora la sovrana potestà deffinitivamente sta sempre appo quello. Nè quella che egli ha fatto distinzione di reggimenti più, o meno esclusivi, apporta lume alla materia, anzi nella sua generalità è falsa. Conciossiachè non si è mai dubitato, ed implicitamente va espresso, che ne' reggimenti aristocratici i pochi che esercitano la sovranità, e ne' democratici il maggior numero che l'esercitano, possono essere più o meno, e la storia lo conferma; ma se in questi tutti i componenti la politica società l' esercitano, e la storia ne porge esempi, allora i medesimi non sono più o meno esclusivi, ma affatto esclusivi non sono.

Nè posso in alcuna maniera accomodarmi al sentimento del Busacca, cioè che l' aristocrazia per sua natura importa reggimento usurpatore, o ingiusto, che tali suonano quelle parole sue « che il rimanente della comunità vi resta privo di partecipare al potere, cui a rigore avrebbe diritto per la legge naturale dell' uguaglianza bene intesa. L' esercizio della sovrana potestà, come abbiamo dimostro (1), è funzione, o mezzo a conseguire il bene di tutti i componenti il consorzio, quindi non è un naturale dritto di tutti quelli, ma incombenza propria di coloro che meglio sanno adempirla; come mai dunque può sentenziarsi assolutamente ingiusta quella forma di reggimento che sia aristocrazia? Il Busacca stesso ottimamente distingue dritti e forze appo gli uomini, e riconosce appunto per dettato invincibile di natura gli uni uguali in tutti, disuguali gli altri; che v' ha però gradazione di capacità, che però v' ha disuguaglianza nel potere di fatto, così nell' *ordinamento sociale complessivamente preso*, come

(1) Parte prima di questa Introd. Cap. Sesto, Sez. II, § II.

nell'*ordinamento politico*. Ed assennatamente soggiunge: « che sarebbe d'un sistema di governo, nel quale i dementi ed i bambini avessero un peso uguale a quello de' savi e degli adulti? Or la ragione stessa, per cui quelli son sottoposti alla tutela de' savi, esige che nell' ordinamento dello stato si tenga conto della gradazione delle capacità...... I poco capaci essendo sempre il numero maggiore, l'uguaglianza di fatto nell' ordine politico produce per necessità il governo degl' incapaci » (1). Da' quali veri a me pare evidentemente segua, che quel reggimento è giusto o legittimo, che in un dato tempo, e luogo meglio che ogni altro procuri il bene sociale, perchè allora quello appunto, più che ogni altro, è meglio congegnato in guisa che i capaci in maggior numero vi partecipino. Ciò non significa che alcun capace non resti escluso da quello, ma che in un altro reggimento un maggior numero di capaci esclusi resterebbe; ciò non significa che sia ottimo, ma il migliore in quel tempo, e luogo ottenibile. Ondechè è a conchiudersi, che un reggimento aristocratico può essere anco giusto o legittimo. Ma il Busacca rigetta tale conseguenza, facendosi forte nel privilegio personale, o di famiglia degl' individui dell' aristocrazia, « per cui vantano de' dritti che sono contrarii alla bene intesa uguaglianza, e che non derivano dalla naturale gradazione della capacità » (2). Contro del che io rispondo, che non è più luogo a parlare di dritti, ma di capacità e funzioni, che il reggimento d' aristocrati esige in loro privilegio di funzioni e non di dritti, e che finchè non mi si dimostri che per natura degli uomini e delle cose è, che qualunque altro reggimento sarà sempre per essere formato di più capaci, che significa arrecherà sempre più bene a' membri d' un consorzio, io ho ragione di rigettare la sentenza sua, che sempre usurpatore, o ingiusto sia l'aristocratico

(1) Disc. prel. cit. § XXIII.
(2) Disc. prel. cit. § XXV.

reggimento. E la storia sta per me, e precipuamente quella d'Italia; imperocchè per lunghe stagioni niuno de' suoi molteplici stati a varie forme fu così fiorente e glorioso, come Venezia severa aristocratica repubblica. Senza che se di quella indole trista fosse l'aristocrazia, il reggimento monarchico costituzionale inglese per il suo consesso de' pari ereditarii di quella contagiato sarebbe, e l'abolirlo di espediente sommo tornerebbe. Ma nè io, nè il Busacca porteremmo mai opinione siffatta; nè io dubito d'asseverare, che l'ereditaria paria d'Inghilterra è parte essenziale e prestantissima della costituzione sua, con la quale altre egregie istituzioni sono connesse, in guisa tale, che se quella aristocrazia venisse meno, tutto il reggimento si scomporrebbe ad enorme rovina dell'intiero popolo. E reputo, che presso gli altri stati d'Europa le prove sovente infelici della monarchia costituzionale, a quella mancanza d'un corpo aristocratico, che partecipi alla sovranità, sono in gran pezza da accagionarsi; ondechè egli è debito della scienza, ove non è materia a creare quello, di trovare politico ordinamento che alla meglio quello supplisca. E queste considerazioni all'opinione del Busacca avverse precipuamente ho voluto esporre, posciachè in generale pregevolissimo stimo il Discorso suo per diligenza d'analisi, esattezza di raziocinii, e studio del solo vero, e però raro esempio di scritto a' nostri tempi nella politica scienza.

§ II. Egli è dunque aristocratico reggimento quello, in cui la potestà sovrana, o legislatrice stia presso pochi de' componenti una politica società. Può concepirsi, e forse qualche esempio trovarsi, che l'ordine di que' pochi ci continui per membri, che egli medesimo di sua elezione a sè aggiungesse; ma il modo ordinario, onde l'aristocrazie esistono, é l'ereditaria successione naturale. Pure in siffatto reggimento farà sempre d'uopo, che individui del popolo, i quali illustri sieno per la loro virtù di mente, o servigi renduti alla

patria, entrino nel corpo sovrano. Il quale ordinamento io reputo capitale; imperciocchè senza d' esso il reggimento degenererebbe in quel pessimo, che è il castale (1); ed alcontrario per esso avviene, che da un canto l' ordine aristocratico si rinvigorisce e si consolida, e da un altro il popolo non è punto escluso da essere elevato alla signoria, anzi ne ha bellamente aperto il cammino, chè ciascuno sa, che molto da sè medesimo dipende salire all' alto seggio, e collocarvi per sempre i posteri suoi. Quinci assai espediente torna lo statuirsi i modi, onde ascendere all' ordine sovrano. Due non dovrebbero mancare; l' uno che sia alcuno già pervenuto a qualche notabilissimo pubblico ufficio, esempio è quello del gran cancelliere d' Inghilterra; l' altro che determinate sieno le specie di singolari benefizii recati alla patria, o d' egregie opere d' intelletto; di sudditi passeranno a sovrani Temistocli, Fabii, Archimedi, Ciceroni, Galilei, essi ed i figliuoli loro. E collo scorrere di non lunghi secoli avverrà, che l' aristocrazia, la quale per avventura fosse principiata per i primi abitatori de' luoghi, per conquista, o maniera qualunque d' usurpazione, si troverà a gran copia composta di discendenti da avi grandi per opera propria, e sarà come pura di macchia d' origine. (2). Nulladimeno l'indole stessa dell'aristocratico reggimento porta, che l'ordine sovrano chiami quelli appo di sè. Il quale giudizio può talvolta partorire ingiustizie, ma se conce-

(1) Si veda ciò che abbiamo detto nella Parte Prima di questa Introd. cap. Sett. §. III.

(2) Sull' assemblea aristocratica del Parlamento Inglese, un vivente scrittore Homersham Cox, The British Commonwealth, or a Comm. on the Inst. and Princ. etc. Ch. VI, osserva: « che le antiche famiglie baronali non danno che una picciola porzione de' pari del Regno, e la gran pluralità dei titoli di quel corpo sono della data minore di centocinquanta anni, considerabilissima parte d' essi d' una più recente ancora. »

duto venisse al popolo, il reggimento cesserebbe d'essere aristocratico, o per lo meno diventerebbe misto aristocratico, e democratico. E rifletto che non v' ha sicurtà, che in ciò il popolo minori ingiustizie commetterebbe; nella somma gli aristocrati, se non sieno stoltissimi, hanno interesse di scegliere personaggi veramente preclari; conciossiachè in tale guisa avranno con sè il senno del governare, e leveranno dal numero de' soggetti coloro, i quali per la sagacità e fama possano loro apportare nocumento; il popolo non di rado si lascia trappolare da ambiziosi e cerretani, che promettono beni inasseguibili, o propongono partiti scialbati di prosperità, gravidi di disastri; ed arrogi che qui è argomento d' eletti perpetui, e non di rivocabili, ove la prova all' aspettazione malsoddisfacci.

Montèsquieu ha detto: « che, allorchè in una aristocrazia i nobili sono molti, vi vuole un senato che regoli gli affari, i quali non potrebbero essere decisi dal corpo de' nòbili, o che prepari quelli di cui questo decide. In tale caso si può dire, che l' aristocrazia è in qualche maniera nel Senato, la democrazia nel corpo de' nobili, e che il popolo non è nulla » (1). Montesquieu per non avere deffini in che la sovrana potestà consista, in quasi tutte le materie attenenti alle forme de' reggimenti cade in concetti incompiuti o vaghi. Noi avendo fermato, che la potestà sovrana non è che la legislatrice, diciamo che quella stando presso tutto l' ordine de' nobili, un senato da esso eletto, avvegnachè per dirigere momentosissimi negozii, non sarà mai l' aristocrazia regnante. Anzi quell' ordine sarebbe sempre il sovrano, ancorchè desse al senato facoltà di fare leggi, perchè questo non sarebbe sempre che un corpo di suoi delegati, o rappresentanti (2). Il numero degli aristocrati ordinariamente

(1) Esprit des lois Liv. II. c. 3.

(2) Si veda Parte sec. di questa Introd. Cap. I, § II.

non è tale, che non possano eglino formare assemblea accomodata a discutere e determinare le leggi; pure se sia soverchio, ed a quell' uopo disacconcio, tornerà utile, anzi necessario, che eglino eliggano corpo, cui commettano la potestà legislatrice. Senza che alcune peculiari circostanze possono alle volte ciò consigliare; l' aristocrazia scozzese a tempo per ciascun parlamento, e l' irlandese a vita eliggono i pari, che le rappresentino nell' alta assemblea legislatrice dell' impero britannico. Reputo poi sempre di sommo costrutto che un senato, o consiglio di savi, come sovente si è addimandato, aventi a qualità la maturità degli anni dallo stesso ordine aristocratico sia scelto, i quali apparecchino con calma, e propongano alla generale assemblea le provvisioni e leggi da deliberarsi. Se due assemblee parimente legislatrici, indispensabili alle democrazie, come vedremo, difficilmente consonano colle aristocrazie, delle quali i membri non sono molti, nè molto differiscono tra di sè per ogni maniera condizioni; un consiglio di savi coll' incombenza, che abbiamo detto, mirabilmente è adatto a frenare gl' impeti e le precipitazioni nel risolvere, da cui di raro alcuna assemblea non è presa, spezialmente nelle bisogne di grave pericolo e solenni, nelle quali la moderazione e la prudenza maggiormente sono richieste.

Montesquieu ha detto ancora: « che la migliore aristocrazia quella si è, in cui la porzione del popolo, che non ha parte nella potestà, è sì piccola e sì povera, che la porzione dominante non trova il menomo interesse nell'opprimerla. Così allorchè Antipatro stabilì in Atene, che chi non possedesse duemila dramme, venisse escluso dal dritto dal suffragio, formò la migliore aristocrazia che si potesse, avvegnachè sì piccolo era quel censo, che escludea pochissime persone, e niuno di quelli che avessero nella città una qualche considerazione » (1). Contro al che considero, che un reggimento siffatto non è più una aristo-

(1) Esprit des lois, l. c.

crazia, bensì una democrazia, poichè allora nel maggiore numero d'una politica società risiede la sovrana potestà; quella è la democrazia che prediligevano Platone ed Aristotile, e politia si piacevano d'addimandare. E che così sia, risulta evidente dallo stesso esempio allegato da Montesquieu, imperochè Antipatro intese di stabilire in Atene una ben composta democrazia, e non punto una aristocrazia, e democratico è stato generalmente stimato il reggimento ateniese.

L'ordine intiero degli aristocrati non eserciterà mai l'esecutrice potestà, la quale per lo stesso suo numero gli tornerà impossibile. Esempi non mancano nella storia, che la potestà esecutrice sia appo più persone e ne' reggimenti aristocratici, e ne' democratici variamente temperati, e nei misti di loro; ma assai congeniale è agli aristocratici, che quella sia appo d'un solo; così Venezia, Genova, Lucca, come in aristocrazie si riformarono, un doge le prime due, un gonfaloniere la terza si ebbero costantemente, avvegnachè pria reggendosi a democrazie, Venezia da antichissimo tempo, e Genova e Lucca da alcun tempo non avessero fatto altrimenti; e l'aristocratico reggimento di Ragusa ebbe un conte o rettore (1). Le democrazie più difficilmente s'adagiano ad un sol capo, imperocchè moltitudine di popolo naturalmente va divisa in varie partite, e ciascuna sospicosa dell'altre non s'affida, che ad alcuno dei suoi. Certo poi è, che, siccome i più, che non oltrepassino aggiustato numero, provano meglio che un solo nel deliberare, così alcontrario un solo ha più destro nell'eseguire le deliberate cose. Pure che in ciò anco egli prenda consiglio da taluni così nell'aristocrazie, come in altre specie di reggimento riesce

(1) Si vedano le cit. opere di Cappelletti per Venezia, di Serra per Genova; ed inoltre Bizaro, Sen. Pop. Gen. etc. Hist. et Ann. passim.; e Per brevis Tract. etc. De Univ. Reipub. Gen. Statu et Adm, e le cit. opere di Mazzarosa per Lucca; e di Giacomo di Pietro Luccari per Ragusa, pass.

espediente, affine privo non sia di sorveglianza, e col praticare le leggi non le trasgredisca.

La potestà giudiziaria è d'assai difficile composizione nell'aristocrazie; fuori di dubbio tutto l' ordine degli aristocrati non dovrà tenerla presso di sè insieme alla legislatrice, chè allora il reggimento, come abbiamo osservato del monarchico e per le medesime ragioni, in tirannico traligna. Spogliarsene quell'ordine affatto con investirne il popolo, sarebbe incorrere tosto la sua perdizione, perchè allora in balìa del popolo sarebbe colpirlo e nelle persone e nei beni suoi. Concedere al popolo il giudizio de'pari porterebbe di serbare per sè il giudizio medesimo con pericolo di spesse impunità e degli aristocrati e de'. popolani; senza che sendo il piato tra gli uni, e gli altri, sia per beni, sia per offese alle persone, difficile sarebbe il deffinire ove il pericolo d' ingiustizia correrebbe maggiore, se agli uni o se agli altri commettendosi il giudizio. La bisogna non porge tante difficoltà in reggimenti misti, in cui siccome la potestà sovrana non istà presso un solo ordine, così meno è da temersi che chi tenga la giudiziale, l' abusi. Nell'aristocrazie reputo tra' molti partito preferibile, che la potestà giudiziale ad aristocrati e popolani insieme venga affidata, e che questi popolani sieno quelli, i quali, se non tutti, i superiori in eminenza di grado, o in isplendore d' intelletto vadano ad essere innalzati, ed apportare lustro all' ordine sovrano.

Ed i giudici debbono esssere numerosi anzichè no, seguo in ciò la dottrina di Machiavelli, che da lui applicata alla democrazia di Firenze, s' attaglia bene per parità di cagioni alle aristocrazie: « accusare un potente ad otto giudici in una repubblica non basta; bisogna che i giudici sieno assai, perchè pochi sempre fanno a modo de' pochi » (1). E l' impunità d' un potente genera ne' suoi nemici il pensiero di vie straordinarie, e suscita la civile guerra, e

(1) Disc. Lib. 1 c. 7.

chiamate di forze esterne, come il Fiorentino adduce esempi della patria sua.

§ III. Il reggimento aristocratico non ha il vizio intrinseco del monarchico, la sproporzione dello ingegno d'un solo colla amplitudine delle pubbliche faccende; posciachè in parecchi sta la sovranità; i quali sono in condizione di vacare alla coltura dell'ingegno, e spezialmente di diventare esperti nel maneggio della cosa pubblica, a cui, come nascono, sono destinati. Di più, sendo d' alcun numero, su di loro le adulazioni e le piacenterie, che corrompono i monarchi, non sono per avere la stessa efficacia, e se poi il loro numero sia piuttosto ampio che ristretto, quasi per nulla vi potranno. Nulladimeno è da riconoscere, che ne' reggimenti aristocratici naturale è, che ciascuno degli aristocrati s'abbia sua clientela più che non abbiano i nobili nelle monarchie; imperocchè naturale è, che il popolo cerchi protezione da coloro appo i quali sta la sovranità, ed essendo costoro molti, naturale è che ciascuno ami più che un altro avere clienti, che appunto colla loro quantità gli conferiscono autorità e splendore. Ed in una tale forma di reggimento un bene, e non un male, è da considerarsi, che il popolo in ispecie di partite stia sotto la protezione d' un grande, poichè altrimenti più facile sarebbe che fosse oppressato; ciascuno del popolo, seguendo un aristocrate, ha in lui un difensore a petto d'altro che vorrebbe opprimerlo, e senza di quello agevolmente soggiacerebbe. Non è da negare parimente, che l'aristocrazia in generale suole essere valorosa ed intraprendente, e piena di que' sensi, che spingono ad opere magnanime, quando non degenerano in superbia. E ciò è per quel sentimento degli uomini proprio di conservare un alto grado che ereditano, e di non mostrarsi da meno de' loro illustri maggiori. E ciò è, perchè quando la somma potestà è tra pochi, ella ha un grande e reale pregio per quelli, onde eglino da vero interesse di ritenerla presso di sè, e di tramandarla ai posteri, sono sollecitati a strenuamente difenderla.

Ma varii difetti tribolano nel reggimento aristocratico. E prima il genio ne'pochi, i quali posseggono la sovranità, a calcare i molti, che ne sono privi, e sovente per gelosia e sospicione, che lor venga quella menomata. Spesso il popolo vi è travagliato, anzi che no, perchè ad effettuare il bene suo non solo fa d' uopo di lumi e di buona volontà, ma altresì di conoscere realmente i bisogni suoi; ove il popolo non ha alcuna partecipazione alla sovrana potestà, difficilmente può esprimere i suoi bisogni, o esprimendoli può facilmente non essere creduto, ed alle volte anco senza colpa di chi regge, conciossiachè, non sendo forma legale d'esprimerli, sovente da varii variamente sono manifestati, ed in contraddizione, sia per istoltezza, sia per malvagità, poichè è assai sovente che tra il popolo l'un l'altro cercano nuocersi.

Ed una ed assai facile magagna, che nasce da sua medesima struttura si è il talento, che alcuni hanno di primeggiare su gli altri, e rompere la parità nel possedimento della sovrana potestà, ed eglino se non altro di fatto esercitarla. Che nell' assemblea aristocratica coloro, che abbiano ingegno più veloce e prudente, predominino, non è male, anzi è un bene, ed assai desiderabile che sia, ed ove gli ordini sieno aggiustati è anco necessità che sia; ma indebita e dannosa è la prevalenza, che alcuni acquistino coll' audacia, o le macchinazioni, e che a proprio profitto rivolgano; allora l' aristocrazia degenera in oligarchia, ma alle volte tosto in democrazia, posciachè le moltitudini hanno abilità di distruggere l' aristocrazia, quando per le intestine divisioni sia debole, o quando gli aristocrati oppressi a vincere gli oligarchi oppressori facciano colle medesime causa comune. Succede spesso ancora, che coloro, che tra gli aristocrati sono presi da ambizione, s' infingono amanti del popolo, e con esso si collegano, e debbellano gli altri compagni loro, e poi del popolo si fanno tiranni. Secondo i tempi e le qualità morali e civili de' popoli in cento guise, e per cento occasioni possono l' aristocrazie rovinare; di che assai esempi delle moltissime, che

furono in Grecia, con assai finezza di riflessioni ci ha tramandato Aristotile (1). Ed egli con non impari solerzia ha discusso su' mezzi generali di salute e di conservazione delle aristocrazie; de' quali, se alcuni sono da riputarsi come acconci soltanto alle condizioni delle greche città, altri a me sembrano che, ovunque per avventura fosse quella specie di reggimento, proverebbero utilmente. I quali sono durata breve de' maggiori uffici, affinchè non avvenga che coloro, presso cui perennino, abbiano il destro d' usurpare la sovranità; investitura degli uffici minori nella moltitudine, affinchè ella abbia interesse anco per cotale rispetto al mantenimento del reggimento; gli aristocrati non malmenare mai i soggetti, e rispettarne gli averi; tra di loro e verso quelli usare maniere di uguaglianza; e quelli che idonei si mostrassero del principato, al principato chiamare; il che noi abbiamo già indicato dovere essere ordinamento necessario dell'aristocrazia. Ed a quelle massime di politica sapienza quest'altra lo Stagirita premette, di sommo costrutto ad ogni specie di reggimento: « bisogna principalmente guardare, che gli ordini legali non si trascorrano, e sopratutto aver l'occhio a' piccoli infrangimenti. In altro modo operando s' introdurrà insensibilmente la dissoluzione nello stato, a quella guisa che le piccole spese giungono sovente a disperdere pingui fortune (2). »

E quando il discorso è dell'aristocratico reggimento volgesi spontanea la considerazione a Venezia. La quale nacque, perchè gente dell' antica razza italica non vollero tollerare la comune barbarica oppressura di Europa; ed il sito per natura sortì a ciò singolarmente opportuno; a larga democrazia primamente composta, patì varie intestine discordie e mutazioni; poi con alcuni termini temperandosi, cominciò a godere di quiete e stabilità; e poi in ordine aristocratico

(1) Polit. Lib. VIII, c. 5, 6.
(2) Polit. Lib. VIII, c. 7.

restringendosi, visse vita di secoli impareggiabile per l'interna pace, e le dovizie, per la magnificenza d'imprese e la potenza, e per la libertà nè per forza nè per inganni violata mai da stranieri; ebbe leggi severe, ma affine alcuno non usurpasse la signoria, che era di molti, ed aveva formato la grandezza della patria; ebbe difetti, e quale reggimento o meglio opera umana ne sarà mai scompagnata? Ma Ella ne ebbe minori degli altri stati d'Europa, in cui le monarchie rasentavano colla tirannide; ne ebbe minori di Roma e di Sparta; sull'una eccelse per la domestica concordia; sull'altra per l'amplitudine del dominio, su d'ambidue per la vita lunga. Mi muove a sdegno e non a meraviglia, che gli scrittori francesi, ed altri forestieri calunniano l'aristocratico reggimento di Venezia; imperciocchè eglino hanno scusabile desiderio di scolpare l'infamia di straordinario tradimento; ma mi sorprende ed acerbamente mi affligge, che scrittori italiani per istupida scimieria, o perverso studio di parte rinnegano quell'insigne monumento della sapienza civile de' padri (1).

E per amore del vero non puossi dire altrettanto della repubblica di Genova; la quale emula di Venezia nella gloria delle vittorie, e nell'estensione e pregio delle conquiste, onde ambedue resero tributario all'Italia l'Oriente, più fortunata di Venezia per avere generato Colombo, ma che non seppe far suo prò della mente meravigliosa di lui, non fu per lunga scorsa di secoli, che or democrazia scompigliata, ed or dura oligarchia; conciossiacchè incessanti fervevano in essa odii abbominevoli, e proscrizioni crudeli di nobili contro nobili, e di popolani contro nobili per sete inestinguibile di comando; onde eglino non si vergognavano di ricorrere a

(1) Per la storia di Venezia giova leggere quella del Cappelletti già da me citata, nella quale colle prove de' documenti si confutano le falsità, che tra per ignoranza e per mala fede hanno scritto Laugier, e Daru, ed altri copiatori loro.

forestieri principi, e dar loro balia di ridurli a segno, e moderarli. E quando auspice Andrea Doria si costituì il reggimento aristocratico, i dissidii tosto ed affatto non cessarono; chè poco dopo ruppero di nuovo, e frammissione di forestieri potentati gli ebbe a conciliare; e poscia fu, che sebbene non cessassero mai di covare, non più furiosamente avvamparono.

Venezia e Genova commisero inespiabili colpe; l'una che si battagliarono fieramente tra di loro, indebolendosi miseramente ambedue; invano Francesco Petrarca indirizzava loro parole diserte di pace, e calde di patrio amore; l'altra, che all'altre repubbliche d'Italia quando ebbero recato fatali colpi, e quando spensierate ne ebbero mirato l'ultimo scempio. Meschina ambizione d'allargare di poche spanne le marche loro, e l'avara gelosia dei traffici le accecava in guisa che non vedevano elleno, che repubbliche sendo, mentre in altre parti d'Italia ed in tutta Europa erano principati, acciò non finissero da questi conquise e soggettate, avevano non solo a serbare amistà trà di loro, bensì a cercare che gli ordini degli altri stati d'Italia di repubblicani in principeschi non mutassero; avevano colle forze unite, e lo potevano, la perdita di Firenze a riparare: avevano a' studiarsi di condurre quella a sensi di concordia, ed aggiustato reggimento; Venezia, Genova, Firenze avevano a stringere tra di loro, e colle minori repubbliche efficaci convegni di federazione. E se quello avessero elleno avuto virile senno e carità di patria, e se, come l'avanzare de' tempi avesse consigliato, i reggimenti aristocratici con democratici ordinamenti avessero temperato, abbondato avrebbero di potenza per liberare Italia da straniera dominazione, ed alla esistenza loro avrebbero apportato rigoglio e consolidamento. A Venezia è toccata la sorte peggiore tra le pessime, diventare provincia scarsa ed estrema d'un impero forestiere e vasto; a Genova è stata sorte sempre più mite, perchè congiunta a regno italiano, e quale parte precipua sua; ed ora invidiabile sorte, perchè con istituti di li-

bertà il regno si regge; de' quali a gran copia i benefici effetti non potranno a lei essere frustrati, che solo per insensato concentramento di governo.

CAPITOLO QUARTO

DELLA DEMOCRAZIA

§ 1. La democrazia è quel reggimento in cui, come abbiamo già fermato, la potestà sovrana sta presso il maggior numero, o tutti d'una politica società (1). Di leggieri si comprende, che nella democrazia il maggior numero, come nell'aristocrazia i pochi, secondo abbiamo dimostro (2), non sono quantità assoluta, bensì relativa all'intiero numero de' componenti una politica società, in guisa che lo stesso numero di persone, esercitando da per sè la potestà sovrana in società di milioni formano aristocrazia, facendolo in società di migliaia, democrazia costituiscono. La sovrana potestà, consistendo nella legislatrice (3), questa dunque, se non altro, esercitare si debba dal maggior numero, o da tutti i membri di una politica società. Or che ciò si faccia personalmente dal maggior numero, e meno da tutti, non può essere, se non quando uno stato non costi che di poca popolazione, la quale facilmente possa in un luogo convenire. Di cotali democrazie, che comunemente si chiamano pure, esempi moltissimi furono veduti in Grecia, ove città, che or sarebbe per suoi scarsi abitatori parte poco ragguardevole d'uno stato, allora era stato considerabilissimo; Atene, la più popolosa e splendida fra tutte, non ebbe mai più di ventun mille cittadini. Furono

(1) Parte Sec. di questa Introd. Cap. primo.
(2) Cap. prec. § I.
(3) Cap. prim. cit.

tali esempi rinnovati in Italia, quando i suoi popoli in comuni indipendenti dalla barbarie alla civiltà risorsero. E nella Svizzera, della medesima maniera solamente si governano quei cantoni, che scemo numero compitano d' abitatori (1).

Tosto che uno stato abbia alquanta popolazione,fa d'uopo che il maggior numero, o tutti eliggano de' rappresentanti, i quali decretino le leggi. Il primo motivo è quello appunto che impossibile torna, che moltitudine si ragunino insieme, discutano, e deliberino leggi. Puossi intanto ordinare, che una legge da uno, o più si compili, e quinci a popolo sparso in esteso territorio, e distinto in molteplici comuni venga proposta, per essere accolta, o rigettata. Pure questo modo, che sovente si è praticato per alcuno fondamentale statuto, pecca di questi vizii: l' uno, che tale legge non riceve modificazioni, e bensì viene tutta accettata, o rigettata, spesso partiti ambidue nocevoli; l'altro, o che si debba proibire affatto ne' varii consessi di discutere intorno alla proposizione della legge, o che in alcuni di loro s' odano delle ragioni in pro o contro della medesima, le quali negli altri vengano ignorate; onde il vero, che dalla discussione sovente mirabilmente rampolla, o manca a dirigere le volontà di tutti, o dirige solo quelle d' alcuni, e la migliore generale deliberazione viene con generale detrimento ad essere desiderata.

Il secondo motivo della rappresentanza si è, che il fare una buona legge, richiedendo copia di dottrine, e ponderata discussione, impossibile torna, che il maggior numero, e molto meno tutti d'un popolo s' abbiano le une, e pratichino l'altro. Finchè arare la terra, fabbricare una casa, tessere una stoffa, guidare un cocchio, e fare una legge, non sieno la stessa cosa,

(1) Uri, pop. 12,948. Schwitz 39,325. Unterwald, l'Alto, 11,857. Il Basso 9,804. Glarus 28,217. Appenzell Rodi Esteriore 38,701. Rodi Inferiore 9,671 (censo degli anni 1836, 1837, 1838, presso Cherbuliez, De la Democratie en Suisse, T. II. Append. not. *a* ed *i*).

non potrà essere mai, che il maggior numero, o tutti d'un popolo abbiano abilità a fare leggi utili ad uno stato. Egli universalmente si conviene, che anco per que' mestieri, e per qualunque altro più manuale ed ordinario un apprendimento sia necessario; ove poi si tratti di belle arti e di scienze di qualunque generazione non si reputa, ed altrimenti si cadrebbe in aperta assurdità, che alcuno ne sappia, e ne detti insegnamento e norme, se pria non ne abbia durati lunghi ed eletti studii; ed aggiungo anche, se natura non gli abbia largito non comunale ingegno; ondechè è veramente strana cosa il sostenere, e così evidente, che per fermo non so quanta buona fede possa essere, che il maggior numero, o tutti di un popolo sieno sapienti legislatori. Se alcuna scienza non v'ha facile, difficilissima è la scienza di fare le leggi, la quale, come il risultamento è di tutte quelle, che morali, giuridiche, civili, e storiche s'addimandano, e suppone ingegno acuto, ed esatto, ed ampio. Laonde la sola cognizione delle leggi positive, avvegnachè necessaria sia in un legislatore, non gli basta a prudentemente riformare; però prestanti giudici e difensori di piati, non sono stati sempre prestanti legislatori. Siccome nella monarchia assoluta è la magagna della sproporzione dell'ingegno d'un solo a provvedere con le leggi alle pubbliche bisogne, così nella democrazia è la magagna dell'incapacità del maggior numero a fare lo stesso; ondechè, siccome nell'una di necessità è, che il monarca s'abbia de' consiglieri, così nell'altra, che il popolo elegga i suoi rappresentanti, cioè deleghi a pochi la legislatrice potestà. Che nè un solo, nè il maggior numero d'una politica società, sieno abili a dare buone leggi, risulta dalle naturali qualità degli uomini e delle cose, che non istà agli uomini di mutare, onde, siccome un re assoluto, che non s'aiuti in quell'uopo d'un consiglio, manca a' doveri suoi, così un popolo, che da sè lo fornisca, manca parimente a' suoi; conciossiachè nè l'uno, nè l'altro operano nel modo, che più accomodato torna al bene dell'universale.

Ed inoltre una assemblea che si componga di migliaia non riuscirà mai a discutere, come fa d'uopo per decretare una buona legge, ponderatamente, cioè con tranquillità e diligenza, ed eziandio lunghezza di tempo, se complesso e grave argomento lo richiegga; non vi riuscirà nè tampoco se si componga di molte centinaia, ove moderata non sia da inveterati abiti d'ordine. La necessaria moltiplice discrepanza d'opinioni, l'effervescenza delle passioni da cui facilmente è presa la folla di gente congregata per provvedere a comuni interessi, l'impazienza de' più affine di venirsi tosto alla decisione, ingenerata sovente dalla stessa poca attitudine di loro per il subietto, sono inevitabili cagioni d'incompiute discussioni, di precipitate risoluzioni, e non di raro di tumulti. Le assemblee del popolo Ateniese il più illuminato e spiritoso popolo, che mai avesse da se deliberate le faccende di stato, non erano che in continue agitazioni e rumorii, e sovente in iscompigli finivano; se ne lamenta Platone nella sua repubblica; ed Aristofane, che pure era democratico a larga cintura ne fa segno di mordenti satire nelle sue commedie (1). Ed egli è da arrogere, che migliaia sendo da raunarsi, molti s'assentano per negligenza, o bisogno di attendere a proprie private faccende, onde sovente manchevole è il numero di coloro, che la sovrana potestà debbono esercitare. Il quale inconveniente tanto in Atene sperimentossi, che si ebbe a disporre: che i giorni delle popolari assemblee i luoghi pubblici si chiudessero, e le vendite ne' mercati s'impedissero; per le piazze due individui girassero, ed una corda tinta di colore rosso su' contumaci strisciassero, i quali per quella nota quindi multati fossero, ed infine uno o più oboli a chi intervenisse, si pagassero (2). Solone chiamato per ordinare la repubblica, quando ricchi e poveri stavano per mandarla in fasci, se

(1) Plat. Repub. Lib. VI. Arist. Acharn.

(2) Aristofane l. c. e Plutone.

da un canto democratica pura la costituì, da un altro a moderarla il celebre consiglio de' quattrocento, che poscia a cinquecento fu allargato, stabilì, il quale le proposte di leggi, pria di portarsi al popolo, aveva ad approvare (1). E nei tempi primi della repubblica la facoltà di salire alla tribuna, ed arringare il popolo fu solamente conceduta a chi gli anni cinquanta d' età sua avesse aggiunti, ed in seguito non fu comunata che a coloro, i quali almeno i trenta avessero tocchi; ma ordinariamente più de' dieci, cui il popolo aveva incaricato di difendere gl'interessi della patria, non parlavano; e se alcuno non degno s' argomentasse di montare alla tribuna, il magistrato addimandato Pritano lo faceva discendere, anco la forza adoperando (2). Così era necessità, secondo la virtù, d' introdurre alcuna disuguaglianza di facoltà ove pure il popolo sedeva uguale da sovrano, affinchè la cosa sua non ricevesse detrimento.

La storia narra d'uomini singolari, che sieno stati egregi legislatori, i Licurghi, i Soloni, i Caronda; ma non narra di stuolo di popolo che abbia fatto ciò, che fecero un Licurgo, un Solone, un Caronda. Nulladimeno considero, che può con non molta difficoltà trovarsi uomo, il quale abbia egli solo la capacità di dare accomodate leggi a scarso popolo, e mezzo barbaro; ma con massima difficoltà un altro, che la capacità s' abbia di darle a numeroso popolo, ed in civiltà inoltrato; e la ragione è, che appo l' uno minori sono gli oggetti morali e civili e nella quantità e nelle svariate qualità da risguardarsi, appo l' altro sono di lunga maggiori; appo l' uno la fisica natura del cielo e del suolo, in cui egli vive, sono al legislatore guida imperiosa, ed insieme non ambigua, appo l' altro la fisica natura è sog-

(1) Plutarco Vita di Solone.

(2) Eschine in Tim. ed in Ctes. Aristofane l. c. Plutarco Vite de Dieci Ret.

giogata dall'arte umana, e la tradizione moltiplici ostacoli, e come capricciosi para innanzi al legislatore. Ondechè se a Grecia giovarono bene ove un Licurgo, ove un Solone, ed ove un Caronda, a noi giovano i consessi legislativi, ove Licurghi, Soloni, e Caronda si trovino insieme; ove niuno di loro s'abbia tanta potestà, quanto s'ebbero in Grecia, ma se l'abbiano divisa, perchè a noi fa d'uopo delle menti e dottrine di tutti loro, ed a que' Greci bastò la mente e la dottrina d'un solo. Alcuni ammiratori dell'antichità hanno lodato a cielo que' famosi, e lamentato come nella moderna età più non nascano uomini di quella intellettiva virtù a beneficare i popoli. Cotali gravemente errano; conciossiachè nascono ancora, e più, uomini che quella virtù posseggono, ma ella non è più sufficiente, come abbiamo detto, all' ardua impresa, ed inoltre siccome or di menti mezzane per cognizioni d'acquisto sono molti, ella non resta più come lume solo splendente in tenebrosa e vasta solitudine. Così noi rigettiamo un solo, e rigettiamo le turbe per legislatore.

§. II. Ed or la questione se l'elezione de' rappresentanti debba essere appresso tutti o nò i componenti lo stato, se il voto ossia il suffragio debba essere o no universale. Se l'esercizio della potestà sovrana fosse naturale dritto, ed allora indubitabilmente il suffragio dovrebbe essere universale, alcuna legge umana non potrebbe in alcun modo restringerlo; anzi alcuna forma di reggimento non sarebbe legittima che la democratica e col suffragio universale; conciossiachè qualunque altra un dritto naturale violerebbe. Ma l'esercizio della potestà sovrana, come abbiamo ampiamente dimostrato (1), non è dritto naturale, d'alcun uomo, nè di tutto il genere umano, esso è una funzione; la quale in una politica società debbe stare appresso uno, pochi, molti, o tutti secondo

(1) Parte Pr. di questa Intr. Cap. Sesto Sez. II § II.

meglio torni; e però nella democrazia l' elezione dei rappresentanti debbe stare presso tutti, o molti ed in maggiore, o minore numero, secondo che parimente meglio l'utile ne venga; questo vero tanto semplice quanto importantissimo ignorano coloro, che propugnano la giustizia indeclinabile del suffragio universale. E siccome trattasi di reggimento democratico, così mi piace riferire alcune sentenze dello Story uno de' più insigni scrittori degli Stati Uniti d' America: « Debbe il dritto del suffragio essere assolutamente universale? debbe essere con condizioni e restrizioni? debbe appartenere a molti o pochi? Se debbano essere condizioni e restrizioni, quali sono i veri confini delle medesime? Questioni sono queste abbastanza perplesse, e travagliose in teoria; e nella pratica de' differenti stati, ed anco degli stati liberi antichi e moderni hanno assunto quasi infinite varietà di forma, e di rinomanza. Forse esse non ammettono alcuna generale risposta, e molto meno universale in guisa da fornire una regola senza eccezione, e certa per tutti i tempi e tutte le nazioni. Le maniere, gli abiti, le istituzioni, il carattere, e gli andamenti delle diverse nazioni, la locale posizione del territorio risguardo all' altre nazioni, l' ordinazione, e le classi della società: gl' influssi delle peculiari religiose, civili, e politiche istituzioni; i pericoli e le difficoltà de' tempi, i gradi di sapere o d' ignoranza in cui si trova la massa della società, la nazionale tempera ed anco il clima ed i prodotti del suolo; il freddo e la riflessiva gravità del nord, e la calda ed attiva eccitabilità delle regioni tropiche o meridionali, tutte tali cose possono introdurre, e probabilmente introduranno modificazioni del principio, come anche dell' opinione intorno al dritto del suffragio, che non è facile giustificare nè rigettare. Il più strenuo avvocato del suffragio universale non mai sosterrà, che il dritto dovesse essere assolutamente universale. Niuno è stato mai cotanto visionario da ritenere, che tutte le

persone di qualunque età, grado, e carattere avessero il dritto di dare il suffragio a tutte le elezioni de' pubblici uffiziali » (1).

Ritenuto che il suffragio fosse un naturale dritto di tutti, per fermo a me pare che non ne seguirebbe, che i minori d'età ed i colpevoli d'alcuno delitto non ne potrebbero essere spogli; conciossiachè gli uni mancano dell' intiero uso della ragione, e nella fanciullezza la stessa fisica natura loro niega di praticare i dritti loro più certi e sacri, gli altri, siccome per punizione possono essere privati d'altri dritti, così anco di quello. Ma come sostenersi, che sendo il suffragio naturale dritto, le donne senza ingiustizia possano esserne tutte dispogliate? Su di che il medesimo Story così assennatamente riflette: « Se si dica, che tutti gli uomini hanno un naturale uguale ed inalienabile dritto a dare il suffragio, perchè sono tutti nati liberi ed uguali, che eglino tutti hanno comuni dritti ed interessi da essere custoditi, e però hanno un uguale diritto a decidere sia personalmente, sia per rappresentanti da loro scelti, su quei diritti ed interessi con delle leggi ed ordinamenti; che eglino non possono essere astretti a cedere, eccetto per loro libero consenso, ciò che per dono ed ordine della Provvidenza appartiene loro in comune con tutta la loro razza; che v' ha in queste considerazioni, che non sia del pari applicabile alle donne, come esseri liberi intelligenti, morali, soggetti a doveri, aventi titolo ad uguali diritti, beni, e protezione, ed aventi un vitale interesse in tutte le leggi cd ordinamenti della società? » (2). Ed egli da considerare è, che l'allegarsi che le donne non debbano partecipare al suffragio per la loro incapacità in ogni faccenda di governo, porta a retta conseguenza, che se dunque sieno uomini che parimente difettano di siffatta incapacità, parimente a quello partecipare non debbono. E sarebbe falsità aperta

(1) Comment. on the Const. of the United States c. 9.
(2). l. c.

il sostenere, che tutti gli uomini nelle politiche società avanzano per intellettiva virtù le donne, ondechè cade in acconcio concedere il suffragio a tutti gli uni, e negarlo a tutte l'altre. Conciossiachè indubitabile è, che a questi tempi nostri le donne dell'elevate condizioni in generale vincono di gran lunga nella coltura dell' ingegno, e nella cognizione delle politiche bisogne gli uomini della plebe così nei regni europei, come nelle americane repubbliche; anzi un certo numero di donne vincono i mariti loro specialmente in que' paesi, ove gli uomini spendono intiera la vita in traffici ed in imprese industriali, e l' avidità dell' oro avvilisce loro la mente. Purnondimeno le famiglie si scompiglierebbero, e le politiche società si travaglierebbero abbastanza dal permettersi alle donne il suffragio, ondechè elleno ovunque senza soffrire ingiuria ne stanno prive; e così ragion vuole che non ne fruiscano tra gli uomini coloro, che scempiatamente sarebbero per adoperarlo. Il suffragio universale di detrimento si è sperimentato in Isvizzera; Cherbuliez come fatto manifesto dice, che ne' grandi consigli dei Cantoni, che sono l' assemblee, alle quali è delegata la sovranità, il suffragio universale non conduce che uomini di parte ne' tempi di trambusti, ed in quelli di calma i notabili de' singoli luoghi, in cui l' elezioni è d' uopo che si pratichino, poichè la folla sentirebbe assai grave di recarsi altrove; ondechè i cittadini più abili ad adempiere le funzioni legislative sono lasciati da banda, perchè la loro vita pubblica o privata non attira verso di loro l' attenzione degli elettori d' un luogo; ondechè sorge questo contrasto, che da un canto siedono sovrani dello stato uomini ignoranti, rozzi di maniere, ed estranei ad ogni esperienza delle cose pubbliche, e da un altro sono ne' luoghi principali de' dotti ed onorevolissimi personaggi, che per nulla governano (1). Negli Stati-Uniti

(1) De la Démocr. en Suisse Liv. Trois. Sect. pr. Ch. I. du Suffr. Univ. e pass.

d'America Tocqueville ha asseverato essere un fatto costante, che omai gli uomini più insigni raramente sono chiamati dal suffragio universale alle pubbliche funzioni, e che ciò ha cominciato ad essere da che la democrazia ogni limite ha travalicato; ed egli assennatamente ne assegna queste due cagioni: l'una il poco tempo e la poca perspicacia, che ha la moltitudine a discernere i cerretani che la adulano, ed i probi ed illuminati che sono i veraci amici suoi; l'altra, e più decisiva, il sentimento dell'invidia, che ingenerano le stesse democratiche istituzioni; la moltitudine non avendo alcuna disuguaglianza per la legge politica, s'irrita di quella, che sarà sempre per la legge naturale della diversità degl' ingegni. Ed egli osserva inoltre, che le migliori elezioni si fanno sempre nella novella Inghilterra, perchè ivi l'istruzione è più sparsa, e la morale e la religione guidano la libertà; e le peggiori ne' paesi situati al mezzogiorno, ove l'istruzione è più scarsa, ed i principii della morale, della religione, e della libertà meno vanno di accordo (1). Il celebre cancelliere Kent approva, che l'elezione de' giudici stia presso la potestà esecutrice, stimando che dal suffragio universale i più prestanti verrebbero ad essero negletti; e che l'elezione de' senatori non venga dal suffragio universale direttamente, bensì indirettamente da elettori eletti da quello, non isperando altrimenti, che quel supremo consesso di maturi e prudenti si componesse (2). Per lo che reca sorpresa, come l'Assemblea Francese del 1848 neppure giudicasse materia degna di alcuna discussione lo stabilire il suffragio universale; ella tenne per argomento ineluttabile l'avere Dupin con inescusabile leggerenza detto, che repubblica democratica significava il suffragio diretto ed uni-

(1) De la Démocr. en Amérique Constit. des État-Unis C. V. du Vote Univ.
(2) Comm. on Amer. Law.

versale (1), e non peritò di volerlo più illimitato e della Svizzera e dell'America, posciachè presso di quelle ad alcuni rei è levato, verso a' quali ella ne fu anco generosa, quasi che temesse di gettare ombra sulla culla dell'intemerata sua democrazia (2).

Le sentenze di due grandi pare stieno a favore del suffragio universale, Machiavelli e Montesquieu. Il primo dei quali disse: che le plebi ancora che s'ingannino ne' generali, ne' particolari non s'ingannano, e ne recò a grande esempio, che la romana plebe dopo avere ottenuto di potere creare quattro tribuni con potestà consolare, e così plebei come nobili, venendo alla creazione loro, tutti nobili li creò (3). Ed il secondo allegando lo stesso esempio vi aggiungeva quello d'Atene, in cui sebbene per la legge d'Aristide da tutte le classi di gente si potessero prendere i magistrati, il minuto popolo non richiese mai quelle che fossero per interessare la sua salute e la sua gloria; e ne traeva a dottrina che il popolo è ammirabile per isceglière coloro, a' quali dee fidare alcuna parte della propria autorità (4). A me sembra, che verissimi que' fatti non addimostrano punto, che massa intiera di popolo elegga sempre i migliori, ma coloro che stanno su di lui per le sociali condizioni di nascita o di ricchezza, e che non per ciò sono i migliori; e confermano anzi quanto testè ho detto, che l'invidia s'accompagna coll'idee democratiche, e l'invidia si sente più per gli uguali di sociale condizione, che per quelli che sieno superiori. Roma poi

(1) Ass. Nat. Seance du. 5 Sett. 1848 Mon.

(2) Egli è anche da ricordare, che in alcuni degli Stati-Uniti Anglo-Americani si richiede qualche censo, avvegnachè esiguo, in alcuni di pagare una qualsiasi tassa, in altri di non essere noverato tra'poveri, ed in altri niuna condizione di beni.

(3) Disc. L. I, C. XLVII.

(4) Esprit des Lois, L. II, c. 2.

era nata società e reggimento eminentemente aristocratici; il reggimento per lotta lunga passò infine ad assere misto di democrazia, e la società restò sempre aristocratica, finchè la repubblica non perì. Atene, ordinata a reggimento democratico, aveva pure i suoi antichi nobili, i quali non si cancellano per una legge costituzionale, come per essa non si cancella la storia. Di più nell' antiche repubbliche non si trattava di eleggere, che magistrati per amministrare la giustizia, e capitani per dirigere gli eserciti, e nelle moderne d'eleggere rappresentanti per legislatori; ed a me pare che le moltitudini sieno più felici in iscegliere quelli, che questi. Conciossiachè elleno, quantunque stoltissime potessero essere le opinioni loro intorno alla forma del reggimento, ed a molti politici argomenti, convengono, eccetto i pazzi ed i malvagissimi, di essere interesse proprio, che la giustizia sia bene impartita, e da' nemici la patria strenuamente difesa, e per una facile esperienza avranno conosciuti gl' integri giudici, ed i valorosi capitani. Ma elleno in iscegliere i loro rappresentanti a legislatori, preferiscono sovente alcuno che le adula, e promette loro straordinarie prosperità, a chi austero le ammonisce, e schietto loro dimostra l' impossibilità di conseguirle, chè elleno non sono in ciò facili a scernere il mentitore dal veridico, ed inclinano naturalmente per colui, il quale di speranze liete le inganna; animate poi che elleno sieno da spirito di parte, anche chi conoscono essere da poco, o tristo prescelgono, ove si persuadano, che un cotale più calorosamente, che altri, abbracci e sostenga le opinioni di loro parte. Purnondimeno i popoli in momenti straordinari di pericoli della patria, se non s' accasciano e spariscono, come narrano lamentevoli storie, deposte ire ed invidie, chiamano i magnanimi a guida e sostegno, o piuttosto seguono ubbidienti loro, che pronti e risoluti mettonsi avanti a sobbarcarsi all'arduc imprese. E di ciò sono esempi di Roma e delle grcche repubblichc, c delle repubbliche italiane al medio evo; nella

irrequieta e tumultuaria Firenze non alcuno de' Ciompi, ma Piero Capponi vinse l' audacia del francese; Michelangelo e Ferruccio furono gli ultimi propugnacoli della patria morente; ed in questa età gli Americani, che or poco si curano di sapienti e d' illustri, quando ebbero la patria a vendicare in libertà, scelsero a legislatori i più sapienti ed illustri, e Washington a duce.

E da queste mie svariate considerazioni, male alcuno argomenterebbe, che io intendessi in reggimento democratico, o in quelli di esso e d'altro misti tra pochi restringere il suffragio, intendo anzi alcontrario che largo sia, quanto più presso un popolo diffusa sia la civiltà, ma che non punto universale, eccetto che presso un popolo, per rarissima fortuna sua, tutti sieno così a civiltà pervenuti, che niuno sarà con danno suo proprio, e degli altri per esercitarlo. Il suffragio troppo ristretto è perniciosissimo, perchè ingenera un governo, il quale facilmente non va secondo gl' interessi di tutti, e le assennate opinioni de' molti, e facilmente a nome del popolo fa leggi, che il popolo non vuole, e la giustizia riprova. Il suffragio troppo ristretto è perniciosissimo altresì, perchè largo campo apre a quella peste, la quale è la corruzione, che governanti e parti politiche possono adoperare coll' oro, ed i governanti inoltre co' mezzi più agevoli, e meno da' comuni pregiudizi sdegnati, conferire gli uffici e l'onoranze a' settatori loro, privarne i loro avversari. La Francia in un decennio appresta l' esempio irrefragabile della rovina, che può cadere su d' un numeroso popolo, e dal suffragio troppo ristretto e dallo universale; imperocchè dall'uno le venne sotto la forma d' una monarchia, mista a democrazia, il governo degli avari oligarchi della borghesia, e dall' altro una repubblica impareggiabile per la stoltizia, ed infine l' impero delle milizie.

§ III .Se la scienza politica può alcun vero con assoluta certezza dettare, esso è che non ad una assemblea, ma a due debbesi la legislatrice potestà delegare. Fu stagione in Roma, in

cui i comizii centuriati, ed i curiati dovevano parimente approvare la rogazione d'una legge, fu stagione ancora, che un plebiscito non acquistava virtù di legge senza il consenso del Senato; ma in Roma se pria ebbero soverchiato i patrizil, poscia soverchiò la plebe. Il medio evo non conobbe punto due assemblee legislatrici, delle quali le deliberazioni non fossero leggi, se non quando fossero concordi. Nè così è stato primamente statuito per deliberato proposito ne' tempi moderni; ma per trovarsi le società europee distinte in due ordini, nobili e popolo, e per alcune necessità gli uni riunendosi in una assemblea, e rappresentanti dell'altro in una altra a deliberare su d' un medesimo subbietto, nacque il fatto di due assemblee, di cui la scienza, dirò, impadronendosi, e confrontando col fatto già immemorabile d'una assemblea, ed osservando gli effetti dell' uno e dell' altro, e le successive esperienze mettendo a profitto, e le naturali qualità degli uomini buone e ree in relazione a quelli esaminando, e le attinenze considerando della potestà legislatrice coll' esecutrice e colla giudiziale, è venuta all'assioma, che la potestà legislatrice da due assemblee e non da una, non solo in reggimento misto, bensì in quello democratico è da esercitarsi. In ciò la scienza politica come in quasi tutte le sue grandi teorie è proceduta alla scoverta del vero, nella maniera, che vi procedono le fisiche scienze; da fatti offerti dalla natura delle cose primamente non ricerchi e molto meno ravvisati in tutta l'importanza loro ha ritratto essa mirabilissimi trovati. Gli statisti americani sono quelli che giusta l'opportunità avutane hanno con molta diligenza elaborata la materia, eglino avevano innanzi agli occhi l'esempio della madrepatria, il più solenne che loro porgeva la vecchia Europa, e quanto in risguardo alla monarchia costituzionale si era scritto, ma eglino nell'indole stessa della democrazia e nelle condizioni, che necessariamente dalla medesima derivano alle tre potestà la

legislatrice, l'esecutrice, e la giudiziale hanno portate le loro investigazioni, e fermato che le due assemblee legislatrici al mantenimento, e prosperità di quel reggimento indispensabili sono.

In questo subbietto due cose v'ha da considerarsi, l'una l'indole delle assemblee legislatrici quanto alla formazione delle leggi in qualsiasi politico reggimento, l'altra la loro stessa indole nelle attenenze loro colla potestà esecutrice e giudiziaria nella democrazia. Sull'una il cancelliere Kent dice: « grande obbietto della separazione della potestà legislatrice in due camere ragunate separatamente, e con coordinate facoltà è di distruggere i cattivi effetti del subito e forte eccitamento, e delle precipitate misure derivanti dalla passione, dal capriccio, dal pregiudizio, da personali influssi e dall'intrigo di parte, i quali come trista esperienza insegna, hanno un potente e pericoloso predominio in una assemblea. Una affrettata decisione non facilmente otterrà di passare a legge solenne, quando è per essere nel suo corso arrestata e per essere assoggettata alla deliberazione, e probabilmente alla gelosa e critica rivisione d'un altro rivale corpo d'uomini sedenti in un differente luogo, ed aventi migliori vantaggi a scansare le preocupazioni, e corregere gli errori dall'altro già commessi » (1). Sull'altra lo stesso Kent, Story, Giovanni Adams, Madison, Hamilton, e quanti altri sieno insigni tra gli americani, e coloro che con diffidenza guardano i democratici reggimenti, e coloro, che più caldamente gli favoreggiano, in queste sentenze convengono: che la potestà legislatrice tende in quelli a preponderare in modo da assoggettarsi e l'esecutrice e la giudiziale, ed erigersi in dispotica, e che i limiti loro quantunque con chiarezza e particolareggiamento stabiliti dalla legge non sortiscono nel fatto il divisato effetto; secondo le espressioni di Madison, il legislativo po-

(1) Comm. on Amer. Law.

tere ovunque penetra colla sua attività, e tira tutti i poteri nel suo impetuoso vortice (1). Inefficace è l'espediente di ricorrere a brevissimi periodi al popolo, oltrechè pericoloso per la tranquillità pubblica; imperochè i giudizi di quello sono naturalmente per essere sempre contrari a' membri della potestà esecutrice e giudiziaria, e favorevoli a quelli della legislatrice. Gli uni sono pochi in numero, e personalmente possono essere conosciuti solamente da una picciola porzione del popolo; per il modo onde vengono eletti, e per la natura e permanenza dell'ufficio loro sono troppo discosti dal popolo, ed alieni dalle sue professioni; sono in generale segno di gelosia, e soggetti a che i sentimenti loro si svisino, e malgradano al popolo; gli altri numerosi sono, sparsi, e vivono in mezzo al popolo, e per attenenze di sangue, d' amicizia, e d' intelligenza stretti con coloro che più possono; e per la stessa natura dell' ufficio loro godono della fiducia del popolo, e su d' esso spiegano la maggior autorità; laonde eglino avrebbero sempre ogni probabilità, che a favor loro il popolo pronunziasse. E se mai una Convenzione si scegliesse a deffinire le controversie insorte tra' membri dell' assemblea legislatrice, ed i membri della potesta esecutrice e giudiziaria, per le medesime cagioni, per cui queglino erano stati eletti a quella assemblea, eletti sarebbero alla Convenzione, e se non tutti, probabilmente molti, e certamente coloro che a dirigere simili raunanze più destri fossero, e però delle decisioni loro precipui autori e quasi arbitri, ondechè al postutto si avrebbe nel giudizio una parte giudice di sè medesima (2). E gli Americani statisti cotali pensamenti hanno corroborato cogli esempi della Pensilvania e della Georgia, che primieramente stimarono ad una sola assemblea conferire la legislatrice potestà;

(1) Federalist n. 48. Madison fu uno de' membri della Convenzione, la quale compilò la Costituzione Federale.

(2) Si veda specialmente Madison, Federalist, n. 49.

ed oramai tutti gli stati, come la stessa Federazione, a due distinte assemblee l' hanno fatto, l' una addimandata de' rappresentanti, e l'altra del senato. Negli Stati i membri d'ambedue le assemblee vengono eletti direttamente, e nella stessa maniera dal popolo, e tra loro queste differenze passano: che gli uni sono in maggior numero, in minore gli altri, gli uni durano in generale un anno, gli altri tre anni, gli uni non esercitano che la sola potestà legislatrice, e la facoltà d' accusare i pubblici funzionari, gli altri esercitano e la potestà legislatrice, e la giudiziaria, non solo su' delitti commessi da quelli, bensì su' delitti politici, senza che, partecipando alla scelta de' pubblici funzionari s'inframmettano nella esecutrice potestà, ondechè il senato è la precipua parte del reggimento de' varii stati (1). E non altrimenti nel federale reggimento la potestà legislatrice sta appo il Congresso, il quale d'un senato, e d'una assemblea di rappresentanti si compone, e molte ed importanti differenze corrono tra di loro, le quali in questa somma si raccolgono: i senatori debbono almeno avere anni trenta, eletti vengono dalla potestà legislatrice degli Stati, ed al numero di due per ciascuno di loro qualunque siasi la popolazione sua, i rappresentanti debbono avere almeno anni venticinque, eletti vengono dagli elettori stessi dell' assemblea legislatrice più numerosa di ciascuno Stato, e secondo il numero degli abitatori suoi; i primi durano nell' ufficio loro anni sei, e si rinnovano d' un terzo ad ogni due anni, i secondi vi durano anni due, e tutti si rinnovano; questi hanno la potestà legislatrice, e l'altra d' accusare per politici delitti, quelli hanno la legislatrice, e quella di giudicare, e quell' altra ancora di approvare i trattati e le scelte di alcuni funzionari, le quali al presidente s' appartengono. Dondechè il senato nel reggimento Federale, più che il senato in quello de' singoli Stati, è la parte sua pre-

(1) Vi sono alcune differenze, si vedano le Cost.

cipuissima, che l'informa e lo conduce. E desso è che in modo indubbio impronta e mantiene il federale reggimento, conciossiachè rappresenta la sovranità pari, originaria, e permanente de' singoli Stati, mentre l'altra assemblea legislatrice rappresenta gli Americani tutti come individui d'una sola nazione.

Tocqueville, notando che da quella diversità di composizione delle legislative assemblee seguiva in America, che lo Stato di New-York aveva al Congresso quaranta rappresentanti, e solamente due senatori, e lo stato di Delaware due senatori, e solamente un rappresentante, lamentava che: « così può accadere, che la minorità della nazione, il senato dominando, paralizzi intieramente le volontà della maggiorità rappresentata dall'altra camera: ciò che è contrario alla natura de' reggimenti constituzionali. » Ed egli purnondimeno confessava, che « quella parte della costituzione non aveva ancora prodotti i mali, che si potevano temere (1). » Il Tocqueville, piena la mente dell'idea d'unità e di maggiorità che predominano in Francia, e negli spiriti e nelle istituzioni, non vedeva, che senza quella uguaglianza, se la minorità non avrebbe potuto mai rendere frustranee le volontà della maggiorità, avrebbe potuto questa rendere frustranee le volontà di quella, anzi manometterne tirannicamente gl'interessi; il reggimento sarebbe stato federale di nome, ed unizzato di fatto; che le maggiorità vincano sempre i partiti non è da per sè un bene, imperocchè non sempre que' partiti sono i migliori, solo è necessità di non potersi fare altrimenti, ove necessità è, che varii uomini insieme deliberino; ed è stato, ed è proprio d'una alta scienza politica il cercare i modi, onde la minorità inevitabilmente non soggiaccia alla maggiorità, che abberrata sia; e quindi stupendo esempio, e da essere presso altri popoli imitato in alcune circostanze loro da riputarsi è l'or-

(1) De la Démocr. en Amérique, Ch. VIII, Pouv. Fédér.

dinamento del senato della americana Federazione. La costituzione unizzata di estesi stati tra le sue molteplici e gravissime magagne quella seco reca, che per la diversa quantità degli abitatori ne' diversi luoghi, quelli d'un luogo sendo più numerosi che quelli d'un altro, o anco d'alquanti, per la loro maggiorità di voci ne' consessi, sotto l'apparenza d'istituti d'uguaglianza e di libertà, fruiscono di reale privilegio, e possono a profitto loro ministrare l'imperio; il che fuor di dubbio senza quella composizione del senato, più che altrove nell'Americana federazione, per la differenza massima della quantità degli abitatori ne' differenti stati, sarebbe succeduto; e però gli stati poco popolosi, come essenziale ed indispensabile condizione di loro unione, richiesero d'avere lo stesso numero, che i più popolosi, in quel supremo consesso. E risolutamente stimo, che senza di ciò, nè di vigore, nè di potenza, nè d'altri stati, la Federazione si sarebbe così prontamente accresciuta.

« Io sono confuso di vedere dopo cinquantacinque anni ricomparire le puerilità, che hanno ingannato la prima delle nostre grandi assemblee. » Così diceva alla Convenzione francese del 1848 Duvergier de Hauranne nella discussione intorno alla potestà legislatrice, che si propose, come fu vinto il partito, di commettersi ad una sola assemblea. Puerilità una volta, ed ormai meglio volgarità, attesi gli avanzamenti delle politiche scienze, sono da addimandarsi gli argomenti adoperati da' sostenitori di quell' unica assemblea, tra' quali argomenti di somma volgarità è quello dai commissari allegato e da altri ripetuto: « la nazione è una, la sovranità è una, la volontà nazionale è una, la delegazione debbe essere anche una ». Tutto il contrario è la realtà delle cose. non c'è un essere nazione, ma nazione è il numero di tutti coloro che la compongono; non c'è un essere sovranità ma ci sono tutti, molti, pochi, o un individuo umano che l'esercitano; non c'è una volontà nazionale come non

c'è un essere nazional, ma c' è tante volontà quanti sono gl' individui che formano la nazione, le quali or concordano, ed ora discordano in più o meno quantità; e non è punto vero che la delegazione doveva essere una, se molte centinaia dovevano essere i rappresentanti raunati in assemblea. E se mai tutti quelli enti fossero stati *uni*, la conseguenza più diretta non sarebbe stata che la delegazione ad essere realmente uno, anzi che a molti immaginati uno, perchè convenuti in una assemblea, si fosse fatta? Quale unità, quale semplicità allora? Allora ciò che v'ha di più semplice al mondo, il dispotismo, come diceva Duvergier de Hauranne. Ed egli, Rouher e Creton assennatamente proponevano di stabilirsi due assemblee legislatrici, l'una addimandata Camera di Rappresentanti, e l' altra Consiglio d' Anziani, e di differenziare questi da quelli per l'età, il numero, e la durata loro nell' ufficio; ed i primi due bellamente ne esposero le irrefragabili ragioni, e sotto l'aspetto della potestà legislatrice considerata in sè medesima, e sotto quello dell' attenenze sue colla potestà esecutrice. L' oppositore principale di loro fu Lamartine non sapendo far meglio, che contraddirsi apertamente, e meschinamente; conciossiachè l' orazione sua incominciava significando: che in tempi di calma ed ordinari sarebbe stato per le due assemblee, ma in quelli di rivoluzione, in cui allora era la francese repubblica, ne preferiva una, sendo « bisogno di concentrazione di forza, che necessita l' energia del potere. » Ma poscia scordavasi di quella premessa d' opportunità, ed invece allegando le solite volgarità, unità compiutamente democratica, unità di pensiero, unità d' interesse, unità d' origine, e simile, della francese nazione, all' unica legislatrice assemblea conchiudeva, come solamente propria del genio di quella. Odilon Barrot acconciamente gli rispondeva appuntandogli la manifesta contraddizione, ed aggiungendo, che se i tempi fossero grossi di trambusti si dovrebbe attendere quello, in cui la costituzione si metterebbe

in vigore, ma non si dovrebbe mai dare a Francia per costituzione « la convenzione permanente, meno le necessità che la legittimavano ». Ma le volgarità erano la scienza della maggiorità de' legislatori francesi, come lo sono di varie turbe di sedicenti politici, l'unica assemblea legislatrice fu decretata, e così una delle cagioni precipue apparecchiata della morte della sciata repubblica (1).

§ IV. La suprema potestà esecutrice nelle democrazie, come negli altri reggimenti giova, che ad un solo venga conferita. Pure si è mossa sovente questione, se meglio tornassero alla cosa pubblica duumviri, triumviri o più; ed il comune pare stimi che di monarchico senta un solo capo; pure Jefferson e Franklin, i più larghi democratici degli statisti americani, non hanno punto dubitato di propugnare il contrario; Franklin ne esprimeva il pensamento suo a Jefferson nell'apologo: che erano due custodi d'un faro fabbricato su d'uno scoglio nel canale d'Inghilterra; inaccessibile quello in inverno per la violenza de'flutti, quando in primavera un pilota vi si condusse, trovò que' due così scissi e viventi separati, che l'uno sinanco ignorava se l'altro fosse morto (2). Franklin e Jefferson avevano veduto come in parti si era diviso, e quinci disciolto il comitato esecutivo del congresso della Confederazione, proposto dallo stesso Jefferson (3). Le repubbliche italiane del medio evo sono già state esempi moltiplici di simiglianti successi, onde sovente quasi mancava chi timoneggiasse lo stato; il Direttorio di Francia è altro fresco esempio a conferma; che se anco

(1) Ass. Nat. Seanc. du 25, 26, 27, 28 sett. 1848, Mon. A favore delle due assemblee parlarono ancora Lherbette, e Carlo Dupin. Nella discussione generale alla proposta della Costituzione aveva parlato in favore parimente Jobez; Ass. Nat. Seanc. du 4 sett. 1848; Mon.

(2) Melang. pol. et phil. de Jefferson, Extr. des Mém. IV.

(3) l. c.

il numero de' capi a tre o a due si riduca, ed allora o eglino faranno come i custodi dell'apologo, o il più volenteroso e destro di loro s'arrogherà tutta l'autorità, avrà nelle azioni sue a scudo il presunto consentimento altrui, così commetterà abuso della legge fondamentale dello stato, e si aprirà la via ad abusi, che possono in enormi usurpazioni trascorrere; il consolato di Francia sarà di ciò per sempre rinomatissimo esempio. I due consoli di Roma ed i due re di Sparta non sono esperienze contrarie a quelle rammentate; conciossiachè que' consoli, quando era d'uopo che energicamente s'adoperasse, cessavano, ed un dittatore imperava, e sempre tra loro e la plebe stette il senato, fondamento principale della romana repubblica; e que' re partorirono a Sparta gravissimi dissidii, nonostante la severità degli ordini suoi, che più a milizia, che a sociale consorzio s'affaccevano. Egli sarà sempre vero, perchè consentaneo alla natura stessa degli uomini, che molti faranno meglio le leggi che uno, e che uno l'eseguirà meglio che molti.

La potestà esecutrice debbe essere in guisa costituita, che da un canto nell'esercizio suo abbia indipendenza dalla legislatrice e dalla giudiziale, ed impedisca le usurpazioni loro; e da un altro non abbia ella medesima abilità d'attentare alla indipendenza di quelle, e molto meno di ghermire la signoria. A conseguire un tal'uopo nelle democrazie, più che negli altri reggimenti, ed il modo d'elezione della potestà esecutrice, e le facoltà d'attribuirsele, sono d'altissimo momento. Se la potestà esecutrice sarà eletta direttamente dalla legislatrice, ella non avrà che assai difficilmente, e forse non mai, la debita indipendenza sua, sarà universalmente considerata quale subordinato agente di quella, e ne sarà un docile istrumento senza energia per porre ostacoli ad alcuno eccesso di quella. Se la potestà esecutrice sarà eletta direttamente dal popolo, come i rappresentanti suoi alle assemblee legislatrici, ed allora, tutto al contrario, ella avrà forza soverchia non solo di re-

sistere ad ogni esorbitanza della legislatrice potestà, bensì di calcarne le legittime facoltà; imperocchè ella, come l'altra, rappresenterà il popolo, e con questa differenza a vantaggio suo, che ella sendo presso d'un solo, costui solo ha avuta la maggiorità delle voci di tutto il popolo, mentre la legislatrice sendo presso molti, ciascun di loro ha avuta la maggiorità delle voci d'una porzione del popolo; que' molti in assemblea raramente o non mai determinano i partiti ad unanimità, bensì a maggiorità di voci, ondechè i partiti loro non sono, che quali quelli d'una ancor minore porzione del popolo; ma il deliberare di quel solo è quale il deliberare della maggiorità di tutto il popolo; e la potestà esecutrice, se così soprasterà alla legislatrice per morale forza, la conculcherà agevolmente per la materiale, di cui dispone, e spezialmente se quella costi di grossi e stanziali eserciti. Ondechè l'elezione indiretta, o a due gradi, cioè che il popolo elegga degli elettori per eleggere il capo della potestà esecutrice; ed in talune condizioni de' popoli, una proposta di due o tre da farsi da quelli elettori, e la scelta dalla potestà legislatrice, sono i modi da praticarsi, affinchè gli sconci, che abbiamo indicati, s'evitino. Il modo, con cui s'elegge il presidente degli Stati Uniti d'America appresta norme da essere abbracciate, salvo quelle modificazioni, che la diversità degli altri politici ordinamenti presso i varii popoli possano richiedere.

L'assemblea di Francia del 1848 intorno a questo subbietto, come già fatto aveva intorno alla legislatrice potestà, deliberò parimente senza senno civile. Egli notabile è, come i dibattimenti spezialmente s'agitarono su di tre partiti gravidi più o meno della perdizione della repubblica; l'uno di non essere alcun presidente, ma un consiglio di ministri revocabile dall'assemblea legislatrice a sua volontà, il più estremo e strambo, che combinato coll'unica assemblea legislatrice, per impeti da un canto e per negligenze da un altro, non poteva non ritornare d'un subito Francia agli antichi ter-

rori, o ad anarchia più spaventevole, già di fresco tentata, e repressa a costo di sangue sparso a copia entro la metropoli; l'altro d'un presidente eletto dalla assemblea legislatrice, il quale partito avrebbe forse con minore celerità, ma non con minore certezza cagionato, che l'assemblea legislatrice si sfrenasse, a sè riducesse la potestà esecutrice, ed infine gli antichi terrori, o più spaventevole anarchia piombasse su di Francia; ed il terzo fu d'un presidente, eletto direttamente dall'universale suffragio, il partito vinto, il quale, come già dagli avversari si era alla tribuna significato, doveva partorire ciò, che succedette; massime che la repubblica con sorpresa e senza consenso dello universale era stata proclamata; che varie parti la volevano distrutta, alcuna delle quali ugguagliava, o forse soprastava nel numero de' suoi alla repubblicana, tutte insieme fuor di dubbio la superavano; senza che lo spavento dello sciagurato socialismo, e non affatto immaginario, prendeva l'universalità degli spiriti, ondechè tra' saturnali di quello, o un imperio assoluto, avrebbero eglino sempre questo preferito. Il partito unicamente savio d'una elezione a due gradi, ossia da elettori eletti dall'universale suffragio, e con congegno tale, che il presidente nè fosse come nato suddito della assemblea legislatrice, nè fosse come nato di lei sovrano, fu il meno discusso, e quasi affatto tenuto in non cale, avvegnachè Lacrosse e Mortimer-Ternaux l'avessero proposto. Fa meraviglia, come per questo non sieno stati Parieu e Tocqueville; conciossiachè l'uno a confutare l'opinione d'un presidente eletto dal suffragio universale recava gli esempi di varie repubbliche, e spezialmente degli Stati Uniti d'America, ma poi chiedeva l'elezione del presidente per l'assemblea legislatrice; e l'altro peritissimo degli americani istituti non giudicò trarne profitto, e propugnò l'elezione di quello per l'universale suffragio. E fu Alfonso Lamartine, l'eloquente sostenitore del partito che trionfò; egli non sapeva e non poteva rispondere agli argomenti, che dimostravano

quanto quello minacciasse alla vita della repubblica; egli, come stanco o disperato, esclamava: « *alea jacta est*, il dado è gettato, che Dio ed il popolo pronunziino! qualche cosa è da lasciarsi alla Provvidenza! » (1). Oh non si giuoca al caso, quando si tratta de' destini di numerosissimo popolo condizionato in guisa da risentirne i destini degli altri popoli d'Europa; la Provvidenza non si tenta per operare miracoli: ella abbandona que' popoli che non sanno usare de' naturali doni, di cui Ella è stata loro generosa. Alfonso Lamartine nella francese rivoluzione era grande quando scongiurava i selvaggi furori delle plebi, la sua poesia ispirata era dal genio dell' umanità, nuovo Orfeo ammansava le fiere; ma quando faceva d' uopo l' alta ragion filosofica, e quella sapienza, che viene e si matura dal lungo meditare sull' indole degli uomini, e sulle storie de' popoli, egli imperito seguiva i pregiudizi disastrosi delle sconsigliate moltitudini.

Un presidente di democratica repubblica, che debba tosto ubbidiente eseguire ogni decreto della legislatrice potestà quale legge indeclinabile, ancora che egli ne porti contrario giudizio, non sarà più una potestà esecutrice, che abbia alcuna sua indipendenza, bensì un subordinato ministro della legislatrice. La quale così verrà sciolta da un fortissimo freno alle sue precipitate risoluzioni, e più in apparenza, che in realtà, non conterrà in sè l'esecutrice potestà. Senza che, i molti assembrati a deliberare le leggi in generale non pongono molto pensiero alle difficoltà, che nell' esecuzione loro potranno insorgere, e colui che debbe mandare le leggi ad esecuzione, se reputi che quelle non sieno facilmente praticabili, o sieno per riuscire dannose, si troverà nella penosa condizione d' adoperare contro i d ttati di coscenza sua, e si sentirà naturalmente inclinato non solo a non menomarne i danni, e non agevolarne la pratica, bensì a lasciare correre gli uni, e tra-

(1) Ass. Nat. Seanc. du 5, 6, 7. Oct. Mon.

scurare l'altra, se non ad accrescere gli uni, e l'altra ostacolare. Nel reggimento monarchico costituzionale la potestà esecutrice, che è il re, riunisce in sè parte della legislatrice; imperocchè alcuna deliberazione delle legislatrici assemblee non è legge, se il re la rigetti, o vi opponga, come dicesi, il suo veto. Il quale ordinamento congiunto con altri mirabilmente partorisce distinzione, ed intreccio delle potestà legislatrice ed esecutrice, reciproca indipendenza, e reciproco infrenamento, ed alla esecutrice rende il debito suo rigoroso, e d'alcuna trasgressione non iscusabile. Ma la natura del reggimento democratico, perchè la legislatrice potestà è tutta presso il popolo o i rappresentanti suoi, non consente che il capo della potestà esecutrice s'abbia quello assoluto veto; pure fa sempre d'uopo che quegli possa qualche cosa sulle leggi, conciossiachè in fine le leggi tanto vagliono, quanto esattamente vengono attuate. Per tutte le quali considerazioni omai da ogni illuminato statista si convienc essere di sommo costrutto, anzi di necessità, che il capo esecutore in una democrazia s'abbia la facoltà d'impedire per alcun tempo che i decreti della potestà legislatrice sieno leggi, ossia, come dicesi, s'abbia il veto sospensivo. Il quale veto gli Americani conferirono al presidente della Federazione, attribuendogli valore grandissimo; conciossiachè, ove quegli rinvii un decreto delle due legislatrici assemblee, significando le sue ragioni in contrario, quelleno, l'una dopo l'altra, debbono di nuovo discuterlo, e se ambedue lo confermino, ed alla maggiorità di due terzi de' membri di ciascuna, allora sarà legge, ed il presidente tenuto sarà ad eseguirla (1). La maggiorità assoluta delle due assemblee legislatrici, una volta che quel supremo funzionario altrimenti abbia pensato, non si stima più sufficiente, per presumersi che quelle abbiano saviamente deliberato; ondechè il giudizio di lui solo, il quale debbe ese-

(1) Cost. degli St. Un. Art. Pr. Sez. VII.

guire la legge, si pesa come più di quello delle maggiorità assolute delle due assemblee, che pria si sono pronunziate, ed inferiore soltanto a quello di due terzi dell'una e dell'altra insieme delle medesime, e dopo che di nuovo elleno i decreti propri abbiano esaminato.

Ella è necessaria cosa, che il capo supremo scelga gli altri funzionari, che sono quali sue braccia per mettere in esecuzione le leggi; imperocchè egli è tenuto a render conto della esattezza di quella. Ed ella è cosa assai provvida, che i maggiori tra quelli funzionari, che s' addimandano ministri, formino specie di consesso, che il capo supremo consulti nelle gravi bisogne, serbando sempre la libertà delle risoluzioni. I legislatori americani temettero assai, che il presidente della Federazione sia per ispirito di parte, che è proprio delle democrazie essere assai vivo, sia per l'attinenze di parentele potesse abusare in distribuire gli uffici, onde vollero temperarne la licenza, statuendo, come abbiamo sopra cennato, che quelli di maggiore grado coll' avviso del senato avesse ad eleggere. Ed oculatamente stabilirono altresì, che molti ufficiali di minore considerazione, i quali non avessero a servire sotto gli ordini immediati del presidente, da lui non fossero scelti; perchè così la potestà esecutrice discaricarono d' incombenza, che difficilmente può bene adempiere per mancanza di particolareggiate, e moltiplici cognizioni delle qualità delle persone, e le tolsero insieme un massimo argomento di operare abusi, e d'avere ovunque istrumenti, che le agevolino disegni d'usurpazione (1). Tocqueville, paragonando le attribuzioni d'un presidente degli Stati Uniti d'America, e d'un re costituzionale di Francia, notava che l'uno, senza averne arbitrio assoluto, non eleggeva che dodici mila funzionari, l'altro, con assoluto arbitrio, centotrentasette mila, quindi undici volte di più, mentre che allora la po-

(1) Const. degli St. Un. Art. Sec. Sez. II.

polazione di Francia non era, che una volta e mezzo di più, che quella degli Stati Uniti d'America (1). I legislatori francesi del 1848 non riputarono essere di costrutto lo scemare al presidente della repubblica quelle falangi pronte a' comandi suoi, gli negavano facoltà salutari, gli largivano facoltà infeste alla conservazione del reggimento democratico (2). I più degli stati d'Europa, ciechi imitatori di Francia, hanno ordinamento di funzionari tutto contrario a quel che dovrebbe essere, lungo stuolo e scarsamente rimunerato; così la potestà esecutrice dispone d'un servidorame, e le pubbliche faccende pessimamente si ministrano, perchè in generale chi poco ritrae dall'opera sua, sbadatamente la presta, e gli eccellenti d'ingegno a negozi di maggior lucro si danno.

§ V. La potestà giudiziale nelle democrazie è più debole per sua intrinseca natura della legislatrice e dell'esecutrice, e quindi facile ad essere dall'una o dall'altra sopraffatta; ondechè la sua indipendenza necessaria al mantenimento d'ogni libertà con ogni arte è da fortificarsi. Che ambedue la legislatrice, e l'esecutrice potestà concorrano all'elezione de' giudici a me pare espediente, e perchè così con più probabilità personaggi più degni del geloso carico saranno gli eletti, e perchè così eglino meno ne sapranno grado, e meno saranno ligii all'una o all'altra. La immobilità d'ufficio, di luogo, e di emolumenti sono condizioni indispensabili all'indipendenza de' giudici, come negli altri reggimenti, così nel democratico. Forse talune circostanze possono consigliare, che taluni giudici sieno a tempo e non a vita, ma per lo tempo deffinito quelle condizioni non debbono mancare, nè arbitrio è da lasciarsi ad alcuno di confermare, o no un giudice, scorso quel tempo. Gli Americani cotanto hanno stimato fulcro precipuo della

(1) L'anno 1833, De la Démocr. en Amer, Ch. VIII, En quoi la posit. etc.

(2) Const. de la Rép. Franc. Ch. V, art. 64.

libertà de' cittadini l'indipendenza della potestà giudiziale, che non si sono contentati, che i giudici tenessero fissi gli uffici e gli emolumenti, bensì per le corti inferiori hanno statuito, che i giudici rifacessero sè medesimi, e così formassero un corpo, che da per sè continuasse perpetua l'esistenza sua, i quali giudici nelle contee svariate attribuzioni hanno di potestà esecutrice. Cotale ordinamento conferisce eccessiva forza alla giudiziale potestà, e partorisce, come ha osservato Jefferson, che ove una fazione si sia impadronita de' seggi giudiziali d'una contea, non c'è più mezzo di rimuoverla, ed ella tiene la contea medesima in catene indissolubili (1).

Nè si scordi la massima di Nicolò Machiavelli, che io anco ho applicato all'aristocrazie (2), cioè far di mestieri nelle democrazie, che i giudici in un piato sieno molti, altrimenti con difficoltà i potenti, e coloro che godono del favore popolare sono puniti, e da loro derivano i maggiori pericoli alla conservazione di quelle. Ondechè assennatamente negli Stati Uniti d'America è stabilito, come abbiamo accennato, che, trattandosi di politici delitti, l'assemblea de' rappresentanti del popolo accusi, e quella del senato giudichi. Il quale ordinamento esemplato è da quello d'Inghilterra; nulladimeno tra essi passa questa essenzialissima differenza, che la Camera dei Pari inglesi infligge a' rei qualunque pena sancita dalle leggi, ed il Senato americano soltanto la privazione dell'ufficio e la disabilità di possederne alcuno d'onore, di fiducia, o di profitto negli Stati Uniti; i rei quinci possono essere puniti secondo le leggi da' giudici ordinari (3). Alcuni degli statisti americani, tra' quali Jefferson, pensavano essere spogliazione di preziosissimo dritto de' cittadini il giudizio attribuito allo straordinario tribunale del senato (4); ma le pene, che esso

(1) Op. cit. Corr. à Sam. Kerchival Monticello, 12 Juillet 1816.

(2) Par. Sec. di questa Introd. Cap. Terzo, § II.

(3) Cost. degli Stati Uniti, Art. Pr. Sez. III.

(4) Op. cit. Corr. à Will. Rutbage, Paris, 2 Févr. 1788.

può pronunziare, sendo di quel temperamento, alla sicurezza dello stato, ed al dritto de' cittadini in maniera nuova e mirabile si è provveduto. Imperocchè abbracciando l' opinione del Rawle (1) mi faccio a riflettere: che gli uomini investiti di alte funzioni sono inclinati a commettere in cento modi degli abusi, i quali si presentano con tante varietà, da non essere dato di deffinirsi per una legge penale, e con tanti misteriosi raggiri, da non essere dato di chiarirsi per gli ordinari procedimenti, ed un tribunale, quale il senato americano, che ha per norma solo la sua prudenza, è quindi acconcissimo a reprimere quelli abusi, che possono essere gravi pericoli alla stessa conservazione della repubblica, mentre intanto per le pene, che esso può pronunziare, nè la libertà, nè i beni de' cittadini vengono colpiti. Ed aggiungo: che quel tribunale e per quelle pene è accomodatissimo a produrre, secondo le sentenze di Machiavelli, questo effetto utilissimo alla repubblica « che si dà via, onde sfogare a quelli umori, che crescono nelle cittadi in qualunque modo contro a qualunque cittadino. E quando questi umori non hanno, onde sfogarsi ordinariamente, ricorrono a' modi straordinari, che fanno rovinare in tutto una repubblica. E non è cosa che faccia tanto stabile e ferma una repubblica, quanto ordinare quella in modo, che l'alterazione di questi umori che l'agitano, abbia una via da sfogarsi, ordinata dalle leggi » (2).

Se d' uopo fa che la giudiziale potestà abbia intera indipendenza, i giudici, che prevarichino, d' uopo fa che sieno puniti; e se giudici d' ordine inferiore possono essere giudicati da altri d' ordine superiore, quelli dell'ordine supremo non possono esserlo che da esso medesimo, imperocchè se

(1) A view of the Const. of the Unit. St. of America, in nota all'Art. Pr. Sez. III della Cost. nella Op. cit. Melang. pol. e phil. di Jefferson.

(2) Disc. Lib. I, Cap. VII.

da tribunale, che non appartenesse alla potestà giudiziale, l'indipendenza di questa sommamente patirebbe. Il che intanto può cagionare che per ispirito di corpo l'impunità de' rei prevalga, e specie di giudiziale oligarchia perenni; e quì riluce la prestanza delle attribuzioni del Senato americano, già notate; conciossiachè esso, potendo dell'ufficio privare un funzionario del supremo ordine giudiziario, e contribuendo coll'avviso suo all'elezione de' nuovi, è abile ad impedire che quel perniciosissimo inconveniente s'effettui.

§ VI. Ma quegli ordini tutti da me discorsi, come necessarii ad una democratica repubblica, non bastano affinchè ella presso un popolo nasca e si conservi fiorente; inoltre indispensabile è, che le condizioni sociali d'un popolo cotale forma di reggimento comportino; anzi senza di quegli ordini intieri una democratica repubblica potrà sussistere, ed anco in maniera non affatto non prospera, ove le condizioni sociali d'un popolo sieno a quella forma tanto congeniali quanto da ogni altra aliene; ma senza queste condizioni ella o non nascerà mai, o nata ancorchè con quegli ordini si governi, viverà vita breve e scompigliata. Le repubbliche elvetiche non hanno avute mai due legislatrici assemblee, nè un solo capo della esecutrice potestà, nè fino all'Atto di Mediazione avevano avuta la giudiziale potestà affatto dalla esecutrice distinta (1). Elleno nel generale sistema feudale d'Europa primamente Comuni sotto la immediata sovranità d'un ecclesiastico o d'un laico, e quando dello stesso germanico imperatore, andavano a poco a poco acquistando franchigie, finchè possedendole tutte, col fatto diventarono stati sovrani. I consigli, che pria amministravano i comuni, come i comuni ottennero la giurisdizione civile, e poi la criminale, toglievano queste ad esercitare, e così riunivano presso di sè l'esecutrice e la giudiziale potestà; ne' comuni

(1) Cherbuliez, De la Démocr en Suisse Introd. Hist.

di assai scarso popolo tutti in generale parlamento allora cominciarono a decretare le leggi, ed in altri più popolosi venne eletto un gran consiglio come ancora addimandasi, al quale fu la legislatrice potestà delegata. Così per uno storico procedimento le repubbliche elvetiche si sono con sifatti ordini loro costituite, ondechè elleno non sono state mai altra cosa che essi ordini, i quali però, benchè non i meglio composti, hanno avuta virtù di mantenere quelle repubbliche. E ad esempio delle singole repubbliche il reggimento della confederazione non ebbe mai sempre, che una assemblea legislatrice, la dieta, ed un consiglio esecutore il direttorio federale (1); ed egli non è stato che per la costituzione federale del 1848 che si è stabilita una potestà legislatrice ad esempio di quella degli Stati Uniti d'America, divisa in due assemblee, il consiglio Nazionale ed il consiglio degli Stati.

Ma le condizioni sociali non si riducono punto alla storia d'un popolo, avvegnachè essa essenzialmente l'informi, perciochè essa importa secoli di vita sua, ed ogni presente importa spazio breve di tempo partorito da quelli. Egli è difficile secondo i tempi ed i luoghi indagare e deffinire le condizioni accomodate, o no alla forma democratica di reggimento, bensì alcune grandi e perpetue possono fermarsi, le quali agevolano, o difficultano, richiedono o rigettano l'origine, e la durata di quella. Nè questo meglio saprei fare, che considerando quali sono, secondo me, le condizioni principali che hanno fatto nascere, e sostengono le repubbliche democratiche degli Stati-Uniti d'America, che sono per ogni verso le maggiori de' nostri tempi, e de' tempi andati per taluni versi.

La prima: gli abitatori loro si trovano in tanta estensione di territorio, che ciascuno con poco più che la sola volontà diventar può proprietario di terre, e ricco industrioso, onde non sono

(1) Vorort.

poveri, e molto meno in numero maggiore de' ricchi, così manca loro il fomite maggiore delle discordie, e l' occasione al sorgere de' demagoghi; per lo che perirono le repubbliche di Grecia. Sulle quali Aristotile ebbe scritto: « le democrazie per lo più cadono per la petulanza de' demagoghi, i quali ora calunniano individualmente i doviziosi, e perciò li sospingono a stringersi insieme (perchè la paura comune unisce gli esseri più contrarii), ora sommuovono contro tutti quanti i ricchi le ire del popolo »; e reca numero d' esempi, che i ricchi si collegarono, ed anco forestieri aiuti chiamarono, e così spensero le democrazie, ed altro numero che i demagoghi, spingendo i poveri contro i ricchi, si fecero tiranni (1).

La seconda: que' popoli d' America non hanno storia propria, nè di reggimento monarchico, nè d' aristocratico, nè sono quindi famiglie che per nascita abbiano da pretendere signoria perduta, ed ereditino splendore per ricuperarla sullo universale. E quì s' attaglia la sentenza di Machiavelli: « in tutte le città, ove è grande egualità di cittadini, non vi si può ordinare principato, se non con massima difficoltà; ed in quelle città, ove è grande inegualità di cittadini, non vi si può ordinare repubblica, se non con massima difficoltà » (2). Quegli aveva innanzi agli occhi la storia d' Italia, nella quale le repubbliche del medio evo non gettarono mai profonde e salde radici, nonostante stagioni di potenza e di gloria, per la grande inegualità di cittadini che era in loro, e per le incessanti discordie che conseguitavano; e se alcune caddero in pessimo governo di tiranni, altre cercarono il principato per riparare infine in una pace per tanto tempo sospirata vanamente (3).

La terza: i fondatori delle americane repubbliche furono

(1) Polit. Lib. VIII, c. 4.
(2) Disc. sopra il Riformare lo Stato di Firenze.
(3) Si vedano le Diss. LII e LIV di Muratori.

gente venuti da Inghilterra, in cui è stato sempre un libero reggimento, avvegnachè misto di monarchia; e quc' popoli, anco quando coloni erano della Gran Bretagna, di liberi instituti godevano, onde con lungo apparecchio sono a democratici reggimenti passati. Egli è una insania, che non so se pria de' tempi presenti si sia mai come una gran teoria spacciata, che più facilmente dalla servitù si passa ad intiera libertà, che da una mezzana libertà ad una più ampia, che conducente sia ad avere reggimenti ottimi, averli pria pessimi; quando per le essenziali qualità degli uomini, e per gl'irrefragabili documenti delle storie, gli uomini in tutto avanzano per gradi; nè v' ha popoli più disacconci a larghe libertà, quanto quelli che lungamente sotto ferrei dispotismi sono vissuti.

La quarta: gli Americani non sono circondati da potenti Stati, che si reggano a reggimenti affatto diversi dal loro, i quali coll'esempio, co' maneggi, o colle forze aperte s'adoperino a sconvolgere e rovesciare la loro democrazia; egli impossibile è che duri a lungo presso ad un popolo una forma di reggimento, quando stati vicini presi insieme, o individualmente sieno più potenti, ed abbiano o reputino di avere la forma di reggimento loro così in opposizione con quella da riceverne detrimento. Una volta che in Europa le monarchie ebbero aggiunto alto grado di possanza e predominio, l' opportunità ne' primordii di questo secolo offertasi, distrussero elleno le poche repubbliche, che particolarmente in Italia delle sue antiche restavano. La conservazione delle repubbliche di Svizzera è eccezionale caso prodotto in tempi rimoti dalla singolarità de' suoi monti, de' suoi dirupi, e de' suoi laghi egregie difese di natura, rafforzate da straordinario affetto degli abitatori verso d'esso patrio suolo, e verso della libertà; ne' tempi prossimi e presenti prodotto è dall'essere quelle repubbliche site in mezzo a due monarchie, quanto potenti, altrettanto l'una dall'altra gelose, ondechè è paruto loro

convenicnte lasciare, che un muro alquanto spesso le separi. Veggiamo noi cogli occhi nostri proprì, come in Europa gli stati sendo di due generazioni, l' una monarchie assolute, quasi tutte in dispotiche tralignate, l'altra monarchie libere, ed alcuna che con ordini assoluti e liberi frammescolati governasi, in due opposte parti schierati stanno, avvegnachè non dubbio sia quale delle due la deffinitiva vittoria sarà per riportare.

La quinta, la quale strettamente colla condizione sopradetta s'attiene: gli Stati Uniti d' America non avendo vicini da temere, non hanno necessità di poderosi eserciti e d'abili capitani. Quantunque eglino abbiano proterva smania di conquiste e però l' occasione di guerreggiare, i nemici loro sono così mogi e sparuti, che bastano loro per vincere ed impadronirsi di sterminate regioni piccioli eserciti e mezzani capitani; e quindi quelli sono eserciti e capitani che non possono minacciare la libertà di loro, che vanno a contarsi per trenta milioni. Eserciti stanziali e grossi, e libertà larghe e sicure a lungo incompatibili sono; imperocchè gli eserciti non stanno in piedi, e non sono formidabili; che per una disciplina, la quale è dispotismo di chi li comanda; onde non sanno apprezzare la libertà della patria, e subiti come a' cenni di quello investono i nemici, così investono la patria, e creano i Cesari, i Cromwell ed i Napoleoni. Le libertà d' Europa cominciarono dappertutto a declinare, come gli eserciti stanziali cominciarono a stabilirsi; e come questi crebbero di numero, e d' ordini acconci, quelle furono morte. Per l'Inghilterra l' esempio di Cromwell non fu infruttuoso, santa la gelosia sua avverso gli stanziali eserciti; e la Sicilia dopo otto secoli non patisce in questo la violazione de' suoi liberi istituti, che per l' opera d' eserciti stanziali non suoi. Nulladimeno così trista è la condizione presente d'Europa, che quelli eserciti, che omai in insolita maniera smisurati sono, incontanente non si scioglierebbero senza ingente pericolo, che la sua civiltà precipitasse, movendo la

caduta da Francia, ove maggiore è il pendio. Così trista è quella condizione, che alcuno dei grandi stati, i quali imperano in Europa con assai tribolazione dell'indipendenza dei piccoli, non può allegerire l' enorme peso dell' esercito suo se gli altri non facciano lo stesso, imperocchè altrimenti verrebbe ad annoverarsi tra quelli, e lascierebbe ad un numero più ristretto la infausta balìa di disporre delle sorti d' Europa.

La sesta: gli Stati Uniti sono Federazione, e non punto repubblica democratica Una; il quale ordinamento, che era dettato della storia originaria loro, eglino invece di stolidamente ripudiare quando in libertà si vendicarono, sapientemente accettarono, e sopra basi saldissime fermarono; ed esso è di tanta virtù, che io non dubito d' asseverare, che se mancasse, tutte l' altre singolarissime ed opportunissime condizioni loro, di cui ho discorso, insufficienti sarebbero a mantenere loro, e prosperare. Libertà ed imperio vasto ed uno non s' aggiustano insieme; la storia narra di vasti imperi ed uni, Assiri, Medi e Persi, il Celeste ed il Russo, ed il Napoleonico; e narra di repubbliche le cento di Grecia e dell' antica e della media Italia, e degli stati federati d'Olanda, e delle città libere, repubbliche più o meno larghe, di Germania; e noi veggiamo da secoli non una Svizzera democratica, ma varie repubbliche democratiche in Isvizzera; come veggiamo non una America inglese democratica, ma varie repubbliche democratiche nell'America inglese. Fatto che getta piena luce sull' indole de' reggimenti è, che Roma, quando volle fare del mondo una repubblica, fece di sè medesima e del mondo un dispotico impero, appena nato, decrepito e vacillante; che le città libere di Germania, come le repubbliche italiane del medio evo, come Venezia e Genova, si sono spente, mutando l' autonomia loro in provincie di principati; e gli stati d' Olanda si fusero in uno, quando di repubblica in principato passarono.

Se popoli numerosi, sparsi su d'estese regioni, unizzati sieno nel politico reggimento, necessità è, che quello ordinato sia in maniera che sieda in un centro o capitale una suprema potestà forte, la quale subitamente e rigorosamente metta a segno quale popolo s'attenti di sciogliersi dal comune e lungo legame; il che non s'affà con una democrazia, che importa potestà sovrana popolare. Ed a ciò, ed alla difesa de' nemici esterni non può provvedersi che per mezzo di stanziale esercito, il quale sendo i popoli numerosi, e le regioni, che abitano, estese, per quanto in proporzione a loro sia piccolo, sarà in sè sempre di quantità capace a minacciare la vita della repubblica. Stati piccioli, o di mezzana grandezza, come gli Uniti d'America, ciascuno sovrano, e stretti in Federazione, non abbisognano di quella forte suprema potestà in un centro, nè d'un esercito stanziale e grosso; conciossiachè a ciascuno basta picciolo esercito, ed i varii piccioli eserciti, quando farà d'uopo, diventeranno tosto un grosso, atto a reprimere intestine discordie, o respingere gl'inimici. E mentre un esercito grosso e stanziale è pericolo della libertà, piccioli eserciti, e sparsi in varii stati ne sono presidio, perchè un capo ambizioso in uno stato, che giunga a condurre un esercito contro la patria, incontrerà gli eserciti degli altri stati, che lo profligheranno. E l'ordinamento federale porge anco ingente propugnacolo contro conquiste nemiche; perchè varii sendo gli stati, e ciascuno sovrano, la presa della capitale d'uno non è la conquista di tutti; ma affinchè questa si compia, è di mestieri che tante conquiste si facciano, quanto gli stati sono, e che in tutti ritengansi delle forze ad attuare il governo de' nuovi dominatori. Quelli veri pienamente confirmati vengono dalle storie; e la prima è quella degli stessi americani stati, i quali quando si ribellarono alla potentissima metropoli, ella non ebbe che ora uno, ed ora un altro a ridurre all'ubbidienza sua, finchè stanca bisognò d'abbandonarli per sempre tutti.

Gli Stati Uniti d'Olanda costantemente lottarono contro un terribile nemico, che nel loro suolo s'aggirò per mezzo secolo, senza poterli mai tutti al giogo suo ritornare, finchè ne fu per sempre cacciato. La Svizzera non altrimenti resistette per secoli all'invasioni di casa d'Austria; e Napoleone se la vinse, conobbe pure che molesto gli era tenerla accozzata provincia al suo impero, ed amò meglio d'allegarvela come specie di vassallo; il quale esempio per molto contribui alla salvezza di Svizzera ne' consigli viennesi. Il patto federale del 1815 troppo lenti stabiliva i legami tra' varii stati, ma quello del 1848 l'ha di soverchio ristretti con intacco della sovranità degli Stati, e con un predominio de' due maggiori sugli altri; il che potrà essere lamentabile cagione, che i più piccioli in qualche rivolgimento europeo volenticri si distacchino da un consorzio che gli opprime. Alla storia, ed all'indole de' popoli svizzeri, ed a sensi di giusta uguaglianza, era meglio conforme la riformagione divisata al 1832, e che dal suo principale autore, un illustre e sventurato italiano, si è addimandata il Patto Rossi (1).

E senza permanente legame federale, bensì con alcun temporaneo di comune difesa le città greche, ciascuna uno stato, respinsero sempre dalla sacra terra loro i barbari, e facile preda diventarono posciachè per intestine discordie s'erano dilaniate e consunte. L'Italia se fosse stata unizzata, o non avrebbe operato, o l'avrebbe invano, i prodigi della lega lombarda, e per non esserlo ha opposte insormontabili barriere, quando ad una intiera dominazione d'Austria, quando di Spagna, e quando di Francia; ed ella è debole, ed ha in sua parte lo straniero accampato, non perchè non è unizzata, bensì perchè con una Federazione aggiustata non si rinvigorisce, ed ordina all'impresa magnanima di sua totale libe-

(1) Projet d'Acte Fédér. Rapp. de la Comm. de la Diète aux XXII Cantons Suis. délib. à Lucerne le 15 décem. 1832.

razione. E per le cose dette si rilieva, che non solo i reggimenti democratici, ma anco quelli che misti sieno di monarchia e democrazia non possono nascere o vivere, senza alcune di quelle condizioni proprie della democrazia, perchè appunto d'essa partecipano, ma altre, ed a quella non congeniali sono abili, per le qualità proprie della monarchia, a comportare, come un più ampio e popoloso dominio.

E per tutte cotali considerazioni si deduce ad evidenza, che tutti gli Stati europei, più o meno condizioni hanno a democrazia avverse, ed avversissime le ha Francia; ondechè ella può con impeti rompere in rivoluzioni, ma non può conseguire stabile reggimento democratico, e con difficoltà può adagiarsi a monarchico costituzionale.

E dirò in fine sugli Stati Uniti d'America: che tutti quegli ordini e quelle condizioni che eglino, parte per sapienza dei loro fondatori, e parte per fortuna di sito posseggono, non bastano ad ingenerare loro una vita robusta di civiltà e lunga di secoli, ove eglino non mettano tosto ed efficace rimedio al pestifero morbo della schiavitù, che gli lacera di discordie, e gli corrompe di viltà. Jefferson ebbe detto: « se s'attenda che la forza delle cose apporti la necessità dell'affrancamento, la natura umana freme all'aspetto de'mali che si preparano » (1). E mentre scrivo queste righe, un pensiero mi s'affaccia alla mente, che altri forse chiamerà di calda fantasia, sebbene a me paia che io abbia abito di studiare con fredda ragione sulle politiche bisogne de' popoli, io lo chiamo pensiero di

(1) Mél. Pol. et Phil. Extr. des Mém. III. Su' danni della schiavitù sotto di ogni aspetto fisico, morale, economico, politico, ed internazionale, non so essere opera più prestante, che il Trattato di Legislazione di Carlo Comte al libro quinto. Si veda anco il Cap. Sec. Sez. II, § 1. della Pr. Parte di questa Introd. la lettera di Channing a Clay ivi cit. e l'opera del medesimo, De l'Esclavage, Trad. Franc. de Éd. Laboulaye.

una opera che sarebbe cristiana e gloriosa; gli Stati europei non potrebbero in questo uno associarsi d' inviare agli Stati Uniti d' America il prezzo della carne umana, che ivi si mercanteggia e macella, ed i redenti in que' spazii collocare della terra, che deserti aspettano ancora l' industre mano dell' uomo per partorire i tesori, che in seno loro ha riposti la Provvidenza divina?

CAPITOLO QUINTO

DE' REGGIMENTI MISTI, E SPEZIALMENTE DELLA MONARCHIA CONSTITUZIONALE

—

§ I. I vizii intrinseci, che ciascuno de' tre reggimenti semplici travagliano, considerando i più grandi politici di Grecia e di Roma una forma mista vagheggiavano, la quale delle tre semplici si componesse.

Socrate e Platone, come dalla Repubblica si ritrae, una monarchia aristocratica, quale precellente tra le costituzioni, divisavano (1); e nelle Leggi, il trattato pratico, proponevano alcuna che nè una democrazia, nè una oligarchia fosse, ma cosa di mezzo tra le due; ed ottima stimavano l'altra, che di tirannide e di democrazia constasse, in senso retto togliendo quelle parole (2). Aristotile nella Politica, esaminando la socratica costituzione, diceva: che il Savio forse si apporrebbe al vero, se come più largamente applicabile ai loro Stati la sua si contentasse di presentare, ma che alquanti quella di Sparta, o qualunque altra, che più sentisse d'aristocratico, potrebbero preferire. Ed egli ci dà notizia, che certi autori s'avvisavano, che l'ottima delle costituzioni dovesse essere come una mistura delle varie specie di polizia, donde levavano soprattutto a cielo gli ordini di Lacedemone, perchè consistenti in uno accozzamento di monarchia, d'oligarchia, e di democrazia. Facendosi quindi a censurare la

(1) Repub. Dial. IV.

(2) Leggi Dial. VI. Su' tre reggimenti semplici buoni ed i tre rei secondo l'espressioni di quei filosofi si veda Part. Sec. di questa Introd. Cap. 1. § 1.

costituzione, proposta da Platone nelle leggi, dice queste proprie parole: « Meglio la pensano coloro, che vogliono le costituzioni politiche molto complesse, posciachè quelle forme di reggimento sono più perfette che di varii clementi risultano » (1). Si osservi intanto che lo Stagirita, come dallo esame che egli fa di tutte le costituzioni miste si raccoglie, inclina sempre alla preponderanza in esse della parte aristocratica (2). Aveva innanzi agli occhi le sguinzagliate democrazie, da cui le tirannidi rampollavano in Grecia, come dappertutto sempre è succeduto. Era il maestro d' Alessandro, pure la monarchia assoluta non prediliggeva.

Polibio risolutamente diceva: che di tutte le repubbliche quella s' aveva da dimandare la migliore, la quale formata fosse delle tre semplici, e che certamente non solo la ragione, ma l' esempio ancora della repubblica ordinata da Licurgo appresso i Lacedemoni ne era chiarissimo ammaestramento. Ed egli poi specialmente colla disamina della repubblica romana corroborava la sentenza sua (3). Polibio, figliuolo del capo della lega Achea, greco di genio, e romano per la vita, che visse in Roma, percorse l' Europa e l'Africa d' allora, fu l' amico del distruggitore di Numanzia e di Cartagine, e può noverarsi quale prudentissimo statista dell'antichità. Ed anco pria di lui in Roma i più ammodati ed oculati, secondo narra Dionigi d' Alicarnasso, rilevavano la prestanza del reggimento misto sopra i semplici, giudicando che quelli, ciascuno stando solo, facilmente tralignerebbero, congiunti l' un l' altro si terrebbero a segno; e lo storico non altrimenti sentiva, lodando quale acconcia alla pace, ed alla guerra la romana repubblica (4).

(1) Polit. Lib. II, c. 3.

(2) Ciò era consentaneo al suo principio della sovranità; si veda quanto ho detto, Cap. Sesto Sez. II. § III. Parte Prima di questa Introd.

(3) Storia, I, VI.

(4) Antiq. Rom. I. II. e VII.

Cicerone ricusava le tre forme semplici de' reggimenti, e preferiva la quarta, composta delle tre e temperata. Scriveva nella sua repubblica: « Nei reggimenti d'un solo, tutti gli altri sono troppo privi del comune dritto e consiglio; e nella dominazione degli ottimati la moltitudine appena può essere partecipe della libertà, essendo esclusa da ogni comune deliberazione e potere; e quando tutte le cose si governano dal popolo, avvegna pure che sia giusto e moderato, la stessa uguaglianza è iniqua, non essendovi grado alcuno di dignità...... e parlo di questi tre generi di repubbliche, non confusi e frammescolati, ma conservanti la propria loro qualità; in ciascuno de' quali generi primieramente sono i vizi già detti, ed oltre a ciò sono altri ben perniciosi. Imperocchè non è genere di quelle repubbliche, il quale non abbia un cammino precipitoso e discorrevole, che non riesca ad un male...... Laonde stimo doversi sommamente approvare un quarto genere di repubblica, che è temperato e misto di quei primi tre che ho dichiarato » (7). Le quali solennissime sentenze mettendo egli in bocca di Scipione Africano, da dedurre si è, che quegli l'aveva prima tenute. Cicerone vedeva già come la repubblica in anarchia era disciolta, sapeva come i Gracchi avevano apparecchiata la tirannide di Silla; aveva egli liberata la patria da' furori di Catilina, ma irreparabile presentiva l'usurpato imperio de' Cesari.

Dispotismi impareggiabilmente osceni avevano preceduto Tacito; e se egli viveva principi Nerva e Traiano, conosceva che rara era quella felicità di tempi, e mutabilissimo caso; per la corruzione de' padri, e la viltà delle plebi si persuadeva di non avere ad attendere nè dagli uni, nè dall'altre la salute della repubblica, ed in una specie di disperato desiderio disse: le nazioni e le città si reggono o dal popolo o dai grandi, o da un solo; da tali forme di re-

(7) Republ. lib. I, § XXVII, XXVIII, XXIX.

pubblica una tratta ed assortita più facile è lodarsi, che avvenire; e se avvenga, non potrà essere duratura (1). Eppure quelli che egli desiderava, e quasi disperava ordini degli Stati, toccava alle moderne generazioni d' Europa l' effettuare, insieme componendo su fondamenta salde e durabili il principato e la libertà, che a lui erano parute inconciliabili cose, e per virtù quasi divina solo da Nerva essere state congiunte.

Ma il cheronese contemporaneo di Tacito, il quale è l'ultimo che chiuse i fasti della sapienza politica di Grecia e di Roma, credette alla precellenza e praticabilità del misto reggimento, che sapeva aver dato vita longeva e rigogliosa a Sparta, onde egli del legislatore di quella istoriando la vita, scrisse: « Fra le molte nuove cose da Licurgo introdotte, la prima e la più grande fu l'istituzione del Senato... Imperciocchè la repubblica, che incerta e sospesa, barcollando, piegava ora verso i re alla tirannide, ed ora alla democrazia verso la moltitudine, messavi in mezzo quasi zavorra il magistrato de' vecchi, e con esso equilibratasi, manteneva una disposizione, ed una costituzione sicurissima. Conciossiachè sempre i ventotto vecchi si davano a difendere i re, contrastando al popolo, onde non s' arrogasse il governo; e dall' altra parte fortificavano il popolo, acciocchè il regno non degenerasse in tirannide» (2). Nulladimeno que' sommi politici dell' antichità non avevano concetti netti sull' indole vera d'un reggimento misto, la quale è, come noi abbiamo dimostro, l' essere la potestà sovrana, o legislatrice collettivamente esercitata da un monarca, da un ordine d' aristocrati, e dal popolo, o almeno da due di loro; ondechè eglino reggimento monarchico, o aristocratico, o democratico, che temperato fosse, e non altro, col misto confondevano (3).

(1) Ann. I. IV, 33.
(2) Vita di Licurgo.
(3) Si veda Par. Sec. di questa Introd. Cap. I, § II.

Que' pensamenti profondi, avvegnachè incompiuti, dei maggiori tra gli antichi andarono nel medio evo smarriti. In mezzo ad un continuato succedersi di conquiste, rimescolamento di genti, e confusione d'ordini non si vagheggiava da' più illuminati del tempo, che una assoluta monarchia universale. Perchè al disparire di quella, turbamento e miseria erano venuti ad affliggere il mondo, s' argomentava che essa sarebbe stata la sola apportatrice della pace e della prosperità; ed invece non si scorgeva, che essa per i suoi intrinseci ed incorreggibili vizii era l'origine de' mali. Ed egli notabile è, che l'idea della precellenza del reggimento misto sugli altri non si concepiva, quando appunto quello colle invasioni barbariche esordiva in Europa, come vedremo. Al risorgimento i giureconsulti tra per ignoranza della scienza politica, e per piacenteria verso la potestà imperiale germanica non fecero, che propugnare la legittimità ed il costrutto della monarchia assoluta; e coloro, che lor s' opponevano, non sapevano disegnare che alcune rotte democrazie, o meglio rivaleggianti municipi, i quali a forma popolare si reggessero, e la suprema autorità dell' impero riconoscessero. Dante, l' originalità del suo pensiero perdendo in politica, affascinato dalla spirito di parte, diede nella sua monarchia la formula più esagerata d'un impero unico, assoluto, insindacabile per tutta la terra, e quale il perfetto d' ogni umano reggimento lo celebrò. Tommaso d'Aquino in politica superiore al poeta ed agli altri sapienti del suo tempo, nè la monarchia universale divisò, nè i principi sciolti dal rendere conto a' popoli delle nequizie loro: ispirandosi alle parole del Vangelo e guidandosi con la propria alta ragione, non Ghibellino nè Guelfo, la potestà suprema nelle cose spirituali attribuì al sacerdozio, nelle temporali all' imperio.

Ma ancora doveva discorrere gran pezza d' anni, onde per Nicolò Machiavelli, il restauratore della scienza politica, si ripristinasse il concetto degli antichi sommi politici, d'essere

il reggimento misto eccellente su de' semplici. Egli disse: « Alcuni che hanno scritto delle repubbliche, dicono essere in quelle uno de' tre stati chiamato da loro Principato, d'Ottimati o Popolare, e coloro che ordinano una città debbano volgersi ad uno di questi, secondo pare loro più a proposito. Alcuni altri e secondo l'opinione di molti più savi, hanno opinione che sieno di sei ragioni governi, delle quali tre ne sieno pessimi, tre altri sieno buoni in loro medesimi, ma si facili a corrompersi, che vengono ancora essi ad essere perniciosi. Quelli che sono buoni, sono i soprascritti tre; quelli che sono rei, sono tre altri, i quali da questi tre dipendono, e ciascuno d'essi è in modo simile a quello che gli è propinquo, che facilmente saltano dall'uno all'altro; perchè il Principato facilmente diventa tirannico; gli Ottimati con facilità diventano stato di pochi; il Popolare senza difficoltà in licenzioso si converte...... Dico adunque che tutti i detti modi sono pestiferi, per la brevità della vita che è ne' tre buoni, e per la malignità che è ne' tre rei. Talchè avendo quelli, che prudentemente ordinano leggi, conosciuto questo difetto, fuggendo ciascuno di questi modi per sè stesso, ne elessero uno che partecipasse di tutti, giudicandolo più fermo e più stabile, perchè l'uno guarda l'altro, sendo in una medesima città il principato, gli ottimati, ed il governo popolare: intra quelli che hanno per simili costituzioni meritato più laude è Licurgo, il quale ordinò in modo le sue leggi in Sparta, che dando le parti sue ai re, agli ottimati, e al popolo, fece uno stato che durò più che ottocento anni, con somma laude sua, e quiete di quella città. Al contrario intervenne a Solone il quale ordinò le leggi in Atene, che per ordinarvi solo lo stato popolare, lo fece di sì breve vita, che avanti morisse vide nata la tirannide di Pisistrato; e benchè dipoi quaranta anni ne fossero cacciati gli suoi eredi, e ritornasse Atene in libertà, perchè la riprese lo stato popolare, secondo gli ordini di Solone, non

lo tenne più che cento anni, ancora che per mantenerlo facesse molte costituzioni, per le quali si reprimeva la insolenza dei grandi, e la licenza dell' universale, le quali non furono da Solone considerate, nientedimeno perchè la non le mescolò con la potenza del principato, e con quella degli ottimati, visse Atene a rispetto di Sparta brevissimo tempo» (1).

E la grandezza di Roma egli attribuisce all' essere quella stata, pria mista di due ordini, principato, ed ottimati, il nome e non la potestà regia colla creazione de' consoli sendo stata abolita, e poscia mista altresì dell' altro ordine il popolare, e così essere più perfetta addivenuta; ondechè il concetto del reggimento misto de' tre semplici, quale base di tutto il suo politico sistema hassi da consideare. Purnondimeno Machiavelli, come gli antichi politici, non vide chiaramente in che consistesse l' indole d' un reggimento misto (2); senza che delle monarchie d' Europa non tenne ragione, le quali in modi più o meno aggiustati in quella stagione sua miste erano. Quella dottrina di Machiavelli ebbe allora, e per breve tempo, alcun seguito in Italia; conciossiachè fu abbracciata da Giannotti, Paruta, Contareno, Cavalcanti, e Paolo Matteo Doria, i quali nonpertanto più confusamente l'applicavano a deffinire l' indole de' varii reggimenti (3). Ma quinci nella stessa Italia, ed allora e poscia ovunque nel continente europeo, gli scrittori più celebrati i reggimenti di forma semplice propugnavano, e per la monarchia assoluta il massimo

(1) Disc. Lib. I. c. 2.

(2) Ciò rilievasi spezialmente confrontandosi i passi riferiti con ciò, che egli dice nel Sommario delle Cose della Città di Lucca.

(3) Giannotti, Della Repubbl. de' Veneziani, e Disc. sopra il Fermare il Gover. di Firenze: Paruta, Della Vita Polit. Lib. III. Contareno, De Repub. Venet. Lib. I. Cavalcanti, Trattati sopra gli Ottimi Reggimenti etc. Delle Repubbl. Miste, Tratt. Undec. P. M. Doria, Della Vita Civ. Part. Ter. C. III.

numero parteggiavano, finchè venne il secolo decimo ottavo. Eglino non si studiavano di fermare sopra istituti savii ed accomodati il bene de' popoli e de' principi, ma sopra de' morali che predominassero gli uni, sopra la virtù che guidasse gli altri. I quali argomenti desiderabilissimi sono, e se affatto manchino, gli stati più o meno presto rovinano, ma essi da per sè soli non hanno costituito mai politico reggimento fecondo di stabile e copiosa prosperità, il quale appunto debbe essere in modo ordinato, che argini gli straripamenti e de' governanti e de' governati. Era ita in oblio la massima di Machiavelli: « Le leggi fanno gli uomini buoni ». Pure contro quello declinio delle politiche dottrine stavano splendidissima eccezione gli scrittori d' Inghilterra per la stessa permanenza e svolgimento del reggimento suo, come avanti più opportunamente esporremo.

§ II. Gli esempi precipui, che porge l'antichità di reggimenti misti, furono Creta, Sparta, Cartagine, e Roma. Quello di Creta indubitatamente fu d'aristocrazia e democrazia misto; imperocchè le leggi pria dal Senato, e poscia dalle assemblee popolari dovevansi statuire, e le proposte loro venivano dai dieci Cosmi la potestà esecutrice; il Senato si componeva di coloro che pria erano stati Cosmi, ed i Cosmi tra alcune famiglie privilegiate, e non tra tutto il popolo s'eleggevano (1).

Il reggimento di Sparta fu misto di monarchia e demo-

(1) Aristotile Polit. Lib. II. c. 7. Strabone lib. X. Da tutti gli scrittori si conviene che il senato deliberava sugli affari più importanti dello stato; ondechè a me pare più assennata l'opinione di Barthélemy, Voyage du Jeune Anach. Cap. LXXIII, Suite, che quella del Pastoret, Hist. de la Législat. etc. Lègisl. des Crétois ch. 11, che pretende che i Cosmi direttamente al popolo portassero le proposte di leggi, e che però il popolo solo le sancisse; in tale caso il senato sarebbe stato soltanto un corpo consultivo o amministrativo, nè veramente esso avrebbe deliberato su di ciò che era più momentoso allo stato.

crazia, e con ispecie d' aristocrazia temperato. Conciossiachè furono in esso due re ereditari, i quali presedevano al senato, ed insieme al medesimo davano la voce nella deliberazione delle leggi, le quali poscia venivano dal popolo in assemblea approvate o rigettate; i re di rimando altresì ed efficacemente sul sancirsi delle maggiori leggi potevano, perchè eglino erano i sommi pontefici, e quelle diffinitivamente al giudizio supremo degli oracoli sottomettevano. I senatori non solo concorrevano alla formazione delle leggi, bensì maneggiavano le faccende più momentose dello stato; nulladimeno sendo eletti dal popolo, sebbene probabilmente tra antiche nobili famiglie, non costituivano veramente un corpo aristocratico indipendente dal popolo; e la loro grande autorità, moderatrice tra i re ed il popolo, dall' essere di vecchia età, a vita, non rivocabili, e scelti come virtuosissimi tra tutti derivava. Pure il reggimento di Sparta sovente da democratica tirannide era travagliato; imperocchè gli Efori, magistrato di cinque, e che per elezione veniva dal minuto popolo, guastarono gli antichi ordini di Licurgo, e per lunga stagione sull' altre potestà dello stato enormemente abusarono (1).

Cartagine si resse a reggimento misto di tutti e tre i semplici; imperocchè ebbe re, o Suffeti eletti tra una o altra illustre prosapia; ebbe un senato, nel quale per elezione entravano chi erano idonei nobili e ricchi, avvegnachè questa ultima qualità in quella società mercante era ciò, che a preferenza ricercavasi; ed ebbe le assemblee del popolo; tutti e tre alla deliberazione delle leggi partecipavano, ma con

(1) Plutarco, Vita di Licurgo; Aristotile, Pol. Lib. II, c. 6; Senofonte della Repubbl. di Sparta. Da' quali cenni si rilieva chiaramente, perchè dico, che il reggimento di Sparta non era misto di aristocrazia, ma con ispecie d' aristocrazia temperato, fermo stando a' principii, che ho stabiliti al Cap. I, Lib. II, Parte Sec. di questa Introd.

questa differenza, che al giudizio del popolo portavansi quelle, sulle quali re e senato non si fossero accordati; senza che il senato ministrava la somma delle pubbliche cose, così che l'aristocrazia dell'oro preponderava (1).

In Roma il reggimento principiò misto di monarchia ed aristocrazia; imperocchè non solo la potestà legislatrice, ma ogni altra era presso il re, e presso i patrizii; il re coll'avviso del Senato governava, e proponeva le nuove leggi, ed i patrizi ne' comizii delle curie davano il loro assenso o dissenso; il re era eletto a vita sulla proposta del senato da' comizii, i senatori erano dal re eletti tra' vecchi, coll'intervento di quelli; e leggi ed elezioni dovevano cogli auspicii essere da' sacerdoti approvati. La riforma di Servio Tulio conferì a' plebei ombra di partecipazione alla legislatrice potestà, avendo patrizii e plebei divisi in centurie, ed a' comizii per centurie attribuita la legislatrice potestà, quale pria s'avevano quelli per curie; ma in realtà per il modo, onde formate erano le centurie, e la voce che ciascuna si aveva, e la rattificazione delle leggi da farsi da' comizii per curie, la sovranità appo il re ed i patrizi restò; oltrechè di loro soli erano i maestrati, ed il sacerdozio e gli auspicii, questi, che erano governo supremo d'ogni romana cosa, preziosa eredità dell'antiche stirpi italiche. La cacciata de' re non toccò la legislatrice potestà, impresa de' patrizii la signoria loro rafforzò. E poscia fu che i plebei, diventati forti di numero, e stanchi di soprusi, tumultuando ebbero per patto di concordia loro difensori inviolabili nella persona i tribuni, picciolo inizio di loro grandezza futura. D'allora in poi andarono senza posa franchigie otte-

(1) Aristotile, Polit. Lib. II, c. 8, Polibio pass. Heeren è quegli che con più diligenza ha esposto quanto da quelli due spezialmente, e da alcun altro antico scrittore si può raccogliere intorno alla Costituzione di Cartagine. Della Polit. e del Comm. de' popoli dell'antichità; De' Cartaginesi, Cap. 3.

nendo, e quando a' patrizii giunsero ad agguagliarsi, intesero a superarli; per le leggi Publilia ed Ortensia avendo vinto, che i plebisciti, senza che il senato proponesse l'obbietto, fossero leggi, a sè la sovranità arrogarono; e così la costituzione di Roma in democrazia si mutò. Nulladimeno dagli ordini aristocratici, quando più e quando meno, fu sempre temperata; conciossiachè finchè la repubblica non andò in fasci, le più delle leggi da un senatoconsulto al popolo si portavano; il senato quasi sempre proponeva i partiti delle guerre e delle paci; ed egli maneggiava i negozi del mondo conquistato (1).

§ II. Montesquieu, parlando del reggimento d' Inghilterra, disse: « se si voglia leggere l'opera ammirabile di Tacito sopra i costumi de'Germani, si rileverà, come da essi hanno gl'Inglesi tratta l' idea del loro reggimento politico. Questo bel sistema è stato rinvenuto ne' boschi » (1). Egli ne addusse a prova le parole dello storico: « Delle cose minori i principi consultano, delle maggiori tutti; ma in guisa che anco quelle, che sono in arbitrio della plebe, appresso i principi si trattino »(2). Alla conquista i barbari per tutto Europa condussero e stabilirono il loro ordinamento, il quale per lunghi secoli e gradatamente si sviluppò, e migliorò con varie modificazioni appo i varii popoli, ma poscia tra alcuni giacque, tra altri

(1) La Costituzione di Roma ebbe uno svolgimento storico di parecchi secoli, come nell' età moderna ha avuto la inglese, ed a noi non è dato di conoscerla, che raccogliendo quanto sparsamente ce ne hanno tramandato gli antichi scrittori, e spezialmente Dionigi d'Alicarnasso, Polibio, Livio, e Cicerone; molti argomenti ci si offrono tutt'ora pieni di dubbii, nonostante le dotte opere de' moderni sulla medesima, tra le quali è da stimarsi pregevolissima la Storia del Dritto di Roma sino a' tempi di Giustiniano per Ferdinando Walter, Parte Prima, Dritto Pubblico; polchè in essa si fa tesoro, e con molte correzioni ed aggiunte, di quanto finora ne è stato scritto.

(1) Esprit des lois, l. XI, c. 6.

(2) De Mor. Germ. XI.

continuò imperfetto o tralignato, tra gl' Inglesi, ed i Siciliani aggiunse sua amplitudine ed eccellenza.

Andrebbe errato chi giudicasse, che quello, quale rozzo vigeva nelle germaniche foreste, contenesse in abbozzo la monarchia costituzionale di tutti i presenti congegni finissimi, complicati, e stupendi, non ne fu che il germe, al quale dalla antica sapienza, dalla cristiana religione, e dal naturale progresso del genere umano si è tanto arroto, che l'uno dall'altra non meno differenzia, che una società barbarica da quella che oramai sia maggiormente civile.

Il reggimento germanico di sua sostanza era una aristocrazia, e di specie solenne, sendo parte precipua di lei il sacerdozio, e non mancandole l'eredità delle stirpi; pure temperato era dagli ordini monarchici quando un re maggioreggiava, e da' democratici quando le concioni deliberavano, ed i comiti accompagnavano i principi, ed i clienti ed i criati seguitavano i nobili. Nulladimeno quel reggimento sin dai primi tempi della conquista si modificò in misto di monarchia ed aristocrazia. I re e gli aristocrati decretarono insieme le leggi, e più il volere degli uni, che degli altri potendo; il popolo poca o niuna vi avea frammissione. Nella presa de' possedimenti i re ebbero sempre porzione più estesa che gli aristocrati, e per le leggi punitrici avevano queglino sempre ad accrescere la loro. I re erano eletti ancora, ma non a tempo, ed all'opportunità, come già nelle selvagge patrie loro praticavasi, bensì a vita, per lo più tra' membri d'una stessa famiglia, per lo più come i beni così la regia potestà del padre conseguiva il figliuolo, in maniera che alle assemblee ordinariamente toccava acclamarli piuttosto, che eleggerli.

Se il reggimento misto de' primi secoli della conquista ebbe quel generale carattere, ebbe anco di particolari distintivi, onde prese corpo, s'informò, ed avanzò presso le singole nazioni. In Francia i re della prima, e della seconda razza ereditari furono; ma ne' campi di marzo, e poi di maggio l'aristocrazia

predominò, eccetto quando Pipino al soglio regio salì, e Carlomagno all' imperiale. In Italia sotto la dominazione Longobarda furono le diete, e l'elezione de' re prevalse, ma que' re eletti furono potenti, avvegnachè i duchi non facilmente li ubbidissero, anzi tre si elevassero ad indipendenza. Sotto la dominazione Franca i re diventarono ereditarii, le diete continuarono, ma gli ottimati scemarono di potenza; l' imperio, avvegnachè nella famiglia Carolina, fu sempre elettivo, e gli ottimati d' Italia ebbero la voce loro all' elezione. In Ispagna sotto alla dominazione gotica, dopo una lunga anarchia, i vescovi ne' concilii di Toledo tolsero ampia potestà, e dichiararono: loro dovere eleggere i re; gli ottimati laici intervenivano in quelli, ma avevano grado e podestà minore; i re per legge elettivi, per fatto furono ereditari o usurpatori. In Inghilterra il monarcato Anglo-Sassonico fu d' eredità e non d'elezione, stette sempre nella stessa famiglia, e se non succedeva il figliuolo, succedeva il fratello del morto re; ma in Inghilterra fu una assemblea di savii o d'aristocrati e di vescovi (1), che ebbe rauuanze regolari, e non interrotte, ebbe insieme a' re la podestà legislatrice, quella di provvedere alle guerre, di deliberare balzelli, di giudicare in gravissimi casi, e quella singolarissima allora di soprintendere a' beni della corona. Egli è verità storica e non vanteria inglese, che la monarchia anglo-sassonica meglio costituita era, che l' altre europee de' barbarici secoli.

Così per tutto Europa vigeva pria, che co' successori di

(1) Wittenagemot. Alcuni Inglesi scrittori, tra gli altri il Turner, The Hist. of the Anglo-Saxons, B. VIII, ch. IV, si sono piaciuti d' immaginare, che quella assemblea fosse stata un vero parlamento inglese annualmente eletto dal suffragio universale. Ma un tale errore è stato omai irrefragabilmente confutato da Hallam, Palgrave, e Kemble; si veda E. S. Creasy, The Rise and Progress of the English Constitution, ch. IV, London 1856.

Carlomagno la feudalità quale generale sistema di società si fosse stabilita, un reggimento misto di monarchia ed aristocrazia (1). Il quale dalla feudalità non solo non venne corroborato, bensì affievolito; imperciocchè la monarchia fu dall'aristocrazia sopraffatta, ciascun baronc, secondo sua maggiore o minore potenza, più o meno indipendente dal monarca si rendette; e taluni potentissimi indipendenti affatto, vassalli di nome, e sovrani veri spezialmenie in Francia diventarono. In Inghilterra la bisogna andò altrimenti; il Normanno conquistatore, se pria maneggiò i conquistati, e poi li debellò ed oppresse, se v'introdussc la fcudalità, se egli ed i suoi successori ebbcro seco potenti compatriotti e baroni, nè costoro furono mai tali da scuotere ogni dipendenza da loro, nè eglino furono da aggiogarli.

Guizot inclina a riputare, che la monarchia costituzionale in Inghilterra avesse ottenuto di conservarsi e prosperare, perchè sull'istituzioni sassoniche le normanne s'innestarono, quasi che quella nell'altre regioni d'Europa fosse intristita, o perita, perchè appunto quelle due specie d'istituzioni non si fossero insicme combinate (2). Ma se altrove furono parimente introdotte le normanne istituzioni, e da conquista come in Inghilterra, e senza intanto trovarvisi già le sassoniche, conchiudere si debbe, che senza di queste, quelle avrebbero potuto stabilire una monarchia costituzionale, la quale fosse diventata fiorente. E siccome lc istituzioni normanne non erano d'alcuna singolare indole, bensì quelle che comuni s'avevano i principati europei, così ad altre condizioni di cose attribuire si debbe la mala sorte toccata al reggimento monarchico costituzionale in quasi tutto il resto d'Europa. In Sicilia e nella

(1) Si veda il mio Discorso sul Reggimento Politico in Europa dalla Conquista Barbarica allo stabilimento della Feudalità.

(2) Hist. des Orig. du Gouver. Représent. en Europe, vol. II. Troisiéme Leçon.

stagione medesima, e per lo mezzo medesimo della conquista, che in Inghilterra, le normanne istituzioni piantate furono, e la monarchia costituzionale v'attecchì, vi grandeggiò e per otto secoli vi è vissuta; eppure in Sicilia le istituzioni preesistenti erano le saraceniche che contavano già due secoli di dominazione, ed indole avevano disparatissima dalle sassoniche. Ondechè a me pare la fortuna felice del reggimento monarchico costituzionale tanto per l'Inghilterra, quanto per la Sicilia, ascrivere si debba precipuamente all'essere stati molti i baroni comparativamente alla distesa de' territori de' due paesi, e però non potentissimi, non mai affatto indipendenti da' re. Donde conseguitò, che se eglino non poterono dapprima calcare i re, costoro poscia non poterono distruggerli, perchè eglino nel pericolo si unirono per la loro stessa individuale debolezza, e così si afforzarono da resistere, e non perdere i privilegi loro. E questa mia opinione mi sembra chiarissimamente conoscersi verace, quando attentamente si confrontino i reami di Francia e d'Inghilterra.

Il popolo intanto sì in Inghilterra ed in Sicilia, che nel continente europeo cresceva di forza, e d' importanza spezialmente per l' ordinamento sempre più regolare de' Comuni. Al secolo decimosecondo il popolo era già tale da aiutare e rilevare la regia sovranità, dalla quale assai mezzi aveva ricevuti per aggiungere quella lieta sua condizione; e da quel tempo fu egli in pronto a diventar podestà dello Stato secondo che le occasioni si fossero porte. In Inghilterra, Enrico III ed i baroni in civile guerra, quegli al 1254 convocò de' rappresentanti delle contee, questi quinci convocarono de' rappresentanti delle contee, ed anco delle città e de' borghi (1). In Francia Filippo il Bello, venuto in acer-

(1) In Inghilterra anco pria per alcuni speciali e momentosi oggetti cavalieri, o rappresentanti delle contee erano stati chiamati. Si veda su di ciò la cit. Opera di Creasy, ch. XIII.

rimo screzio con Bonifacio VIII, questi chiamò un concilio, quegli al 1302 un parlamento non solo de' deputati del clero e della nobiltà, ma eziandio delle città. Nel regno di Castiglia anco pria, salito al trono Alfonso IX al 1188, certamente i deputati delle città furono alle Cortes, giàsempre formate da'vescovi e da'grandi come sotto alla gotica dominazione. Nel regno d'Aragona indubitabilmente al 1205 insieme agli altri tre ordini dello Stato, i prelati, i baroni, ed i cavalieri, furono i deputati delle città regie. Federico II Cesare, re di Sicilia in Foggia al 1232 adunò un parlamento, un altro in Lentini al 1233, ed oltre a' vescovi ed a' baroni nell'uno fece intervenire due de' migliori cittadini per ciascuna città e terra, nell'altro quattro per ciascuna città, due per ciascuna terra e villa. In Piemonte fin dal 1286 si ebbero assemblee, ove furono castellani nobili, ed ambasciatori di tutte le terre di quello, del Val di Susa, di Torino, e di Moncalieri, al fine, se non altro, di riconoscere la cessione, che Lodovico di Savoia al fratello suo Amedeo faceva de' suoi territori. Poscia gli Stati, che bene aggiustati, e con alquanta autorità politica nel principiare del secolo XIV, ed in Savoia ed in Piemonte fermaronsi, d'ecclesiastici, di nobili, e di sindaci o deputati popolani si composero. Nelle diete della Germanica Confederazione indubitato è, che pria di finire il secolo decimo terzo le città immediate dell'impero inviavano rappresentanti loro; imperocchè Rodolfo di Asburgo il suo giuramento nel 1291 rinnovò innanzi agli elettori, agli altri principi, ed a' nunzi delle città. E nelle diete, che in tutti i principati erano ad esempio della imperiale, i deputati delle città partecipavano.

Fatto egli dunque universale e contemporaneo fu in Europa, che la democrazia entrasse nel reggimento degli Stati, il quale pria non era, che misto di monarchia ed aristocrazia. Pure la democrazia allora quasi dappertutto esercitò solamente facoltà di concedere i mezzi di provvedersi alla sussistenza

degli Stati in pace o in guerra, e non mica l'altro di decretare le leggi, che poscia tolse gradatamente e variamente secondo le varietà di quelli. E quinci naturale era, che diverse modificazioni ne' diversi luoghi ricevessero i reggimenti col discorrere del tempo; pure costante, ed uniforme fu che, eccetto in Inghilterra ed in Sicilia, la democrazia si strinse colla monarchia, ambe combatterono l'aristocrazia, e la profligarono; e poscia la monarchia assestò con facilità colpi fatali sulla democrazia, e sola s' assise podestà assoluta.

E quello scempio a gran pezza si commise in Francia ed in Ispagna; nell'una il Terzo Stato non peritò di congiungersi con un Luigi XI, ed applaudì Luigi XIV, che chiamava sè lo Stato; nell'altra Ferdinando il Cattolico, coll'aiuto del popolo investendo i nobili, iniziò il dispotismo, che Carlo V e Filippo II dovevano portare a compimento non pria in Europa veduto; e troppo tardi era quando il popolo cercò con magnanimi sforzi di racquistare la perduta libertà. Il principio dell'uguaglianza sacro de' dritti di tutti gli esseri umani tirato a conseguenze estreme e falsissime, non inteso più nel suo verace senso la libertà, che osserva la diversità delle capacità, e senza di che l' ugnaglianza degenera in disuguaglianza, fu la ragion sofistica, onde il dispotismo cinse la corona per tutto Europa.

Ma in Inghilterra il popolo non si diede mai a fidanza ai re, più spesso che con loro, si collegò co' baroni; forse per la salute delle politiche libertà le battaglie tra gli York ed i Lancaster giovarono, certo non nocquero; i gravi dissidii religiosi non disposero mai tutto il popolo dal canto de' re; e gli stessi Tudor, cui fu sete inestinguibile di sangue, e superbia d'imperio, furono sovente astretti ad indietreggiare innanzi alla volontà de' parlamenti. Coloro, che veramente attentarono alle politiche libertà dell' Inghilterra, furono gli Stuardi, ma allora il popolo più che i baroni fu propugnatore di quelle; e se la morte di Carlo I depone superflua

crudeltà negl' inglesi, infame tradigione negli scozzesi, pure irrefragabilmente attesta, che la monarchia costituzionale per gl' inglesi è più che una forma di reggimento, è la vita sociale. Dello stato democratico non si piacquero gl' inglesi, non vi trovarono la loro antica e veneranda libertà, nè il genio di Cromwel seppe loro compensarla. Quando eglino per la dura cervice degli Stuardi ebbero necessità di ricacciarli, dimostrarono quell' alto civile senno, che consiste in discernere l' eccellenza d' una istituzione dalla tristizia di chi la abusi; ondechè la corona trasferirono in un inclito principe, ed in una schiatta forestiera. La costituzione inglese è consacrata in varii solenni documenti, di cui tre sono precipuissimi, la Bibbia inglese addimandati da Chatam (1): la Magna Carta, che i baroni ed i prelati collegati coll' armi alle mani ottennero da Giovanni senza Terra al 1215 nel piano di Runnymead; la Petizione de' Dritti imposta c da' Pari e dai Comuni a Carlo I; e l'Atto della Dichiarazione de'Dritti concordato da loro con Guglielmo e Maria d'Orange per patto della conferita corona. Ed altri due documenti momentosissimi sono, l'Atto d'Assestamento, decretato per la successione di casa Annover, il quale confirmò, e di nuove sicurtà fornì i dritti del popolo inglese (2); e l'Atto della riforma elettorale del 1832, per lo quale la preponderanza nel politico reggimento dall' ordine aristocratico agli ordini medii è passata; successo già apparecchiato da lungo tempo, e dal generale andamento delle società europee. Ondechè la costituzione inglese non è il parto d'improvvisi e sovente fantastici concetti, bensì quello

(1) Brougham, Hist. Sketch. of Statesmen, who flourished in the time of George III; lord Chatam.

(2) Alcuni Articoli di tale Atto, come troppo restrittivi della regia potestà, sono stati quinci aboliti. Si veda Hallam, Storia Constit. di Inghilterra, Cap. XV, XVI, prima traduzione ital. dall'originale Inglese, fatta da me medesimo; e Creasy, Op. Cit. Cap. XVI.

del giudizio e dell' esperienza d' un popolo energico e paziente per la serie de' secoli; ella è venuta, è cresciuta come tutte le grandi umane istituzioni, *rebus ipsis dictantibus*.

In Sicilia, non altrimenti che in Inghilterra, a poco a poco si svolse la costituzione; la cacciata co' vespri degli angioni, e la chiamata degli aragonesi principi cagionò una gran riforma sotto re Giacomo, decretata dal parlamento adunatosi in Palermo il 1286; e da quella comincia la raccolta degli Statuti, che si sono nominati Capitoli del regno di Sicilia. Il Capitolo, Federico II aragonese re, l'altro, re Martino I, ed un terzo, re Alfonso il Magnanimo, allargarono e consolidarono così la potestà del parlamento da non invidiare quella dell'inglese. Nè que' monarchi potentissimi, e distruggitori d' ogni libertà in ogni altro stato loro, Carlo V Cesare, e Filippo II ricusarono di giurare, o s' attentarono d' infrangere la costituzione siciliana. La quale al 1812, come consigliavano le mutazioni de' tempi, ebbe aggiustati gli ordini suoi e secondo alquanti di quelli d' Inghilterra, co' quali aveva parentela di origine ed affinità di sviluppi. E cotale riforma da' baroni, da' prelati, e da' rappresentanti del popolo fu deliberata, e dal re Ferdinando III Borbone sancita, e la Costituzione del 1812 s'appellò; ma tosto per quello medesimo, e quinci per i successori suoi di fatto fu dal 1816 al 1848 manomessa (1); quando il parlamento, composto di Pari e di deputati del popolo, dichiarò privato dal trono di Sicilia Ferdinando II, e sua dinastia appunto per avere violata, come l' avo ed il padre suo, la costituzione; ed operando la sua antica balìa, elesse a re Ferdinando di Savoia duca di Genova. Notabile è come nel regno di Napoli, e stando sotto lo

(1) Ferdinando III di Sicilia, e IV di Napoli, al 1816 si ripudiò conquistatore e del regno di Napoli e di quello di Sicilia, ove s'era rifuggiato durante la repubblica e l'imperio di Francia, e si noverò Primo, onde il presente Ferdinando si novera Secondo.

scettro degli stessi monarchi spagnuoli che la Sicilia, la costituzione languiva e periva; e cagione non so assegnarne altra, se non se quella che ho già considerato essere stata comune a tutta Europa, i baroni ed il popolo in discordia, e quinci l'essere tornato facile a' principi il debellar quelli; mentre in Sicilia baroni e popolo non ruppero mai in aperte lotte, anzi egli è stato ed è proprio di loro, congiunti resistere, o combattere contro le usurpazioni monarchiche. Altra cagione speciale della perdita della libertà politica nel regno di Napoli, e la quale anco tribola Francia, a me pare sia stata l'importanza, ed il predominio della capitale sua sulle provincie, onde conculcata quella, agevole è riuscito conculcare queste.

Nè qui tralascerò d'accennare, che Svezia singolare esempio porge di mantenere ancora una costituzione mista, e quale da principio antichissimo si ebbe. Imperocchè, sin da quando hassi memoria certa di sua storia, ella ha avuto un re con una dieta composta di quattro ordini: i nobili, gli ecclesiastici, i rappresentanti delle città, e quelli delle campagne, e dal re e dalla dieta la sovrana potestà si è esercitata. In alcune stagioni le attribuzioni del re sono state assai ristrette spezialmente per mezzo d'un senato, o consiglio, in altre le attribuzioni della dieta sono state più di nome che di fatto, e precipuamente sotto Carlo XI e Carlo XII, e cagione ne sono stati i dissidii sorti tra' varii ordini; sullo scorcio del secolo passato Gustavo III si studiò d'intaccare le pubbliche libertà, e ne ebbe con facilità conniventi gli ecclesiastici ed i rappresentanti delle città e campagne, ma ne' nobili incontrò pertinaci oppositori. L'elezione d'un soldato francese a re, fatta dalla dieta nei primi di questo secolo, non ha arrecato mutamento notabile alla costituzione di Svezia, nè tampoco l'unione di essa colla Norvegia; conciossiachè ambedue con reggimenti diversi ed indipendenti, avvegnachè sotto un solo monarca, si governano (1).

(1) Gothorum Sveonumque Hist. Auct. Joan. Magno Gotho. L. XXIV;

§ IV. Ed egli però è stato naturale effetto di quell'ordine di cose, che in Inghilterra ed in Sicilia su del reggimento monarchico costituzionale si sia discettato e scritto; ma per amore del vero, con abbondanza ed eccellenza incomparabilmente maggiori nell' una, che non nell'altra si è fatto; e così dagl' inglesi scrittori precipuamente sono da ricavarsi i documenti della scienza intorno a quel subbietto.

In Sicilia fu ufficio degli storici suoi l'occuparsi del suo politico reggimento. Senza che Francesco Testa mirabilmente lo illustrò, pubblicando ed annotando i Capitoli, e concordandoli tra di loro, e colle Costituzioni e colle Prammatiche, e preponendovi una specie di saggio di Siculo Dritto pubblico. E come giureconsulto il più cospicuo è da noverarsi Mario Cutelli, il quale da' libri di Grozio, e più di Bodino e di Pietro Gregorio da Tolosa traendo partito per la ragione universale, scrivendo regnante Filippo IV di Spagna, scrutinava i difetti del reggimento siciliano, e ne divisava riforme. Ma il dritto pubblico del regno di Sicilia, e veramente con maestria somma dallo inizio suo, la conquista normanna, sino al regno di Carlo II di Spagna fu trattato da Rosario Gregorio, morto sul principiare di questo secolo. Gregorio non è secondo ad alcuno scrittore di simile fatta, che pria di lui vada rammentato, nell'investigare lo svolgimento delle politiche istituzioni della patria sua; avanza di gran lunga Pietro Giannone, il quale quelle del regno di Napoli ebbe negligentate, che se a' tempi suoi erano esse ite in fasci, le cagioni ed i danni conseguitati aveva a segnarne; lo storico siciliano cede al napolitano nella dottrina della civile giuris-

Hist. de la Suede par Érik Gustave Geyer, trad. franc. par Lundblad. Suede et Norwége, par M. Ph. Le Bas. Const. di Svezia del 1809; e Const. di Norvegia del 1814, trad. franc. ivi. Catteau-Calleville, Hist. des Révolut. de Norvége. L'atto d'unione tra la Svezia e la Norvegia si può leggere in quest' opera.

prudenza e delle attinenze tra chiesa e stato, ma non perciò lascia d' esporre accuratamente le vicissitudini del singolarissimo e prestante dritto della chiesa siciliana, quale risulta dalla perpetua apostolica legazia. Gregorio nella critica storica superiore è al Mably, avvegnachè gli resti sotto in alcune larghe vedute a costui suggerite dal più largo subbietto, che ebbe considerato. Questi tre scrittori peccano in ciò, che Gregorio inclina per la monarchia a scapito de' liberi istituti, Giannone per lo Stato contro la Chiesa, Mably per il Terzo ordine in pregiudizio de' due maggiori.

In Inghilterra al rimoto tempo d'Enrico II sulla Costituzione, come sull'altre leggi e costumi, statista, soldato, e giudice Glanvil scriveva celebrata opera (1); ed una di simile specie, e non meno celebrata, Bracton faceva al tempo d'Enrico III (2). Poscia al secolo decimoquinto altri si noverano egregi scrittori della Costituzione. E primi Britton e Litleton gli autori del « Fleta » regnante Enrico VI ne trattarono da giureconsulti positivi (3);

(1) « Tractatus de Legibus et Consuetudinibus Angliae ». Si veda The History of Political Literature, from the Earliest Times by Robert Blakey, London 1855; Vol. I, Cb. XIX. Di quest'Opera finora non sono pubblicati che due volumi, i quali contengono la Storia Letteraria degli scrittori politici de' tempi più rimoti sino al 1700; ed è desiderabile che tosto vedessero la luce gli altri due volumi; il terzo, come l'Autore stesso dice nella Prefazione, tratterà di quella degli scrittori del secolo decimo ottavo, ed il quarto de' principali sistemi politici in Europa dal principio di questo secolo sino al tempo presente. Una storia di sì ampio ed importante subbietto non può alcerto essere priva d'alquanti difetti, pure per la parte che risguarda gli scrittori inglesi è da ritenersi di sommo pregio, spezialmente per i forestieri, i quali hanno da attingervi delle particolareggiate cognizioni su d'opere, che assai difficile torna l'avere in mano.

(2) Si veda Blakey Vol. e C. cit.

(3) Nell'opere: « Doctor and Student », e « Old Book of Tenures ». Si veda Blakey, Vol. e C. cit.

ma tosto Giovanni Fortescue da politico la considerava; imperocchè nella sua famosa opera, delle Lodi delle Leggi d'Inghilterra, in forma di lettere a quel re dimostrava la superiorità delle leggi medesime su quelle degli altri paesi d'Europa, spezialmente pontando sui modi di vivere del popolo inglese migliori di quelli del francese; ed in altra opera, la Differenza tra una Assoluta ed una Limitata Monarchia, stabiliva de' principii solenni della politica scienza analizzando i tristi influssi dell'assoluta sulla sorte de' popoli, e studiandosi di provare, che da niuno altro reggimento, come dalla monarchia limitata, o costituzionale, può ottenersi con certezza, e stabilità una vera e razionale libertà. Così quasi contemporaneamente cotestui in Inghilterra, e Machiavelli in Italia i reggimenti misti preferivano a' semplici, avvegnachè l'uno avesse il destro di discorrere su d'alcuno che aveva sotto agli occhi, ed ebbe anco a maneggiare (1); e l'altro non s'ispirasse che ad esempii cessati da secoli e non rinnovabili; ma se l'uno potè divisare concetti più particolareggiati per un reggimento assai proprio de' moderni tempi, l'altro lo vinse in concetti d'indole generale, e profondi (2).

Sotto Enrico VIII nè la scienza politica, come il Blakey ha osservato (3), nè il reggimento costituzionale furono in Inghilterra obbietto di solerti studii, chè le riforme e gli spettacoli atroci di sangue comprendevano gli animi tutti; bensì sotto Elisabetta diventarono occupazione di numero di eletti ingegni; tra cui elettissimi furono Edoardo Coke il giurecon-

(1) Fortescue fu principale consigliere d'Enrico VI. Si veda l'opera cit. di Blakey, Vol. 2 Ch. II, Sect. I; e British. Hist. chron. Arr. by. John Wade London 1847, Henry VI A. D. 1422 a 1461.

(2) Mi reca meraviglia come il Blakey Op. cit. Vol. 2, Ch. IV, occupandosi delle dottrine di Machiavelli non cenni punto, come il grande italiano il reggimento misto considerava eccellente sopra ai semplici.

(3) Op. cit. vol. 2. Ch. II, Sect. I.

sulto di maggiore autorità tra gl'Inglesi, che ne' suoi Instituti ebbe a commentare molti antichi e fondamentali statuti del parlamento (1); e Riccardo Hooker, il quale nella sua Polizia ecclesiastica stabilì primamente de' generali principii di politica scienza, e quinci a chiarire e confermare quelli dell'inglese Costituzione gli applicò. Sulla quale e' diceva: « Io non posso esitare di lodare altamente la saggezza di coloro, che hanno fondato il nostro politico reggimento; in cui sebbene niuna specie di persone o di cose non sia soggetta alla podestà del re, pure la potestà del medesimo su tutto e per tutto è così limitata, che in tutti i suoi procedimenti la legge stessa è la regola. Gli assiomi della nostra monarchia sono questi: *Lex facit regem.* — Qualunque concessione di regio favore contraria alla legge è nulla. — *Rex nihil potest nisi quod jure potest.* — Qualunque podestà ha il re, l'ha per la legge, i termini ed i limiti ne sono conosciuti, l'intiera comunità dà gli ordini generali per la legge, co' quali tutte le cose pubbliche debbono essere eseguite; ed il re come capo, come su tutti il più elevato in autorità, fa che secondo la stessa legge, ciascuna cosa particolare sia regolata e praticata. L'intiero corpo politico fa le leggi, le quali danno la podestà al re; ed il re sendosi legato ad usare, secondo la legge, di quella podestà, segue, che l'esecuzione dell'una è fatta dall'altro ». La Polizia Ecclesiastica d'Hooker, poco o nulla conosciuta nel continente europeo, da' dotti inglesi è tenuta in altissimo pregio, ed Hallam niente meno che la paragona al trattato delle leggi di Cicerone (2).

(1) Su di costui come su degli altri più celebri giureconsulti inglesi, e su della loro autorità risguardo agli atti del Parlamento, ed a' piati, si veda Blackstone Commentaries of the Laws of England, Introd. Sect. III; e G. Bowyer Commentaries of the Constitutional Law of England Ch. I.

(2) Storia Const. d' Inghilterra trad. ital. cit. C. IV. Sull' opera di Hooker si veda anche Blakey Op. cit. vol. 2. C. II. Sect. 1.

Sotto Giacomo le teorie sulla politica scienza e sul reggimento inglese ricevettero l'indirizzo ed il tenore dagli scritti stessi del re, che altamente propugnavano il dritto divino di sua potestà (1); e naturalmente ebbero seguito, ed elogi soverchi di Bacone. Il quale non compose alcuna opera sull'inglese costituzione, ma in tutte l'opere sue si mostrò sempre inchinevole a pro delle regie prerogative. La lotta tra quelle, e le franchigie, o dritti del popolo, s'impegnò quinci accerrimamente, salendo al trono Carlo I; e la Petizione de' Dritti fu come il tema, su di cui versarono gli scritti delle opposte parti (2); Giovanni Seldeno per una impareggiabile dottrina fu il grande giureconsulto del tempo e nella Camera de' Comuni quella Petizione ebbe strenuamente sostenuto (3). L'autore del Paradiso perduto, vivo Carlo I propugnò la libertà della stampa, morto quello, trattò de' principii del dritto costituzionale in modo così chiaro e profondo, come forse pria non s'era mai fatto; egli la repubblica prediligeva (4); Hobbes, vivo e morto Carlo, fu il difensore più celebre della monarchia assoluta, anzi dispotica nel « Cittadino » e nel « Leviathan ». Alla Ristaurazione Filmer divisò nel suo Patriarca di fondare l'assoluta potestà de' re sulla famiglia, i re, i primogeniti degli uomini, eredi della paterna assoluta potestà; ed ebbe a primo confutatore Algernon Sidney ne' suoi Discorsi, il quale teneva per il reggimento repubblicano. La memorabile rivoluzione del 1688 avvenuta, Giovanni Locke

(1) « On the Duties of a Monarch »; e « Basilicon Doron».

(2) Carlo salì al trono l'anno 1625. La Petizione de' Dritti fu fatta al 1628.

(3) Si veda Hallam, Storia const. d'Inghil. trad. cit. cap. VII; Creasy the Rise and Progress of the Const. ch. XV.

(4) « Areopagitica, Speech for the Liberty Unlicensed Printing ». « The Tenure of Kings and Magistrates». Milton scrisse inoltre molte riputate opere di polemica, spezialmente contro Salmasio. Io al certo non mi sottoscrivo a tutte le opinioni del celebre poeta.

nel suo Governo civile combattè con irrefragabili argomenti il Patriarca, e seguendo le dottrine di Hooker esaminò l'origine e l'indole d'ogni reggimento, ed il monarchico costituzionale inglese quale il migliore, che dettasse la scienza politica, riputò, considerando precipuamente la divisione della legislatrice, dell'esecutrice, e della giudiziale potestà. Daniele de Foe nello stesso tempo con singolare fecondità di scritti, i principii della monarchia costituzionale in Inghilterra, quali già trovavansi fermati chiamato al trono l'Orange, sosteneva e propalava (1).

Nel secolo decimo ottavo il più cospicuo giureconsulto fu Guglielmo Blackstone, che il primo in cattedra ad Oxford dettava commenti delle leggi inglesi. I quali sulla Costitu-

(1) Si veda Blakey, op. cit. ch. 11, Sect. 3.

A metà circa del secolo decimosettimo nacquero le denominazioni omai troppo celebri di whig e tory, per cagione dell'esclusione di Giacomo II dal trono d'Inghilterra, come è a leggersi in Babington Macaulay, Hist. of England from the accession of James the Second, Ch. II; ed in Hallam, storia Const. d'Ingl. Cap. XVI, trad. cit. Quelle voci dapprima espressero, come Hallam osserva, una teoria, o un politico principio applicabile al reggimento inglese; le due opposte parti convenivano sul mantenimento della Costituzione, onde nè Hobbes era un tory, nè Milton un whig, differivano in questo, che i tory ritenevano, che la Costituzione tale quale era, non poteva menomamente alterarsi, i whig pensavano che tutte le forme di reggimento erano a subordinarsi al pubblico bene; gli uni prendevano a cura le prerogative della corona, gli altri i privilegi de' sudditi. Ma coll'andare del tempo non sempre le stesse opinioni si sono mantenute da coloro che hanno portati que' nomi; in generale puossi dire che i tory inclinano a conservare il politico reggimento, i whig a riformarlo. Laonde sebbene a ciascuno scrittore possa l'un nome, piuttosto che l'altro, affarsi per la parte politica che abbracci, pure per il modo ondo tratti la scienza stessa del politico reggimento, assai sconciamente coll'uno, o l'altro si distinguerebbe.

zione ricchi sono di quanto di meglio si era scritto, in guisa che quinci sono stati assai seguitati in Inghilterra, e nel continente europeo hanno più, che altra opera, dato a conoscere quella Costituzione. Il regno di Giorgio III fu splendidissimo di famosi statisti ed oratori, che ebbero famosi eventi a discutere e governare; tra' giureconsulti Samuele Romilly sovrastò ogni altro (1); pure eglino in generale non trattarono che ne' dibattimenti parlamentari, e nelle giuridiche decisioni le costituzionali materie, secondo l'occasioni s'offrivano. Ma eccelse uno scrittore, che sta al confronto de' più grandi dell'antiche età, e della moderna, per la dottrina assortita, l'ingegno vivo e fecondo d'elevati pensieri, l'evidenza de' ragionamenti, e l'eloquenza, Edmondo Burke; i principii dell'inglese costituzione, quali fermati nella Dichiarazione de' dritti al 1688, non hanno avuto mai più valoroso propugnatore, come non più terribile fulminatore gli errori, e le scelleratezze commesse in Francia alla rivoluzione del passato secolo (2).

A' tempi nostri Giovanni Russel ispirandosi alle tradizioni dell'illustre casato suo ha scritto un saggio sulla costituzione inglese da Enrico VIII in poi (3), ed ha avuta la rara felicità di proporre egli medesimo, e vincere che alcune dottrine sue in solennissime leggi fossero tradotte. Enrico Brougham non sarà rammentato con laude nè per la fermezza e generosità delle sue politiche opinioni, nè per un sapere tanto profondo e solido quanto copioso è nella sua Filosofia Politica; sì bene per essere colui che maggiormente e con

(1) Brougham Hist. Sketch. of Statesmen, who flourished in the time of George III; Sir Samuel Romilly

(2) Reflections on the French Revolution; e Thoughts on the causes of the Present Discontents.

(3) Essay on the English Government, and Constitution from Henry VIII to the present time, 1823.

riuscimento adoperato si sia alla correzione delle leggi civili e penali, ed alla diffusione dell' istruzione popolare in Inghilterra. Le opere più recenti sul reggimento inglese sono i commenti di Giorgio Bowyer, e quelli di Homersham Cox (1) pregevolissimi ambidue per l' esposizione chiara, esatta, e complessiva della materia tutta, gli uni più ampii e doviziosi di giuridiche cognizioni, gli altri più succinti e dovizioni di politiche disamine.

Intorno agli scrittori inglesi tre cose notabili sono, l' una: chiunque occupato si sia di politica o giuridica scienza ha tenuto conto della costituzione della patria sua, onde i politici non hanno sprezzate le pazienti elucubrazioni de' giureconsulti, e costoro hanno fatto tesoro degli speculati ingegnosi di quelli, mentre che nel continente europeo per lo più giureconsulti e politici hanno considerate distinte, e quasi riluttanti le discipline loro, e però gli uni sovente le hanno maneggiate con gretto empirismo, gli altri con poco costrutto per l' applicazione alle necessità del tempo. L'altra: le questioni insorte sulla pratica della costituzione hanno data l'occasione agli scritti degl' inglesi, non solo a quelli di polemica, che si noverano ad infinito numero, bensì a quelli di generale politica scienza; il che ha cagionato che rari sono stati coloro, che si sono lasciati andare ad immaginari e frivoli concepimenti. La terza: dalla Riforma in poi e giureconsulti e politici hanno fatto delle religiose materie studio loro; conciossiache hanno stimato, che la libertà, o la servitù e dello stato e de' sudditi sieno con quelle indispensabilmente connesse; sebbene quasi tutti a scapito del vero e della sua proficua attuazione, in pro della supremazia dello stato sulla chiesa abbiano opinato.

(1) Commentaries on the Constitutional Law by G. Bowyer, 1846. The British Commonwealth, or a Commentary on the Institutions, and Principles of British Gouverment by Homersham Cox, 1854.

§ V. Il reggimento misto di monarchia, aristocrazia, e democrazia, quale eminentemente si è sviluppato, e vige in Inghilterra, si compone d' un re ereditario, d' una assemblea di aristocrati ereditarii, e di prelati a vita, addimandata Camera di Lords o Pari, e d'un'altra di rappresentanti del popolo eletti per un certo tempo, addimandata Camera de'Comuni; quelle due assemblee ed il re insieme formano il parlamento, presso il quale sta indivisa la potestà sovrana o legislatrice (1). Coke, e Blackstone seguendolo hanno sentenziato, che quella potestà è onnipotente; il primo ha detto: « è così trascendente ed assoluta, che non può essere confinata, sia per le materie, sia per le persone tra limite alcuno »; il secondo così ha spiegata quella proposizione: « esso, il parlamento, ha sovrana ed insindacabile autorità in fare, confirmare, allargare, restringere, abrogare, rivocare, risuscitare, e interpretare le leggi concernenti le materie di qualunque specie possibile, ecclesiastiche, o temporali, civili, militari, marittime, o criminali, poichè quello è il luogo, ove quello assoluto dispotico potere, che deve in tutti i governi risiedere in qualche parte, è collocato dalla costituzione di questi regni ». Ed egli ne novera varii esempi, quali la legge di successione al trono decretata re Enrico VIII e Guglielmo III; la religione mutata re quel medesimo Enrico, ed i figliuoli suoi, e varie riforme delle assemblee del parlamento, e conchiude: « In breve esso può fare ciò che non è naturalmente impossibile, e però alcuni non hanno scrupoleggiato di chiamare il potere suo, con una figura piuttosto troppo ardita, l'onnipotenza del parlamento » (2).

(1) Blackstone Comm. of the Laws of England Book 1, Ch. 2, § 2. I lords spirituali e temporali si considerano come due ordini distinti, avvegnachè siedano e deliberino insieme; ivi. I prelati sono lords del parlamento ma non Pari, perchè il sangue loro non è nobilitato; Blackst. Op. cit. lib. IV, Cap. 19.

(2) Blackst. Op. cit. Lib. Cap. cit. § 3.

Grave errore egli è quel dispotico potere, che que' giureconsulti concedono all'inglese parlamento, e che tutte le assemblee amano d'arrogarsi. L'errore loro è simile a quello di coloro che un dispotico potere hanno preteso appartenersi ad un solo uomo, e degli altri, che hanno preteso appartenersi ad un intiero popolo; eglino tutti non differiscono che nell'avere predilezione per un numero piuttosto che per un altro d'individui umani. Come noi abbiamo già dimostro (1), vera sovrana non è che la natura stessa degli uomini, che loro ha attribuiti indeclinabili doveri e dritti, ed i legislatori umani debbono quelli osservare, riconoscerli e dichiararli per custodirli, giusta i tempi ed i luoghi; quella, e non altro, è la funzione loro, che sovranità s'appella, nella quale non differenziano eglino, sieno un parlamento all'inglese, o d'altra maniera, un comizio d'un intero popolo, o un monarca secondo la forma abbracciata di reggimento. Ondechè sono degli ordinamenti che i legislatori possono mutare, perchè a' tempi e luoghi diversi fa d'uopo s'aggiustino, e v'ha di quelli, cui eglino non possono porre mano, senza commettere delitto di lesa natura. Ondechè ebbero con giustizia i parlamenti inglesi cambiata la successione al trono, e riformati gli ordini di sè medesimi, ma con ingiustizia somma, ossia tirannide ebbero decretato, che la santa religione de' padri fosse abbandonata, una nuova venerata, e pene atròci ad ogni generazione di dissidenti fossero inflitte; conciossiachè dovere e dritto naturale degli uomini, da essere perpetuamente per qualsiasi legislatore rispettato, è la libertà in ciascuno d'adorare Dio secondo la sua propria coscenza. E reca invero meraviglia, come ancora a quell'enorme scempio non si sia fatta in Inghilterra intiera riparazione. Se un parlamento non potesse fare che ciò che naturalmente è impos-

(1) Parte Prima di questa Introd. Cap. VI, Sez. II, § II.

sibile, la forza fisica starebbe per la ragione della giustizia. Trattandosi della giustizia la voce impossibile o significa illecito, o non significa cosa alcuna. Ma anco lo stesso reggimento politico d' un popolo, eccetto che non sia una qualunque tirannide, non può ad arbitrio di coloro, che lo tengono, distruggersi, bensì, e sempre secondo le necessità, modificarsi. Nè su di ciò so far meglio, che riferire questi pensamenti d' Edmondo Burke a proposito della successione al trono stabilita in Inghilterra al 1688. « Egli invero è assai difficile, e forse impossibile d' assegnare de' limiti alla competenza *astratta* della potestà suprema, tale quale era esercitata allora dal parlamento. Ma quanto alla competenza *morale*, quella che nell' esercizio stesso d' una potestà la più incontrastabilmente sovrana, sottomette la volontà dal momento alla ragione permanente, alle massime costanti della fedeltà, della giustizia, e d' una fondamentale ed invariabile politica, i suoi limiti sono affatto intelligibili, e veramente imperativi per coloro, che esercitano qualche autorità nello Stato sotto qualunque nome, o titolo sia. La Camera dei Pari per esempio non è competente *moralmente* per discioglière la Camera de' Comuni, e nè tampoco può disciogliere sè medesima, nè abdicare, se lo volesse, la parte che le è propria nel corpo legislativo del regno. Un re, quantunque possa abdicare la sua potestà, non può abolire la monarchia. Per una ragione parimente forte, o più forte ancora, la Camera de' Comuni non può rinunziare la parte d'autorità che le è propria. L'impegno ed il patto sociale, ciò che generalmente chiamasi costituzione, proibiscono tale usurpazione, o tale abbandono. Le parti costituenti d'uno stato sono obbligate a conservare la loro pubblica fede, l' une verso all'altre, e verso a tutti coloro i quali dal loro impegno traggono alcuno importante interesse, come lo stato tutto intiero debbe mantenere la sua fede con le distinte comunità; altrimenti la competenza e la potestà tosto tra loro si confon-

derebbero, ed altra legge più non resterebbe che la ragione del più forte » (1).

Francesco Guizot nel concetto delle sovranità ha veduto il principio di ragione, o di legittimità del reggimento monarchico costituzionale, o rappresentativo; e le sentenze sue sono da ritenersi altresì come l'espressione più manifesta, e compiuta di quelle della celebre scuola, che in Francia si è appellata della Dottrina (2); della quale se primamente fu capo Royer-Collard, poscia lo fu lo stesso Guizot, e nonostante alcuni suoi errori non è da negarsi, che v'ebbe stagione, in cui ella prestò servigi alla libertà ed all'ordine dello Stato. Guizot ha detto: « Per apprezzare veramente un governo fa d'uopo risalire a' suoi principii essenziali e costitutivi. Allora si vede che parecchi governi, di cui le forme sono diverse, derivano da principii simili, e che altri che sembrano somigliarsi per le forme, sono essenzialmente diversi. Ovunque si sono trovate elezioni ed assemblee, si è creduto trovare gli elementi del sistema rappresentativo. Montesquieu, vedendo il governo rappresentativo in Inghilterra, l'ha fatto risalire alle vecchie istituzioni germaniche... Le apparenze hanno ingannato Montesquieu, egli non ha considerato che i caratteri esterni del reggimento rappresentativo, non il suo vero principio e le sue vere tendenze.... Qual'è la sorgente della podestà sovrana, e quale il suo limite? Donde ella viene, ed ove s'arresta? Nella risposta a questa questione risiede il principio, di cui l'influsso diretto, o indiretto, visibile, o occulto, fa la tendenza, o la sorte della società ». Quindi stabilisce: l'idea

(1) Reflect. on the French. Revol.

(2) Il nome di scuola della Dottrina, o di Dottrinali a Royer-Collard e seguaci suoi non fu dato per alcun principio filosofico da loro professato come fondamento del sistema politico, ma per l'uso frequente della parola Dottrina, che Royer-Collard faceva ne' suoi discorsi parlamentari.

di società seco condurre quella di regola comune, e però di governo, e la prima regola sociale essere « la giustizia, o la ragione »... E dice vi sono « due grandi questioni, come è data la regola, e come s'applica; qui è il carattere distintivo de' diversi governi... Sino a' tempi moderni ha regnato la credenza, che il dritto primitivo ed assoluto di dare la legge, cioè la sovranità di dritto, risieda in alcuna porzione della società, sia che riconosca quel dritto in un solo, in molti, o in tutti. Credenza sempre contradetta da' fatti, e che non suppone l'esame della ragione. Il dritto di determinare la regola e d'imporla è il dritto alla podestà assoluta.... cioè il dritto della tirannide. e sempre è stata tirannide nelle tre grandi forme di reggimento la monarchia, l'aristocrazia, la democrazia, in cui ad uno, a molti, o a tutti, è stata attribuita la sovranità di dritto»... Per l'individuo umano la regola, o « la legge è sovente oscura, e l'individuo, anco quando bene la conosce, non la segue sempre; nello stesso modo per il governo qualunque la vera legge, che sempre deve passare per lo spirito dell'uomo sempre limitato ed appassionato, non è nè sempre conosciuta, nè sempre ubbidita. Egli è dunque impossibile l'attribuire ad un uomo o a molti la sovranità di dritto, poichè questo sarebbe supporre, che eglino sanno e vogliono in tutti i casi ciò, che vogliono la giustizia e la ragione. Supposizione inammissibile a cagione dell'imperfezione radicale di nostra natura... Il governo rappresentativo riposa sopra questa verità... esso non attribuisce la sovranità di dritto ad alcuno, chè tutte le podestà s'agitano nel suo seno per la scoverta e la pratica fedele della regola, che deve presedere alla loro azione, e che la sovranità di dritto non è loro riconosciuta, che alla condizione, che eglino incessantemente la giustificheranno ». E tali principii suoi applica al fatto d'un governo rappresentativo, scegliendo ad esempio quello che allora era di Francia, composto di tre podestà, il monarcato, la Camera de' Pari, e la Camera de' Deputati. « Que-

ste tre podestà, egli dice, provengono da sorgenti differenti, e risultano da diverse necessità sociali. Alcuna d'esse isolata non possiede la sovranità di dritto; fa d'uopo che elleno cerchino la regola legittima in comune, e non si presume, che elleno la posseggono, che quando l'abbiano trovata in una deliberazione unanime, anteriore o posteriore all'azione. La società debbe sommissione a questa regola così cercata; ma come le podestà non sono tutte fisse ed immutabili, così la sovranità di dritto non esiste costantemente in esse » (1).

Conveniamo con Guizot, che per apprezzare veramente un governo fa d'uopo esaminare i principii essenziali e costitutivi, da cui deriva; conveniamo che con forme apparentemente simili possono esservi governi essenzialmente diversi, cioè possono esservi assemblee elette anco dal popolo, le quali non abbiano che voce consultiva; un senato eletto dal re, il quale parimente non s'abbia che voce siffatta, e la podestà di deffinire le leggi stia solo nel monarca; ed allora non s'avrà veramente un governo monarchico rappresentativo, o costituzionale, secondo l'idea che a questo s'affige; come viceversa può esservi un reggimento con una, o più assemblee, ed un monarca, e che intanto la podestà legislatrice sia di quella, o di quelle solamente, ed allora neanco si ha monarchia rappresentativa, o costituzionale nel senso nostro (2). Ma dissentiamo primieramente dal Guizot, che governi, di cui le forme sono diverse, derivano da' principii simili, eccetto che per questi non voglia egli intendere l' origine loro storica; poichè allora indubitabilmente tutti i reggimenti d'Europa, che hanno avuti alla barbarica conquista gli stessi principii,

(1) Hist des Orig. du Gouver. Représent. en Europe, Cours de Hist. Mod. (1820-22) vol. I, Sixième Leçon. Le stesse idee egli ritiene nella Hist. Générale de la Civil. en Europe, Neuv. Leçon, per deffinire la natura del Monarcato.

(2) Part. Sec. di questa Introd. Cap. I.

poi forme diverse hanno tolte. Ma egli evidentemente non intende parlare di que'principii, ma degli essenziali e costitutivi; ed in ciò da considerare è, che certe forme sono essenziali, perchè certi principii non possono attuarsi che sotto a date forme, e non altrimenti; non può esservi mai un reggimento in cui alla sovranità partecipino la monarchia, l'aristocrazia, e la democrazia, senza che sieno un re, un corpo d'ottimati ed un corpo di rappresentanti del popolo, i quali deliberino; possono variare le condizioni di tali assemblee, essere elleno più o meno numerose, quella degli ottimati ereditaria, o elettiva da per sè medesima rifarsi (1), ma senza di quelle assemblee non sarà mai una monarchia mista di aristocrazia e democrazia. Anzi non sarà mai mista di democrazia, se il popolo i rappresentanti suoi non elegga, ed in ciò la diversità non può essere che solo nel numero degli elettori, o nella maniera dell'elezione ad uno, o più gradi, o in quella in cui gli elettori vengano distribuiti. E quando conseguentemente dice il Guizot, che governi i più opposti in apparenza producono effetti simili, non ha detto cosa alcuna che infirmi quel da noi stabilito, cioè alcune forme essere essenziali quanto i principii; l'esempio che egli allega, che ne' secoli decimosettimo e decimo ottavo il governo rappresentativo ebbe elevata l'Inghilterra al più alto grado di prosperità morale e materiale, e la Francia, durante il medesimo periodo di tempo, cresceva in gloria, in ricchezze, in lumi sotto una monarchia assoluta, non importa certamente, che gli stessi principii essenziali e costitutivi sotto forme diverse avevano que' due reggimenti, ma solo che con reggimenti di que' principii diversi possono due nazioni parimente avanzarsi. Il che da considerarsi è rarissimo caso, seppure non impossibile, conciossiachè sovente sotto all'apparenza di ricchezza e di prosperità, si cova miseria, o qualche grave morale magagna, sovente

(1) Parte Sec. di questa Introd. Cap. III.

quella ricchezza e prosperità è l'effetto di cagioni prossime o rimote, le quali beneficamente operano, nonostante un reggimento di falsi principii costitutivi. E per i due esempi d'Inghilterra e Francia il Guizot doveva avvertire, or che un secolo e più da quella stagione sono scorsi, quali effetti perniciosi quinci dallo assolutismo di Luigi XIV, trambusti, anarchie, tirannidi, smarrimento del desiderio d'ogni morale bene sono alla Francia derivati; ed invece all'Inghilterra da' suoi ordini costituzionali, allora alacremente determinati ed affermati, quale pace, quale libertà, quale progresso di materiali e morali beni, che non ha mai fatta sosta, o falleoza? Ed indebito è da riputarsi l'appunto a Montesquieu, cioè non avere egli considerato, che i caratteri esterni del reggimento rappresentativo, quando ha fatto risalire quello d'Inghilterra alle vecchie istituzioni germaniche. Imperocchè il Montesquieu non disse, che come i Germani nelle foreste pria d'uscire alla conquista si reggevano, così poscia ebbe a reggersi l'Inghilterra, bensì riferendo il celebre passo di Tacito, di che sopra abbiamo discorso ampiamente, accennò alla primissima origine storica del reggimento monarchico costituzionale d'Inghilterra, e dapprima anco di tutta Europa.

Conveniamo col Guizot, che l'idea di società seco conduce quella di regola comune, e però di governo, e che la prima regola è la giustizia, sempre ritenuta già la distinzione da noi fermata tra società di famiglia e società politica; conciossiachè veracemente l'idea di governo, cioè di podestà sovrana, che imperi su molti associati, s'appartiene alla politica società in guisa tale, che senza di quella non esiste questa, ma la naturale. E qui, dice il Guizot due questioni sorgono, come è data quella regola e come s'applica, qui soggiunge egli è il carattere distintivo de' governi; ed io dico carattere distintivo de' governi è come la regola s'applica, non mai come la regola è data; nel confondere come è data e come s'applica sta l'errore capitale di tutto il

sistema di Guizot. La regola è data dalla natura, le qualità degli uomini e delle cose sono indipendenti dal loro giudizio e dalla loro volontà, la giustizia, la regola, le leggi sono naturali o necessarie; le leggi positive, o quelle che co' governi gli uomini si danno, non sono o non debbono essere che manifestazione e svolgimento delle naturali, principio già da noi replicatamente fermato, base di qualunque sociale sistema. Ciò sendo vero, il Guizot coglie il segno quando dice, che la sovranità di dritto non può appartenere nè ad un solo, nè a molti, nè a tutti, che quello è dritto alla tirannide sia il reggimento una monarchia assoluta, sia una aristocrazia, sia una democrazia, e ciò nel senso sempre che la vera sovrana è la natura. Ma se quella sovranità di dritto non la possono avere punto nè un monarca, nè una aristocrazia, nè una democrazia, non lo può avere neanco un reggimento misto, un reggimento che di tutti e tre quelli risulti. Come, gli domando io, stabilendo che la sovranità di dritto, se s'attribuisca alla monarchia assoluta, all'aristocrazia pura, o alla democrazia pura è tirannide, poi se si faccia ad un reggimento che risulti da quelle tre, cessa d'essere tirannide? Che significa, dimando, che allora le podestà s'agitano in seno di quel reggimento, e che la sovranità di dritto non è loro riconosciuta che alla condizione, che eglino incessantemente la giustificheranno? La sovranità di dritto, se non può essere proprio attributo d'uno, di molti, o di tutti individui umani, perchè è nella natura loro e delle cose, non mutabile dal loro giudizio e volontà, non può essere mai d'individui umani, perchè eglino formano un reggimento misto d'un monarca, d'un corpo d'aristocrati, e di rappresentanti di tutto un popolo; tali membri d'un reggimento non sono in realtà che sempre individui umani, in un modo piuttosto che in un altro coordinati; e sarebbe invero assai debole la potenza della natura, quando dal talento di coordinare piuttosto in un modo, che in un altro una moltitudine d'uomini dipendesse il re-

stare a lei o no la sovranità delle leggi. La verità si è, che qualunque forma di reggimento pura, o mista, non ha mai la sovranità nel senso di fare man bassa sulle leggi della natura, e solo l'ha, o può averla nel senso d'applicare le medesime; per tale risguardo niuna differenza esiste tra' reggimenti semplici ed i misti; è tirannide loro se le leggi della natura calpestino, è ufficio loro beneficentissimo se le leggi della natura religiosamente adoperino. Quel solo che puossi riputare è, che le qualità del reggimento misto, la monarchia rappresentativa, sono tali, che ella ne' più de' tempi e luoghi meglio che monarchia assoluta, aristocrazia pura, o democrazia pura, abile torni a conoscere le leggi della natura e praticarle. Nè è d'alcuno momento la condizione, che Guizot appone alla sovranità di dritto del reggimento misto, cioè che esso debbe incessantemente giustificarla; imperocchè quella espressione è a gran pezza oscura, la quale altro non può significare, se non se mostrarla legittima con fare buone leggi, e cotale condizione può, e debbe essere propria a qualunque reggimento semplice; e sia più facile al reggimento misto l'adempierla, ciò non importa che in lui solo può essere sovranità di dritto, la quale ad ogni semplice necessariamente manchi.

Ed infine intorno all'esempio, che Guizot adduce del reggimento di Francia in allora, consentiamo secolui che le tre potestà, monarcato, camera de' pari, e camera de' deputati da sorgenti e sociali necessità diverse derivavano, che la regola in comune avevano a cercare, che nell'unanime deliberazione si presumeva d'averla trovata, e la società doveva ubbidirla. Ma non comprendiamo che significhi, che siccome la podestà non sono tutte fisse ed immutabili, così la sovranità di dritto non esiste costantemente in esse; conciossiachè la sovranità di dritto, nel senso già deffinito di applicare le leggi della natura, esisteva costantemente nella politica capacità e del monarca e della camera de' pari, ed in quella de' deputati; esisteva nel fatto, o nell'esercizio suo presso

di loro ogni qualvolta unanimemente portavano una deliberazione. Senza che riflettiamo: che non solo il monarcato era da ritenersi come podestà fissa, ed immutabile, si bene la camera de' deputati non in quanto agl' individui, che la componessero che erano eletti ed a tempo, ma in quanto ella non era che rappresentante del popolo parte della sovranità tanto fissa ed immutabile, quanto un monarca, e più ancora, perchè più difficile ad intieramente essere distrutta; e la camera de' pari se per la facoltà, che aveva il re di creare di loro ed a vita, poteva addimandarsi mutabile, era fissa ed immutabile per i pari d' eredità. Quello concetto è di sensi ambigui o falsi, che per nulla vale a determinare la legittimità della sovranità, nè raddrizza o corrobora gli altri errati concetti del Guizot, che abbiamo confutati.

Il reggimento misto inglese, come qualunque altro misto o semplice non è che un mezzo, onde si governi una politica società; la quale non è che un mezzo, onde coloro che la compongono, al proprio bene provvedano. E prestante su degli altri lo rendono i modi, con cui la sovrana o legislatrice potestà congegnata è nelle sue tre parti, e con cui la medesima e l' esecutrice e la giudiziale congegnate sono tra di loro, cosicchè le parti della legislatrice l'una l'altra sono indipendenti, ed insieme si frenano; e la medesima legislatrice, e l' esecutrice e la giudiziale parimente l' una l' altra indipendenti sono, ed insieme si frenano; e però ne viene forza all' università dello stato, libertà a' singoli suoi, pace e prosperità alle pubbliche e private bisogne.

Il re delle tre parti della legislatrice potestà o del parlamento è il Capo, il Principio ed il Fine, come gl' inglesi giureconsulti si piacciono di chiamarlo, imperocchè egli è che può convocarlo, principiarlo, e sciog lierlo (1); e può inoltre

(1) Blackst. Op. c. Lib. I. Cap. 2.

nuovi membri aggiungere alla Camera ereditaria. Il re ha la potestà esecutrice, ed egli elegge il massimo numero di coloro che esercitano la giudiziaria, e può graziare i colpevoli; egli può concedere onori; egli rappresenta lo stato innanzi agli altri stati, e dichiara la guerra e conchiude la pace. Ma il re in quello esercizio delle potestà è inviolabile da un canto, e da un altro ha di bisogno di consiglieri o ministri che a suo senno elegge, o depone, e risponsabili sono (1), in guisa che egli in qualunque sua risoluzione non può mai essere solo, ma ha di bisogno almeno d' un suddito suo che la consenta.

Una proposta di legge per diventar legge debbe essere approvata a maggiorità di voci pria da una delle due Camere del Parlamento, e poi dall'altra, infine dal re sancita; ove una di quelle la rigetti, il re non ha da pronunziarsi. Ne' conflitti, che tra re e Camere possono insorgere, il re ha per sua forza avverso alla Camera de' rappresentanti di scioglierla, ed appellarsi al popolo per una nuova elezione di quelli; avverso alla Camera de' Pari, di crearne de' nuovi; le Camere hanno per forza loro di negare al re le leggi proposte da' ministri, e spezialmente le imposte necessarie al mantenimento dello stato, le quali non sono che per breve tempo concedute, o di rimostrare contro il governare de'medesimi. La concordia si ristaura o col mutare il re i ministri, e scegliere coloro cha portano le opinioni della maggiorità delle Camere, o coll'accommodarsi a' ministri la maggiorità della Camera nuova de' Comuni, o della rifornita de' Pari.

(1) Le voci *risponsabile* e *risponsabilità*, avvegnachè non sieno italiane, pure omai è di necessità l' adoperarsi, perchè sono parole solenni di tutte le constituzioni italiane monarchiche o republicane dalla fine dello scorso secolo al presente; come fa d'uopo l'usare la voce *constituzionale* aggiunta a monarchia per significare quella speciale costituzione della medesima, di che appunto in questo capitolo si tratta; ed usare altre voci ancora in taluni sensi, che presso gli antichi classici scrittori non si trovano. Si veda intorno a ciò l'Avvertimento da me premesso alla mia traduzione della Storia constit. d'Inghilterra, di Hallam.

Ma que' conflitti non sono omai più acri; i ministri cedono con facilità l' ufficio loro, se altri sieno più idonei stimati dalle Camere; nè la Camera de' rappresentanti si scioglie se non in rari casi ove dubbia si presenta la popolare opinione, nè quella de' Pari si rifornisce se non in rari casi di sua pertinace opposizione al deliberare dell'altra. Il rifiuto della regia sanzione è omai ito in disuso (1); è la Camera de' Pari che non approva i partiti da quella de' Comuni determinati, e che al monarca non attalentino: se alcuna volta resiste alla volontà del monarca che s' accordi con quella de' Comuni, più spesso divieta che l'una, e l'altra vengano in aperta lotta; ella infine i partiti dalla Camera de' Comuni determinati consente quando la disamina ne è matura, e l'utilità manifesta per ispecie d'universale consenso. In tale maniera prevale alla fine la volontà del popolo, cioè de' più che compongono il consorzio, ma quando un numero privilegiato del medesimo, un ordine di aristocrati, ed un essere più privilegiato ancora, un monarca, abbiano riconosciuto utile tornare la volontà del popolo. Se con quegli esseri privilegiati meglio va la cosa pubblica che senza di quelli, un tale reggimento più legittimo è di qualunque altro.

Quella potestà legislatrice o sovrana composta di tre parti, e ciascuna con que' mezzi onde impedisce che l' altre usurpino, stabilisce quella che addimandasi bilancia de' poteri constituzionali, ritenuta dalla generalità degli scrittori inglesi, quale il custode primo del politico consorzio; imperocchè se sopra ogni politico consorzio sta la sovrana potestà a custode, su di questa non può essere altro custode che le sue parti medesime. Pure contro quella teoria della bilancia si è scagliato Giacomo Mill. Egli ha detto: « Se

(1) L'ultima volta è stato esercitato dalla regina Anna al 1707. Hemersham Cox, The British Commonwealth, ch. V.

vi sieno tre poteri, come è impossibile d'impedire che due si combinino insieme per distruggere il terzo? Nel supposto caso della bilancia de' poteri monarchico, aristocratico, e democratico non può essere interesse della monarchia o dell'aristocrazia di combinarsi colla democrazia, imperocchè egli è interesse della democrazia o della intiera comunanza, che nè il re, nè l'aristocrazia abbiano una porzione del potere od una porzione della ricchezza dell'intiera comunanza. La monarchia e l'aristocrazia hanno tutti i possibili motivi per isforzarsi d'ottenere illimitato potere sopra le persone ed i beni della comunanza, ed a meno che il popolo non abbia potere bastante a far testa ad ambedue, egli non ha alcuna protezione. La bilancia dunque è cosa, di cui l'esistenza colla massima evidenza debbe essere tenuta come impossibile » (1).

Le quali opinioni Homersham Cox confuta con moltiplici assennate riflessioni, che in questa somma raccolgonsi: tra tutti i possibili motivi onde gli esseri umani, e però la monarchia, l'aristocrazia, o la democrazia vengono guidate, sono l'onestà, il patriottismo, la prudenza, e l'amore della pubblica stima; il popolo per i politici propositi non forma un singolo corpo a sè, in quelli non è mai unanime; la monarchia e l'aristocrazia sono parte del popolo d'Inghilterra, esse hanno con tutti gli altri della nazione comuni interessi, tra' quali quello della indipendenza della nazione; se per il proprio ingrandimento la monarchia e l'aristocrazia possano avere motivo di collegarsi tra di loro, ciascuna di loro può averlo di collegarsi colla democrazia; che la storia più indubitata narra, che le prime due non si sono sempre collegate tra di loro, e la terza non è stata sempre unanime contro a loro; ma che ciascuna di loro in diversi periodi

(1) Encyclopædia Britannica, Government; quel passo è riferito da Homersham Cox nell' Op. cit. c. VI.

ha impedite le usurpazioni dell' altre due, che la democrazia non esercitando, nè sendo abile ad esercitare da sè il suo potere, la camera de' Comuni che la rappresenta può amare di perpetuare ed assoluto il suo; che essa alle volte ha tentato d' intaccare le pubbliche libertà, che la Camera de' lords è quella che sappia opporle gagliarda resistenza; che se i membri di questa più facilmente sono predominati dall'ambizione, i membri di quella dalla corruzione.

Or io dico così: se i re possono abusare ed hanno abusata la potestà sovrana, se i popoli possono abusarla e l'hanno abusata, se un ordine ereditario può abusarla e l'ha abusata, ma se tutti e tre coordinati insieme nella sovrana potestà ciascuno di loro incontra ostacolo ad abusarla, e se alcuno de' tre mancando alla sovrana potestà gli altri due s' urtano, e l'uno o l'altro riesce usurpatore, quella teoria della bilancia è vera, il reggimento politico, in cui la sovrana potestà costa di quelle tre parti migliore è d' ogni altro, tutte e tre elleno parimente legittime sono. La parte, che a' tempi nostri è stata esposta a maggiori attacchi, è l' aristocrazia, imperocchè pare che a taluni uomini, solo per il caso della nascita, si voglia attribuire connaturale sovranità. Induhitatamente niuno per nascita a detrimento degli altri può godere di quella, ma la disamina è da porsi in questi termini: giova o no a tutti che alcuni per nascita sieno parte della potestà legislatrice? se sì, ed allora giustizia vuole che quelli lo sieno, come appunto se giovi a tutti, giustizia vuole che vi sia un solo che a sè ne abbia una parte, ed altre potestà in sè riunisca, un creditario monarca. L' esperienza adunque della storia primamente è da interrogarsi; ed ella attesta irrefragabilmente, come già di sopra abbiamo veduto, che in Europa ovunque l' ordine aristocratico cessava d' avere parte alla potestà sovrana, anzi rovesciava, i re ghermivano imperio assoluto, e che in Sicilia, in Isvezia, e massime in Inghilterra, in cui quello conservava la parte sua a quella potestà, il reggi-

mento più o meno a liberi istituti si manteneva. E cotale esperienza non è un empirismo senza cagione alcuna costante e propria; ma è effetto di cagioni inerenti ad un ordine che per eredità si perpetua, ciò che non si è finora considerato abbastanza. Pochi che godono della potestà sovrana, stimano che sia, e posseggono realmente preziosissima cosa, e tanto più quanto a' figliuoli loro la tramandano; eglino quindi non trovano compensi a barattarla, nè la trascurano o la abbandonano; i re, che con ogni arte li accarezzino, li rendano pure docili ad alcuni ambiziosi scopi loro, non perverranno mai a far loro abdicare ciò che a loro gli agguaglia; ad un estremo atto di violenza de' re eglino con altro atto estremo risponderanno; eglino combattono per preziosissima cosa, per l'esistenza stessa dell'ordine proprio, il quale senza di quella va a degenerare in frivole distinzioni, e quinci ad affatto basire. La democrazia, o moltitudine, o tutti d'un popolo non affiggono all'esercizio della sovranità la medesima importanza, perchè cosa comune è, e niuna supremazia ad alcuno attribuisce; ciascuno ne ha scarsa porzione, appunto perchè è cosa da molti, o da tutti posseduta; e tanto meno i molti, o tutti gelosi e vigili sono a mantenerla, quanto ordinariamente ciascuno non vi partecipa, che per mezzo dell'elezione de' loro rappresentanti, cosa realmente scarsa, e di scarso costrutto a ciascuno; ondechè ovunque succede, che gran numero d'elettori non curano d'esercitare la funzione loro. Ed i rappresentanti eletti, avvegnachè ottenuta abbiano funzione, che loro conferisca e potenza ed onore, e l'opportunità dia di salire a' gradi supremi dello Stato, pure pochi tra di loro, ed i più solerti, ed ingegnosi, tutta l'autorità ed il fasto a sè naturalmente riducendo, pochi e non tutti sono i caldi difensori della sovranità dell'universale; ed ogni altra condizione di cose stando pari, la sola differenza che gli aristocrati trasmettono a' figliuoli la parte loro di sovranità, ed i rappresentanti del popolo non tengono la loro che

per sè soltanto, e sovente per breve tempo, basta a partorire, che gli uni sieno sempre i più tenaci e non gli altri, a non cedere quella che loro pertiensi, ed impedire che i re diventino assoluti, o che demagoghi, dopo avere smantellato un trono, un altro a sè innalzino, necessitati dall' usurpazione stessa ad essere tiranni. L' uguaglianza dei dritti naturali di tutti gli uomini è sacra, e debbe essere inviolata, nè v' ha altra utilità maggiore di essa, perchè senza d' essa eglino non possono essere felici; ma l' esercizio della sovrana, e dell' altre potestà in una politica società non è naturale dritto d' alcuno, è funzione che debbe essere in quel modo ordinata, che il più d' utilità a tutti ne derivi, che la maggiore di tutte le utilità venga maggiormente osservata, e prosperata (1). Pretendere all'uguaglianza di quella funzione è indebita ambizione che in invidia maligna si converte. Se desiderabile è che gli ottimi dell' intelletto governino e non i tapini, e senza che s' argomenti che l' uguaglianza de' naturali dritti di tutti soffra ingiuria, parimente se un ordine per eredità partecipando alla sovrana potestà, tali benefizii arreca a tutti che altrimenti non sarebbero ottenibili, argomentare non si può, che l' uguaglianza de' dritti naturali di tutti soffra ingiuria.

Pure quell' ordine eccessivamente quella uguaglianza violerebbe, e perenne tribolazione al consorzio apporterebbe, se mai tra alcune famiglie fosse confinato in guisa che niuno di tutte l'altre potesse nel medesimo entrare; se mai una casta formasse. Conciossiachè contro l' usurpazioni d' un ordine siffatto non sarebbe dato di mettere barriere o ripari, e la natura non avendo stabilita ereditaria in alcuna progenie la divina scintilla dell' ingegno, quell' ordine irrimediabilmente starebbe privo di coloro, che fuori di sè si generebbero i migliori, anzi gli ottimi del consorzio; ed egli per lo stesso

(1) Parte Prima di questa Introd. Cap. Sesto. Sez. II. § II.

suo ristretto numero potrebbe ridursi a sprezzevole ed infesta oligarchia. Fa d'uopo adunque che quell'ordine così nel reggimento misto di monarchia, aristocrazia, e democrazia, come nell'aristocrazia pura, secondo che abbiamo dimostrato, aperto sia all' universale (1). E qui si osservi superiorità di quel reggimento misto sull' aristocratico puro; imperocchè in questo l'ordine sovrano affinchè non sia distrutto è di necessità, che da sè medesimo si rifaccia e non senza alquanti inconvenienti (2); in quello acconciamente il re lo va secondo gli uopi rifacendo senza che possa perciò annientarlo; imperocchè esso con constringere i ministri o consiglieri del re a lasciare l' ufficio loro, ha l'abilità di provvedere, come ad ogni pubblica bisogna, così alla propria conservazione. Al postutto dunque l'ordine ereditario nel reggimento misto non è, che una assemblea la quale esercita una funzione, ed alla quale tutti d'un popolo possono aspirare, e colui che vi entra, la funzione tramanda a successori di sangue suo. Così l' indipendenza e la forza, che dall' eredità, da una esistenza propria solamente possono ad un corpo morale derivare, si congiungono colla sapienza, che per eredità non si trasmette; perchè ella è il frutto della intellettiva virtù, che la natura per sua grazia, senza alcuna regola come a capriccio, con molta avarizia, con perpetua ineguaglianza distribuisce quando all' individuo d' una schiatta, e quando a quello d' un' altra. E di cotale maniera l' ordine aristocratico in Inghilterra è premio aperto agl' ingegni nobilissimi, che nascono in mezzo al popolo; ne' seggi suoi il figliuolo del birraio ed il figliuolo del fabbro siedono pari a Grey e ad Argyle; e figliuoli di Grey e d' Argyle, cui non ispettano que' seggi, stanno riverenti innanzi a que' figliuoli del birraio e del fabbro; in Francia non sono di queste cose, ma

(1) Parte Sec. di questa Introd. Cap. Terzo. § II.
(2) ivi.

neanco in Francia è libertà. Degl'Inglesi dirò con Tacito: « Dividendo la dignità degli ordini posero in comune la libertà » (1).

Pure quell'ordine aristocratico ed ereditario non si genera a volontà subita degli uomini, ma sorge da alcuno straordinario successo, come appunto in Europa la conquista barbarica, o da un complesso di circostanze, tra le quali primeggia il tempo antico; il tempo se è sovente padre delle cose nuove, padre sempre è di quelle che a maturità e robustezza non pervengono, che dopo una vita di lunga durata, e di acquisto continuato di forze. Ondechè ove quell'ordine, come politico istituto sia stato distrutto, o non sia mai sussistito, ove e fatti ed opinioni non lo comportino, stolto e vano sarebbe il tentativo di crearlo; ad altri istituti politici è da rivolgere il senno e l'opera; di che in appresso diremo.

§ VI. L'inviolabilità del monarca, congiunta colla responsabilità de' ministri verso i popoli, da considerarsi è quale uno de' più felici trovati della moderna politica scienza, non

(1) Ann. lib. XIII, 27.

I Pari inglesi d'antiche famiglie baronali sono pochissimi; I. c. di questa Introd. nota 2.

Giorgio I faceva poco conto della corona d'Inghilterra e prediligeva quella del natio Elettorato, lord Sunderland suo ministro animato da spirito di parte con facilità lo persuase a rinunziare la sua prerogativa di creare de' Pari, onde propose atto, che aumentando allora di pochi nuovi membri la Camera de' Pari, quel numero loro restasse per sempre fermato. La Camera medesima senza alcuna difficoltà l'approvò, ma quella de' Comuni lo rigettò con vero senno politico; imperocchè per quella provvisione tutto il congegno dell'inglese costituzione sarebbe stato sconquassato, l'ordine aristocratico sarebbe divenuto più potente e del re e della camera de' comuni, ogni mezzo legale di resistergli sarebbe venuto meno. Si veda Hallam, Storia Costit. d'Ingh. Cap. XVI. trad. cit. Creasy, The Rise and Progress of the Engl. Const. ch. XVI.

nato improvviso nella mente d'alcuno, ma generatosi a poco a poco nelle vicissitudini dell' inglese costituzione (1). L'inviolabilità de' re è stata idea vecchia e comune per tutto Europa, derivata da quella della loro supposta divina istituzione; è stata in fatto tradotta per la loro potenza; a contraddizione sua, il dritto naturale e santo della resistenza non ha mancato mai d'essere propugnato da molti, tra' quali dall' Aquinate (2), e le rivoluzioni l'hanno sempre attuato; e da alcuni si è trascorso ad onestare lo stesso assassinio de' re, che come quello in altri commesso, riprovato è sempre dalla coscenza del genere umano, e dalla elevata ragione de' suoi sapienti. A frenare gli abusi d'un re inviolabile vane tornano assemblee legislatrici, ed altri ordini di pubblica libertà e sicurezza, anzi loro è pericolo perenne d'essere conculcati o distrutti; e ministri che possano allegare a difesa d'ogni opera loro i comandi del re, diventano come lui inviolabili, e più adatti sono a peggiorare che a temperare un tristo governamento. Ma re tenuto a render conto d'ogni opera sua, che sia o si creda nocevole allo stato, non ha più abilità a governare, il reggimento monarchico nello stesso fondamento suo è di continuo esposto ad essere attaccato, e disfatto. Nel reggimento misto di monarchia, aristocrazia, e democrazia, il consesso degli aristocrati, e quello de' rappresentanti del popolo non essendo soggetti a rispondere degli atti loro, il monarca che lo fosse non avrebbe uguaglianza di condizione nell'esercizio della sovrana potestà; ed egli

(1) Il principio della risponsabilità de' ministri veniva a dedursi dalla legge Comune, che il re non poteva arrestare o imprigionare alcuno, e colui che lo facesse, nonostante il comando ed in presenza del re, sarebbe colpevole d'illegale imprigionamento. Quel principio non fu espressamente stabilito che nell'atto d'Assestamento art. 4 al 1701. Si veda Bowyer Op. cit. c. II. Hallam Op. cit. c. XV.

(2) Si veda Parte Prima di questa Introd. Cap. Sesto Sec. II §. III.

concorrendovi insieme a quelli, diventerebbe e di sè medesimo e di quelli il mallevadore; ondechè il reggimento nel fatto mutato sarebbe in misto solamente, e con pessima struttura, d'aristocrazia e democrazia. Ma l'essere il rè inviolabile e ministri suoi risponsabili, e niuna opera di quello scompagnata dal consenso almeno d'uno di questi, importa: che in ogni opera sono due individui, di cui uno non è mai obbligato a rendere conto, e l'altro lo è sempre; e si effettua questo mirabile ordine di cose, che l'uno, il monarca per la sua stessa stabilità mantiene stabile il reggimento, ed opera sua, che rechi detrimento, e senza che repressa venga, non può mai darsi, poichè v'ha sempre altri che debbe risponderne, e soffrirne pena con indubbia giustizia, perchè quella è parimente opera sua. Senza che molte opere de' governanti non debbono punirsi, o perchè commesse senza dolo, o perchè allo stato torna più proficuo che punite non sieno, ma giova invece che quelli privati sieno dell' ufficio loro, ed altri lo tengano; al qual' uopo il monarca provvede con mutare i ministri suoi risponsabili. Questo ordine di cose prestanza è del reggimento monarchico costituzionale sul democratico meglio composto, quale può riputarsi quello della Federazione anglo-americana.

Il presidente degli Stati Uniti per gli anni delle funzioni suo risponsabile, e non mutabilo, è colui, che veramente governa, perchè i ministri risponsabili pure in ciò che seco lui consentono, non .iscanzano a lui la risponsabilità sua. Ondechè se egli delinqua contro allo stato dovrà essere punito, e il consorzio politico sarà scosso e conturbato; se male governi, ma non delinqua, farà d'uopo, che la cosa pubblica senza rimedio patisca detrimento. Ma nella monarchia costituzionale se i ministri delinquano, puniti vengono, ed il consorzio politico resta fermo e quieto, chè il capo resta inviolato; se male governino, il mutamento loro è presto e sicuro rimedio. Il reggimento democratico va comunemente

lodato, come quello in cui il governo, meglio che in qualunque altro conformasi alla volontà del popolo, pure per lo tempo, che ha da stare in ufficio il Capo del medesimo, può il governo discrepare a gran pezza da quella; ma nel reggimento monarchico costituzionale il governo più facilmente, se non lo sia, colla volontà del popolo andrà a concordare, conciossiachè neppure un giorno è di necessità, che alcun ministro lo mantenga in mani sue. Ondechè neanco è vero che alle riformazioni continue più acconcio sia il reggimento democratico, che il monarchico costituzionale, mentre nell'uno per le considerazioni fatte, quelle possono ricevere alquanto ritardo, nell'altro non v'ha di mestieri che ne ricevano alcuno. Nel monarchico costituzionale adunque meglio che nel democratico la stabilità necessaria, ed il progresso necessario alle istituzioni politiche si accompagnano insieme; ed un progresso, che non sia precipitato movimento, ha di bisogno d'un punto fisso donde parta; ed un progresso, che non trascorra in totale rovescio d'una politica società, ha di bisogno della conservazione di molte cose antiche, le quali possano venire cambiate alla volta loro, dopo che delle nuove col discorrere del tempo anche antiche saranno diventate.

La monarchia costituzionale avanza pure la democrazia, perchè il capo di quella è ereditario, ed il capo di questa elettivo; i vantaggi del re ereditario su dell'elettivo, già da noi ampiamente discussi (1), sono parimente proprii del re ereditario su del presidente d'una democrazia. E trattandosi di questo magistrato primo delle democrazie è da riflettere ancora, che egli sendo per poco tempo i motivi d'interni trambusti non solo sorgono per l'elezione del nuovo, bensì per la cessazione di colui che ha fornito il suo tempo. Le democrazie del centro e del sud d'America questo porgono deplorabile esempio, che da quando da colonie di Spagna

(1) Parte Sec. di questa Introd. Cap. Sec. § III.

in libertà si vendicarono, quasi continua è stata in loro la civile guerra, e perchè chi si è potuto fare capo d' alcuna banda d'armati, ha ambito il seggio supremo; e chi l'ha ottenuto, ha tentato di permanervi con alcuna banda d'armati. Bolivar ebbe preveduto quelle rovine, e le regioni di cui fu liberatore, mirava a comporre in istato libero, ma monarchico; non conseguì che essere calunniato, guiderdone non insolito di chi è onesto e prudente nella malagevole arte delle politiche riformazioni. Il Brasile parimente colonia di popoli, nè per origine, nè per genio, nè per naturale posizione, nè per alcuna circostanza di civiltà, nè per il governo, che la metropoli europea ne faceva, diverso da quelle democrazie, acquistata l'indipendenza si è ordinato ad istituti di larghissime libertà; ondechè la quiete di che gode. ed il progredire suo più continuato non pare ad altro ascrivere si possano, che all' ereditario monarcato, per cui solo è passato ad essenzialmente differenziare da quelle democrazie. In Europa la repubblica d' Inghilterra di generazione non facile a deffinirsi in breve fu soppiantata da Cromwell Protettore; e le due repubbliche democratiche di Francia une, ed indivisibili lo sono state in breve da' Napoleoni imperatori. Gli Stati Uniti in America sono esempio felicissimo di democrazie, e le repubbliche Svizzere di svariata natura lo sono in Europa, gli uni finora più per lo rapidissimo aumento di prosperità, l'altre per la lunga durata; ma tali esempi singolari hanno condizioni singolari; ed il loro ordinamento federale è, e non di vasto unizzato imperio, e quello alla vita e floridezza di tutte le repubbliche, e specialmente delle democratiche, indispensabile condizione è: di che abbiamo già a lungo discorso (1).

Egli evidente torna per le cose ragionate, che in una monarchia costituzionale la tristizia, o incapacità d'un re non

(1) Parte sec. di questa Introd. Cap. Quarto, §. VI.

possono partorire le calamità, che fanno in monarchia assoluta. Dall'eredità non è ordinariamente da attendere per la natura stessa degli uomini, nè sapienti nè stupidi, nè malvagi nè virtuosissimi, ma mezzani d'ingegno, e con quella volontà che il fortunato stato loro conduce ad amare l'utilé degli altri, eccetto i casi rari, in cui può loro sembrare che quello distorni alcun utile di sè medesimi; e re di cotali qualità bastano ad un reggimento misto della maniera inglese, affinchè eglino facciano sempre bene e non male mai; il che gli statisti inglesi noverano tra gli attributi de're in virtù del reggimento loro (1). L'Inghilterra dopo Guglielmo d'Orange conta sette re, di cui due donne; sei delle qualità indicate, Giorgio III per lunga pezza d'anni demente; ma lui demente l'Inghilterra non soffrì interni travagli e miserie, non venne meno a sè stessa nella potenza; allora lottò con Francia quando Francia vinceva l'Europa; lottò con Francia e tutta l'Europa insieme contro a lei rivolte; e dopo avere incatenato su d'uno scoglio il più gran capitano de'moderni tempi, e suo terribile nemico, ed avere esercitato arbitrato massimo nell'assegno delle sorti de' popoli europei, posò l'armi, padrona di nuove regioni in ogni parte della terra, ed assoluta signora de'mari. Questa intrinseca virtù non hanno le democrazie, esse non possono far di meno d'un abile capo, ed ogni difetto di costui, o di mente o di cuore, è magagna inevitabile del sociale consorzio. L'elezione non dà sempre uomini sommi, sovente mediocri, e questi non sono nocchieri che non recano danneggiamenti alla nave, di cui hanno a maneggiare sempre il timone; ed ove i tempi sieno grossi, smarriti la lasciano in balia de'flutti a correre ventura.

(1) The king can do no wrong, il re non può far torto. Sul senso di tale legge costituzionale d'Inghilterra si veda Blackstone Op. Cit. lib. I, C. 17. Si veda anco Bowyer Op. Cit. c. II.

La potestà esecutrice in una monarchia all'inglese sendo presso del re, presso del quale è parte della legislatrice, più robusta è, e come agli uopi suoi s'addice, che quella del presidente della democrazia anglo-americana, il quale alla legislatrice non partecipa, avvegnachè s'abbia la facoltà di ritardare l'attuazione delle leggi (1). Ma per ciò stesso in monarchia siffatta se una legge incontri ostacoli, o tocchi cattivo riuscimento, non può la esecutrice podestà allegare a sua scusa, che vizio sia nella legge, imperocchè ella medesima l'ha sancita, ondechè va ella imputata o d'imperizia, o di malevolenza; ma in quella democrazia posciachè del veto sospensivo il presidente abbia usato, necessitato sendo a mandare una legge ad esecuzione, la risponsabilità sua oltremodo scemata viene; e se la legge contraria sia al talento suo, può egli con impunità agevolmente renderla vana.

L'indipendenza della potestà giudiziaria in niun reggimento è meglio sicurata che nel monarchico constituzionale, il che non si è ancora abbastanza avvertito. Conciossiachè una volta che i giudici eletti dal re immobili hanno l'ufficio, e gli emolumenti, la potestà legislatrice per costare di tre parti che a vicenda si tengono a segno, non ha facilità di usare indebito dominio sulla giudiziaria; e molto meno l'ha l'esecutrice, che dalla legislatrice è tenuta fortemente a segno. E la giudiziaria però indipendente sendo può alla volta sua sopra quelle due esercitare sindacato, senza che intanto ecceda in soprusi attesa l'insita complessione energica di quelle due. E così è che onorandissimo maestrato giudiziario governa l'Inghilterra, quale in niuna altra forma di reggimento si è veduto mai; nè altro di pregio inferiore potrebbe porgere sicurtà alle persone ed a'beni del popolo in-

(1) Parte Sec. di questa Introd. Cap. Quarto, § IV.

glese, le cui leggi specialmente quelle risguardanti la proprietà de' beni, nonostante alcune fresche riforme, di numero quasi infinito, incerte e complicatissime sono, e l' arbitrio di chi debba applicarle è per conseguente sommo e continuo. Nè si loderà mai che la Camera de'Pari sia tribunale supremo, e perchè soverchia inframmissione ne viene d'una branca della legislatrice podestà nella giudiziaria, e perchè i più di que'nobilissimi inesperti sono delle forensi discipline. Nulladimeno da confessare è che il costume, questo indefesso legislatore d'Inghilterra, ha corretta l'istituzione; conciossiachè pochi Pari, i dottissimi giureconsulti, già stati per lo più gran cancellieri, soli vacano alle giudiziali bisogne, gli altri tutti con coscenza e prudenza si astengono da funzione, che con ingiuria della giustizia sarebbero per adempiere. Bene sta, che quel consesso sentenzii su di quelli delitti, che attacchino lo stato, e che appo d'esso accusati vengano da'rappresentanti del popolo; la sicurezza dello stato e de'sudditi in quei gravi e straordinarii eventi richiede, che nè timore di colpevoli potenti, nè timore di chi tiene la signoria vagliano menomamente a prevaricare l'animo di coloro, che debbono diffinire la contesa; che se allora accusatore solenne è lo stesso popolo per mezzo dei rappresentanti suoi, tribunale augusto, di cui non è dato comporre un maggiore, sarà l'assemblea ereditaria, che è parte della stessa sovranità.

§ VII. Lieber sul reggimento inglese e sull'anglo-americano ha detto: « che quelli sarebbero da considerarsi appena di più che un olio galleggiante sulla superficie dell'acqua, se in America non consistessero, che solamente nel Congresso e ne' corpi legislativi de' singoli stati, ed in Inghilterra solamente nel Parlamento. Un reggimento per essere di carattere penetrativo richiede l' istituzione del reggimento proprio della contea, o distretto, richiede che ogni cosa, la quale senza generale inconveniente possa essere lasciata al cerchio, cui appartiene, lasciata sia alla sua propria ammini-

strazione » (1). Per fermo un reggimento con tutti quelli ordinamenti e regole dell'inglese, ed altri che i difetti ne ammendino, ed altri che lo migliorino, non ha da sè solo sufficienza di recare al politico consorzio quella piena di beni che desiderabili, ad asseguibili sono; anzi tralignerà assai tostamente in eagione d'inestimabili danni, se accoppiato non sia con un reggimento proprio ed indipendente delle varie parti, che formano uno stato, eccetto per quelle faccende che l'intiero stato medesimo risguardano. Uno stato per la natura stessa degli uomini e delle cose si compone di diversi comuni, salvo che esso tutto non sia che un comune, e si compone ordinariamente d'altre parti, che si addimandano distretti, contee, provinee, o simili, e sono aggregazioni di più comuni, necessarie o no, più o meno estese, secondo l'estenzione dello stato, e le qualità de' luoghi. La popolazione d'uno stato è dispersa ed accasata nei varii comuni, e negli agri a' medesimi attenenti, i bisogni suoi ed i mezzi di provvedervi a grandissima pezza in quelli versano. I bisogni d'un comune ed i mezzi di provvedervi non sono gli stessi che quelli d'un altro, ed i bisogni di varii comuni compresi in una aggregazione ristretta, ed i mezzi di provvedervi, non sono gli stessi, che quelli d'una aggregazione larga; e bisogni, e mezzi di comuni siti a lati estremi di vasto stato possono sovente per nulla essere somiglievoli; e ad essi per nulla altro tornare di costrutto l'essere contenuti nello stesso stato, che per la difesa d'interni dissidii e delitti, o di forestieri invasioni; lo scopo primo e solamente naturale d'ogni politica società, la funzione prima e solamente naturale d'ogni generale reggimento della medesima (2).

(1) On Civil Liberty, and Self-Government. Gl'Inglesi e gli Anglo-Americani Self-Government, Proprio Reggimento, chiamano quello di ciascuna parte, o singolo corpo d'uno stato indipendente dal Reggimento Generale, o Centrale.

(2) Parte Prima di questa Introd. Cap. Sesto, Sez. II.

Donde conseguita, che que'bisogni e mezzi urta c sconvolge l'uniformità di provvisioni e l'uniformità della esecuzione loro; coloro che tengono il governo generale o centrale dello Stato non possono mai così appieno conoscere gli svariati bisogni e mezzi di soddisfarli, de' comuni e dell'altre parti dello Stato, come gli abitatori de' medesimi fanno; e molto meno che come questi fanno, possono con perspicacia ed opportunità dirigerne l' amministrazione; un dettato volgare è qui sapienza somma, ciascuno delle cose sue ne sa più degli altri. Ma questa scienza si smarrisce, come qualunque altra, se non si pratichi, e gli abitatori de' comuni, e dell' altre parti dello stato costretti a dipendere dal governo centrale, da un canto a poco a poco incapaci si rendono a maneggiare le cose loro, e da un altro esiggono, e ne hanno donde, che da quello a loro vengano ogni riparo a' mali, ogni abbondanza di beni. E per ciò stesso il governo centrale siccome va ad essere sobbarcato ad incombenze numerose e minute, così meno possiede abilità d'adempierle. Il comune ove sta il governo centrale, o la capitale ha naturalmente condizioni di prosperare e splendere più che gli altri; ed allora per artifizio sale a maggiore prosperità e splendore con detrimento degli altri; ivi si rauna ogni clevata cosa, cadono gli altri in abbiezione e squallore. Ma lo Stato intiero coll' andare del tempo perde di sua reale grandezza, ed invilisce; imperocchè si forma esso a corpo di testa grossa e sproporzionata, ebbra sovente, e degli altri membri dimagriti, o flosci, la quale senza ostacoli predominando, ed essendo di quella corrotta tempera a sè medesima, ed agli altri è cagione di sconvolgimenti e miserie. E se alcuno ambizioso con destrezza afferri la testa, il corpo menerà con ludibrio alla voglia sua, non v'ha parte di quello condizionata a gagliardamente resistere. Eppure non mancano stoltissima gente, che non credono potere la libertà gettare salde radici, che la capitale magnificandosi, e gli altri comuni dello stato

abbassandosi. Francia colla capitale sua è l'esempio più famoso e tristo delle calamità del concentrato,e quasi unico reggimento, della mancanza de'reggimenti locali. E questa s'osservi flagrante contraddizione de'francesi, e di coloro che gli seguono; eglino propugnano l'uguaglianza de' naturali dritti di tutti i componenti lo stato, e sovente il numero di que' dritti contro lo stesso volere della natura accrescendo, e si danno poi con ostinata violenza a stabilire tra' varii luoghi d'uno stesso stato una enorme disuguaglianza, un luogo superiore per ogni verso a tutti gli altri; ma un luogo importa gli abitatori di quel luogo, e que' rarissimi che per ispeciali circostanze loro da altri luoghi vanno in quello a fermare stanza. Spirito quello è di municipalismo beffardo e pernicioso tanto più, quanto che in faccia a' volgari veste le seduttrici sembianze di caldo amore per l'universo popolo.

L'Inghilterra se debbe per molto la grandezza sua al suo reggimento misto generale, non per meno la debbe a' suoi locali reggimenti. Bowyer, sul modo onde governansi i comuni inglesi, dice: « sono invero piccole municipali repubbliche, che eleggono i loro magistrati, e maneggiano i loro municipali affari per mezzo d'assemblee deliberanti » (1).

E quel reggimento proprio non debbe lasciarsi solo a' comuni, o all'altre maggiori aggregazioni dello stato, bensì ad ogni istituto di pubblica utilità, e principalmente a quelli, che per la stessa indole loro sfuggono alla pedagogia di altri, che non sieno i membri stessi che gli compongono. E tali sono gl'istituti del pubblico insegnamento; cosa ridevole agli occhi d'ogni sapiente uomo, che un ministro, od alcun consiglio suo vogliano regolare i metodi e le materie dello scibile umano; presumere di conoscere di tutto il medesimo più di quanto ne sappia ciascuno, che ne professi una sola parte; arbitrare che l'ingegno d'un dotto abbondi

(1) Op. cit. Cap. XXII.

più nella facoltà dell' analisi, che della sintesi, del ragionare profondo ed esatto, o dell' ampio ed elevato; prescrivere per ogni generazione di discipline lo stesso tempo di meditare ed insegnare; imporre così pastoie, e lacciuoli a ciò che v' ha di più libero al mondo, e nella sua libertà di più prossimo a Dio, la mente di pochi privilegiati umani, che specula sugli arcani delle create ed increate cose per disvelarli all' universale de' simili loro.

§ VIII. Sino a metà del secolo decimo ottavo sul continente europeo non si era posta mente alla monarchia inglese; il primo Montesquieu ne espose per sommi capi il congegno, ed eccellente sopra tutte l' altre forme di reggimento la deffinì spezialmente in quanto alla politica libertà. Egli disse: « la democrazia e l' aristocrazia non sono stati liberi di loro natura. La libertà politica si ritrova ne' soli governi moderati. Ma ella non è sempre negli stati moderati. Ella v' è qnando non si abusa il potere. Affinchè non s' abusi il potere, fa d' uopo che per la disposizione delle cose il potere infreni il potere... V' ha una nazione nel mondo che ha per diretto obbietto di sua costituzione la libertà polltica... Per iscoprire la libertà politica nella costituzione non fa d'uopo di molto travaglio. Se si può vedere dove ella è, se si è trovata, perchè cercarla? (1) Nulladimeno le sentenze di lui non furono punto allora abbracciate; le dottrine predominanti erano quelle propugnate da Rousseau nel suo Contratto Sociale; questi diceva: che il reggimento semplice era il mi-

(1) Esprit des Lois, Liv. XI, Ch. 4, 5, 6. Lo Spirito delle Leggi vide la luce al 1748; in un anno e mezzo se ne fecero ventidue edizioni, come il Montesquieu scriveva il 27 maggio 1750 al marchese di Stainville; si veda Vie de Montesquieu, par M. C. A. Walckenaer. Intorno all' obbietto diretto della costituzione inglese, si veda quanto abbiamo considerato al Cap. I, § III, Parte Sec. di questa Introduzione.

gliore in sè per ciò solo, che era semplice; il che suona manifesta petizione di principio; e che il clima e non altro determinare dovesse la forma propria di ciascuna politica società; così per esagerazione falsava quanto sull'influenza dei climi il Montesquieu aveva divisato (1). Ma veracemente egli medesimo, e gli altri filosofi del tempo all'educazione concedevano specie d'onnipotenza creatrice; ed Elvezio in termini superlativi ne esprimeva la formula dicendo: « l'uomo è il prodotto de la sua educazione » (2); un Licurgo per loro era sufficiente a cancellare la più lunga e costante storia, ad abolire i più pertinaci e venerati costumi, ad aggiustare tutti i popoli della terra colla sua pedagogica legislazione, a ritornare l'uguaglianza degli spiriti e de' corpi, de' dritti e de' beni legge, della natura dalle leggi politiche, e da' pregiudizii conculcata, e per quella eguaglianza non potevano essere altri giusti reggimenti, che i semplici. Ondechè il Mably presagiva presta ed irrimediabile la caduta dell'aristocratico reggimento d'Inghilterra (3); Condorcet lo deplorava come non avente più per appoggio, che la superstizione nazionale e l'ipocrisia politica (4); e d'Alembert, pronunziando il funebre elogio di Montesquieu, l'Inghilterra bistrattava come isola famosa, che tanto si vantava delle sue leggi, e ne faceva sì reo profitto (5).

(1) Contr. Soc. Liv. III, Ch. 7, 8. Quest'Opera fu per la prima volta pubblicata al 1762.

(2) De l'Homme, de ses Facultés, Intellct. et de son Educat. Introd. questa opera fu postuma; ma essa contiene con maggiori sviluppi i principii stessi stabiliti in quella de l'Esprit, la quale vide primieramente la luce al 1758.

(3) Législ. Liv. III, Ch. 2, pubblicata la prima volta ad Amsterdam il 1776.

(4) Esqu. d'un Tabl. Hist. des Progrès de l'Esprit Hum. Neuv. Epoque.

(5) Quell'elogio fu premesso al Vol. Quinto dell'Enciclopedia.

E secondo l' archetipo di Rousseau ogni specie di reggimento semplice si riduceva a quello diretto del popolo, che a brevi periodi di tempo dovesse raunarsi per deliberare le leggi, e confirmare, o mutare l' esecutore delle medesime, un monarca, un presidente, o un consiglio; ondechè egli stesso con aperta contraddizione rigettava il gran momento, che alla diversità de' climi aveva attribuito; nè punto a quel reggimento diretto di popolo vedeva difficoltà nel suo numero o nel suo esteso territorio, conciossiachè ogni rappresentanza bandiva; egli l' addimandava, idea venuta dall' iniquo ed assurdo reggimento feudale, e diceva: « il popolo inglese pensa essere libero, egli di molto s' inganna, non lo è che durante l' elezione de' membri del Parlamento, tosto che eglino sono eletti, egli è schiavo, egli è un nulla » (1). E così quelli stravaganti concepimenti prevalevano, che Turgot, che tanti giudiziosi ne aveva in altri sociali argomenti, rimproverava agli anglo-americani di non sapere trarre profitto dalla felice condizione loro, affine di darsi reggimento semplice o diretto, ma correre dietro a servile e perniciosa imitazione del misto inglese (2). A cui con dotta opera rispondeva Giovanni Adams, provando colla storia delle antiche e delle moderne democrazie, che non mai era stata libertà in quelle, senza che la potestà legislatrice fosse esercitata da due distinte assemblee, e senza che l'esecutrice indipendente da quella in alcun modo vi partecipasse. E se egli nella disamina di alcuni reggimenti andò errato, nelle dimostrazioni del vero, cui mirava, colse alacremente il segno, e per non poco contribuì a che la patria sua si componesse a mirabilissimo reggimento (3). In

(1) Contr. Soc. Liv. III, Ch. XIV, XV.

(2) Lettre au D.r Price sur les Constitutions Americaines, Paris, le 22 mars 1778.

(3) Défense des Constitutions Américaines, ou de la nécessité d'une balance dans les pouvoirs d'un gouvernement libre, par M. John

Italia Filangieri se non trascorreva cotanto, pure nella sua Scienza della Legislazione, opera piena d'onesti e generosi sensi, scarsa di profonde e sane dottrine, i reggimenti semplici a' misti preferiva; mettendo a monte Polibio e Machiavelli, asseverando Montesquieu non avere conosciuta a fondo la costituzione d'Inghilterra, s'impigliava a dimostrarla incoerente, e perniciosa con un cumolo d'errori, e di sofismi (1).

Nonpertanto con singolarità pregevolissima in mezzo a quella specie d'unanime consenso degli scrittori un conterraneo di Rousseau, De Lolme dava un'ampia esposizione della Constituzione d'Inghilterra, e con critica assennatissima confrontandola con altre d'altri paesi d'Europa, le ascriveva sopraminenza su tutte, anche su quella della repubblica patria sua; e cotale opera poscia ha maggiormente comunata nel continente europeo la cognizione di quella Constituzione (2).

Adams; trad. avec des notes et observ. de M. de la Croix; Paris 1792. L'originale inglese fu pubblicato primieramente negli anni 1785-86-87 a Londra, ove dimorava allora Adams come ministro plenipotenziario degli Stati Uniti.

(1) Lib. I, Cap. X in f. e Cap. XI. Il primo e secondo libro videro la luce insieme al 1780.

(2) Constitution de l'Angleterre, ou État du Gouvernement Anglais, comparé avec la forme républicaine, et avec les autres monarchies de l'Europe. Quell'opera fu scritta primieramente in francese, e pubblicata in Olanda al 1770; quindi tradotta in inglese dallo stesso autore, e corretta dal barone Masseres, fu ristampata al 1775. Se ne sono fatte varie edizioni, e francesi ed inglesi, ed è stata tradotta anco in italiano; essa è tuttora tenuta in grandissimo conto nella stessa Inghilterra; ove se ne è fatta al 1853 una nuova edizione, che è da preferirsi a tutte l'altre, sendo con note e supplementi di Giovanni Macgregor, che contengono non solo alcune correzioni ed aggiunte, bensì l'indicazione delle riforme, che dopo quella opera sino al 1853 sono state fatte nel reggimento inglese.

Al 1789 quella scuola politica aveva già in Francia le moltitudini, o il Terzo Stato, a proseliti suoi; ed il programma della rivoluzione fu l'opuscolo di Sieyès « Che è il Terzo Stato? » E non fu vero che esso domandava d'essere *qualche cosa* nell'ordine politico, mentre era *tutto* ed era stato *nulla*; esso volle essere tutto, e così cominciò ad essere tosto che ottenne, che in uno si confondessero i rappresentanti suoi e quelli del clero e della nobiltà. Il Sieyès come i predecessori suoi si scagliava contro la costituzione inglese, la quale per lui monumento era di superstizione gotica (1). Nell'Assemblea Costituente non mancavano alcuni, che idee più imparziali avessero su di quella, e che contendessero, affinchè ad esempio fosse tolta per la costituzione nuova che dovevasi dare a Francia; tra quelli Necker, Lally, Mounier più pertinace, che altri in quel proposito (2). Ma Sieyès aveva a vincere il partito, che era quello del Terzo Stato già signoreggiante. Oramai luogo comune è di chiamare colui testa di logica rigorosa (3); ma io non so perchè meglio non gli s'addica il chiamarlo testa angusta, che come ogni altra siffatta diventa sofistica quando a subietti complicati attenda; conciossiacchè egli negli uomini non considerava che la sola eguaglianza de'dritti, col quale principio solo non è dato di divisare la forma di reggimento accomodata a'varii popoli; e dal quale principio non è necessaria conseguenza che il reggimento politico debba essere il semplice; molto meno che essendo il semplice non debba costare che d'unica assemblea legislatrice; o se di due o tre, che per l'elezione ed

(1) Qu'est-ce, que le Tiers-État? ch. IV. § 7.

(2) Si veda Thiers, Hist. de la Révol. Franc. ch. III. Mounier fu il relatore delle proposte del Comitato della Costituzione; egli espose ampiamente il suo sistema in un'opera intitolata Considérations sur les Gouvernemens.

(3) Thiers l. c. Mignet, Notices et Portraits Historiques et Littéraires; le comte Sieyès.

ogni altro rispetto elleno debbano essere uguali, e tosto confondersi in una, ove su d' un obietto differenziassero (1). La costituzione del 1791 opera di Sieyès, aiutata dalla eloquenza inopportunamente usata da Mirabeau, se non attribuiva la legislatrice potestà direttamente a tutti i milioni de'francesi, lo faceva ad una sola assemblea, che neanco aveva in sè medesima alcuno impedimento a deliberazioni inconsulte e precipitate, avendo la facoltà di dichiararle urgenti; ed al re conferiva solamente una potestà esecutrice con un veto sospensivo non esercitabile in alcune momentosissime bisogne dello stato; fu essa sconcissimo reggimento democratico impropriamente addimandato monarchico (2). Necker avvegnachè riputasse, che il veto sospensivo e non assoluto fosse in Francia dalle circostanze sue speciali richiesto, pure assennatamente discorse sulla viziosissima struttura di tutta quella costituzione specialmente sotto l'aspetto della debolezza della potestà esecutrice, togliendo a confrontarla e coll'inglese e con l'anglo-americana sì federale, che de' singoli stati, e diceva: « in mezzo a due grandi modelli, che l' assemblea nazionale di Francia aveva sotto agli occhi, si osserva nella sua opera il risultato anfibio di tutte le incertezze del suo spirito » (3).

(1) Des Vues sur les Moyens d'Exécution, dont les Représentants de la France pourront disposer en 1789; e l' op. cit. § 6.

(2) Tit. III sect. II e III. Sulla necessità assiomatica delle due assemblee nelle democrazie abbiamo a lungo trattato in questa Sec. Parte al Capit. Quarto § III.; su quella definizione di reggimento democratico si veda quanto abbiamo detto in questa medesima Parte al Cap. Primo § II. Invero Mirabeau era per il veto assoluto e contro il sospensivo, ma per una sola assemblea legislativa. Ass. Nat. Seanc. du 1. 8. 9. Sept. Mon.

(3) Du Pouvoir Exécutif dans les Grands États par M. Necker 1792; quel passo è al cap. IV del T. II, ed è preceduto da un bel paragone fra il reggimento inglese e l' anglo-americano, quell' opera merita di essere richiamata dall' oblio, in cui pare sia caduta.

I gravi errori dell'Assemblea Costituente di Francia furono fatale necessità come ha preteso Thiers? (1). Od avrebbe potuto quella trasformare i vecchi Stati in un reggimento all'inglese, e non lo volle, come il Burke le rimproverava? (2). O sarebbe stato il monarca colui, che prevenendo i primi arditi passi del Terzo Stato avrebbe avuta l'abilità di farlo, come testè ha opinato De Carnè? (3). Egli era longevo ed assai avanzato lavoro, o se meglio piaccia, congiura de' re col popolo di distruggere i nobili, e quell'alto clero che co'nobili incorporato era; e queglino non avevano saputo difendersi nè colla forza del braccio, nè colla forza maggiore delle virtù, che beneficano l'universale; erano sviliti e depravati; e la corruzione non era di loro soli, bensì della reggia, divenuta obbrobrioso mercato di cortigiane; il monarcato sotto Luigi Decimoquarto aveva aggiunto il fastigio da assoluta potenza, pure era pe' vizii logoro; e sotto la reggenza, e Luigi Decimoquinto pe' vizi era consunto; Luigi Decimosesto non era da rinvigorirlo, forse l'avrebbero potuto o Luigi il Santo, o Enrico Quarto. Cento settantacinque anni erano scorsi che colla perdita degli Stati Generali quella di ogni ordinamento di libertà si era accompagnata; ed i parlamenti non avevano potuto, che tal fiata impedire, che la potestà d'assoluta tralignasse in tirannica; eglino che tanto avevano contribuito a fiaccare l'antica nobiltà. La corruzione dei morali può non avere efficacia di

(1) Op. cit. C. VII.

(2) Reflections on the French Revol.

(3) Études sur l'Histoire du Gouvernement Représentatif en France de 1789 à 1848 par le Comte Louis de Carné; Paris 1855, Ch. II; La Société française au dix-huitième siècle. Nonostante che in questo particolare, ed in alcun altro io dissenta dallo scrittore, pure reputo pregevolissima l'opera sua, e meritamente premiata dall'Accademia Francese, perchè egli in generale con senno, ed imparzialità estima le cagioni, e gli effetti degli svariati successi.

menar di sotto un politico consorzio, solo ove ordini liberi lo governino, perchè questi di continuo infondono al medesimo tempera forte da conservarlo, e possono anco pervenire a risanarlo; ma ove gli uni mancano, l' altra compie l' opera sua di rovina. La convocazione degli Stati Generali non fu il rannodamento d'una interrotta catena, chè il tempo passato era troppo lungo, bensì la confessione manifesta dell'impotenza della monarchia assoluta, e della dappocaggine della nobiltà. La corruzione de'grandi non poteva non apprendersi al popolo, appresso il quale erano altri due motivi di sconvolgere il consorzio, i lunghi patimenti, ed una abbondante ignoranza; così le false e sovvertitrici dottrine di Rousseau e degli altri filosofi se dalla materia, che era in fermento, avevano a gran pezza tratta l'origine loro, la materia medesima ebbero con agevolezza ad infiammare. Donde a me pare che non fosse dato di comporre un reggimento sull'esempio dell'inglese nè alla Costituente Assemblea, nè al monarca. Ma con più risolutezza dico: che fatale necessità non trascinava quella a que'falli suoi, che sulla perversità avevano l'addentellato. Io non credo a necessità siffatta, bensì a quella di taluni mutamenti sociali o politici, ove da potenti cagioni vengano mossi. Egli era quindi inevitabile non solo che andassero aboliti i privilegi della nobiltà e del clero, ma pure che s' effettuasse un mutamento di reggimento in una monarchia mista di democrazia, e con ordini aggiustati, non in quello reggimento informe del **91**, e nè punto in altro simile a quello del **1830** assai difettivo, di che in breve parleremo; una assemblea di nobili ereditarii era impossibile in Francia all' **89**, lamentabile impossibilità per la stessa monarchia, ma essa ne era stata l' antico fabbro. Ed un buono reggimento avrebbe divietato, che mascalzoni commettessero in settembre le prime carnificine scellerate; e con un buono reggimento non sarebbe stato il patibolo d' un re, che l' intrepido e pietoso Daunou diceva alla Convenzione: non ha

giovato mai a'popoli (1); nè sarebbe stata quinci la tirannide d' una iniqua ed audace minorità, che di prezioso sangue allagò la Francia, s'attentò di convertirla in empia, e d'orrore riempì il mondo.

Ambi falsi sono nella scienza politica i due sistemi esclusivi, quello che leva ogni imperio delle circostanze, in cui gli uomini si trovano, e tutto fa dipendere dalla volontà loro; e l' altro che ogni potenza toglie alla loro volontà, e tutto a quell' imperio attribuisce; vi sono circostanze insuperabili; nella cerchia delle quali trovandosi un intiero popolo, la volontà umana non può farnelo saltare fuori, ma può entro la medesima guidarlo in modo, che egli non vi si dibatta e soccomba. Tutta la scienza politica suppone alcune circostanze di cose necessarie, ed altre nò; e se mancassero l'une o l'altre, ella non sarebbe che una gran vanità. Imperochè se le circostanze fatalmente traggano gli uomini volenti, o non volenti, a che affaticarsi in cercare norme, affinchè eglino prosperamente si governino? e se niuna circostanza di tempo o di luogo, o delle qualità proprie degli uomini determini la loro volontà, se questa non abbia altra cagione di sè che sè medesima, ove attingere quelle norme cotanto desiderabili? come fare assegno che un successo figli un altro? il concatenamento delle cause e degli effetti, l'essenza stessa dell' umano sapere, *rerum cognoscere causas*, sarebbe per sempre ita in politica.

La costituzione francese del 1791 imitata fu dalla spagnuola, decretata a Cadice al 1812, e quanto all' unica assemblea legislatrice, e quanto al veto sospensivo del re. Meno scusabili de' francesi legislatori sono stati gli spagnuoli d'allora; giacchè la mala prova di quelli due fondamentali ordinamenti era stata; e le condizioni sociali e politiche di Spagna meno difficoltà, che quelle di Francia del 91, para-

(1) Ass. Nat. Seanc. du 16 Janv. 1793. Mon.

vano innanti per determinarsi una monarchia costituzionale bene aggiustata. Arguelles con parole armoniose, ma non veraci poteva dire, che con quelli istituti si ritornavano in vigore gli antichi della nazione, i quali da capo a fondo ne differivano (1). E meno scusabili ancora degli spagnuoli sono stati i legislatori napoletani del 1820, i quali non seppero far di meglio che di peso la Cadiciana appiccare alla patria loro, imperocchè eglino ciechi si mostravano alla trista esperienza, e di quella medesima e della francese del 91; che se avessero voluto ad ogni costo una bella e fatta abbracciare, la francese del 1814 avrebbero dovuto per evidenti ragioni preferire. Nè egli hassi da portare giudizio molto dissimile su' legislatori portoghesi del 1821, che la Cadiciana a grandissima pezza esempiarono, e tutta intiera per la potestà legislatrice ed esecutrice (2). Ondechè la Carta constituzionale, che, secondo la francese del 1814, ottriava al 1826 D. Pietro a' portoghesi, indubitatamente era mutazione di grandissimo miglioramento (3). Quando gli spagnuoli legislatori

(1) Discorso Preliminare della Commissione delle Corti, incaricata della proposta della Costituzione, la quale fu presentata il 24 dicembre 1811; Arguelles fu l'autore di quel discorso, che alcuni Spagnuoli hanno detto essere *un torrente harmonioso de palabras*.

(2) Le basi della Costituzione Portoghese furono decretate al 9 marzo 1821; la Costituzione stessa al 13 sett. 1822. I Portoghesi legislatori non adottarono il complicato ed improvvido sistema elettorale degli Spagnuoli, così anco giudicato da Toreno, benchè caldo difensore della Cadiciana; Storia della Guerra e Riv. di Spagna, Lib. XXIII. I Napolitani pure quello si piacevano di trapiantare nella patria loro.

(3) Data a Rio-Gianeiro il 29 agosto 1826; con singolarità vi si abbracciò in alcuna parte l'opinione di Constant sulla divisione dei Poteri Constituzionali; imperocchè al Tit. V, C. I si disse, che al re pertineva il Potere Moderatore, e tra quello si noveravano l'elezione de' Pari, la Convocazione delle Cortes, l'elezione de' ministri e simili.

compilavano quella costituzione, Felice Josè Reynoso, avvegnachè con un complesso di concetti poco affacevoli alla materia, propugnava il costrutto di due assemblee legislatrici; ma non gli fu dato conseguire altro, che stima e rinomanza di sè presso i suoi compatriotti (1). E Geremia Bentham era scarso di politica scienza, quando con vane declamazioni inveiva contro la costituzione inglese, e spezialmente contro la sua ereditaria assemblea, e pria consigliava agli spagnuoli d'appigliarsi ad assemblea unica, e poscia a' portoghesi di seguire l'esempio e degli spagnuoli e de' napolitani (2).

Le costituzioni di Francia del 93, e dell'anno III (3) vanno giudicate co' principii da noi stabiliti trattando della democrazia; pessime ambedue, la prima era anco incomparabilmente peggiore della seconda; sospesa non appena deliberata, le veci sue fece in Francia il regno del terrore. La costituzione francese dell'anno III tra per le vittorie di quel popolo, e per gli errori da cui erano prese ovunque le menti, fu abbracciata da'popoli vinti. Nulladimeno in Italia la costituzione Napoletana del 1799 ebbe alcune correzioni per l'illustre Mario Pagano, avvegnachè invischiato fosse nelle massime di Rousseau (4); e Vincenzo Coco, benchè non ne fosse affatto spaniato, pure in esaminare quella costituzione si faceva a proporre l'ordinamento libero de' municipii come base del politico reggimento, concetto singolare in quel tempo, non comune tuttora, e degno d'essere considerato (5). Nè la scienza ha da avvantaggiarsi dal celebre

(1) Il libro portò lo specioso nome d'Esame de' delitti d'Infedeltà.

(2) Tre Saggi sulla Politica della Spagna. Saggio Pr. Lettere alla Nazione Spagnuola sulla proposizione di stabilire una Camera Alta. Saggio Ter. Lettera alla Nazione Portoghese sopra la Constituzione Spagn. ecc. Op. di Bentham per Dumont.

(3) 5 Fructidor 22 Agosto 1795.

(4) Si veda Rapporto del Comitato di legislazione al Governo Provvisorio.

(5) Frammenti di lettere dirette a Vincenzo Russo, Fram. I.

sistema di costituzione divisato da Sieyès, e dal quale venne la costituzione Francese dell' anno VIII (1). Su di quello il Thiers assennatamente ha riflettuto: « che quel suffragio universale, quel corpo legislativo, quel tribunato, quel senato, quel grande elettore così costituiti, suervati, *neutralizzati* gli uni dagli altri, attestavano un prodigioso sforzo dello spirito umano per riunire in una medesima costituzione tutte le forme conosciute di reggimento, ma per annullarli quinci a forza di precauzioni » (2). Ma io invero non sò essere ammiratore d' uno sforzo vano, mentre che desso non poteva partorire, che l' annullamento di quanto creava, ed apprestava copiosa materia su cui piantarsi il dispotismo dell' impero, il che se non accusa complicità d' intenzione come dice il Thiers (3), accusa sempre lo spirito angusto e non preveggente del Sieyès, il quale non era poi l' inflessibile, non era il coerente, come si è decantato, ne' concepimenti suoi, quando tanto opposti furono tra loro quelli della costituzione del 91, e quelli della costituzione per l' anno VIII.

§ IX. Dopo i lunghi e fortunosi casi, donde venne quell'assettamento, o piuttosto necessario riposo del 1815, se da un canto si commise sperpero de' popoli, distribuendoli senza alcuna norma, non secondo le naturali condizioni, non secondo le storiche tradizioni; da un altro obliandosi le regie promesse, e sconoscendosi l'opportunità de' liberi reggimenti, gli assoluti furono imposti al maggior numero de' popoli, ed a tutti quelli d' Italia (4). Si stimò intanto che Francia non

(1) 13 Dicembre 1799.

(2) Histoire du Consulat et de l'Empire Liv. I. Const. de l'an. VIII.

(3) l. c.

(4) La promessa de' principi di Germania era stata consacrata nel Patto Federale di Vienna dell'8 giugno 1815 all' art. 13. Il re Fe-

avrbbe tollerato un reggimento assoluto; e Luigi XVIII ottriò la Carta. Ma egli non ismesse la massima, che tutta la podestà dello Stato stesse nel re, e rammentò che i Comuni da Luigi il Grosso avevano ricevuto l'affrancamento, e da S. Luigi e da Filippo il Bello l'ampliazione e conferma de' dritti loro, chiamò la parla antica istituzione nazionale, ed i deputati del popolo gli antichi campi di Marzo e di Maggio, ed il Terzo Stato (1); e ne conchiudeva che la podestà legislatrice a lui s'apparteneva, onde ed ottimati e popolo non avevano che a deliberare su quel, che al monarca piacesse. Se non era espresso, che il monarca avesse facoltà d'annullare la legge sancita, era una conseguenza che a quando per improbità poteva tirarsi, ed a quando per disaccortezza, come da Carlo X fu fatto. Pure la Carta del 1814, esem-

derico di Wurtenberg fu il primo, che la mantenne dando allo stesso 1815 una costituzione, la quale fu dagli stati rnunati in assemblea rigettata come scarsa di debite franchigie; modificata, fu quinci accettata e sancita dal figliuolo re Guglielmo al 1819. Il Granduca di Sassonia Weimar fu il più fedele osservatore di sua promessa, egli decretò al 1816 la Costituzione per sua volontà proposta dagli Stati. Il re Massimiliano di Baviera, ed il Granduca Carlo di Baden diedero le Costituzioni al 1818. Il re di Prussia e l'imperatore d'Austria non ne diedero punto. Gli altri principi le conceedettero susseguentemente con ritardo, e con assai ristretta partecipazione de' popoli alla legislatrice potestà. L'attuale re di Prussia Federico Guglielmo IV a replicate istanze degli Stati provinciali, e del municipio di Berlino la concedette finalmente al 1847. Oltre al testo delle medesime Costituzioni, si veda Storia del popolo Tedesco di Edoardo Duller, traduzione italiana con appendice per G. Sandrini, Lib. VII c. IX, e segu. I varii paesi di Germania erano in condizioni sociali e politiche tali, che bene a loro si sarebbero aggiustate eostituzioni all'inglese; principi e popoli non ebbero il senno di volerle.

(1) Preambulo della Costituzione francese 4-10 giugno 1814.

plata come era dalla costituzione inglese, concedeva larghe libertà, delle quali ogni ombra sotto l' impero era dispersa, e nell' inasprimento delle parti vinte e vincitrici era un mezzo assai ponderato di conciliazione. Era intanto alla Carta da appuntarsi, che la Camera de' Pari, come istituita fu, poco s' affaceva a Francia. Io credo contro l' opinione di molti, che una assemblea aristocratica, la quale partecipasse alla sovrana potestà, fosse in Francia meno fuor di luogo al 1815, che al 1789; imperocchè i reggimenti democratici avevano abbastanza ammaestrato di quali disastri fossero gravidi, e da per sè, e come cagione del militare dispotismo; e però un reggimento misto d'aristocrazia non s' affacciava più alle menti, come all' 89, la causa inevitabile delle sociali miserie, e l' oltraggio manifesto a' dritti del popolo, secondo che una falsata filosofia aveva con imperturbabile dommatismo stabilito. Senza che, mettere da banda affatto l' aristocrazia non era a' Borboni possibile; ella che aveva divisi con loro i lunghi affanni, doveva con loro avere la ristaurazione sua. Ma penso, che una Camera de' Pari eletta dall' ordine de' nobili alla maniera irlandese, o meglio alla scozzese, sarebbe stata più acconcia a Francia; imperocchè avrebbe ritratta sua origine dalla storia, onde la nobiltà agli Stati Generali interveniva, e l' ordine intiero si sarebbe al nuovo reggimento attaccato; e quell' ordine, all' opportunità dal re creandosi nuovi nobili, si sarebbe potuto allargare, quando il merito si sarebbe ricompensato, e quando appagata alcuna ambizione pericolosa, l' invidie e l' ire della borghesia si sarebbero calmate; ed il numero si sarebbe sempre accresciuto di coloro, che al mantenimento della parte aristocratica nel politico reggimento fossero interessati (1). Che se per ciò, che è quindi

(1) I Pari Irlandesi al numero di ventotto sono eletti a vita dalla

avvenuto pare, che in Francia non sia più compatibile una aristocrazia col politico reggimento, quell'ordinamento avrebbe servito ad apparecchiare gradatamente e senza perturbazioni una savia riformagione.

In Francia per la Carta del 1814 la scienza del reggimento costituzionale fu trattata con molta perizia in isvariate questioni alla tribuna de' deputati, ed a quella de' Pari avvegnachè priva fosse di pubblicità. A Royer-Collard ed a' seguaci suoi, nonostante la poca perspicuità e sovente incertezza delle loro opinioni, un imparziale non negherà mai la laude per la copia del sapere, e per gli sforzi ad ostacolare le pretese delle due opposte ed intemperate fazioni. Con prestanza su d' altri scrissero Beniamino Constant, Chateaubriand, Madama de Stael, togliendo eglino ad esaminare l'indole propria della monarchia costituzionale colla guida del lungo, e splendido esempio, che ne porgeva l'Inghilterra. Constant espose lucidamente il congegno e la rispondenza delle varie parti, l'una all'altra indispensabile, della macchina governamentale, affinchè essa movesse dirittamente, e producesse l'opera sua. Pure egli errava in considerare come poteri costituzionali, e diversi, ordini diversi dello Stato, che il medesimo potere esercitassero (1); Chateaubriand con grandiloquenza segnava i difetti della Carta francese, e celebrava le liete speranze d'una ben confinata libertà (2). Se Chateaubriand conside-

nobiltà irlandese; i Pari Scozzesi al numero di sedici sono eletti al principio di ciascuno parlamento dalla nobiltà scozzese.

Balbo dice, Libro I delle Rivoluzioni, Cap. 8, che la paria alla scozzese ed all'irlandese era stata proposta da Chateaubriand; io ignoro donde egli abbia ciò ricavato; anzi non so come quella opinione possa essere stata propria dell'autore delle Riflessioni Politiche, e della Monarchia secondo la Carta; nel Cap. XV di quella, e nel XIII di questa la paria ereditaria, ed elettiva per il re è apertamente sostenuta.

(1) Des Pouvoirs Constitutionnels 1814.

(2) Réflexions Politiques, déc. 1814. La Monarchie Selon la Charte sept. 1816.

rava non separabili cose il reggimento monarcale libero, e la famiglia degli antichi unti; se Constant riputava a quello solamente necessaria l'eredità de' re, che venissero pure da altri lombi, tale differenza non partoriva dissidio tra loro intorno a' veri primi, e fondamentali del reggimento monarchico costituzionale; bensì intorno al dritto de' popoli di scuotere il giogo di re, che la libertà ne manomettesse (1). Tramezzante tra que' due s'apponeva meglio al vero la figliuola di Necker, nè all'arbitrio de're, nè all'arbitrio de'popoli pendendo; seguiva ella le idee dell'illustre padre suo, ampliandole ed abbellendole coll' originalità della finezza, ed eleganza del suo ingegno (2). In quella medesima stagione Francesco Guizot dalla cattedra insegnava non solo sull'origine de' reggimenti rappresentativi in Europa, bensì sulla storia dell' incivilimento d'Europa, e spezialmente di Francia; egli espertissimo è quando analizza il complesso e l'intreccio, lo svolgimento ed i portati de' civili fatti de' popoli, ma quando vuole salire alle teorie, viene meno, come sopra abbiamo dimostrato; e però nel divisare le norme e le pratiche, onde debbonsi reggere i popoli, fallisce.

In Italia quando cadeva il dispotismo napoleonico, Giandomenico Romagnosi scriveva la sua Scienza delle Costituzioni, che postuma ha veduta la luce. Egli, che era stato sommo in avere con mirabile sintesi sotto unico principio di rigoroso dritto considerato l'incivilimento morale, politico, ed economico de' popoli; ed in avere con nuova ampiezza analizzata la ragione penale, in divisare il costituzionale reggimento andò piuttosto in fallo che nò. Concios-

(1) Sulla questione della legitimità, e l'opinioni di Constant e Chateaubriand pronunziate in Francia al 1830, si veda Cap. Sec. § III, Parte Sec. di questa Introd.

(2) Considérations sur les Princ. Événem. de la Révol. Franç. opera postuma pubblicata al 1818.

siachè poco conobbe e manco apprezzò lo storico procedimento del reggimento inglese, e però la cooperazione in esso di tutti e tre le parti, monarchica, aristocratica e democratica, e sbagliò per cadavere il suo corpo ridondante di vita. Invece vagheggiò molto le teorie di Sieyès, e deferì molto al regime consolare di Francia. Ondeche concepì una monarchia nazionale rappresentativa, come egli la dimandò, così divisa in tante podestà, re, consiglio suo, assemblea nazionale, senato, o tre podestà collo stesso nome, protettorato politico, consulta di Stato, istituto politico, comitato di provvidenza o balìa, e con tali attribuzioni di antagonismo, e tale intreccio tra di loro, che l'attività di ciascuna nella pratica verrebbe ad essere annichilata da quella dell'altre, e la macchina governamentale senza abilità d'operare si sconnetterebbe. Purnondimeno in quell'opera le profonde osservazioni non si desiderano ne' particolari, ed il vedere complessivo del robusto intelletto vi campeggia; vi si considerano le attinenze degli Stati europei tra di loro e per la forma del reggimento, e per la rispettiva potenza.

Al 1830 la possibilità di mantenere in Francia un reggimento misto di monarchia, aristocrazia, e democrazia cessava; alla rivoluzione aveva dato motivo la violazione della Carta commessa dalla monarchia, aveva data opera la borghesia, che importa i maggiorenti del popolo; se il dominato assoluto della democrazia era ancora memoria di lutti e di timori, l'aristocrazia stimavasi corpo indissolubilmente legato al ramo borbonico cacciato in bando, sendochè questo con sè l'aveva condotta alla signoria; l'aristocrazia ne' partiti era quasi sempre stata stretta colla monarchia, nulla aveva ne' tre lustri operato di proprio, che le desse splendore, e riputazione di potere all'occasione di momentose bisogne rendere momentosi servigi alla cosa pubblica; ed in quei tre lustri l'idea dell'uguaglianza del dritto di tutti alla par-

tecipazione del politico reggimento non solo si era maggiormente diffusa, bensì cominciava ad essere sopraeccitata, ed oltremodo traviata per le dottrine, o meglio errori delle scuole comuniste e socialiste, che più alla larga e con più particolareggiato tenore, che pria e durante la rivoluzione dell'89 non si era fatto, venivano insegnati, e presso il comune penetravano. Unica assemblea legislatrice rammentava la costituzione del 1791, l'origine prima d'infinite calamità; due assemblee legislatrici, e tutte due di membri eletti, in una a vita e dal monarca, nell'altra a tempo e dal popolo, sembrarono una novità d'evidente costrutto, perchè nettava da un canto la legislatrice potestà della parte aristocratica, da un altro supponevasi, che niuna delle tre parti necessarie al buono esercizio di quella potestà venisse ad essere desiderata. Pareva l'intento, per secoli lunghi, delle generazioni di Francia finalmente si conseguisse, re e popolo, e non altro; e si conseguisse nel modo migliore escogitabile, non il re che imperasse assoluto, ed il popolo che ubbidisse spensierato, come già stato era; ma re e popolo che imperassero insiememente, ed il popolo lo facesse per mezzo de' suoi migliori, i rappresentanti da lui medesimo eletti; ed in tal guisa si stabilisse una monarchia, che veramente addimandare si dovesse rappresentativa (1). Ma per amore del vero i chiaroveggenti non la pen-

(1) Monarchia Rappresentativa non può significare, che un reggimento d'un monarca, e di rappresentanti del popolo, o almeno dei rappresentanti d'un ordine; l'esservi due assemblee legislatrici non monta, quando niuna esista da per se, ma per elezione del monarca, o del popolo, o da un ordine. Quindi con proprietà di linguaggio si chiamerà monarchia rappresentativa il reggimento francese del 1830, quelli presenti del Belgio, del regno Sardo e simili; ma non punto il reggimento inglese, posciachè i Pari inglesi non rappresentano nè il popolo, nè alcun ordine, e come lo stesso monarca per dritto ereditario partecipano alla potestà sovrana; quindi quel reggimento e simili sta bene addimandare Monarchie Coustituzionali, secondo il senso,

savano così, scorgevano che un profondo e pericoloso mutamento avveniva nel reggimento monarchico costituzionale; lo stesso Casimiro Périer, in proponendo che la parìa finisse d'essere ereditaria, diceva a' deputati, che la teoria costituzionale cedeva innanzi alle circostanze, che l'indipendenza di quel corpo, la quale era da considerarsi come protettrice della libertà politica, andava perduta, e che egli lasciava a loro una gran parte di risponsabilità in quella deliberazione. Pure il torto di quel ministro, e de' seguaci suoi fu di opinare, che una parìa eletta dal popolo sarebbe stata istituto peggiore di quella eletta dal re, non accomodato alla conservazione, non accomodato al progresso delle cose (1).

Il successo pienamente confirmò la non lieta aspettazione; quell'assemblea dal re eletta niuna forza aveva per sè medesima, niuna ne dava al monarcato; uomini che nella loro individualità egregia per iscienze, lettere, eloquenza, o gesta di svariate maniere, avevano volontà propria e ferma, erano circondati di splendore, ed esercitavano autorità appo l'universale, quando in quel corpo venivano a formarsi, soffrivano

omai attribuito a questa voce, di monarchia non pura, bensì in alcuno modo mista; onde ciò non toglie che la voce costituzionale, come esprimente il genere, possa applicarsi anco alle monarchie rappresentative. Cotali avvertenze non sembreranno superflue a chi sa come il linguaggio in questa materia non è ancora con certezza determinato, e quanti errori nelle scienze sociali dirivano da sensi equivoci di parole.

(1) Séanc. de la Chambre des Députés, 27 août 1831. L'eredità fu difesa da Bérenger, relatore della Commissione della Camera dei Deputati per la proposta della legge, 19 sept. e difesa altresì da Thiers, e Royer-Collard, 3 oct. da Guizot e Berryer, 5 oct. Lherbette fu per la parìa eletta dal popolo, 19 sept. Moniteur Univ.

La legge abolitiva della Parìa ereditaria fu sancita al 29 dic. 1831; abrogò l'art. 23 della Carta del 1830, che era lo stesso dell'art. 27 della Carta del 1814.

specie d' ottenebrazione, e di vitale indebolimento, e si rendevano incapaci, siccome a contrastare a' divisamenti del monarca, così a quelli del popolo. E ciò non è avvenuto in Francia solamente, ma è avvenuto, ed avviene ove quell'istituto è, come nel regno greco e nel sardo (1); per lo che hassi a conchiudere essere vizio intrinseco nell' istituto, e non negli uomini qualità impari alla grandezza di quello. Ed il vizio fassi manifesto, considerandosi che una assemblea legislatrice eletta a vita dal re non ha esistenza propria, ed indipendente nè per l' origine, nè per la continuazione sua, come l' ereditaria, od altra che fosse eletta da nobili ereditarii, e rappresentasse i medesimi, o altra che si rifacesse per sua propria elezione. Quella assemblea non ha più valore che un consiglio del re, che pubblicamente pronunzii l' avviso suo, anzi in un reggimento monarchico rappresentativo ne ha meno che il consiglio del re, il quale tiene il governo dello stato colla maggiorità dell' assemblea eletta dal popolo, e lo lascia quando mai quella abbia perduta; ondechè si vede che il consiglio del re, o i ministri, questi ufficiali supremi e del re e del popolo, con massima agevolezza impongono il talento loro all'assemblea legislatrice eletta a vita dal re. E da ciò segue il deplorabile sconcio, che non v' ha corpo intermedio che impedisca il cozzo, in cui possano venire re, e popolo, e ripari al rovescio della fondamentale legge dello stato; e l' altro sconcio che è continuo, ed è deplorabile così nelle monarchie, come nelle democrazie, e guasta ogni altro ordine dello stato, cioè le leggi

(1) La Costituzione del regno di Grecia, di marzo 1844, attribuendo al re, come la francese del 1830, l'elezione de' Senatori a vita, non è larga come quella in determinare le qualità degli eligendi, ed ha stabilito un limite al loro numero, Art. 70-74. Lo Statuto del Regno di Sardegna del 4 marzo 1848 in questa materia è specie di copia di quella costituzione francese.

tutte, e spezialmente le più importanti non vengono deliberate che da una sola assemblea, la quale per la sua stessa natura è corriva, e di lontane prevedenze assai scarsa; l'assemblea che dovrebbe essere più ammodata ed oculata non sembra avere altra funzione, che registrare le leggi, come i parlamenti francesi, o senati, o corti d'altri paesi in tempi andati facevano. Ed in ciò non solo la legge costituzionale è falsata, ma, peggio, è falsata ancora la pubblica opinione, la quale s'impazienta e s'inquieta del ritardo, che quell'assemblea opponga alla regia sanzione delle leggi; quando la scienza del riformare, e la civile prudenza vogliono, che dopo lunghe e mature disamine le leggi sieno deffinite; e quelle tanto più lunghe e mature, quanto queste più gravi e più generali bisogne risguardano. Ondechè mentre in Inghilterra, antica e savia maestra nel governo di monarchia costituzionale, non v'ha esempio, e romoroso scandalo sarebbe, che una momentosa legge, tosto che proposta, venisse approvata e dalla bassa e dall'alta Camera; negli altri paesi d'Europa nuovi, e poco esperti in quel regime, leggi momentosissime a furia si decretano dall'assemblea eletta dal popolo, e da quella eletta dal re con docilità si accolgono. Ondechè torna chiaro, che ad altri istituti fa d'uopo dar di piglio per comporre in monarchia costituzionale una altra assemblea legislatrice.

De' quali varii s'affacciano alla mente, e due si son messi in pratica, uno nel Belgio, l'altro in Ispagna. Nel Belgio è stato scelto un istituto, che è affatto opposto al francese del 1831; per sua ventura quell'esempio non era stato, chè altrimenti con facilità si sarebbe imposto (1). Il se-

(1) Gli Art. risguardanti il senato furono deliberati dal Congresso il 16 dicembre 1830; le discussioni furono assai lunghe, ed i partiti proposti assai varii; si veda l'opera di Ernesto Vandenpeereboom, Du Gouvernement Représentatif en Belgique, 1831-1848, Bruxelles 1856, Liv. I.

nato belga è eletto da coloro medesimi, da' quali si elegge l' assemblea de' deputati, e però quello, come questa, parimente il popolo rappresenta. Cotale istituto ha indubitatamente provato bene finora; quel senato è stato vigoroso corpo, che alcuna volta ha avuta volontà soprabbondante, e non arrendevole (1). Nulladimeno considerato in sè medesimo inclina la costituzione verso la forma democratica, sebbene dopo l' esperienza del 1848 appaia, che attese le condizioni tutte, in cui versa il Belgio, la monarchia abbia salde radici. E tra quelle condizioni io novero quella cagione fecondissima di prosperità, ed argomento precipuo di concordia di uno stato, il regime proprio ed indipendente de' Comuni; al quale nel Belgio i cittadini di tutti gli ordini, come ha osservato un chiaro italiano, attribuiscono maggiore importanza, che alla stessa generale costituzione; per loro toccare il Comune è toccare l' arca santa (2).

Un senato, secondo la costituzione spagnuola del 1837, i cui membri si propongano dal popolo, e si scelgano dal re, molto conforme è alla natura stessa della monarchia rappresentativa, e molto più che il senato alla maniera del Belgio; imperocchè quello allora generato viene da ambe le parti, che nello stato hanno esistenza propria ed indipendente, e non dovendo la sua nè intiera all' una, nè intiera all' altra, può all' una far fronte pontando sull' altra, e viceversa. Per lo che la riforma del senato fatta in Ispagna al 1845, copia della parìa francese del 1830, è stata un deterioramento della costituzione, tanto più rimproverabile agli autori suoi, quanto che quindici anni dimostrato avevano quale fosse l' indole sua; eglino hanno gravemente errato nel credere che un senato, come la parìa francese, sarebbe stato un forte scudo

(1) Op. cit. Lib. cit. e lib. VI.

(2) Le Comte Arrivabene, Situat. Écon. de la Belgique (Journal des Écon. T. 5, An. 1843).

della monarchia minacciata da continui popolari colpi, mentre che esso invece lasciavala affatto scoverta; ed un pericolo perenne ne è nato, o che le prerogative di lei fossero sopraffatte, o che ella le franchigie del popolo sopraffacesse. Dondechè ora si ha il proposito di ricomporre in meglio quell' assemblea (1). Senza che, a quel tumultuare incessante di Spagna, a grandissima pezza contribuisce la distruzione delle sue antiche e poderose libertà municipali, ed il concentramento governamentale, questa altra pessima imitazione di Francia; il quale lì, ed ovunque corrompe e frustra degl' istituti buoni, come il regime locale vigoroso corregge e ritempera alquanti istituti cattivi.

Ed a me pare che, secondo le varie condizioni, in cui si trovino i popoli, quell' ordinamento del Belgio, e più quello di Spagna del 1837 debbono assai considerarsi, ed alcuni altri ancora. Tra' quali io novero quello che lo stato si dividesse in varie aggregazioni, nel che la storia passata ed i siti dovrebbero apprestare delle norme, e ciascuna di quelle inviasse un eguale numero di senatori, nonostante il numero disuguale di sua popolazione; un tale ordinamento, che sarebbe quello della Federazione Anglo-americana, specialmente potrebbe attagliarsi ad uno stato vasto, e di popoli non molto simili, e sarebbe un riparo alla prepotenza delle numeriche maggiorità. Un altro ordinamento sarebbe quello, che i varii ordini d' uno stato, quello de' proprietarii di terre, come quello de' manifattori e de' commercianti, i corpi dei dotti, l'università e l' accademie inviassero degli eletti loro, e più secondo la presunta capacità loro, che secondo il loro numero. Se una volta il solo ordine de' proprietarii di terre, o dei nobili formava l' alta assemblea legislatrice, chè quello era ordine, che non aveva uguali;

(1) Discorso della regina di Spagna all' apertura delle Cortes di questo 1 maggio 1857.

or che gli altri ordini gli stanno bene a canto, possono con esso costituire quella, e con quelle qualità che necessarie le sono; che i corpi de' dotti mandino de' rappresentanti nella Camera bassa, è legge d'Inghilterra, ed è stata legge di Sicilia; e che li mandino nell'alta è stata ed è legge di varii paesi di Germania; e che secondo la presunta capacità, anzi che secondo il numero degli elettori, sia il numero degli eletti, è opportuno modo, affinchè piuttosto il lume della ragione, e non la forza del numero vinca i partiti; che se alla fine è di necessità politica, che questo in qualunque convegno umano prevalga, che vi prevalga il meno possibile è desiderabilissimo provvedimento.

Ma il numero non avrà mai da lamentarsi, sia che il primo, sia che il secondo de' divisamenti miei s'abbracciasse, una volta che esso compone l'altra assemblea legislatrice. Anzi a me pare che con quei divisamenti, o altri simiglievoli mirabilmente si coordinano insieme legislatori, che abili sieno a fare quel bene, che altri non saprebbero.

§ X. La rivoluzione francese del 1848 è stata immediato effetto di due pessimi fondamentali ordinamenti, la parìa, di che abbiamo detto, e la legge elettorale, l'una cagione meno appariscente che l'altra, eppure non meno reale; conciossiachè una parìa, che non fosse stata di quella assoluta insufficienza, avrebbe potuto dare le mosse all'elettorale riforma, e non avrebbe permesso alla monarchia ed a' consigli suoi di governare con una rappresentanza legale sì, ma menzognera, chè il cotanto sparuto numero d'elettori non era la Francia; avrebbe potuto fare che il parlamento francese divenisse onorato aringo di parti che professassero de' grandi principii politici, avvegnachè dissimili, e non fosse, come pur troppo era, ignobile arena, in cui ardenti ambiziosi, a danno della cosa pubblica, si disputassero di ghermirne il governo (1). I

(1) Sulle condizioni politiche di Francia e per le parti, e per la

grandi principii politici erano così abbandonati, o piuttosto spreggiati dal 30 al 48, che, mentre durante i quindici anni della ristaurazione egregie e numerose opere di morale, e di politica scienza avevano avvivata ed illustrata la Francia, ne' diciotto anni seguenti esse quasi affatto mancarono, e quel che è peggio non pare, che fossero state desiderate (1). Egli è sventura somma per la civiltà europea, che dall'89 in poi l'efficienza di Francia sul continente europeo è potentissima; che se ne' tempi di trambusti e di lotte quella è quasi inevitabile per la sua posizione e materiale forza, nei tempi di pace non si scansa, perchè coloro, che tengono il timone degli stati, sono ordinariamente gente d'intelletto imitativo, e privo di virtù propria; dondechè alle rivoluzioni europee del 1848, principiate in Italia, i governanti non sapevano che dare a' popoli la costituzione francese del 1830; succeduta la rivoluzione francese, nel generale sconvolgimento i popoli non facevano che le scimierie sue; e le rivoluzioni

paria, e per la legge elettorale sono piene d'osservazioni veraci, e d'esatte prevedenze le lettere di De Carnè ad un membro della Camera de'Comuni, scritte al 1839. Du Gouver. Représen. en Franc. Lettres. etc.

(1) Guizot ministro dell'istruzione publica in agosto 1844 stabilì la cattedra di diritto costituzionale alla facoltà di diritto di Parigi, e la conferì a Pellegrino Rossi. Costui non aveva mente originale e prepotente, bensì fina e penetrativa negli svariati subbietti a quali s'applicava; ed allora in Francia non era facile trovare un maggiore di lui. Sarebbe desiderabile che le sue lezioni vedessero finalmente la luce. Mignet, Not. et Portr. Polit. et Lit. Rossi, dice: che sessanta pagine solamente del suo corso di diritto costituzionale sono state stampate. Quell'illustre sulle soglie del Campidoglio cadde spento per iscellerato ferro; cadde vittima di sua coscenza e di sua prudenza civile, che gli vietavano d'accondiscendere alle voglie sfrenate, e plebee; e quanto egli vedesse il vero, l'attesta la storia delle sventure seguenti, che Roma, anzi quasi Italia tutta hanno colpita.

compresse, così i vecchi reggimenti ritornati, come alcuno nuovo sorto, avvegnachè indubitatamente a quelli superiore, seguono Francia, la quale alle varie forme di reggimento singolarmente si presta, per le varie che incessantemente in meno d'un secolo ne ha tolte per sè, ma che tutte peccano d'ordini non aggiustati, e di eccessivo predominio della podestà sovrana e centrale dello stato, in guisa tale che monarchia costituzionale, repubblica democratica, o impero non importano, che mutamento nella composizione della potestà centrale, o sovrana, ma non punto di tutte l'altre, con cui quella governa lo stato; dal quale inconcusso fatto due inconcussi corollarii derivano: l'uno, che tutti gli ordinamenti politici di Francia difettano di libertà, altrimenti su d'un impero non potrebbero adagiarsi; l'altro, che le rivoluzioni con facilità sono praticabili, perchè non colpiscono l'intiera vita del civile consorzio.

Ma se la rivoluzione del 1848 era evitabile, era dato allora, o sarà dato finalmente a Francia di riposarsi in un reggimento ben composto di libertà, o sarà sua irrimediabile sorte il perire? Se una politica società non può durare e progredire senza una aggiustata forma di reggimento, non lo può neanco e meno, se cada in una intiera corruzione; per questa io intendo quella che non solo è ne' cuori, bensì nelle menti; non solo il calpestare ogni cosa, che sarà eternamente santa, coll' opere, bensì il pensare che lo comandino le leggi stesse dell' umana natura; intendo l'immoralità elevata a principio d'alta ragione; che ciò sia la condizione di Francia e per il numero de'suoi sofisti somigliando al Basso impero, e per il numero delle plebi somigliando a Roma, quando i Cesari col pane ed i circensi la dominavano, a me pare che evidente sia; anzi di quelli sofisti l'impudenza e la mala fede non agguagliò mai l'impudenza e la mala fede degli odierni sofisti di Francia, e di quelle plebi la viltà era maggiore, ma la temerità minore dell'odierne plebi di Francia. Gl'imperi

tutti dell' antichità, quando quella ebbero toccata pessima corruzione, rovinarono, e furono spariti; così fecero quelli due rammentati, così aveva fatto il Macedonico, che visse vita breve, perchè sulla civiltà già corrotta di Grecia era innalzato; e così pria d'esso l'Assiro, il Medo, ed il Perso; e noi veggiamo lo spettacolo dello sfasciamento a pezzi a pezzi sotto i colpi della solerte mano d' Inghilterra, dell' indo impero; e questo altro veggiamo più singolare ed ammaestrativo, che l' impero turco d' Europa va incontro alla caduta sua omai non riparabile, e per gli scotimenti di quelle stesse generazioni, che esso ebbe soggiogate, anzi ischiavite; le quali crescono di numero e di vigore, perchè sono informate della cristiana civiltà, mentre i dominatori stremano e languono, perchè dalla corrotta barbarie musulmana sono travagliati. E l' impero francese pare a quel destino sia incaminato, al quale può non giungere in questo secolo, può esso passare di secoli parecchi, chè secoli sono gli anni caduchi d' un grande impero; non bastano ad impedirne la rovina eserciti poderosi e splendide vittorie, ed uomini eminenti; il decadimento di Roma principiava, e le legioni sue non cessavano d'essere la gloria sua, ed il terrore del mondo; Cicerone e Cesare la reggevano; il decadimento di Roma volgeva al precipizio, ed i barbari s' arrestavano ancora pieni di stupore e di paura innanzi a' confini del suo impero, e Nerva, e Traiano, e Marco Aurelio con maestà impareggiabile ne tenevano lo scettro.

Ma perire un impero non è lo stesso che perire i popoli che lo formano; può un impero seppellire nelle sue macerie i suoi popoli; o possono nella morte di quello questi risorgere a vita di più rigoglio, ed onore; colla morte dell' impero i suoi popoli possono da sè imbarbarire, o cadere sotto a giogo di conquistatore barbaro, e nell' uno e nell' altro caso la tomba dell' impero è la tomba loro; ma possono comporsi in altri imperi, o stati minori, se quello

vasto sia, ed allora l'impero è perito, ma i popoli si sono trasformati; allora non v'ha la morte dei popoli bensì del solo impero; come appunto se popoli di piccioli stati s'uniscano tra di loro, ed originino uno stato maggiore, quegli stati sono finiti, ma non quei popoli, che anzi siccome per lo più acquistano forza, così, avvegnachè di raro, altre prosperità. E pare omai, che se imperi o stati sono periti, ed altri periranno; ed altri che nasceranno, saranno alla volta loro per perire; sarà quella vicissitudine perenne, finchè imperi o stati saranno sulla terra; i popoli, che già allevati e maturi sono nella cristiana civiltà, più perire non dovranno, mentre gli altri popoli, che d'altra civiltà s'informano, incalzati sono dall'alternativa di queste necessità: o passare alla civiltà cristiana, o soccombere. Sarà dunque virtù intrinseca e meravigliosa della cristiana civiltà, che non ebbero e non hanno le altre, di rendere i suoi popoli immortali? Sarà questo altro segno aggiunto a'suoi mille, che ella è veramente fattura della Provvidenza Divina?

Francia a me pare, che figlia della cristiana civiltà, la prima dopo la primogenita l'Italia, è destinata a perire nel suo impero, ma non ne' suoi popoli; i suoi popoli si trasformeranno in imperi minori, quali a' popoli meglio si convengono, ed alle virtù che hanno smarrite, si ritempreranno. L'incorporamento di molti stati in uno può essere progresso, quando i popoli di quelli ancor mezzo barbari si guardano da nemici, poichè allora contribuisce alla diminuzione delle guerre; ma non è che un indietreggiamento, quando i popoli si stringono in mutua carità, e non cercano che pace; ed allora progresso è, che i vasti stati si scompongano in minori.

I vasti imperi, o stati, che sieno mezzo barbari, vanno anco naturalmente a scomporsi in minori, tosto che in civiltà s'inoltrano, perchè civiltà vera non permette reggimento privo di libertà, e quelli non vivono che per un regime assoluto, che

col dispotico avvicenda (1). I vasti imperi, o stati, che sieno di popoli agglomerati di varia razza, e sussistenti solo per continua violenza d' armi, vanno altresì naturalmente a scomporsi, tosto che quella viene meno; la quale non potendo essere mai durabile, quelli più presto che gli altri aggiungono la meta loro.

Per le quali considerazioni speciali su Francia, e generali sulla civiltà, conchiudo: che gl' imperi russo ed austriaco, come Francia, sebbene per cagioni diverse, sieno destinati parimente a sparire, sopravviveranno con incremento d'ogni bene i popoli loro; che Germania è in condizioni non solo politiche, bensì sociali, migliori di Francia; imperocchè i pessimi errori, sovvertitori de' consorzi umani, sebbene vi sieno insinuati, pure non l'hanno ancora ammorbata cotanto da essere disperato il rimedio; che Italia in condizioni politiche è inferiore a Germania, ma in sociali superiore, poichè quegli errori da' suoi sapienti sono stati e sono costantemente ributtati, ed il buon senso de' suoi popoli è gran riparo contro il loro contagio. Urto con que' pensieri miei la corrente delle opinioni, giudicheranno i posteri per chi sta la ragione.

(1) Si veda quanto abbiamo detto pas. e spezialmente al Cap. Quarto, § VI. Parte Sec. di questa Introd.

FINE.

APPENDICE (*)

—

Lettera del Marchese Gustavo di Cavour ad un suo amico

(Del Giornale la *Patria* del 13 marzo 1856.)

—

Torino, 8 marzo 1856.

Amico carissimo,

Vi restituisco il primo fascicolo dell' opera del barone D'Ondes-Reggio che mi avete favorito. Questa lettura mi ha interessato, ed ho trovato in quelle pagine una nuova prova del talento dell' autore, apprezzandovi una elegante dicitura, una vasta erudizione, ed un pensare acuto e profondo. Ma non posso dissimularvi che in quanto ai principii da cui egli parte, io mi trovo con lui in assoluto disaccordo.

Egli infatti vuole dedurre il principio supremo della morale dalla tendenza ingenita nell'uomo alla felicità. Con ciò io ritengo ch'egli scambi quella dottrina che chiamasi Eudemonologia, colla scienza del dovere. Dopo l' analisi acutissima del pensiero praticata dal Kant, credo che la filosofia non possa disconoscere, che il carattere imperativo categorico sia una nota essenziale e direi anche specifica del vero dovere. Il nostro autore mantenendo quel suo pronunciato si classifica naturalmente tra gli utilitarii; lo collocherò forse un grado più in su di Bentham; ma devo comprenderlo in quella scuola, la quale a mio senso non giunge all' apice della scienza.

Nel concetto generico del bene, concetto fondamentale della morale, il senso comune dell' umanità ha sempre distinto tre gradi, connessi bensì tra loro, ma pure specifica-

(*) Vedi l'Avvertenza in principio di quest'opera.

mente diversi; e tutte le lingue umane li distinguono chiamandoli, il *dilettevole*, l'*utile*, l'*onesto*.

Come uomo, son certo che il nostro autore distingue l'utile dall'onesto sotto il dettame della propria coscienza; perchè mai egli li confonde come filosofo?

Nell'anno 1853 ho pubblicato una breve memoria sul principio della morale che fu stampata interamente nel *Cimento*, e compendiata negli Atti dell'Accademia di filosofia italica. Colà ho cercato di confutare l'utilitarismo, nè voglio qui ripetervi quanto allora scrissi. Ma una scrittura assai più pregevole a questo riguardo venne pubblicata nel 1854 dal Manzoni, quale aggiunta alla sua opera della *Morale Cattolica*, di cui in quell'anno egli diede una nuova edizione milanese. Colà l'utilitarismo trovasi confutato con tanta acutezza, che desidererei che l'egregio professore di Genova leggesse quel sugoso ragionamento, il quale forse potrebbe scuotere la sua convinzione in senso opposto.

Passo ad una seconda obiezione. Il concetto di *dovere* è generico, e si parte in due specie che diconsi *Dovere etico* e *Dovere giuridico*. Parmi obbligo di uno scrittore, che tratti dei principii supremi della scienza, l'assegnare con precisione la differenza specifica (perdonate questo vieto vocabolo che adopero quì per amore di brevità), che caratterizza ciascheduna di queste specie differenziando l'una dall'altra. Nè basta dire che dagli effetti si distinguono; il dovere giuridico implicando il diritto di coazione, il che non si verifica nel dovere etico. Infatti dalle conseguenze si possono bensì riconoscere le diversità di specie già cognite e determinate, ma il principio della distinzione deve in se stesso essere anteriore alle conseguenze estrinseche di un dato concetto specifico.

Ora non trovo che l'egregio nostro professore indichi la sua opinione sul valore relativo delle varie formole proposte nelle diverse scuole di filosofia, per determinare il supremo principio giuridico. Questa poi mi pare una ommissione di qualche gravità in un lavoro come il suo, che tenta di risalire ai principii razionali del diritto.

Per dirvi la mia opinione sopra questo punto, io vi dirò, che ritengo che il sommo e supremo principio giuridico sia quello che dicesi il principio della coesistenza pacifica. Come

dovere, il medesimo si può esprimere facilmente con formola imperativa categorica, la quale suona così: Uomo, per quanto il potrai, tu promuoverai, manterrai ed occorrendo ristabilirai la pace fra te ed i tuoi simili. Come dovere speciale, si distingue dal dovere etico, il quale si riferisce ad altri fini, eziandio sacri ed inviolabili, ma non identici a quello della coesistenza pacifica.

M'interesserebbe il sapere se il vostro amico ammetterebbe questo principio di distinzione tra il dovere etico ed il dovere giuridico. Gli sforzi ingegnosi ch' egli fa per dedurre insieme i doveri etici ed i doveri giuridici da un principio meramente soggettivo, quale si è la tendenza alla felicità insita nella nostra natura, mi pare, che oltre a molti altri inconvenienti, portino questo, che non gli rimangano più se non mezzi empirici e mal sicuri per determinare la differenza fra questi due ordini di doveri.

Perciò quando egli si troverà nel caso di apprezzare la teoria detta in Germania la teoria di Humbolt, secondo la quale la vera missione dell'autorità governativa è soltanto repressiva e negativa, non mai promotrice diretta di miglioramenti; secondo la quale *lo Stato* non ha vero ideale, ma è sempre non più che un male necessario, secondo la quale l' ideale del consorzio umano consisterebbe in una piena autonomia di ogni individuo in faccia ai suoi simili, non vedo con quale criterio egli possa trattare ed apprezzare questa dottrina, la quale però oggimai ha acquistato tale sviluppo ed importanza da dovere essere presa a serio esame dai cultori della scienza sociale e giuridica.

Eccovi, mio caro, alcuni miei riflessi scritti in fretta, di cui farete quell'uso che più vi aggrada. Mandandoveli, mi dico vostro sincero amico.

G. di Cavour.

Lettera di risposta dell'Autore

(Dal medesimo Giornale del 19 Aprile)

Genova, 2 aprile 1856.

Illustre signor marchese Gustavo di Cavour

Ella ha scritta una lettera, pubblicata in questo stesso periodico il 13 marzo scorso, ad un suo amico, intorno a' principii filosofici della morale e del dritto da me propugnati nella mia *Introduzione a' Principii delle Umane Società*. Ed egli è debito mio di rispondere a quella, e lo faccio rivolgendomi a lei medesima, si per ringraziarla delle cortesie che si è piaciuta d' usare verso di me, e perchè ampia e profonda è la sua dottrina negli argomenti filosofici e morali, come ognuno di leggieri ricava dalle opere sue, ed io anco sovente ho avuto il bene di rilevare con lei conversando.

Noi siamo in disaccordo, come ella dice, perchè io voglio dedurre il principio supremo della morale dalla tendenza ingenita dell' uomo alla felicità, ed ella, seguendo il Kant vuole che il carattere d' imperativo categorico sia una nota essenziale, ed anco specifica del vero dovere, ed invoca il senso comune dell' umanità, che in tutte le lingue distingue il dilettevole, l' utile, l' onesto.

Io primamente rispondo che grande è l' autorità del genere umano, ma non sempre da accogliersi i pronunziati suoi senza l' anticipazione dell' esame. Il genere umano si sparte in due, le moltitudini ed i pochi; questi sono i profeti, i filosofi, i santi, quando ignorati, quando vilipesi, e quando celebrati da quelle. Le quali camminano ne' sentieri da Dio prescritti per mezzo della verità, ma incespicando negli errori, onde si distrigano perchè la misericordia di Lui suscita il verbo suo nei pochi.

E poi se l'umanità dice, ed intendendo distinguerli, il dilettevole, l' utile, l' onesto, dice ancora queste cose. Colui che non solo gode de' suoi beni, ma ne fa partecipi gli altri e gode del godimento loro, l' umanità chiama anima

buona anzi bella. Colui, che ricco di sue ricchezze, si priva di molte necessità, e gode in sollevare gli afflitti, e questo è lo scopo suo, l'umanità chiama virtuoso uomo. Colui, il quale per salvare la patria va animoso e col cuore pieno di contento ad affrontare il nemico ed incontrare la morte, l'umanità chiama eroe. Colui, il quale come dimentico di questa affannosa salma, collo spirito si solleva a contemplare Dio, ed in estatiche visioni è pienamente felice perchè tutto è compreso dallo amore di Dio, l'umanità chiama santo. Sarà mai che cotestoro non adempiono i doveri loro, perchè mirano a fine loro d'essere in quella maniera felici?

L'umanità dice ancora quest'altro: non può essere un dovere il quale reca a lei danno, e chi credesse avere un tal dovere, sarebbe un colpevole o un demente; ma un dovere importa la necessità morale di fare qualche cosa; dunque l'umanità dice che il dovere è recare un bene, l'umanità dunque dice, che Dio l'ha creato per essere felice, e che se per le sue proprie infermità quaggiù non può essere felice, per la bontà infinita di Dio spera d'esserlo su nel cielo in eterno.

Sarà dunque l'umanità per avventura in contraddizione pronunziando in uno questi detti da me riferiti, e quelli riferiti da lei, sig. marchese? Non punto; gli uni spiegano gli altri. L'umanità quando dice utile, dice un bene o piacere materiale; quando dice onesto, dice un bene o piacere spirituale o morale; mettendoli in opposizione dice, che se mai un bene materiale non sia compossibile con uno spirituale, questo debbe preferirsi a quello; quando dice diletto, dice un bene o un piacere, che del materiale e dello spirituale si compone. Che se ella, sig. marchese, mi obbiettasse: l'umanità non ha data mai questa spiegazione; io le replicherei, l'umanità non ha data mai la spiegazione che dà ella del dovere; l'umanità nella sua gran pluralità ignora interamente ogni imperativo categorico, e quale lo definisce ella, e quale lo definì Kant, e quale altri lo definisse mai. L'umanità nella sua gran pluralità ha ed esprime sensi confusi eccetto un solo, quello che vuole essere felice, che non può non volere essere felice. In quest'uno conveniamo tutti, io ed ella, qualunque sieno i disaccordi

nostri nei filosofici speculati, entro le domestiche pareti, insegnando dalle cattedre, o orando dalle tribune; il selvaggio, Vico e Bacone, il chinese e l'europeo; i progenitori del genero umano, quando erano nell'Eden, e quando ne furono cacciati; gli ultimi suoi figliuoli che vedranno la luce del sole, i beati eterni nel cielo, gli eterni miseri nell'Inferno. Quell'uno vero è l'oracolo, che spiega ogni enigma della sfinge.

Ed avendo io lungamente discorso nella mia opera, come in ogni maniera beni consista la felicità, noverando tra quelli, ed adorare Dio e beneficare il nemico, e come essa compiuta non possa essere, che nella vita futura, chiaro è che quando alla mia dottrina una storica figliazione si voglia trovare, a quella di Leibniz, e non di Bentham fa d'uopo ricorrere. Ed io per sommi capi ho esposto nella mia opera la Leibniziana, e ciò esplicitamente ho avvertito. Anzi ho aggiunto, che invero a me non era da attribuirsi, che solamente lo studio di dimostrare, come il principio della felicità collegato indissolubilmente sia con quello d'ogni umana cognizione, ondechè l'uno sia come l'altro certissimo. L'opuscolo del Manzoni, che ella cita, non confuta che il sistema di Bentham, con poco o nulla di nuovo di quanto si è le cento volte ripetuto, e sovente, come è anco solito, presupponendo quello più sensista, che non sia per più vittoriosamente combatterlo. Purnondimeno trovo in quella scrittura del Manzoni assennata la censura di non tenersi conto, nel Benthamiano sistema, della vita futura. La quale censura certamente non si attaglia al mio nè a quello del Leibniz. Ed omai credo, che chi volesse attaccare il sistema della felicità Onnicomprensiva, come io l'intendo e l'addimando, dovrebbe muovere dal confutare il Leibniziano, e non punto il Benthamiano.

Ella, sig. marchese, chiede se io mai distingua doveri etici e doveri giuridici, e crede che io avessi commessa una grave ommissione in non farlo. Ma ella poscia, sembra che stimi, che intiera non sia quella mia ommissione, imperocchè soggiunge: «Gli sforzi ingegnosi che egli fa per dedurre insieme i doveri etici ed i doveri giuridici da un principio meramente soggettivo quale si è la tendenza alla felicità insita nella nostra natura, mi pare che oltre a

molti altri inconvenienti, portino questo, che non gli rimangono più se non mezzi empirici e mal sicuri per determinare la differenza fra quei due ordini di doveri ». E per fermo quell'ommissione non è nella mia opera che solamente della voce doveri etici; ma io dalla tendenza alla felicità ho ritratti e quelli ed i giuridici. Ho definito i doveri morale necessità, cioè, gli uomini hanno necessità o doveri d'agire in una determinata maniera per essere felici, ecco il dovere in genere; in ispecie, sono etici i doveri di ciascuno uomo, quando egli possa esercitarli senza costringere gli altri a farglieli esercitare; in ispecie, sono giuridici quando egli non possa esercitarli, che costringendo gli altri a farglieli esercitare; in ispecie, sono etici i doveri di ciascuno, quando altri non ha un dovere giuridico o dritto di costringere quello a praticare il suo dovere. Tali formule ricavate sempre dal principio della felicità rispondono a qualunque quesito sulla materia. Brevi esempi le chiariranno. Io per essere felice debbo amare il mio simile, questo sarà sempre dovere etico, niuno potrà impedirmelo; ma io per essere felice debbo dare del mio al mio simile povero; se alcuno me lo voglia proibire, il mio dovere etico diventa giuridico, cioè, io ho dritto d'agire su d'un cotale, affine di adempiere a quel mio etico dovere. Io non ho che un dovere etico di beneficare col mio un altro uomo, ma questi ha un dovere di vivere, ed è in condizione di non potere vivere senza la metà d'un pane che io ho, allora il suo dovere diventa giuridico, cioè egli ha dritto di costringermi a dare a lui la metà del mio pane, affine di non morire. E tutto ciò per il principio della felicità.

Ella signor marchese, sommamente pratico come è delle morali discipline, ha mirato ad anticipare la risposta a queste mie proposizioni dicendo, che io la distinzione non avrei potuto fare tra doveri etici e giuridici che con mezzi *empirici*. Or ispieghiamoci chiaro; che intende ella per empirismo in questo subbietto? Credo questo solo e non altro, che io differenzii i doveri etici de' giuridici secondo i casi in cui gli uomini si trovino. E ciò io faccio indubitatamente; ma se ciò è empirismo, empirismo parimente è la formula imperativa categorica che ella dà del dovere

giuridico. « Uomo per quanto il potrai tu promuoverai, manterrai, ed occorrendo ristabilirai la pace fra te ed i tuoi simili ». Conciossiachè, qual cosa significa questo se non che, cercherai tu sempre, o uomo, di mantenere la pace, e se la pace sia rotta cercherai di ristabilirla; dunque tu adopererai, secondo i *casi*, affine di mantenere o di ristabilire la pace. Secondo i *casi* comanda il suo principio categorico, secondo i casi comanda il mio principio della felicità. Ma questo procedere non è empirismo, è la natura della scienza umana. Il principio immutabile è la felicità, immutabile è che gli uomini operino per asseguire quella; l'opera loro mutano secondo i casi in cui si trovano, ma sempre per asseguire quella. Che se ella mi rispondesse, ma per me la pace debbe essere sempre; io le risponderei, per me la felicità debbe essere sempre.

Ma io le rispondo ancora chiedendole: perchè la pace debbe essere sempre? Ed ella non può rispondermi che una di queste due, o dire per essere gl'individui umani felici, ed allora il suo imperativo categorico non è il supremo, non è tale, è subordinato al mio principio della felicità, questo è il vero imperativo categorico; o dire, per essere dettato della coscienza senza che sia sorretto da alcun motivo; ed allora come ella vuole che una cosa senza motivo, ossia senza ragione, possa esercitare autorevole comando su di lei, su di me, e su dell'universalità del genere umano?

M'ingannerò forse, ma mi pare che da queste strette non si scappa. Qualche altra riflessione; se v'ha un imperativo categorico ed assoluto, come è mai ch'esso da sè solo non regoli tutti i voleri e le azioni umane, perchè ella, il Manzoni, Rosmini, Kant, e chiunque altri si piace di quell'assoluto, vi accoppiano sempre l'Eudemonia, (che per comprenderla meglio l'universale, starebbe bene d'usare la voce tradotta) la Felicità? Come l'assoluto non si regge da sè, ha di bisogno d'un puntello? È la natura stessa degli uomini e delle cose che li sforza a seguire ciò che cercano di rigettare, toccano con mani che altrimenti non c'è modo di prescrivere norme a dirigere gl'individui ed i consorzi umani. Ma da quella specie di dualismo a principio segue, che nella pratica sovente si prende licenza di

tirarne le più opposte conseguenze. E tra mille esempi mi basta rammentare quello notato nella mia opera, voglio dire, di sostenere il sapiente Rosmini, che un re per quanto sia tiranno, non possa cacciarsi dal trono. E perchè ciò? Perchè a colui così detta il suo giudizio morale, il suo imperativo categorico. Ondechè così si ha l'ingiustizia, che è la tirannide, la quale sia ingiustizia che si distrugga; il che significa in altri termini un'ingiustizia, cui debbe cedere la giustizia. Dal principio mio una siffatta conseguenza non sarà mai deducibile. E per un contrapposto alla politica sentenza del Rosmini, io chieggo, come si confuterebbero con un imperativo categorico gli eccessivi errori di Proudhon, di Blanc e della geldra de' seguaci loro? Ma io col mio principio della felicità li ho confutati, e credo vittoriosamente, come si potrà vedere nel capo V della mia opera (Par. Pr.).

Ella infine, signor marchese, dubita, come io possa apprezzare la teoria detta in Germania, la teoria di Humbolt, secondo la quale la vera missione dell'autorità governativa è soltanto repressiva e negativa, non mai promotrice diretta di miglioramenti; lo stato non ha un vero ideale, ma è sempre un male necessario. Una tale teoria per me è vecchia; sin dal 1833 da me si propugnò in un mio discorso sulla proprietà, che le qualità sociali degli uomini li conducevano alla società di famiglia e naturale, e non mai alla politica, la quale non era nata e non si manteneva, che per rimediare a dei mali, e non per partorire da sè de' beni. Ed una tale dottrina in Sicilia non era solamente di me, ma contemporaneamente di altri, Emerico Amari, Francesco Ferrara, e Raffaele Busacca, e fu sempre da noi sostenuta sotto varie forme, ed in ogni argomento civile nel *Giornale di Statistica* per la Sicilia.

Ed a noi, giovani allora, godè l'animo, quando sendoci tardi toccato d'avere in mano l'*Introduzione al Diritto Pubblico* di Romagnosi, ebbimo a vedere le opinioni nostre corroborate dall'autorità di colui, e quell'opera del Parmigiano era stata pubblicata al 1805. Senza che, nel subietto della politica economia quella teoria è più antica ancora, giacchè fu espressa dai fisiocrati nel *lasciare fare* e *nel lasciare passare*. La quale è conseguenza assai dritta del principio della felicità; e sarà capitale in questa opera mia,

come da quanto finora ho pubblicato sulla famiglia e la proprietà puossi già rilevare.

Anzi io non so come dallo imperativo categorico hassi quella teoria con certe fondamenta a stabilire; imperocchè i reggitori dello Stato potranno bene allegare, che è di morale giudizio, o categorico imperativo, che eglino operino ogni miglioramento, che eglino sanno sempre più che i governati, delle pubbliche bisogne; che sta ottimo che eglino sieno i perpetui tutori de' pupilli popoli; ed omai è noto per indubitabile esperienza, come tali spropositi, decorati del nome di governare forte e vigile, sono le massime delle testicciuole, che spesso timoneggiano gli Stati.

Con sincera stima ed alta considerazione
Barone D'Ondes Reggio.

Altra Lettera del Marchese Gustavo di Cavour all'Autore
(Dal medesimo Giornale del 22 Aprile)

Torino il 20 aprile 1856.

Chiarissimo signore,

Fu stampato nel giornale la *Patria*, sin dal 13 marzo scorso, una mia lettera privata, colla quale comunicavo ad un amico qualche mio pensiero circa il primo fascicolo d'una dotta di lei trattazione.

Avendo io scritto famigliarmente e senza progetto di pubblicità, i miei pensieri erano piuttosto indicati che svolti in quel breve foglio, e sebbene io abbia dietro richiesta annuito a che si stampasse, riconosco che sollevando in pubblico una discussione di molta importanza, si sarebbe dovuta trattare con molto maggiore ampiezza la quistione tra noi controversa.

Quindi, giacchè ella volle rispondermi con dotta e grave scrittura pubblicata nella *Patria* di ieri, mi credo in dovere di replicare con brevi parole, piuttosto per bene sta-

bilire il punto di dissenso tra noi esistente, che per discutere tal punto, il quale non si può convenientemente svolgere negli angusti limiti di una semplice lettera.

Dacchè ha esistito la filosofia, la quistione che ci divide ha tirata a sè l'attenzione dei più acuti e profondi pensatori, l'antichità l' ha molto dibattuta, senza poter giungere ad una soluzione che fosse generalmente accettata dei sapienti. Da una parte gli stoici sostennero il carattere assoluto ed inflessibile del dovere, dall'altra gli epicurei sentenziarono dover l'uomo cercare in tutto la propria felicità. Fra queste due scuole rimasero esitanti gli accademici, sia per un principio di scetticismo, sia per eccletismo. Cicerone ci presenta un illustre esempio di tale esitanza. Ora nei suoi libri degli ufficii egli immedesima l'onesto coll'utile; ora con senso magnanimo egli pronunzia esservi tali cose così turpi, le quali, nemmeno per salvare la patria stessa, si dovrebbero giammai ammettere. Quando egli pronuncia quest'ultima sentenza che è fior di stoicismo, l'oratore romano mi pare assai più grande che nol sia quando egli si mostra pretto utilitario, e considera la prudenza come prima e somma tra le virtù.

In ultima analisi crollò l'incivilimento antico senza che gli stoici abbiano potuto convincere gli epicurei, nè questi quelli. Nel mondo moderno rinacque questa stessa quistione, identica nella sostanza sebbene proposta in termini assai diversi, e con forme meglio accomodate alla foggia del nostro pensare odierno.

Siccome poi la qualificazione d'epicureo si suole prendere in cattiva parte, e per poco si considera come ingiuriosa, così io preferisco chiamare eudemonisti non solo coloro che parteggiano per la facile morale d'Orazio, ma pure tutti quelli che credono potere dedurre il concetto di dovere dall' istinto soggettivo che ci fa appetire la felicità. Chiamo poi eudemonologia quella dottrina che riduce a sistema scientifico e coerente, quanto può esserlo, un complesso di regole prudenziali dirette ad avviare l'uomo verso il conseguimento di quel suo fine soggettivo.

Nello scorso secolo una meschina e turpe eudemonologia fu il portato naturale di quel misero sensismo che si era cotanto ampliato, Elvezio e La-Metrie ne formolarono le

più crude e ributtanti conseguenze. D'altra parte sorse Kant a ripristinare la dottrina stoica sul carattere assoluto del dovere, chiamandolo imperativo categorico, con voce che mi pare molto espressiva ed ottimamente scelta, purchè si prenda solo come un aggettivo esprimente una nota specifica del vero dovere, non mai come un sostantivo che implichi il concetto di un non so che, distinto dal dovere stesso.

Kant richiamò in onore l'antico pronunciato degli stoici espresso in quest'energica sentenza: *Fiat giustitia, et pereat mundus.* Io dichiaro che ammiro assai questa sentenza che ad un eudemonista deve sembrare assurda. Non sono però nè kantista, nè stoico; ma credo che non possa aversi un vero concetto di dovere senza rattaccarlo ad un principio oggettivo ed assoluto.

E qui noti bene ch'io pienamente le conedo quanto ella asscrisce circa la tendenza ingenita e necessaria dell'uomo verso ciò ch'ella chiama la felicità *onnicomprensiva.* Ammetto cioè il di lei concetto, non la di lei espressione; giacchè preferisco assai quella equivalente, e già sanzionata dall'uso, di beatitudine. La beatitudine fu definita nelle scuole con queste parole: *Status omnim bonorum aggregatione perfectus.* Questa dico, è un tale bene al quale l'uomo aspira per necessità.

Ma soggiungo che secondo me, da questo vero importantissimo non si può dedurre logicamente il concetto di dovere nè quello d'obbligazione. Qui pertanto incomincia il nostro dissenso.

Dico infatti che il concetto di beatitudine si presenta alla nostra mente in uno stato indefinito, tale che l'uomo non può dedurne una regola certa e definita del suo operare.

Eppure di una tale regola egli sommamente abbisogna. Quest'indeterminazione nel concetto di beatitudine mi sembra storicamente provata dalle lunghe discussioni degli antichi filosofi intorno al sommo bene.

Dico inoltre, che la beatitudine è tal cosa che non si può conquistare, cioè acquistare col mero sviluppo delle nostre facoltà attive; ma si può infallantemente ottenere per via di merito. Ora il merito suppone lotta e sagrifizio

dei proprii interessi e della propria utilità; quindi lo stesso concetto di merito suppone un principio assoluto, cioè un dovere qualificato come imperativo categorico; e la sola eudemonia non potrà giammai dare salda base ad un tale concetto d'inviolabile morale legame.

Qui poi sento il bisogno d'interrompere questo mio ragionamento. Mi basta di avere definita e messa in chiara luce la natura del nostro dissenso. Le poche parole che potrei aggiungere stando nei limiti di una lettera ordinaria, non varrebbero certamente a sciogliere il nodo di una quistione, che da oltre venti secoli viene dibattuta tra i più acuti pensatori. Aggiungasi che adoperando per un momento lo strano, ma pure profondo linguaggio di Kant, si dovrebbe dire non essere tale quistione solubile colle sole risorse della ragion pura, ma essere la medesima di competenza della ragion pratica. Questo pronunciato tradotto in lingua volgare significa che coi soli dati della sperienza e dei principii logici per sè evidenti, la medesima non può sciogliersi; ma che elemento essenziale della sua risoluzione si è quella speciale disposizione dell'animo che chiamasi senso o sentimento morale.

Ora i problemi di tale categoria presentano una particolare difficoltà, che rende lunga e difficile opera il trattarli compiutamente ed a fondo.

Mi astengo quindi per ora dall'innoltrarmi in tale impresa, e soggiungerò soltanto un'ultima osservazione in risposta a ciò che ella mi dice circa la teorica detta di Humbolt sui limiti della competenza del governo civile.

Io non ammetto tale teoria quando la medesima viene presentata quale applicazione di un principio assoluto. Infatti, io che non concepisco la possibilità di una morale che non poggi sopra principii assoluti, non ammetto poi nella politica propriamente detta verun principio che vesta questo carattere d'inflessibilità.

Mi rallegro però di vedere svolta e propugnata nel nostro paese da uomini distinti e dotti la dottrina che limita la missione dei governi alla repressione delle ingiustizie, ed alla tutela dei diritti individuali. Vi sono tanti pregiudicii ed errori nocivi sparsi nelle menti in senso opposto da coloro che vogliono che i governi si ingeriscano in tutto,

menomando la libertà individuale, che mi aspetto un grande vantaggio dal vedere la dottrina direttamente opposta, difesa da valenti professori come ella è, e lo è pure il professore Ferrara. Quando anche s'esageri alquanto un principio benefico, ma non assoluto, se ne può sperare un vero bene, allorchè trattasi di combattere opposti sistemi in voga, dai quali derivano molti inconvenienti.

Mi è grata quest'opportunità di offerirle l'espressione dei miei sensi di predistinta e speciale considerazione.

G. di Cavour.

Al chiarissimo signor barone D'Ondes Reggio.

Sui primi veri della Scienza della Giustizia

Stabiliti in questa Opera

OSSERVAZIONI DI EMERICO AMARI

(Dal Giornale l'*Economista* di Torino del 6 Aprile 1856)

« Pervertunt homines ea, quæ sunt
» fundamenta naturæ, cum utilita-
» tem ab honestate sejungunt; om-
» nes enim expetimus utilitatem, ad
» eamque rapimur, nec facere aliter
» ullo modo possumus. »

CIC. DE OFFIC. III, 101.

Come italiani e studiosi d'Economia Politica, noi salutiamo con gioia quest'opera del professore D'Ondes Reggio. Dopo Romagnosi, in essa, per la prima volta in Italia si ragiona di Diritto costituzionale con idee italiane, cioè sapienti e libere da ogni servile imitazione delle forestiere: e, cosa più rara, con principii che non sono gittati alla ventura, e come piantati in aria senza radici, ma con vero metodo filosofico sono dedotti rigorosamente da quelli su cui poggia tutto l'ordine giuridico, cioè la teorica del giusto; e questa dai primi e sommi veri, nei quali ogni certezza s'acqueta, dal Creatore nella mente e nel cuore degli uomini scolpiti; cosicchè nel pensiero ampio e completo del professore di Genova, il giusto, il diritto universale, l'ordinamento supremo delle umane società, gli statuti, i codici, le leggi, sino al modesto regolamento municipale, non sono che la divina catena, il cui primo anello sta in mano della Provvidenza, e l'ultimo tocca i più poveri interessi del più umile cittadino.

La facile sapienza del secolo, e la più facile presunzione di coloro che credono avere potestà uguale a dettare co-

mandi ai loro *commessi*, come a prescrivere norme e limiti insuperabili alla scienza, e si studiano ridurla un meccanismo misurato alla stregua della loro intelligenza, forse giudicheranno troppo scientifico il metodo di quest' opera, e troppo alto il punto da cui si parte.

Per noi, che abbiamo la debolezza di credere che una scienza non può mai trattarsi troppo scientificamente, applaudiamo sinceramente al metodo dell' Autore, e ripetiamo riverenti la bella sentenza di Leibnizio, da cui egli, quasi come a fausto augurio, incomincia la sua introduzione: « Le « origini delle grandi cose nella stessa fonte. »

E veramente nella stessa fonte egli cerca l' origine della sua scienza, cioè nel fatto di coscienza, che è il *primo certo vero*. Così, sin dalle prime linee, il valente autore, a viso aperto, rompe con tutte le filosofie che vogliono chiamarsi novelle, perchè, come le tedesche, con frasi insolite e tenebrose, cercano ringiovanire o piuttosto nascondere un vecchio idealismo, ed un più vecchio panteismo: o pure con conati maravigliosi, come quella del Gioberti, vogliono cominciare da una formola ontologica, la quale non ha altra dimostrazione che un' affermazione. Quindi si dichiara franco seguace di quella filosofia, la quale con forme diverse ebbe nome e riputazione da Socrate, da Aristotile, da S. Tommaso, da Cartesio, da Locké, da Genovesi, da Galluppi, da Romagnosi, e tuttavia splendido e vivo da Mamiani; ma che ne ha uno più grande ed universale dalla natura, cioè la filosofia dell' esperienza. Fondata sulla prima certezza della coscienza del proprio pensiero, che è la medesima cosa con quella della propria esistenza, innanzi a lei il più pertinace scettismo deve confessarsi convinto o d' errore o di malafede, e la più superba formola ontologica non può rifiutarla, senza avvolgersi in un circolo infinito; poichè, qualunque sia la sua realità, finchè non è pensata dalla mente umana, per l'uomo non esiste: e se è pensata, la coscienza del pensiero necessariamente la precede.

Verum factum fu nobile sentenza di Vico, d'onde il primo vero ed il fondamento di tutto lo scibile è il primo fatto; e la scienza, che è la contemplazione dei veri universali, deve tutta poggiare sui fatti universali, per l' osservazione appercepiti, e per l' induzione ampliati, cioè per l' espe-

rienza. Questa filosofia, che il solo nome di Vico, e i luminosi argomenti dell'autore, discolpano dalla calunnia di *sensualismo*, poichè la mente, la quale non è certamente senso, ma dai sensi è servita, coll'esperienza che è tutta cosa intellettiva e però spirituale, i veri acquista, ed i veri in sistema ordinati, le scienze tutte crea e contempla, è pure la dimostratrice della scienza del dritto, della morale e della politica, che come parti d'un tutto egli chiama della giustizia.

Imperocchè nella coscienza della propria esistenza, siccome il primo vero d'ogni scienza, così sta pure acchiuso quello della scienza del giusto, cioè il principio della felicità. E questa è la parte in cui l'autore raccoglie tutte le forze d'un ingegno felice, e da studi lunghi quasi agguerrito alla discussione dei più ardui problemi, e che più da vicino tocca alla scienza economica. Uno dei caratteri, che più ammiriamo nel pubblicista siciliano, è la franchezza e la sua intrepidezza scientifica figlia di convincimento meditato e sicuro; cosichè può veramente dirsi avere egli il coraggio delle sue opinioni. Imperocchè da mezzo secolo in qua, divenuti moda non che di volgo, anche dei dotti, le convenute lodi ed i convenuti vituperii, cento voci l'una l'altra ripetendosi, versano le medesime ingiurie e le medesime assurdità contro il principio della felicità; e se gli oltraggi fossero ragioni, e il numero decidesse del vero, potrebbe parere causa quasi disperata il risuscitare una dottrina, alla quale con tale solennità si sono celebrati tante volte i funerali. Con tutto ciò il professore d'Ondes si dichiara senza reticenze utilitario, e, dopo avere studiato le sue stringenti dimostrazioni, siamo tentati a dire, come quel francese; « i vostri morti stanno maravigliosamente bene ».

Che non si è detto contro il principio della felicità e dell'utilità? Altri l'hanno chiamato empio: e l'autore nostro lo copre della santa autorità del lume maggiore della Chiesa latina, il quale a primo vero, d'ogni verità fonte e dimostrazione, poneva questo assioma di logica e di morale: son certo ch'io sono e ch'io conosco ciò, e sono certo che queste cose io amo, e *similmente* ch'io *amo me.* »
Ecco proclamato da S. Agostino, qual certezza primordia-

tingente, e però non bastante alla morale ed al dritto, che ne richieggono uno assoluto e necessario. Coloro che fanno questa obbiezione dovrebbero cominciare dal mostrarci, che l'uomo, immutabilmente contingente, possa comprendere quel fantasticato assoluto. Se poi per *assoluto* intendasi quello che solo puossi sanamente intendere, un principio immutabile e necessario finchè l'uomo sia uomo, cioè dotato di ragione e di volontà umana, allora dovrebbero dimostrarci perchè il principio della felicità non sia un principio assoluto, come il più assoluto di tutti quelli finora speculati. Kant, uno dei più rigorosi assolutisti, pose come principio della morale l'*imperativo categorico*, il quale altro non significa che un istinto morale della ragione umana, il quale ci comanda qualche cosa a fare o non fare : d'onde tutte le proprietà d'*assoluto* del suo imperativo stanno, finchè ci è una *ragione umana* come attualmente *è*. Ora identicamente assoluto è il principio della felicità, il quale così *categoricamente impera* all'uomo, ch'egli, se pur il volesse, non potrebbe ribellarsi a quel comando. *Sii felice o cessa di essere uomo.* Ecco la voce di questo imperativo: ed è sì vera, sì potente, e sì securamente dal genere umano riconosciuta, che appena si manifesta negli atti di un uomo la volontà d'operare contro la legge della felicità, lo dichiariamo *alienato di mente* (1).

Questo fatto comune e quotidiano è uno di quelli, i quali, per esserci troppo vicini e volgari, scappano alla considerazione dei più sapienti; eppure esso è una dimostrazione incontrastabile del principio della felicità. Se un uomo tenta uccidersi, ne cerchiamo il motivo; e trovando ch'egli avea gravi ragioni di credere la vita sua un supplizio, e solo conforto la pace del sepolcro, uomini il compiangiamo, cristiani cerchiamo strapparlo all'eterna rovina, pure lo comprendiamo. Ma se all'opposto quegli non ha nessun giusto motivo di dolore, anzi neppure il desio d'evitarlo il rende di se stesso micidiale, allora lo dichiariamo *folle ;* precisamente come colui, che al momento stesso sostenga, ch'egli sia e non sia; cioè il principio della felicità è pel genere umano, senza eccezione, della stessa assoluta necessità che quello della contraddizione.

(1) Ivi.

Si allega inoltre contro il principio della felicità una specie di mito filosofico, al quale, come ai miti antichi, ciascuno fa dire quello che a lui piace, cioè un instinto o intimo senso individuale. Bentham colla sua dialettica acuta e pungente dimostrò, questo argomento non essere altro ch' una delle tante forme che veste l'ambizione del pensiero individuale, il quale vuole imporre i suoi concetti al genere umano; e si riduce a dire: *è giusto* quello *ch' io credo sia giusto*, e chi non la pensa come me, non è uomo, non ha coscienza d'uomo. Al che ciascuno può rispondere: chi vi ha dato il dritto di imporre a tutti la giustizia vostra? chi ha detto che l'umanità siete voi? Se a voi la coscienza comanda il vostro giusto, a me comanda esser felice. Chi ha ragione o torto? La coscienza di Platone, di Kant, di Cousin, di Rosmini vagliono forse più di quella di Aristotile, di Leibnizio, di Romagnosi, e diremo pure di Vico? Ed avvisatamente aggiugniamo di Vico, poichè sebbene dei più risoluti sostenitori dei principii assoluti nel diritto, pur nondimeno quando dal mondo delle ipotesi deve scendere in quello dei fatti sociali, si dichiara apertamente utilitario, come il nostro autore osservò. Ma, cosa meno osservata dall'universale, e più importante, è che Vico fu forse il primo il quale pose l'argomento più saldo per sollevare alla metafisica del giusto il principio dell'utile, e rispose anticipatamente ad un'obbiezione, l'unica forse ch'abbia specie di ragione.

Non v'ha uomo che non distingua l'utile dal giusto: i più decisi utilitarii non pretendono che qualunque utilità sia giusta; ora l'utile non essendo che un fatto che può renderci felici, come da un fatto può nascere il dovere, il diritto, il giusto?

Al che, senza allontanarci una linea dalle idee dell'autore, quantunque con formole alquanto diverse, rispondiamo: che la felicità essendo bisogno impreteribile dell'uomo, egli *deve volerla*, e però *deve* eseguire tutti gli atti necessarii a questo scopo, i quali in generale chiamansi *utili*. Il rapporto di necessità tra la ragione ed il desio della felicità; tra gli atti utili come mezzo e la felicità come scopo, è quello che costituisce l'idea d'obbligazione.

Che se l'uomo non può errare nella volontà d'essere

felice, perchè non dipende da lui volerlo, può anzi deve errare nei giudizii della sua ragione, perchè uomo essendo e non Dio, cioè mente limitata e non perfetta, può credere mezzo di felicità quello che veramente partorisce infelicità. Quindi vi ha azioni, altre realmente, ed altre apparentemente, utili. Le prime è *necessità*, *obbligo*, *dovere*, si eseguiscano, le altre si sfuggano. Inoltre alcune azioni in qualunque tempo o luogo non possono di utili diventare nocive, o di nocive utili; le prime saranno eternamente, universalmente, *assolutamente* utili, le altre medesimamente nocive.

E la prima condizione delle utilità della prima classe si è che nissuno può essere felice colla infelicità degli altri; poichè quando pure fosse possibile, che un uomo giungesse per libidine di proprio capriccio ad opprimere tutta l'umanità, finchè non cessasse d' essere uomo, la sua felicità sarebbe incompiuta, anzi miseramente distrutta per la infelicità de' suoi fratelli; perchè quando uomo diciamo, intendiamo non solo un essere che *sa* e *può*, ma che ama ed ha bisogno di amare, e soffre nei patimenti degli uomini; anzi l'amare è inseparabile dal pensare. — « Nè creator nè creatura mai..... fu senza amore » — con ragione esclama con Dante il nostro autore. D'onde è evidente, che nel principio dell'utile viene inseparabilmente compreso il principio della benevolenza dell'Hutcheson, della simpatia di A. Smith, della socialità di Grozio e di Pufendorfio: tanto è ampio questo principio, cui filosofi che si chiamano grandi, e spesso si fanno piccoli sofisti, vanno gridando sì limitato e gretto.

Per essere felice bisogna essere libero: questa è un' altra utilità universale assoluta, perchè per logica necessità dal principio stesso della felicità consegue: poichè nissuno può essere felice, quando un altro può opporsi alla felicità sua; e da questo principio all' altro congiunto, che non si può essere felice nell' altrui infelicità (1), scaturisce

(1) Noi qui compendiamo le idee dall'autore con mirabile forza e certa severa eleganza esposte nel § 3, pag. 27, 33, e 37, e nel cap. II; dove, con argomenti spesso nuovi, va indagando le condizioni della eguaglianza dei diritti e della insuperabile disuguaglianza posta da natura nei fatti tra gli uomini, dalle quali egli sa trarre conseguenze rilevate ed inaspettate, e che ci duole, sì per l'angustia del luogo, che per la natura del giornale, non potere, come vorremmo, qui riprodurre.

una terza utilità assoluta ed eterna, cioè il rispetto della libertà degli altri in tutto quello che può renderli felici, senza impedire l'uguale libertà nostra. Questa libertà è la fonte del dritto, anzi il diritto dei diritti. Tutte le azioni che producono felicità vera, cioè non impediscono la libertà, e rispettano il diritto, chiamansi giuste, e giustizia l'astratto di esse. Così dunque dal fatto dell'utile o dal principio della felicità spuntano logicamente le idee di dovere, di diritto, e di giustizia. Da esso viene pure spiegata la distinzione tra utile, giusto ed onesto, che non sono se non rapporti diversi della medesima idea, e non mai idee diverse, e molto meno tra loro ripugnanti. Chè queste *distinzioni, in senso d'opposizione*, di giustizia e di ragione di stato, di diritto naturale e di positivo, d'*utile* e d'*onesto*.... sono trovati d'arbitrio, o espedienti d'ignoranza e d'ignavia, significano il fatto adoperato contro il vero, l'ingiusto contro il giusto (p. 29). L'utile immutabile adunque, universale, assoluto (nel senso ragionevole), sarà quello ch'è comunemente chiamato giusto; l'utile mutabile, temporaneo, particolare, sarà l'utile volgare; e per distinguerli, l'uno potrà chiamarsi l'*utile giusto*, l'altro l'*utile* solamente. — Il desiderio dell'utile proprio chiamasi amore di sè, e dove offende l'altrui, dicesi egoismo; l'utile universale, *giustizia*. Il primo può essere o non essere onesto, il secondo è disonesto sempre, l'ultimo solo giusto sempre; le utilità del primo possono cercarsi, quelle del secondo devono sfuggirsi, le ultime sole devono *cercarsi*: insomma ci sono utilità che l'uomo *può* volere, altre che *dee* volere, ma non tutto ciò che può *deve* volere, se vuole ragionevolmente essere felice: e questo ci riconduce alla teorica del diritto di Vico. Il quale comincia dal definirlo con questo assioma: « gli uomini *intelligenti* stimano diritto tutto ciò che detta essa *uguale utilità* delle cause » (1) poscia facendo come la scala della volontà umana, secondo i gradi della civiltà, trova che un principio solo, quello della utilità, la governa, e questo nel suo stato più perfetto egli chiama *giusto*, piantandovi sopra tutta la ragione politica degli Stati.

« L'uomo, nello stato bestiale, ama solamente la *sua*

(1) *Scienza nuova* degnità CXII.

« *salvezza*: presa moglie e fatti figliuoli, ama la *sua salvezza* con la *salvezza* della famiglia: venuto a vita civile, ama la *sua salvezza* con la salvezza della città: « distesi gl' imperii sopra più popoli, ama la *sua salvezza* « con la salvezza delle nazioni: unite le nazioni, ama la « *sua salvezza* con la salvezza di tutto il genere umano: « l' uomo in tutte queste circostanze ama principalmente « l'*utilità propria*; adunque non da altri che dalla provvidenza divina deve essere tenuto dentro tali ordini e « celebrare con giustizia la famigliare, la civile e finalmente la umana società: per li quali ordini non potendo l'uomo conseguire ciò che *vuole*, almeno voglia « conseguire ciò *che dee* dell' *utilità*, ch' è *quel che dicesi* « *giusto* (1). » Dopo tali sapienti sentenze, chè sollevano l'*utile che si dee* volere alla dignità del giusto, e questo all'altezza infinita d'ordine *provvidenziale*, nobili concetti della mente del più religioso originale e potente pensatore, del più italiano dei filosofi d'Italia, speriamo che non ci sarà rimproverato d'avere chiamato, il sistema del professore d' Ondes, eminentemente italiano; e speriamo altresì che si smetta una volta questa meschina usanza d' accusare di immoralità un principio, che non solo è morale, ma provvidenziale; a meno che non si voglia volontariamente commettere l' ingiustizia cui si severamente riprendeva lo Scioppio, già sono due secoli, scrivendo: « Cum enim politica « in tradendis iis tota occupetur, quæ utilia sunt condendo « et conservando imperio aut statui publico, vix utilitatem « commemorare scriptor politicus potest, quin nullam justi « et honesti rationem ducere ab istius notæ censoribus « existimetur. Ut autem alias, similiter hic, tantæ injustitiæ fons et origo est imperitia (2). »

La quale comune imperizia giustifica la importanza che come Economisti, abbiamo attribuito all'opera del professore Ondes Il più gran maestro di metodo e di precisione nella scienza, G. B. Say, conobbe tanto l' intima connessione ch' è tra il principio dell' utilità e l' economia politica, che non credeva compiuta l'opera sua maggiore, il suo *Corso completo*

(1) Seconda Scien. Nuov. Libro I.

(2) Pœdia politica in princip.

se non vi avesse aggiunto una dissertazione, appositamente scritta, per provare la verità, la moralità, e l'importanza di quel principio, e ne fece espressamente come il commentario de' primi capitoli (1).

Tutti sanno che l'economia è una scienza per eccellenza utilitaria; anzi i moralisti ascetici gliene fanno grave colpa, e colpa più grave gl'imperiti; quasi che, chiusa nei calcoli di un misero tornaconto, disprezzi le ragioni del diritto e del giusto. Accusa, la quale se può avere qualche sembianza di vero per le scuole troppo ristrette di Francia e d'Inghilterra, é ingiusta per l'italiana, ingiustissima per quella a cui noi apparteniamo: e vien convinta di calunnia, quando si é provato, che l'utile cercato dall'economia che noi professiamo, è quello che l'*uomo deve conseguire*, che secondo la formola di Vico, è *quel che dicesi giusto*, e secondo la formola nostra, è *l'utile che rispetta la libertà di tutti.*

Questo principio dell'utile giusto finalmente, maneggiato con tanta copia e logica si potente dall'autore, è fecondo di conseguenze più proprie della economia politica nella parte in cui egli tratta della proprietà e della famiglia (2); là nuove armonie ci scopre tra il diritto e l'economia politica, e ci offrirà nuova occasione di tributare la nostra viva ammirazione all'insigne pubblicista, che vendica nobilmente colla opera dell'ingegno gli oltraggi della fortuna, onora il paese natio da cui fu proscritto, e mostrasi degno dell'onore che gli ha conferito il paese che l'ha fatto suo.

(1) V. *Bibliot. dell' Econ.*, vol. VII, pag. 1079-99.
(2) Cap. III e IV.

Indice delle Materie

AVVERTENZA

PARTE PRIMA

CAPITOLO PRIMO

Sez. I. *Del Vero Primo e Certo d'ogni Scienza Umana.*

Sezione II. *del Vero Primo e Certo della Scienza della Giustizia.*

CAPITOLO TERZO. *Della famiglia.*

CAPITOLO QUARTO. *Della proprietà de' beni.*

CAPITOLO QUINTO. *Continuazione del medesimo subietto, del Comunismo e del Socialismo.*

Sezione II. — *Della Giustizia, ovvero del titolo legittimo delle politiche società.*

CAPITOLO SETTIMO. *Della Religione.*

PARTE SECONDA

CAPITOLO PRIMO. *Delle forme o costituzioni de' reggimenti politici in generale.*

CAPITOLO SECONDO. *Della Monarchia.*

CAPITOLO TERZO. *Dell'aristocrazia.*

CAPITOLO QUARTO. *Della Democrazia.*

CAPITOLO QUINTO. *De' reggimenti misti e spezialmente della Monarchia Costituzionale.*

APPENDICE.

ERRORI.					CORREZIONI.
P.	9	lin.	19	§ I.	§ II.
»	17	»	31	dilettevole	dilettevoli
»	36	»	11	Cierone	Cicerone
»	52	»	28	Maria	Mario
»	68	not.	3	Repubbl.	Republ.
»	133	lin.	17	delll'nguaglianza	dell'uguaglianza
»	137	»	22	portavano	recavano
»	142	»	2	eligeva	eleggeva
»	149	»	14	, stando l'une	; stando le prime
»	159	»	8	caccati	cacciati
»	160	»	9	cancetti	concetti
»	173	»	29	farina	ferina
»	175	»	6	misere rime	miserrime
»	190	»	4	impratore	imperatore
»	191	»	25	dichirarono	dichiararono
»	192	not.		Lateranes	Lateranese
»	203	tit.		Prima	Seconda
»	205	tit.		Prima	Seconda
	Id.	lin.	31	e a confisca	ed a confisca.
»	207	tit.		Prima	Seconda
»	214	not.		formare	fermare
»	222	lin.	25	solennessimi	solennissimi
»	243	»	19	pertubatrice	perturbatrice
»	259	»	29	ci continui	si continui
»	261	»	14	malsoddisfacci	malsoddisfaccia
»	Id.	»	21	deffini	deffinito
»	264	»	25	essaere	essere
»	289	»	20	Convenzione	Constituente
»	304	»	34	dall'altra	dell'altra
»	309	»	9	gti	gli
»	321	»	11	I§II.	§ III.
»	327	»	1	l'altro	l'altra

—

Prezzo Ln. 7.

—